EDIZIONE PROVVISORIA

Disegno di legge n. 2679-*bis*

CAMERA DEI DEPUTATI

V Commissione

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

EMENDAMENTI

Dall'articolo 21 all'articolo 46 e Tabelle A, B, C, E

PAGINA BIANCA

ART. 21.

Premettere il seguente comma:

1. All'articolo 3 del decreto legge n. 90 del 2014, dopo le parole: « Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore », sono inserite le seguenti: « con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi ».

21. 271. Nesci, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

21. 158. Pili.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

21. 36. Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Alla copertura degli oneri derivanti, valutati in 590 milioni di euro per l'anno 2015, 590 milioni di euro per l'anno 2016 e 590 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante tagli lineari alla Tabella C.

21. 170. Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

1) 700 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 28.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2,000 euro;

21. 125. Dieni, Lombardi, Ciprini, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24,000 euro;

2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26,000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

21. 117. Dieni, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial, Rizzetto, Tripiedi, Ciprini, Rostellato, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Chimienti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

All'articolo 17 comma 21 sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* per l'anno 2016;

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia *apportare le seguenti modificazioni:*

2017 – 130.000.000.

21. 98. Chimienti, Caso, Sorial.

Sopprimere il comma 1.

*** 21. 74.** Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 1.

*** 21. 192.** Dambruoso, Librandi.

Sopprimere il comma 1.

*** 21. 200.** Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici »;

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

21. 92. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Chimienti, Rostellato, Rizzetto.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Si da luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013, 2014 e 2015 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la parte normativa ed economica. Per le finalità di cui al precedente periodo è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fire, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015 a 500 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 500 milioni per l'anno 2017. »

Conseguentemente, (aggiungere altri 500 milioni).

21. 93. Chimienti, Caso, Castelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini del rinnovo del contratto collettivo nazionale con riferimento alla parte economica ed alla parte giuridica del personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola per il

triennio 2016-2018, il Ministero dell'istruzione, in accordo con il Ministero della pubblica amministrazione e con il Ministero del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali e l'ARAN, provvede ad attivare entro e non oltre il 30 novembre 2015, una specifica sessione negoziale.

21. 97. Chimienti, Caso, Castelli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'Aran – Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche avvia la contrattazione collettiva per la definizione degli accordi collettivi applicabili nei comparti della pubblica amministrazione »

21. 258. Polverini, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« La presente disposizione non si applica al personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico appartenente al comparto difesa e sicurezza ».

21. 50. Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. « Il comma 23 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 1 dei Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, la lettera b) *è soppressa.*

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per l'anno 2015 ».

21. 95. Chimienti, Caso, Castelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. « Al personale della scuola con contratto a tempo determinato è riconosciuto lo stesso trattamento economico previsto dalla contrattazione vigente per il personale di ruolo. Conseguentemente, al comma 1, dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 » sono abrogate le seguenti parole « per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. »

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015 a 500 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 500 milioni per l'anno 2017. ».

21. 94. Chimienti, Caso, Castelli.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Entro e non oltre il 1º novembre 2015 si da luogo ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto dei pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014 – 2016. Si da luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

21. 89. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Bechis, Rostellato.

Dopo il comma 1, aggiungere ti seguente:

1-*bis*. Al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1999 n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

i, alla lettera *b* del comma 2 sono soppresse le parole « interregionale » e « provinciale »;

ii. il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 5, i commi da 1 a 3 sono abrogati;

c) all'articolo 8, le parole « uno o più comandi ovvero di aree territoriali determinate » sono sostituite dalle parole « più aree territoriali determinate. »

21. 85. Della Valle, Cariello, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Sorial, Colonnese, Caso.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla data di entrata in vigore della presente legge viene adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ogni opportuna iniziativa finalizzata a conseguire la ripresa della contrattazione collettiva ai soli effetti normativi, fermo restando che la contrattazione per la parte economica potrà espletare i suoi effetti solo a decorrere dall'anno 2016.

21. 84. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, che stabiliscono il divieto per l'amministrazioni pubbliche di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, si intendono come da applicare tassativamente anche relativamente agli incarichi per Commissariato straordinario assegnati dal Governo.

21. 103. Baldassarre, Caso, Castelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, che stabiliscono il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo si intendono come da applicare tassativamente anche relativamente agli incarichi per il Commissariato straordinario degli istituti di previdenza assegnati dal Governo.

21. 102. Baldassarre, Caso, Castelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, che stabiliscono il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo, si intendono come da applicare tassativamente anche relativamente agli incarichi assegnati dal Governo.

21. 104. Baldassarre, Caso, Castelli.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 21 sostituire le parole: annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* per l'anno 2016.

Conseguentemente: alla Tabella A voce Ministero dell'economia *apportare le seguenti modificazioni:* 2017 – 130.000.000

21. 99. Chimienti, Caso, Sorial.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 44, dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: a decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura dei 13,5 per mille.

21. 205. Airaudo, Scotto, Placido, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 2.

***21. 75.** Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 2.

***21. 193.** Dambruoso, Librandi.

Sopprimere il comma 2.

***21. 259.** Polverini, Palese, Brunetta.

Al comma 2 *sostituire le parole:* per gli anni 2015 – 2018, *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2014 e dopo il comma 2, *aggiungere il seguente:*

2-*bis*. È abrogato l'articolo 1, commi 454 e 455, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: « 100 milioni », con le seguenti: « 80 milioni»;

all'articolo 17, comma 9 le parole: « 200 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni »;

articolo 44, comma 7 dopo la lettera *a) aggiungere la seguente: a-bis* dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

all'articolo 44, dopo il comma 27 *aggiungere il seguente:*

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 dei 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille ».

21. 209. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon, Scotto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. I commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche .

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione di quelli concernenti la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

21. 100. Chimienti, Castelli, Brugnerotto.

Dopo il comma 2 aggiungete il seguente:

2-*bis*. Alla fine del comma 452 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono aggiunte le parole: « rivalutata alla data di effettiva erogazione secondo quanto previsto dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015 ».

b) All'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015 ».

21. 126. Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

21. 123. Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Sopprimere il comma 3.

***21. 76.** Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 3.

***21. 194.** Dambruoso, Librandi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in relazione alla specificità del comparto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.

Conseguentemente:

All'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, sostituiti i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

21. 90. Ciprini, Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal l° gennaio 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 95 comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale del Comparto della Sicurezza e difesa, e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.

Conseguentemente:

All'articolo 4, comma 1 al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26,000 euro, diminuito dei reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

21. 91. Ciprini, Castelli, Sorial.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 primo periodo *sopprimere le parole*: e secondo.

b) Sopprimere i commi 4, 6 e 7.

c) Al comma 10 le parole: per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015, con le seguenti: per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015. Le somme disponibili in conto residui per il 2014 sono destinate al fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis* del decreto-legge 31.05.2010 n. 78 convertito con modificazioni della Legge 30.07.2010 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente: all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni a decorrere dal 2015.

21. 229. De Mita.

Al comma 3 primo periodo sopprimere le parole: e secondo.

21. 128. Palese, Brunetta.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente al secondo periodo rimane escluso il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2015 – 12 milioni di euro;
2016 – 12 milioni di euro;
2017 – 12 milioni di euro.

21. 178. Causin, Librandi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La proroga delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.;

b) al comma 6 sostituire le parole: alla metà con le seguenti: a zero, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

21. 145. Brunetta, Palese.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2015, le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al personale dei Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso, Per tale personale, gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, che saranno attribuiti a partire dal mese di gennaio 2015, senza possibilità di corrispondere emolumenti arretrati.

b) sostituire il comma 6 con il seguente: Gli articoli 1803,1804,1815, 1816 e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.

Conseguentemente a decorrere dai 2015, ridurre di 1 milione di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF.

21. 146. Brunetta, Palese.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: in applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19 comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 la proroga fino al 31 dicembre 2015 delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 40.000.000;
2016: – 40.000.000;
2017: – 40.000.000.

21. 153. Palese, Brunetta.

Al comma 3, dopo le parole: sono ulteriormente prorogate fino ai 31 dicembre 2015 *aggiungere il seguente periodo:* La disposizione del precedente periodo non si applica al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

21. 144. Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3 dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2015 » aggiungere: « , limitatamente al secondo periodo rimane escluso il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso ».

2) sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « pari al 70 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « pari al 65 per cento ». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che trovasi ovvero transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015;

5-*bis*. All'articolo 992, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 909, comma 4 » è aggiunto il seguente periodo: « , ovvero ne viene escluso per espressa e irrevocabile rinuncia »;

5-*ter*. All'articolo 992, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è così sostituito: « Il personale militare permane in ausiliaria fino a 65 anni indipendentemente dal limite ordinamentale di età previsto per la cessazione dal servizio. Il personale militare che, alla data del 1° gennaio 2015, trovasi nella posizione di ausiliaria e abbia superato il 65° anno di età è collocato d'autorità nella riserva.

Conseguentemente Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000.000;
2016: – 22.000.000;
2017: – 25.000.000.

21. 232. Fauttilli, De Mita.

Al comma 3 dopo le parole: fino al 31 dicembre 2015 *aggiungere:* , limitatamente al secondo periodo rimane escluso il Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso,.

Conseguentemente, Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.

21. 231. Fauttilli, De Mita.

Al comma 3, dopo le parole: sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015 *inserire le seguenti:* salvo che nei confronti dei personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico appartenente al comparto difesa e sicurezza.

21. 51. Guidesi, Caparini.

All'articolo 21, comma 3, primo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2015, *inserire le seguenti:* , fatta esclusione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia fino al grado di tenente colonnello e alla qualifica di vice questore aggiunto, e gradi e qualifiche corrispondenti, compresi.

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 10.473.000.

21. 236. D'Arienzo, Villecco Calipari, Scanu, Piccolo, Garofani.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La proroga delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso.

Conseguentemente, al medesimo articolo 21, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli articoli 1803, 1804, 1815, 1816 e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.

21. 4. La IV Commissione.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2015, le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano al personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso. Per tale personale, gli anni 2011. 2012, 2013 e 2014 sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, che saranno attribuiti a partire dal mese di gennaio 2015, senza possibilità di corrispondere emolumenti arretrati.

Conseguentemente, al medesimo articolo 21, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli articoli 1803, 1804, 1815. 1816 e 2161 comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 65, sono abrogati.

21. 3. La IV Commissione.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

21. 57. Giorgis, D'Attorre, Fabbri.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, il ruolo organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incrementato di trenta unità, previa contestuale riduzione nella maggiore misura di quaranta unità del contingente dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3-*ter*. Per le finalità di cui al comma precedente, Autorità garante della concorrenza e del mercato indice, entro il 31 dicembre 2016, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi di cui all'articolo 10, comma 7-*ter* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami.

21. 241. Boccadutri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Fatti salvi i rapporti di lavoro attualmente in essere, l'applicabilità dei comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sospesa sino all'attivazione di nuove procedure contrattuali e negoziali per la parte normativa ed economica del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente,

relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

21. 122. Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 3 applicare il seguente:

3-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per Sa modifica della misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito di tali misure può essere disposto l'incremento – entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3-*ter*. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma l, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

21. 118. Luigi Di Maio, Lombardi, Ciprini, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. L'articolo 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si interpreta nel senso che tra le progressioni in carriera comunque denominate del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate non vi rientrano le promozioni disposte il giorno precedente la cessazione dal servizio.

21. 168. Saltamartini.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Ai fini del riconoscimento dalla specificità delle forze armate e delle forze di polizia sancito dall'articolo 19 della legge 183/2010, a decorrere dall'anno 2015, le limitazioni previste dall'articolo 9 comma 1 e 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa.

3-*ter*. Ai conseguenti adeguamenti economici si provvede mediante:

1. Utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al fondo unico giustizia, per 600 milioni di euro.

2. Utilizzo delle somme già stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con

proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 108. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Basilio, Artini, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Rizzo, Corda, Nesci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*, Ai fini del riconoscimento della specificità delle forze armate e delle forze di polizia sancito dall'articolo 19 della legge 183/2010, a decorrere dall'anno 2015 le limitazioni previste dall'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazione della legge 30 luglio 2010 il. 122, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa. Agli oneri derivanti dagli adeguamenti stipendiali e dal conseguente ripristino dei meccanismi retributivi di progressione con modalità automatiche, previsti dai rispettivi ordinamenti, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse disponibili di cui al comma 7, lettera *a)* dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al "Fondo unico giustizia".

21. 107. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Basilio, Artini, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Rizzo, Corda, Nesci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Si dispone l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti dello stato presso la Presidenza dei consiglio dei ministri in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e gli incaricati di funzioni dirigenziali, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, incaricati ai sensi dell'articolo 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, nei rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, che stanno in possesso dei requisiti necessari per l'accesso alla qualifica dirigenziale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.70 e che abbiano maturato almeno cinque anni consecutivi nel ruolo con valutazioni costantemente positive della gestione dei risultati con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti.

21. 20. Marco Di Stefano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi;

1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;

2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;

3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;

4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.

21. 25. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Prataviera, Caparini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività che Struttura Tecnica di Missione, di cui all'articolo 163 dei decreti legislativi 12 aprile 2005, n. 163, ha in corso, con particolare riguardo a quelle relative alle infrastrutture strategiche, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla data del 31 dicembre 2015.

21. 34. Bruno Bossio, Censore.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Al fine di garantite la continuità delle attività in corso della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

***21. 154.** Saltamartini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Al fine di garantite la continuità delle attività in corso della Struttura Tecnica di Missione di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

***21. 155.** Garofalo.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. In occasione dei primi rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della presente legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore dei pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.

21. 26. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Prataviera, Caparini.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo si interpretano nel senso che per il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico appartenente al Comparto Difesa e Sicurezza il blocco della contrattazione e degli aumenti stipendiali termina al 31 dicembre 2014 ».

21. 23. Guidesi, Molteni, Prataviera, Caparini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 4 è soppresso;

b) sostituire il comma 6 con il seguente:

« Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da *a)* ad *e)* e successive modificazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti al 25 per cento ».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, ridurre di 1 milione di euro lo stanziamento della allegata Tabella A, rubrica del MEF.

21. 147. Brunetta, Palese.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: sono ridotti alla metà*„ con le seguenti:* sono ridotti al 25 per cento.

21. 245. Cirielli, Corsaro.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2015: – 975.000

2016: – 2.175.000

2017: – 2.625.000

*** 21. 176.** Causin, Librandi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2015: – 975.000

2016: – 2.175.000

2017: – 2.625.000

*** 21. 230.** Fauttilli, De Mita.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 1.000.000;

2016: – 2.200.000;

2017; – 2.600.000.

21. 133. Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 4:

*** 21. 77.** Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 4:

*** 21. 129.** Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 4:

*** 21. 195.** Dambruoso, Librandi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1082 e 1083 del decreto legislativo 15 marzo 2010. n. 66, e l'articolo 1, comma 260, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 del medesimo articolo con il seguente:

« 6, Gli articoli 1803,1804,2161 e 2162 dei decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati ».

Sostituire il comma 7 del medesimo articolo con il seguente:

« 7. Gli articoli 2261 e 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati ».

21. 202. Piras, Duranti, Melilla, Marcon.

Al comma 4, sopprimere le parole: e 1083.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

4-*bis*. Sostituire l'articolo 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni con il seguente:

« Articolo 1083. Gli Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età, qualora idonei alla ultima valutazione di avanzamento, sono promossi al grado superiore, ad anzianità, con decorrenza al giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. ».

21. 244. Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1084, è aggiunto il seguente:

ART. 1084-*bis*.

(Promozione in particolari condizioni).

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati delle Forze armate divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o aggravate per causa di servizio, sono promossi al grado superiore del ruolo di appartenenza, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del giudizio di permanente inabilità o del decesso ovvero dal giorno precedente alla data di rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-*bis*.

21. 235. Villecco Calipari, Scanu, D'Arienzo, Bolognesi.

Al comma 4, sostituire le parole: e 1083, *con le seguenti:* , 1083 e 1084.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Il personale militare cessato dal servizio per limiti di età o che, pur risultato idoneo per l'avanzamento al grado superiore, non possa conseguire la promozione perché divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perché deceduto o che sia cessato dal servizio per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, è promosso al grado superiore con decorrenza il giorno successivo alla cessazione dal servizio. »

21. 142. Brunetta, Palese.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È abrogato l'istituto dell'ausiliaria per il personale militare. Sono abrogate le seguenti norme dei Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66: articolo 880 comma 1 lettera *a)* e comma 2, articolo 886, articoli dal 992 al 996, articoli 1251 a 1253.

L'articolo 1864 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è così sostituito: « ART. 1864 Trattamento di quiescenza del personale che è collocato in quiescenza al raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti ordinamentali viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge ».

L'articolo 1865 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è così sostituito: « Articolo 1865 Trattamento di quiescenza del personale che è collocato in quiescenza prima del raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali. Per il personale militare personale che è collocato in quie-

scenza prima del raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. »

21. 139. Paolo Bernini, Artini, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015 ».

Conseguentemente, all'articolo 20 comma 1, Allegato n. 6 annesso, sopprimere la voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero.

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1, sostituire la parola: 25.243.300 *con:* 23.393.300 *e la parola:* 8.488.300 *con:* 5.653.300 *e allegato n. 8 annesso sopprimere le voci:* Organismo delle Nazioni Unite (ONU) *e:* UNESCO.

21. 210. Palazzotto, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio 2015.

21. 201. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « pari al 70 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento per il 2015, ai 20 per cento per li 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. Le percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015. Entro il 31 dicembre 2015 il governo presenta alle competenti commissioni parlamentari un decreto attuativo con il quale si estende agli appartenenti alle Forze Armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, la possibilità di accesso alla previdenza integrativa complementare ».

21. 140. Artini, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « pari al 70 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento per il 2015, al 20 per cento per il 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1º gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. Le percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio 2015 ».

21. 141. Frusone, Basilio, Tofalo, Artini, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sostituire il comma 5 con il seguente;

5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « pari al 70 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « pari al 65 per cento ». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che si trova ovvero transita nella posizione di ausiliari a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *variare gli importi come segue:*

2015: – 5.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 25.000.000.

21. 180. Causin, Librandi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « pari al 70 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « pari al 65 per cento ». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nel confronti del personale che trovasi ovvero transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal gennaio 2015.

21. 233. Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, si applicano anche al personale delle Forze armate previa opzione dell'interessato.

21. 237. D'Arienzo, Scanu, Garofani, Villecco Calipari, Piccolo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-*bis*, All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sostituire il comma 7 con il seguente comma:

7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento del limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota maggiorata del 3 per cento. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze Armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

21. 243. Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole: « ad ordinamento militare » sono inserite le seguenti: « e per il personale delle Forze armate ».

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, ridurre di 1 milione di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF.

21. 143. Brunetta, Palese.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole: « ad ordinamento militare » sono inserite le seguenti: « e per il personale delle Forze armate ».

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

21. 242. Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile dei fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4* serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

21. 6. Giulietti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è aggiunta la seguente lettera: « *n)* della speciale indennità pensionabile di cui all'articoli 5 comma 3 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e articolo 64 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490 ».

21. 86. Della Valle, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Currò, Colonnese.

Al comma 6, sostituire le parole: sono ridotti alla metà. *con le seguenti:* sono ridotti al 30 per cento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11 dell'articolo 31.

21. 246. Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 53 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, infine, la seguente lettera:*f-ter)* dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni.

***21. 132.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 53 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, infine, la seguente lettera: *f-ter)* dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni.

***21. 189.** Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 53 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, infine, la seguente lettera: *f-ter)* dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni.

***21. 269.** Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2010 n. 30, è da interpretarsi come soggiacente alle modalità e ai principi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 così come convertito con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013 n. 125.

****21. 135.** Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2010 n. 30, è da interpretarsi come soggiacente alle modalità e ai principi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 così come convertito con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013 n. 125.

****21. 58.** Gregori.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente articolo:

7-*bis*. All'articolo 210, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo le parole: « ai medici », inserire le seguenti parole: « e paramedici » e dopo le parole: « fermo restando » inserire le seguenti parole: « , per i medici, ».

21. 247. Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

7-*bis*. All'articolo 2196-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sostituire le lettere *a)* e *b)* con le seguenti:

a) limiti di età a 45 anni;

b) titoli di studio non inferiori alla laurea triennale;

21. 248. Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. In deroga alla previsione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche, i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza possono ricoprire cariche in organi di governo degli enti e delle società controllati dalle amministrazioni di cui al primo periodo del predetto articolo 5, comma 9. Ai soggetti di cui al primo periodo si applica l'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

21. 167. Tancredi.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120 milioni di euro a decorrere dal 2025.

21. 124. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: −119.000.000.

21. 152. Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 9.

*** 21. 78.** Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 9.

*** 21. 196.** Dambruoso, Librandi.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: −135.000.000.

21. 151. Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 10.

*** 21. 79.** Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 10.

*** 21. 197.** Dambruoso, Librandi.

Al comma 10 sostituire le parole: sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015 *con le seguenti:* sono mantenute in bilancio in conto residui.

21. 109. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015, le somme disponibili in conto residui per il 2014 sono destinate al fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni della Legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

21. 130. Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, al comma 12 dell'articolo 17, sostituire le parole: 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 *sono sostituite dalle seguenti:* 822,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 850 milioni di euro per l'anno 2016.

21. 204. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro *con le seguenti:* a 160,3 milioni di euro.

21. 49. Guidesi, Caparini.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 27.200.000.

21. 150. Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 11.

*** 21. 80.** Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 11.

*** 21. 198.** Dambruoso, Librandi.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nel limite dello stanziamento di cui al comma 11-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

11-*ter*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* pari a 580 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante

Conseguentemente, all'articolo 17, il comma 9 è soppresso.

all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* è

ridotta di 600 milioni di euro a decorrere dal 2015.

e, all'articolo 44, comma 7, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di *search advertising*), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nei caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

21. 208. Piras, Duranti, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per l'anno 2015 dal in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato » nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nei 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

*** 21. 19.** Fassina, Scanu.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per l'anno 2015 dal in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di personale a tempo indeterminato » nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2015, allo scopo facendo ricorso allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi indetti nel 2012 e nei 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

*** 21. 47.** Lauricella, Fiano, Rosato, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al comma 3-*bis*, dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, secondo le previste modalità, anche al corpo della Guardia di finanza per io scorrimento dell'ultima graduatoria per il ruolo iniziale, bandita nel 2012 ed approvata nell'anno 2013 ».

21. 169. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-*bis*, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.

*** 21. 1.** La I Commissione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3, comma del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-*bis*, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.

*** 21. 53.** Lauricella, Fiano, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: Il personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia che alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2005, n. 154, rivestiva la qualifica di direttore, posizione economica C2, degli ex profili professionali di direttore penitenziario, nominato senza concorso pubblico, che ha assunto tale incarico per effetto di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge è nominato dirigente dell'Amministrazione penitenziaria, in aggiunta al personale dirigenziale nominato ai sensi del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 45.000 euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al bilancio del Ministero della giustizia.

21. 105. Catanoso, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Le procedure di assunzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.

11-*ter*. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria del concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b)*, dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. La Guardia di Finanza è pertanto autorizzata allo scorrimento fino al completo esaurimento della graduatoria pubblicata nella Gazzetta ufficiale dei 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri.

11-qua*ter*. La Guardia di Finanza è autorizzata, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo Ufficiali la specialità amministrazione, allo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria del concorso indetto il 12 luglio 2013, pubblicata il 10 gennaio 2014.

11-*quinquies*. Le assunzioni del personale nel corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1 Gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento dei concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 650 Allievi Agenti della Polizia di Stato Indetto con Decreto Ministeriale del 7 Marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 14 marzo 2014.

***21. 215.** Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco.

All'articolo 21, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Le procedure di assunzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.

11-*ter*. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria del concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b)*, dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. La Guardia di Finanza è pertanto autorizzata allo scorrimento fino al completo esaurimento della graduatoria pubblicata nella Gazzetta ufficiale dei 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri.

11-qua*ter*. la Guardia di Finanza è autorizzata, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo Ufficiali la specialità amministrazione, allo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria del concorso indetto il 12 luglio 2013, pubblicata il 10 gennaio 2014.

11-*quinquies*. Le assunzioni del personale nel corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1 Gennaio 2015; in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, vista la carenza di organico, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento dei concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 650 Allievi Agenti della Polizia di Stato Indetto con Decreto Ministeriale del 7 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 14 marzo 2014.

***21. 250.** Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

11-*bis*. Le procedure di assunzione di cui al comma al sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed

efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.

21. 251. Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. La Guardia di Finanza è autorizzata, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo Ufficiali TLA specialità amministrazione, allo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria del concorso indetto il 12 luglio 2013, pubblicata il 10 gennaio 2014.

***21. 212.** Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. La Guardia di Finanza è autorizzata, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo Ufficiali TLA specialità amministrazione, allo scorrimento fino a esaurimento della graduatoria del concorso indetto il 12 luglio 2013, pubblicata il 10 gennaio 2014.

***21. 253.** Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni del volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera *b)*, dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi, la Guardia di Finanza è pertanto autorizzata allo scorrimento fino al completo esaurimento della graduatoria pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri.

****21. 213.** Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le assunzioni di personale nel Corpo della Guardia di Finanza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sono effettuate a decorrere dal gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi le cui graduatorie sono state approvate per l'anno 2013 ferme restando le assunzioni del volontari in ferma prefissata quadriennale, al sensi ciel comma 4, lettera *b)*, dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

****21. 252.** Cirielli, Corsaro.

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Per la Guardia di finanza nell'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, le assunzioni nei ruoli iniziali sono autorizzate, in via straordinaria, con le modalità di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 90/2014 convertito con legge n. 114 dell'11 agosto 2014, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concordo indetto nel 2012 e pubblicate nel 2013.

21. 48. Lauricella, Fiano, Rosato, Fassina, Fabbri.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. La Guardia di Finanza è autorizzata ad assumere a tempo Indeterminato mediante scorrimento di graduatoria gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo Spedale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che, pur se in congedo, siano utilmente collocati quali « idonei non vincitori » nelle rispettive graduatorie per il transito net servizio permanente effettivo.

21. 255. Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

11-*bis*. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco dei predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.000 unità.

11-*ter*. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 11-*bis*, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

11-*quater*. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter* si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

21. 113. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-*bis*. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a Favore dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 30 milioni di euro per l'anno 2015, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso, All'onere finanziario recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 104.

21. 114. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituiscono rapporto di impiego con l'amministrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

***21. 111.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i richiami in servizio del personale volontario dei Corpo nazionale del vigili del fuoco costituiscono rapporto di impiego con l'amministrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

***21. 203.** Piras, Duranti, Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. È prorogata fino al 2018 la graduatoria degli idonei del bando di concorso per titoli ed esami a 814 posti, nella qualifica di Vigile del Fuoco, di cui alla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 18 novembre 2008.

21. 67. Laffranco, Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis* è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2015 a favore del Ministero dell'interno da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine della ristrutturazione delle proprie sedi. All'onere recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

21. 116. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2015, ai fini della funzionalità dal ministero dell'interno è istituito presso il medesimo dicastero un tavolo volto alla valutazione e all'ottimizzazione delle risorse allocate presso il dicastero. Al tavolo presieduto dal ministro dell'interno, partecipano il ministro dell'economia e delle finanze ed il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN. Entro trenta giorni dalla chiusura del suddetto tavolo, il ministro dell'interno illustra alle Camere, presso le Commissioni competenti, le risultanze.

21. 120. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-*bis*. Ai fini della migliore funzionalità del ministero dell'interno è istituito presso il medesimo dicastero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 marzo 2015, un tavolo volto all'ottimizzazione delle risorse finanziario ivi allocate. Al tavolo, presieduto dal ministro dell'interno, partecipano il ministro dell'economia e delle finanze ed il ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN. I risparmi eventualmente conseguiti saranno destinati al miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare del ministero.

21. 121. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato.

21. 112. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo si comma 11, aggiungere 11 seguente:

11-*bis*. Le procedure di assunzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per gli anni 2015 e 2016, sono subordinate alla verifica delle graduatorie valide ed efficaci, alla data di approvazione della seguente legge, di vincitori e idonei utilmente collocati nelle stesse.

21. 214. Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 5 comma 2 del decreto-legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 dopo le parole: « al predetto decreto-legge n. 512 del 1996 » aggiungere le seguenti: « è elevata al 45 per cento con decorrenza immediata ed ».

21. 219. Labriola.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le assunzioni del personale nei corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1 Gennaio 2015 e, in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento, dei concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 650 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto Ministeriale del 7 Marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 14 marzo 2014.

***21. 254.** Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Le assunzioni del personale nei corpo della Polizia di Stato, relativamente alla categoria agenti e assistenti, di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114, sono effettuate a decorrere dal 1 Gennaio 2015 e, in via straordinaria, per fronteggiare la palese necessità di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, l'amministrazione è autorizzata ad assumere tutti i vincitori e idonei, facendo scorrere la graduatoria fino a completo esaurimento, dei concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 650 Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto Ministeriale del 7 Marzo 2014 e pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* in data 14 marzo 2014.

***21. 211.** Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di tutelare dall'eventuale contagio di malattie trasmissibili per vie aree e per contatto gli agenti di polizia che, per motivi di servizio, entrano in contatto con migranti smistati dai luoghi di arrivo nel nostro paese che non sono stati sottoposti agli accertamenti e alle procedure identificative, a favore del Ministero dell'Interno è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 da utilizzare per l'acquisto e la distribuzione alla questure su tutto il territorio nazionale di tutto il materiale sanitario necessario a prevenire il contagio. All'onere finanziario recato dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

21. 115. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. A decorrere dall'anno 2015 le consistenze organiche di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono ridotte del 20 per cento.

21. 137. Artini, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimere i Commi 12 e 13:

***21. 81.** Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere i commi 12 e 13:

***21. 149.** Palese, Brunetta.

Sopprimere i commi 12 e 13:

***21. 191.** Dambruoso, Librandi.

All'articolo 21 comma 12 dopo le parole: all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di Polizia *aggiungere le parole:* e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

21. 227. Marroni.

Al comma 12 aggiungere, infine, il seguente periodo: È altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento della graduatoria, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016.

***21. 234.** Scanu, Bolognesi, Zanin.

Al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: È altresì autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento della graduatoria, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 febbraio 2013, relativa al concorso per 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016.

***21. 249.** Cirielli, Corsaro.

Al comma 12 aggiungere, infine, il seguente periodo: È altresì autorizzato lo scorrimento, fino a esaurimento, della graduatoria pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 febbraio 2013, relativa al

concorso per 750 allievi finanzieri, fino al 31 dicembre 2016.

21. 216. Zan, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Lacquaniti, Piazzoni, Nardi, Lavagno, Greco.

Sopprimere il comma 14.

***21. 2.** La I Commissione.

Sopprimere il comma 14.

***21. 82.** Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 14.

***21. 110.** Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Sopprimere il comma 14.

***21. 148.** Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 14.

***21. 199.** Dambruoso, Librandi.

Sostituire il comma 14 con i seguenti:

14. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

14-*bis*. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dal contratti di locazione di cui al comma precedente dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.

14-*ter*. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 14-*bis* dai contratti di locazione di cui al comma 14, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

14-*quater*. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter*, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-*bis* dei decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze di Polizia e dei Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.

21. 119. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Aggiungere infine i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine del contenimento della spesa di personale le regioni per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono procedere, senza necessità di motivazione e con un preavviso di sei mesi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, i quali, ai fini dell'accesso e della decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2017.

14-*ter*. Ai fini del della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, si applicano le disposizioni di cui air articolo 2, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

14-*quater*. Le regioni che adottano le misure di contenimento della spesa per il personale di cui al comma 14-*bis*, riducono le dotazioni organiche di un numero di posti corrispondente alle unità cessate dal servizio.

14-*quinquies*. È fatto divieto il successivo ripristino, a qualunque titolo, delle posizioni soppresse nelle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, e le corrispondenti cessazioni dal servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

21. 30. Melilli, Causi.

Aggiungere in cima i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 d decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non posso procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica normativa di settore.

14-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

14-*quater*. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti d propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ci avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'ai 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributi nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

***21. 21.** Borghi.

Aggiungere in cima i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 d decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non posso procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al

31 dicembre 2015. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica normativa di settore.

14-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

14-*quater*. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti d propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ci avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'ai 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributi nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

***21. 38.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

14-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

14-*quater*. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contribu-

tiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

*** 21. 39.** Cenni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

14-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

14-*quater*. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

*** 21. 134.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

14-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

14-*quater*. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le

proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

*** 21. 156.** Centemero, Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

14-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

14-*quater*. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

*** 21. 165.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola

– relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

14-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

14-*quater*. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

*** 21. 218.** Misiani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine di completare il processo di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e gli enti locali, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2015, Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al servizio sanitario nazionale – per il solo personale medico-infermieristico – alle università e al comparto della scuola – relativamente al solo corpo docente – si applica la normativa di settore.

14-*ter*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica le disponibilità di richieste da parte delle amministrazioni interessate suddivise per provincia, per agevolare le procedure di mobilità volontaria dalle Province ad altre amministrazioni attivando il portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. Sono fatti salvi gli accordi di mobilità conclusi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

14-*quater*. Le Province e le Città metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della legge aprile 2014, n. 56, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro 31 dicembre 2016, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica.

*** 21. 256.** Cirielli, Corsaro.

Aggiungere, in fine, i seguenti:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219 lettera *d)* della legge 147 del 2013 dopo « allo scopo di consentire il regolare funziona-

mento dei servizi per l'impiego » aggiungere « per la formazione, le politiche attive dei lavoro e le politiche comunitarie ».

14-*ter*. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 11 dell'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 91 della Legge n. 56 del 2014 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n.125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge n. 296 del 2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

14-*quater*. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti, alla stabilizzazione a domanda dei personale interessato.

14-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 e comma 6-*quater* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 91 della Legge n. 56 del 2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

21. 27. Gasparini, Fiano, Peluffo, Mauri, Casati, Cova, Cimbro, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Laforgia, Prina.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

14-*bis*. Al comma 1 primo periodo, dell'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: « fisici, psicologi, » inserire le seguenti: « ingegneri clinici, ».

14-*ter*. Al comma 1 primo periodo, dall'articolo 16-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « fisici e psicologi. » sono sostituite dalle seguenti: « fisici, psicologi e ingegneri clinici. ».

14-*quater*. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede, per l'anno 2015, a valere sullo stato di previsione del Ministero della Salute relativo alla Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'ero gamme dei Livelli Essenziali di Assistenza.

*** 21. 166.** Saltamartini.

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

14-*bis*. Al comma 1 primo periodo, dell'articolo 6-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole « fisici, psicologi, » inserire le seguenti: « ingegneri clinici, ».

14-*ter*. Al comma 1 primo periodo, dall'articolo 16-*quinquies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « fisici e psicologi. » sono sostituite dalle seguenti: « fisici, psicologi e ingegneri clinici. ».

14-*quater*. Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede, per l'anno 2015, a valere sullo stato di previsione del Ministero della Salute relativo alla Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'ero gamme dei Livelli Essenziali di Assistenza.

*** 21. 172.** Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-*bis*. Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e al fine di assicurare la continuità nel servizio di presidio del territorio rurale e montano, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 15, comma 1 lettera *a)*, dopo le parole: « quindici mesi » sono aggiunte le seguenti: « salvo per il personale già appartenente ai ruoti degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato che frequenta il corso solo negli ultimi sei, per poi essere sottoposto agli esami e prove ai quali, ai sensi del comma 6 dell'articolo 18, sono sottoposti gli allievi non già appartenenti ai detti ruoli del Corpo, con conseguente formazione di un'unica graduatoria finale »;

b) All'articolo 18, comma 3, lettera *c)*, sono aggiunte le seguenti parole: « Per il personale che frequenta il corso negli ultimi sei mesi, i termini di novanta e centoventi giorni sono sostituiti da un unico termine di sessanta giorni »;

c) All'articolo 53, dopo il comma 10 è inserito il comma 11 che recita: « al fine di garantire il buon andamento e la più efficiente organizzazione del corso di formazione, evitare discontinuità formative con frammentazioni del corso, razionalizzare le spese e rendere prontamente disponibile personale formato per coprire le cospicue vacanze presenti, se il corso di formazione per il personale già appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato di cui all'articolo 15, fosse già iniziato prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, i sei mesi di corso di cui all'articolo 15 comma 1 lettera *a)* saranno conteggiati dalla data di inizio del corso suddetto e gli esami saranno svolti, in deroga a quanto disposto nel suddetto articolo, alla fine dei sei mesi ».

21. 5. Giulietti.

Aggiungere, in fine, il seguente:

14-*bis*. All'articolo 16 della legge dei 1° aprile 1981 e successive modifiche aggiungere la lettera *c)* il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le funzioni di pubblica sicurezza.

21. 226. Marroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Alla legge n. 78 del 23 marzo 1983 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 17, e successive modificazioni, si applicano anche al personale del C.N.V.V.F.

21. 225. Marroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. L'articolo 13 della legge n. 222 del 1984 si interpreta nel senso che ogni normativa, avente prerogative di carattere generale che ineriscono alla Professione Medica pur caratterizzata dalla dizione medici del Servizio Sanitario Nazionale si intende applicata anche ai medici degli Enti Previdenziali.

21. 164. Grassi, Lenzi, Burtone, D'Incecco, Miotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente norme relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2:

1) al comma 2, lett. *a)*, le parole: « con competenza Interregionale, regionale e provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « con competenza regionale »;

2) il comma 3, è abrogato;

3) al comma 5, sono infine aggiunte le seguenti parole: « le consistenze organiche dei comandi e degli organi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto non possono comunque essere inferiori ai settantacinque per cento di quella complessiva ».

b) nell'articolo 5, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

c) nell'articolo 7:

1) al comma 1, la lettera *f)* è abrogata;

2) al comma 3, le parole: « o più scuole allievi finanzieri » sono sostituite dalle seguenti: « scuola allievi finanzieri ».

d) nell'articolo 8, le parole: « uno o più comandi ovvero di aree territoriali determinate » sono sostituite dalle seguenti: « più aree regionali ».

21. 138. Frusone, Basilio, Tofalo, Artini, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Sono abrogati i commi 2 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 Novembre 2006, n. 314.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte In maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2015.

21. 127. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. L'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale i dipendenti pubblici, chiamati a comporre gli uffici di supporto degli organi di direzione politica sono collocati in aspettativa senza assegni, si interpreta nel senso che il periodo trascorso in aspettativa è computato ai fini dell'anzianità di servizio.

21. 162. Sottanelli, Librandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 705, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, le parole: « se unici superstiti », sono soppresse.

21. 173. Tancredi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 992, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 909, comma 4 » è aggiunto il seguente periodo: « , ovvero ne viene escluso per espressa e irrevocabile rinuncia ».

21. 177. Causin, Librandi.

Aggiungere il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è inserito il seguente comma:

« 4-*bis*. l'istituto del richiamo non è consentito nei confronti dei militari che abbiamo ricoperto l'incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Segretario Generale della Difesa, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante Generale della Guardia di Finanza e Capo di Stato Maggiore di Forza Armata ».

21. 239. Giachetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1878, del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale militare anche per gli infortuni occorsi, anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di servizio » durante il normale percorso che collega due luoghi di servizio so il militare ha più sedi di servizio e durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di servizio a quello di consumazione dei pasti. Restano esclusi gli infortuni occorsi in qualità di conducente di mezzi di trasporto privato ove sprovvisto della prescritta abilitazione di guida c quelli direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni ».

21. 174. Tancredi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è soppresso il comma 4-*bis*.

21. 161. Oliaro, Librandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: Dopo il comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è aggiunto il seguente: « alle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui al successivo articolo 6, comma 9, ultimo capoverso in servizio alla data di entrata in vigore della presente norma, fermo restando l'invarianza del numero complessivo di Unità stabilito in trecento e, quindi, della spesa già prevista ».

21. 238. D'Arienzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219, lettera *d)* della legge 147 del 2013 dopo le parole: « allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego », aggiungere le seguenti: « per la formazione, le politiche attive dei lavoro e le politiche comunitarie ».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille ».

21. 183. Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: « allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego » sono aggiunte le seguenti: « per la formazione, le politiche attive dei lavoro e le politiche comunitarie ».

***21. 10.** Giulietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: « allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego » sono aggiunte le seguenti: « per la formazione, le politiche attive dei lavoro e le politiche comunitarie ».

***21. 69.** Lodolini, Lattuca, Petitti, Carrescia, Manzi, Bruno Bossio, Marchetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: « allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego sono aggiunte le seguenti: *per la formazione, le politiche attive dei lavoro e le politiche comunitarie* ».

***21. 46.** Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219 lettera *d)* della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è aggiunto il seguente periodo: « Tali proroghe sono consentite anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno ed ai limiti temporali sui contratti a termine ».

21. 272. Gasparini, Fiano, Peluffo, Mauri, Casati, Cova, Cimbro, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Laforgia, Prina, Malpezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219 lettera *d)* della legge 147 del 2013 dopo: « allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego » sono aggiunte le parole: « per la formazione, le politiche attive del lavora e le politiche comunitarie ».

21. 221. Manzi, Carrescia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219 lettera *d)* della legge 147 del 2013 dopo « allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego » aggiungere « per la formazione, le politiche attive dei lavoro e le politiche comunitarie ».

21. 265. D'Ottavio.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219 lettera *d)* della legge 27 dicembre 2013 n. 147 aggiungere infine: « Tali proroghe sono consentite anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno ed ai limiti temporali sui contratti a termine ».

*** 21. 44.** Cenni.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219 lettera *d)* della legge 27 dicembre 2013 n. 147 aggiungere infine: « Tali proroghe sono consentite anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno ed ai limiti temporali sui contratti a termine ».

*** 21. 61.** Venittelli, Fabbri, Maestri.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219 lettera *d)* della legge 27 dicembre 2013 n. 147 aggiungere infine: « Tali proroghe sono consentite anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno ed ai limiti temporali sui contratti a termine ».

*** 21. 263.** D'Ottavio, Paola Bragantini.

Aggiungere in fine, il comma seguente:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le

parole « 31 dicembre 2012 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2015 ». Il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 dei 2007 è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente, nella Tabella 1 voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.000.000;
2016: – 2.000.000;
2017: – 2.000.000.

21. 175. Tancredi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 e comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo sancito in Conferenza unificata, ai sensi all'articolo 1 comma 91 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, tra Governo e Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille ».

21. 182. Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 e comma 6-*quater* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 91 della Legge n. 56 del 2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

*** 21. 11.** Giulietti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 e comma 6-*quater* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 91 della Legge n. 56 del 2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

*** 21. 68.** Lodolini, Lattuca, Petitti, Carrescia, Manzi, Bruno Bossio, Marchetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 e comma 6-*quater* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 91 della Legge n. 56 del 2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

*** 21. 266.** D'Ottavio.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 e comma 6-*quater* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni

previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 91 della Legge n. 56 del 2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

*** 21. 40.** Cenni.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 6 e comma 6-*quater* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 91 della Legge n. 56 del 2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

*** 21. 220.** Carrescia, Manzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » le proroghe, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto dei patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

**** 21. 45.** Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » le proroghe, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto dei patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

**** 21. 62.** Venittelli, Fabbri, Maestri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 » le proroghe, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto dei patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

**** 21. 264.** D'Ottavio, Paola Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

Conseguentemente dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille ».

21. 188. Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-*bis*. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

21. 73. Lodolini, Lattuca, Petitti, Carrescia, Manzi, Bruno Bossio, Marchetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo le parole: « 31 ottobre 2014 » aggiungere le seguenti: « o comunque dell'ultima graduatoria utile approvata per ogni forza di polizia nel caso in cui non vi siano idonei sufficienti nelle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 ».

21. 228. De Mita.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe, anche con soluzione di continuità, presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille ».

21. 185. Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

***21. 8.** Giulietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 di-

cembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

***21. 71.** Lodolini, Lattuca, Petitti, Carrescia, Manzi, Bruno Bossio, Marchetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

***21. 41.** Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

***21. 207.** Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. I soggetti istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell'articolo 35 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e rimpiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse o fondi propri e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

***21. 223.** Manzi, Carrescia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 11 dell'accordo sancito tra Governo e Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 7 aprile 2014 n. 56, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 primo periodo della legge 30

ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere in fondo il seguente periodo: *A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille.*

21. 186. Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui al comma 11 dell'accordo ai sensi dell'articolo comma 91, legge 7 aprile 2014, n. 56 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato comma 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6, primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie, ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa e dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

***21. 7.** Giulietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui al comma 11 dell'accordo ai sensi dell'articolo comma 91, legge 7 aprile 2014, n. 56 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato comma 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6, primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie, ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa e dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

***21. 72.** Lodolini, Lattuca, Petitti, Carrescia, Manzi, Bruno Bossio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui al comma 11 dell'accordo ai sensi dell'articolo comma 91, legge 7 aprile 2014, n. 56 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato comma 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6, primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie, ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa e dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

***21. 42.** Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui al comma 11 dell'accordo ai sensi dell'articolo comma 91, legge 7 aprile 2014, n. 56 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato comma 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6, primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie, ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa e dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

***21. 224.** Carrescia, Manzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui al comma 11 dell'accordo ai sensi dell'articolo comma 91, legge 7 aprile 2014, n. 56 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato comma 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6, primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie, ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel

rispetto dei vincoli di spesa e dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

***21. 267.** D'Ottavio, Paola Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Tale proroga è consentita nel rispetto dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

***21. 9.** Giulietti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino ai 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contralti a tempo determinato e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Tale proroga è consentita nel rispetto dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille ».

21. 184. Ricciatti, Nicchi, Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Tale proroga è consentita nel rispetto dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

***21. 70.** Lodolini, Lattuca, Petitti, Carrescia, Manzi, Bruno Bossio, Marchetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia

coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

***21. 22.** Gasparini, Fiano, Peluffo, Mauri, Casati, Cova, Cimbro, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Laforgia, Prina, Malpezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

***21. 43.** Cenni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

***21. 60.** Venittelli, Fabbri, Maestri.

Inserire il seguente comma: Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti, è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

21. 262. D'Ottavio, Paola Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

21. 222. Carrescia, Manzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Nelle more del completamento della riforma di cui alla legge n. 56/2014, le province, anche nell'ipotesi di trasformazione in città metropolitane prevista dalla legge, possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Al fine di evitare comunque la sospensione di servizi essenziali per la popolazione, tale proroga è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

21. 261. D'Ottavio, Boccuzzi, Paola Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di realizzare maggiori risparmi di spesa e favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano nel senso che il divieto di effettuare i trattenimenti in servizio, comunque denominati, imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha efficacia anche per i richiami in servizio disposti ai sensi degli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.

21. 240. Giachetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di potenziare le attività connesse al monitoraggio della spesa pubblica, le funzioni di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, le attività di prevenzione agli illeciti tributari ed extra tributari, nonché le misure operative connesse alla realizzazione di opere pubbliche per l'EXPO 2015 di cui alla legge 24 febbraio 2014, n. 9, è differito al 31 dicembre 2016 il termine per l'autorizzazione a bandire prevista dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 26 ottobre 2009 per i concorsi dell'amministrazione economico-finanziaria riguardanti il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, limitatamente alla copertura dei posti non coperti in esito a procedure già bandite. Nei medesimi limiti delle facoltà assunzionali è attribuito, dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'inquadramento giuridico e il trattamento economico ai dipendenti della predetta amministrazione cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di procedure concorsuali bandite in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001.

21. 54. Ermini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di potenziare le attività connesse al monitoraggio della spesa pubblica, le funzioni di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, le attività di prevenzione agli illeciti tributari ed extra tributari, nonché le misure operative connesse alla realizzazione di opere pubbliche per l'EXPO 2015 di cui alla legge 24 febbraio 2014, n. 9 « Destinazione Italia », l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via straordinaria, è autorizzata allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite. L'utilizzo di tali graduatorie è consentito nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed ha priorità rispetto alle procedure di reclutamento tramite mobilità intercompartimentale e/o comando. L'Agenzia delle Dogane in particolare, in un'ottica di contenimento della

spesa, nei limiti dei posti vacanti nella III Area Funzionale (oltre 600), al fine di ricoprire con personale qualificato le carenze di organico relative alla disponibilità di funzionari in tale area (ex posizione economica C1) è altresì autorizzata, in deroga all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 a scorrere, fino al completo esaurimento dei posti vacanti, le graduatorie vigenti del personale interno risultato idoneo per l'accesso al profilo professionale in questione, di cui alla procedura di progressione verticale autorizzata con DPCM del 26 Ottobre 2009 e bandita con Determinazione del Direttore della medesima Agenzia con Prot. N. 30205 R.I. del 4 novembre 2010. All'attuazione di quanto sopra, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 1, comma 346, lettera *e)*, della legge n. 244 del 2007).

21. 18. Borghi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di potenziare le attività connesse al monitoraggio della spesa pubblica, le funzioni di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, è differito al 31 dicembre 2015 il termine per l'autorizzazione a bandire prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2009 per i concorsi dell'amministrazione economico-finanziaria riguardanti il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, limitatamente alla copertura dei posti non coperti in esito a procedure già bandite. Nei medesimi limiti delle facoltà assunzionali è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai dipendenti cui sono state affidate mansioni della terza Area a seguito di superamento di procedure concorsuali bandite in applicazione del contratto collettivo nazionale di Comparto 1998/2001.

21. 171. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di sostenere l'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività e dei servizi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale del comparto e delle separate aree della dirigenza, a decorrere dall'anno 2015 possono diminuire in misura non superiore al 10 per cento le risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, con contestuale trasferimento delle medesime, in pari misura, ad incremento delle risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale.

***21. 31.** Melilli, Causi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di sostenere l'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività e dei servizi, a seguito della riduzione del personale delle aree della dirigenza, le Regioni e gli enti locali, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale del comparto e dell'area dirigenza, a decorrere dall'anno 2015 possono diminuire in misura non superiore al 10 per cento le risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, con contestuale trasferimento delle medesime, in pari misura, ad incremento delle risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale.

***21. 35.** Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di sostenere l'attuazione dei processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività e dei servizi, a seguito della riduzione del personale delle aree della dirigenza, le Regioni e gli enti locali, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale del comparto e dell'area dirigenza, a decorrere dall'anno 2015 possono diminuire in misura non superiore al 10 per cento le risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, con contestuale trasferimento delle medesime, in pari misura, ad incremento delle risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale.

***21. 206.** Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 12 comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia Spa in liquidazione » sono sostituite dalle seguenti: « è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia Spa in liquidazione, ivi indicate nominativamente, senza soluzione di continuità lavorativa, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la società di provenienza »;

b) al quarto periodo, le parole: « con ulteriore decreto dei Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie di Buonitalia Spa in liquidazione all'Agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "è disposto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia Spa in liquidazione, all'Agenzia »;

c) al quinto periodo, le parole: « di verifica dell'idoneità da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze » sono sostituite dalle seguenti: « di verifica, per titoli, dell'idoneità, da espletare anche in deroga alle facoltà assunzionali, per l'area funzionale prevista dalla suddetta tabella di comparazione, o in difetto del titolo di studio richiesto per l'accesso dai CCNL del comparto ministeri, nell'area funzionale immediatamente inferiore, sono inquadrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze ».

****21. 28.** Marchi, Parrini, Oliverio, Saltamartini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 12 comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia Spa in liquidazione » sono sostituite dalle seguenti: « è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia Spa in liquidazione, ivi indicate no-

minativamente, senza soluzione di continuità lavorativa, all'Agenzia per la promozione air estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la società di provenienza »;

b) al quinto periodo, le parole: « di verifica dell'idoneità da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze » sono sostituite dalle seguenti: « di verifica, per titoli, dell'idoneità, da espletare anche in deroga alle facoltà assunzionali, per l'area funzionale prevista dalla suddetta tabella di comparazione, o in difetto del titolo di studio richiesto per l'accesso dal CCNL del comparto ministeri, nell'area funzionale immediatamente inferiore, sono inquadrati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze ».

****21. 29.** Marchi, Parrini, Oliverio, Saltamartini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela e la conservazione del patrimonio bio-diverso mediante azioni e interventi di personale specializzato nel territorio nazionale, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, la dotazione organica degli Operatori e Collaboratori di cui alla Tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e ss.mm. è incrementata di 1.400 unità di personale.

In sede di prima applicazione, entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, transita nel ruolo degli operatori di cui al comma 1.

Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad inquadrare nel ruolo di operatore, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma dei corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche-amministrative connesse, il personale a tempo determinato, assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 2 e 3, nel limite della spesa di 48.800.000,00 di euro a decorrere dall'anno 201, si provvede:

a) quanto a 42.969.000 di euro a valere sulle risorse alla tabella 12 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 2 comma 2 della Legge 08 agosto 1995, n. 335 e del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997. n. 446;

b) quanto a 1.500.000 di euro, sulle risorse previste dall'articolo 1 e 2 della Legge 5 aprile 1985, n. 124 e dall'articolo 1, comma 24 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) per i restanti 4.300.000 di euro tramite corrispondente riduzione alla Tabella A. alla voce « Ministero dell'economia e delle finanze », apportare la seguente modifica:

2015: – 4.300.000.

21. 37. Censore, Bruno Bossio, Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di fronteggiare le situazioni di dissesto da frane o alluvioni e di assicurare il monitoraggio speditivo continuo dei territori ai fini della loro manutenzione idrogeomorfologica, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto

con la Struttura missione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è costituita presso ogni Regione una struttura operativa speciale con geologi abilitati a disposizione degli enti locali.

21. 55. Bossa, Mariani, Murer, Ghizzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni, richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia, in via prioritaria, alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Tale provvedimento intendesi applicato a tutte le disposizioni di legge che riguardano esclusivamente gli accertamenti medico-legali di cui sopra. I fondi a disposizione rimangono quelli previsti dalla normativa vigente e non possono essere destinati a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia. Ai fini dell'attuazione del presente articolo INPS medesimo si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

21. 33. Censore, Bruno Bossio, Battaglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2015, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

21. 273. Guidesi, Fedriga, Simonetti, Caparini, Prataviera, Matteo Bragantini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

21. 24. Guidesi, Fedriga, Prataviera, Caparini, Matteo Bragantini, Molteni, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in relazione alla specificità del com-

parto sicurezza e delle peculiarità delle funzioni svolte, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le progressioni di carriera del personale della Polizia di Stato, comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 producono effetto per i predetti anni anche ai fini economici.

Per le finalità di cui al comma 2-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, di conseguire un maggior gettito a decorrere dall'anno 2015 non inferiore a 800 milioni di euro.

21. 270. Lombardi, Ciprini, Luigi Di Maio, Nesci, Cozzolino, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.

21. 32. Prataviera, Fedriga, Caparini, Matteo Bragantini, Guidesi, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Il Ministro dell'interno con proprio decreto attiva una procedura di stabilizzazione, attraverso un'unica graduatoria DISCONTINUI-VOLONTARI dei Vigili del Fuoco, ad esaurimento, da predisporre attraverso prove ginniche e visite mediche, alle quali potranno partecipare tutti coloro che al 31/12/2014 non abbiano superato il 45° anno di età + 2 (come da decreto presidenziale) e abbiano effettuato non meno di 120 giorni di servizio negli ultimi 5 anni.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministro dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2015: 100.000.000;
2016: 100.000.000;
2017: 100.000.000.

21. 159. Pili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell''articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante norme sul reclutamento del personale discontinuo e del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni. Il regolamento, in particolare, definisce:

a) le qualifiche e le modalità di impiego relative al personale volontario in servizio o del personale volontario in congedo che richiede permanere presso i distaccamenti per attività di supporto tecnico e logistico, nonché organizzative delle sedi stesse;

b) le modalità tramite le quali sarà effettuata una prova selettiva per i vigili del fuoco discontinui ed i contenuti della stessa, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria;

c) le definizione dei tempi necessari alla stabilizzazione, dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della, procedura selettiva di cui alla lettera *b)* risul-

tano iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno quattro anni, hanno espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non hanno superato il quarantottesimo anno di età;

*d) l'*assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esaurimento le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) l'individuazione delle risorse necessarie, nel periodo 2016-2020, per l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

21. 160. Pagano, Saltamartini, Tancredi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni *con le parole:* 99 milioni.

21. 260. Fiorio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma 14-*bis.

14-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima, Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze.

21. 52. Guidesi, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

21. 66. Bargero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: « fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 » sono aggiunte le seguenti: « purché l'interessato, con il 1° novembre 2014, abbia diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia ».

21. 56. Gnecchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Per garantire che non vengano disperse le professionalità acquisite da lavoratori che svolgono servizio presso i centri per l'impiego, garantendo che i loro contratti vengano tutti effettivamente rinnovati fino al passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività da un ente pubblico ad un altro, garantendo l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, i lavoratori dei centri dell'impiego sono inseriti tra le risorse umane a disposizione nella fase di riassetto istituzionale prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

21. 59. Gregori.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. L'articolo 8 comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni si interpreta nel senso che: al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, l'anzianità di servizio e di esperienza professionale prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi è valevole anche per la retribuzione dell'indennità di esclusività e per l'indennità di posizione.

21. 63. Capodicasa, Piccione, Iacono, Amoddio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 9-*bis* dell'articolo 4 dei decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e successive modificazioni per l'anno 2014, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015 non si applica la sanzione di cui alla lettera *d)* del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. Per l'anno 2015 permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti, può essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo ».

21. 64. Capodicasa, Piccione, Iacono, Amoddio, Zappulla, Ribaudo, Culotta, Gullo, Greco, Burtone, Berretta, Cardinale, Lauricella, Moscatt.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Nelle more dell'emanazione del Dpcm di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e lo sviluppo dei programmi di ricerca in

sanità e l'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, dell'articolo 4 del predetto decreto legge, per la necessità di individuare soluzioni normative per i percorsi di stabilizzazione di tipologie di lavoro flessibile non previste dal Dpcm, nonché per superare gli attuali vincoli per le Regioni in piano di rientro e introdurre nell'ordinamento vincoli per evitare la creazione di nuovo precariato per effetto dell'uso improprio dei rapporti di lavoro flessibile, i contratti a tempo determinato e atipici stipulati con soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge 30 ottobre 2013, n. 125 in enti del Servizio Sanitario regionale, almeno tre anni di servizio e in scadenza al 31 dicembre 2014 sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Fermo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge B novembre 2012 n. 189.

21. 65. Iacono, Capodicasa, Piccione, Berretta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal Fanno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

21. 87. Russo, Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

21. 88. Cominardi, Tripiedi, Caso, Sorial.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

20-*bis*. A partire dall'anno scolastico 2015-2016 sono corrisposti gli scatti di anzianità maturati dal personale precario della scuola che ha stipulato un contratto annuale fino al 31 agosto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il servizio pre-ruolo è valutato per intero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370 e dall'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché dai contratti vigenti, nel rispetto della direttiva 1999/70/CE. Inoltre, è abrogato il CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola e per il personale neo-assunto si applicano le fasce stipendiali dei contratti di comparto previgenti, All'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, a. 112 come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

21. 96. Chimienti, Caso, Sorial.

Aggiungere, infine, il seguente comma:

14-*bis*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di allievi finanzieri della Guardia di finanza banditi nel 2012 è prorogata per cinque anni rispetto alla scadenza prevista, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente per il contingentamento delle assunzioni di personale. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21. 101. Distaso, Altieri, Ciracì, Fucci, Marti, Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Ai fini del rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, entro il 31 marzo 2015 i ministri dell'Interno e della Giustizia, d'intesa con il ministro dell'Economia e delle finanze, procedono alla *ricognizione* delle assegnazioni di servizi di scorta assicurati nel territorio nazionale ed illustrano alle Camere, presso le Commissioni parlamentari competenti i dati in ordine al numero dei soggetti tutelati, ai motivi della tutela, ai livelli di protezione, ai requisiti richiesti per le assegnazioni, al personale assegnato, ai costi sostenuti, nonché, sulla base dei medesimi le misure finalizzate ad assicurare che la tutela e la protezione delle personalità pubbliche vengano assunte nei confronti di soggetti realmente esposti ad effettive situazioni di rischio ed unicamente per il tempo strettamente necessario.

21. 106. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia, in via prioritaria, alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Tale provvedimento si intende applicato a tutte le disposizioni di legge che riguardano esclusivamente gli accertamenti medico-legali di cui sopra. I fondi a disposizione rimangono quelli previsti dalla normativa vigente e non possono essere destinati a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono destinati al Fondo Bonus Bebé istituito presso I'INPS.

21. 217. Migliore, Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Lacquaniti, Lavagno, Zan, Nardi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Per lo svolgimento di nuovi compiti di particolare complessità che richiedano l'utilizzo di elevate professionalità attualmente presenti e non immediatamente sostituibili come quelli connessi all'attuazione del Patto per la Salute 2014-2016, le pubbliche amministrazioni possono, in deroga all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, prorogare gli incarichi di studio e di consulenza in essere per una durata non superiore ad un triennio. E'escluso dalla deroga di cui al presente comma il conferimento ai

medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi ovvero cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche.

21. 131. Vargiu, Librandi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-*bis*. Al fine di evitare un sottofinanziamento che potrebbe determinare l'impossibilità per la medicina di base di far fronte ai compiti previsti negli accordi nazionali e regionali, le regioni che applicano un tetto di spesa alla medicina di base devono destinare a tale tetto almeno una percentuale del fondo sanitario regionale pari al 7 per cento così come previsto dal CIPE in sede di riparto del fondo sanitario.

14-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 così come convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 e il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111 non si applicano alle somme eventualmente percepite dal personale sanitario per compensi derivanti dalla partecipazione ai progetti per la realizzazione degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e non vengono compresi nel tetto di spesa della medicina di base.

21. 136. D'Incecco, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, Miotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Le indennità spettanti al personale che presta servizio nelle Specialità della Polizia di Stato ovvero nella Polizia stradale, Polizia ferroviaria e Polizia Postale delle Comunicazioni, devono essere liquidate nel mese successivo a quello in cui le prestazioni vengono svolte.

21. 157. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Negli spazi doganali portuali l'attività di verifica e controllo della merce, comunque denominati, viene svolta dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

21. 179. Oliaro, Librandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Aran è autorizzato, ricevuto l'atto di indirizzo del Comitato di settore e della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, ad aprire un tavolo di contrattazione integrativo per il Comparto sanità e l'area della dirigenza III e IV con l'obiettivo di stabilire i criteri di finanziamento degli istituti della contrattazione aziendale attraverso i risparmi di spesa conseguiti e certificati a seguito dell'impegno del personale dipendente.

21. 181. Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2. comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del medesimo decreto-legge, si applicano, in aggiunta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 come disciplinato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ai Consorzi di Sviluppo industriale, comunque denominati, anche se Enti Pubblici Economici.

21. 268. Corsaro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Salvaguardia dell'occupazione dei personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

1. Tenuto conto dell'articolo 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, con-

vertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178, non impiegato nel contingente di cui all'articolo 5 comma 6, del medesimo Decreto, transita, a domanda, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Giustizia e negli Enti pubblici non economici in carenza di personale. Le disposizioni di cui al precedente periodo sono attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21. 01. Crimì.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*ter*.

(Nuova Strategia Energetica Nazionale).

Entro il giugno 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca una Conferenza Nazionale su Energia e Clima che veda la partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative, che abbia come obiettiva la definizione di una Strategia Energetica Nazionale e di un Piano operativo, da sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica, coerenti con l'obiettivo della decarbonizzazione delle attività economiche a breve, medio e lungo termine e di uso efficiente delle risorse per i settori di produzione dell'energia elettrica, dei trasporti, dell'industria e dei servizi.

21. 03. Zardini, Crivellari, Narduolo, Ginato, Moretto.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Arati è autorizzato, ricevuto l'atto di indirizzo del Comitato di settore e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad aprire un tavolo di contrattazione integrativo per il Comparto sanità e l'area della dirigenza III e IV con l'obiettivo di stabilire i criteri di finanziamento degli istituti della contrattazione aziendale attraverso i risparmi di spesa conseguiti e certificati a seguito dell'impegno del personale dipendente.

21. 04. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Cariello, Sorial, Caso.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

1. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 e.e., comma 3, salvo quanto previsto ai successivi due periodi ».

2. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: « Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce « assegno *ad personam* » che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno a*d personam* non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde il trattamento economico

– a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente ».

21. 05. Luigi Di Maio, Caso, Castelli.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Retribuzioni dipendenti enti soppressi)

1. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti, trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è inquadrato nell'amministrazione di destinazione, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per Semplificazione e Pubblica Amministrazione.

2. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.

5. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

21. 06. Luigi Di Maio, Caso, Castelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Assegno una tantum al comparto sicurezza e difesa).

Al fine di assicurare al personale del comparto sicurezza e difesa la corresponsione degli assegni « *una tantum* » di età all'articolo 1 del decreto legge 26 marzo 2011 n. 27 a titolo compensazione, fino alla misura del 100 per cento degli importi riferiti alle attività di servizio del personale, i cui effetti economici, maturati dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 sono allo stato sospesi in virtù delle limitazioni di cui all'articolo 9 comma 1 e 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, per l'anno 2015, il fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del predetto decreto legge n. 78 del 2010 è incrementato di 600 milioni di euro. All'onere derivante dall'incremento del fondo si provvede mediante corrispondente riduzione di quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al Fondo unico giustizia.

21. 07. Lombardi, Luigi Di Maio, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Basilio, Artini, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Rizzo, Corda, Nesci.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*

Il comma 12 dell'articolo 4 della Legge di stabilità n. 183 del 2011 è abrogato.

21. 08. Rizzetto, Castelli, Sorial.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente: Al comma 12, articolo 4, della Legge n. 183 del 2011, dopo la parola: « 139 » sopprimere la parola: « non ».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c) *è aggiunta la seguente: c-bis*. I richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione. »

21. 09. Rizzetto, Castelli, Sorial.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il comma 6 è abrogato.

21. 010. Palese, Brunetta.

ART. 22.

Sopprimerlo.

***22. 13.** Pesco, Castelli, Caso.

Sopprimerlo.

***22. 14.** Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castelli, Sorial.

Sopprimerlo.

***22. 17.** Corsaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di preservare il patrimonio immobiliare pubblico quale bene comune e parimenti permettere il raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica il comma 1 dell'articolo 7, del decreto 24 dicembre 2002, n. 282, è sostituito con il seguente:

« 1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la gestione dei beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata scelta residuale rispetto alla locazione o all'attivazione di concessioni in uso. L'alienazione degli immobili pubblici è consentita solo nei casi in cui i tentativi di locazione o di attivazione di concessioni in uso, reiterati annualmente, non abbiano sortito esiti positivi per un periodo di tempo pari ad almeno 36 mesi dalla pubblicazione del primo avviso pubblico per locazione o per concessione d'uso di immobili pubblici. Non è consentita la vendita di immobili in blocco. Non è consentita la vendita di immobili attraverso procedure ristrette tra cui la trattativa privata. »

22. 9. Pesco, Caso, Castelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di preservare il patrimonio pubblico riducendo il rischio che possano essere attuate alienazioni immobiliari senza la corretta trasparenza ed evidenza pubblica, all'articolo 7, comma 1 del decreto 24 dicembre 2002, n. 282 le parole da « L'Agenzia del demanio è autorizzata » fino a « del medesimo articolo 3 » sono soppresse.

22. 7. Pesco, Caso, Castelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di preservare il patrimonio pubblico riducendo il rischio che possano essere attuate alienazioni immobiliari senza la corretta trasparenza ed evidenza pubblica, all'articolo 7, comma 1 del decreto 24 dicembre 2002, n. 282 al secondo periodo, le parole « anche in blocco » sono soppresse.

22. 8. Pesco, Caso, Castelli.

Al comma 1, dopo le parole: lettera di invito *aggiungere le seguenti:* ; il Governo presenta semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle attività intraprese in base della procedura ristretta di cui al precedente periodo.

22. 2. Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-*bis*. A sostegno della più rapida e coordinata attuazione delle norme di cui agli articolo 3, 4, 5 e del decreto-legge del 28 marzo 2014 n. 47, così come convertito, anche ai fini del più efficace conseguimento degli obiettivi di finanzia pubblica di cui al primo comma:

a) i Comuni capoluogo di provincia affidano in modo integrato ed unitario i servizi operativi e di assistenza progettuale

inerenti la gestione amministrativa, la manutenzione, l'alienazione dei propri immobili e delle aree ad essi eventualmente correlate, ad operatori specializzati di comprovata esperienza nel settore dell'ERP, esclusi gli IACP comunque denominati e le aziende partecipate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni proprietarie, selezionati con gare da concludersi entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, sulla base di uno schema di capitolato predisposto entro tre mesi dalla Consip. Gli eventuali incarichi di gestione affidati precedentemente, anche se relativi a parte delle funzioni, vengono ricontrattati per favorire la transizione al nuovo modello;

b) i medesimi Comuni capoluogo di provincia procedono, entro quattro anni dall'approvazione della presente legge, alla alienazione di almeno il 30 per cento (o nel limite massimo consentito dalla normativa di riferimento regionale ove tale limite risulti inferiore a detta soglia percentuale) delle abitazioni e dei locali non residenziali ERP di loro proprietà, attraverso piani di dismissione redatti, come previsto dall'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 47 del 2014, così come convertito, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 ed i cui proventi, in parziale deroga delle vigenti norme, possono essere destinati per il solo quadriennio di cui sopra e fino ad un massimo del 20 per cento a spese inerenti la valorizzazione, la manutenzione e la gestione dei beni nonché al ripiano di eventuali squilibri finanziari dell'Ente proprietario. Il piano di dismissione è approvato e trasmesso dal Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'esame della competente Regione che formula entro sessanta giorni dal ricevimento del piano le eventuali proprie osservazioni;

c) le Regioni, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, sollecitano con apposito atto deliberativo tutti i comuni, compresi quelli non ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2013, all'attuazione di programmi di edilizia sociale quali quelli indicati nell'articolo 10 del decreto-legge n. 47 del 2014, così come convertito, anche con riferimento a progetti di ristrutturazione urbana su aree di concentrazione di precedenti interventi ERP (aree 167 e altre) che possono attivarsi tramite ristrutturazioni, ammodernamento ed efficientamento energetico degli alloggi esistenti, riorganizzazione degli spazi urbani e creazione di infrastrutture di servizio; tali programmi possono anche essere attivati su promozione e parziale o integrale partecipazione finanziaria di imprenditori privati, di natura anche plurisoggettiva, che ne assicurino la diretta attuazione nel rispetto delle adeguate garanzie organizzative e finanziarie determinate dalle Regioni nell'ambito del suddetto atto deliberativo e purché, a garanzia del concreto conseguimento del risultato del programma, fra gli operatori che sottoscrivono il capitale di rischio dell'iniziativa sia presente pro quota un gestore professionale di servizi di comprovata esperienza nel settore dell'ERP a cui siano deputati i compiti di gestione operativa, amministrativa e contabile del programma nonché ogni ulteriore servizio, anche di tipo innovativo, realizzabile a supporto degli abitanti dell'area che concorra alla formazione del piano economico-finanziario asseverato dell'iniziativa. Il finanziamento di questi interventi può derivare anche dalla cessione di alloggi ERP e dal conferimento di alloggi pubblici. 1 comuni sono tenuti a informare ogni sei mesi le Regioni delle attività messe in atto relative ai piani di ristrutturazione urbana di cui al presente comma, e, ogniqualvolta necessario, dei relativi problemi incontrati, richiedendo alle Regioni stesse i contributi necessari alla loro rimozione.

22. 16. Marroni.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: Al medesimo fine di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:*

ossia preservare il patrimonio pubblico quale bene comune;

b) sostituire le parole: valorizzazione e cessione *con le seguenti:* messa a reddito tramite locazioni o concessioni in uso.

22. 10. Pesco, Caso, Castelli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera a): al punto 1) sopprimere le parole: dell'Agenzia del demanio;

Conseguentemente dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

1 *bis)*, dopo il terzo periodo inserire il seguente: « All'Agenzia del demanio è affidato un ruolo di indirizzo e di impulso all'attività di razionalizzazione delle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal precedente comma 222. »;

dopo il punto 3), inserire il seguente:

4) all'ultimo periodo, del comma 222 *quater*, le parole: « positivamente verificati » sono soppresse;

b) al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:*

222-*quater* 1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015 è », inserire la parola: « inoltre ».

22. 4. Malpezzi.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* Fondo per la razionalizzazione degli spazi, *con le seguenti:* Fondo per la razionalizzazione e la messa a reddito degli spazi.

22. 11. Pesco, Caso, Castelli.

Al comma 2, lettera b)*, capoverso 22-*quater *1., lettera* a) *sostituire le parole:* dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili *con le seguenti parole:* dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di locazione o concessione in uso degli immobili.

22. 12. Pesco, Caso, Castelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 2, lett. *a)* è sostituito dal seguente: « Sono attribuite all'Agenzia del Demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato assegnati in uso alle Amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli Organi Costituzionali, del Ministero della difesa e del Ministero per i beni e le attività culturali. Sono altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari e fatte salve le relative risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria. »

b) il comma 2, lett. *c)* è sostituito dal seguente: « Sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, su beni immobili di cui alle lettere *a)* e *b)*. L'esecuzione di tali interventi, è tempestivamente comunicata all'Agenzia del Demanio, al fine del necessario coordinamento

con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo. »

c) il comma 2 *bis* è soppresso.

d) al comma 4 dopo le parole: « al fine di ridurre le locazioni passive » sono aggiunte le parole: « nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici ».

e) al comma 4, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »

f) al comma 5, al secondo periodo sono soppresse le parole: « mediante tali operatori » e le parole: « ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del demanio. »

g) al comma 6 è soppresso il seguente periodo: « Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »

h) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 6 *bis*: « Le Amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lett. *a)*, dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 ed inseriti in un Piano Generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

22. 3. Malpezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 4, comma 4: Al primo periodo, dopo le parole « che la presiede », sono aggiunte le parole: « dall'Agenzia del Demanio » e al terzo periodo, le parole: « e del Ministro dell'ambiente » sono sostituite con le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente ».

b) all'articolo 5, comma 1: Dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « A tal fine è predisposto, entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »

c) all'articolo 5, comma 2: Al primo periodo, le parole da: « sentito il Ministero delle Infrastrutture » fino a « indicata al comma 1, e » sono soppresse, e al terzo periodo, le parole: « le stesse Amministrazioni » sono sostituite dalle parole: « La cabina di regia » e la parola: « assicurano » è sostituita dalla parola: « assicura »;

d) all'articolo 5, comma 3: Al primo periodo, le parole: « al Ministero dello Sviluppo Economico » sono sostituite da: « alla Cabina di regia ».

e) All'articolo 5, comma 5, dopo le parole: « del presente decreto » sono aggiunte le seguenti: « anche al fine di favorirne l'integrazione e la gestione dello stesso, da parte dell'Agenzia del Demanio, con le modalità e gli strumenti previsti dall'articolo 12 commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. ».

22. 6. Malpezzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Limitatamente agli anni 2015 e 2016 gli acquirenti di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, sono esentati dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecarie e catastale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 5.000.000;
2016: - 5.000.000;
2017: - 5.000.000.

22. 1. Albini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 8 è soppresso e sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2015, le previsioni di cui al primo periodo del precedente comma 4 trovano applicazione ai canoni riferiti all'intero compendio immobiliare oggetto dei contratti di locazione con fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con gli eventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi. La riduzione dei canoni di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali diverse pattuizioni esistenti fra le parti e riferite all'intero compendio immobiliare. Le ulteriori previsioni recate dal citato comma 4 e quelle contenute nei commi precedenti del presente articolo non trovano applicazione ai predetti fondi immobiliari, nonché agli eventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi »;

22. 5. Malpezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di concorrere alle medesime finalità di cui al comma 1, le previsioni di cui all'articolo 56 *bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge agosto 2013, n. 98, si applicano anche alla Regione Friuli Venezia Giulia che provvede, con norma di attuazione, a definire l'elenco dei beni oggetto di richiesta ai sensi dell'articolo 56 *bis*, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro tre mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

22. 15. Rosato.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22 *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69).

All'articolo 56 *bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « sono ridotte » sono inserite le seguenti parole: « per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo, »;

Alla fine del primo periodo, dopo le parole: « al trasferimento di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti parole: « al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente »;

Alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: « Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato. »;

Al comma 11 le parole da: « è altresì » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del-

l'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente. »

*** 22. 01.** Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22 *bis.*

(Modifiche al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69).

All'articolo 56 *bis* del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « sono ridotte » sono inserite le seguenti parole: « per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo, »;

Alla fine del primo periodo, dopo le parole: « al trasferimento di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti parole: « al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente »;

Alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: « Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato. »;

Al comma 11 le parole da: « è altresì » sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, è destinato alla riduzione del debito dell'ente. »

*** 22. 03.** Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22 *bis.*

1. La disciplina di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 si applica anche ai contratti stipulati, in qualità di proprietari, dagli enti previdenziali e dalle casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, con determinazione del prezzo di acquisto, da farsi all'atto della stipula o del rinnovo dei contratti medesimi, mediante criteri che ne stabiliscano l'importo conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai conduttori titolari di contratti di locazione, stipulati con enti previdenziali e casse di previdenza, anche privati o privatizzati, comunque denominati, in essere, ovvero scaduti ed in fase di rinnovo o di proroga, anche taciti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora alla medesima data sia stato già avviato il procedimento con l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.

22. 04. Baldassarre, Caso, Castelli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22 *bis.*

(Strategia nazionale alberghi diffusi).

1. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La Strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni

culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La Strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:

Definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;

Armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;

Tutelare un brand originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;

Consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;

Consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;

Prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;

Individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

2. Al fine dell'elaborazione della Strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. 1 componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

22. 05. Crippa, Mucci, Fantinati, Vallascas, Da Villa, Della Valle, Prodani, Castelli, Currò, Caso, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Colonnese.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22 *bis*.

(Interventi per l'insediamento abitativo e produttivo nei piccoli comuni).

1. Le misure inserite nel presente articolo si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nei territori montani ai sensi della legislazione vigente, nelle aree interne e marginali del Paese e nelle isole minori.

2. Le predette misure si applicano, altresì, ai comuni siti in aree interne e marginali del Paese che presentano almeno una delle seguenti criticità:

a) comuni caratterizzati da una marcata arretratezza economica e da un basso livello di benessere, sulla base degli indicatori dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

c) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

d) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

e) comuni situati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

f) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio o caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;

g) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* o *f)*, limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;

h) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di 500 euro per abitante.

3. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.

4. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.

5. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 3 e 4, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.

6. Al piano di cui al comma 5 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefici per la ripresa delle attività economiche. In un apposito capitolo viene riportato l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche. Il Piano inoltre può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 5. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a referendum confermativo da parte della popolazione residente.

7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo.

8. I comuni redigono altresì il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.

9. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.

10. Le attività artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui al comma 1 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

11. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui al comma 1 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:

a) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;

b) la deducibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle società delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione;

c) la riduzione al 25 per cento dell'imposta unica comunale.

12. Al fine di avviare un piano di interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati i comuni di cui al comma 1 possono costituire società miste pubblico-private, che ne garanti-

scano comunque la maggioranza pubblica, finalizzate alla gestione dell'erogazione delle risorse energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

I fondi sono così ripartiti:

20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.

20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni donati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.

a 20 milioni di euro destinato al sostegno dell'imprenditoria giovanile nei comuni e nelle frazioni di cui al comma 1 da assegnate prioritariamente all'avvio di nuove attività turistiche e commerciali finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero e alla destinazione ad uso ricettivo degli immobili degli aggregati storici.

10 milioni di euro destinato al finanziamento delle opere di efficienza energetica nei comuni e nelle frazioni di cui al comma 1.

22. 06. Terzoni, Segoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22 *bis*.

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo).

1. All'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, così come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, le parole: « euro 150 mila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 350 mila ».

22. 02. Cimmino, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Vargiu, Causin, Librandi, Antimo Cesaro, D'Agostino.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 4. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: quinquennio 2015-2019 *con le seguenti:* triennio 2015-2017.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: durata quinquennale *con le seguenti:* durata triennale.

23. 5. Nicola Bianchi, Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis). per garantire il servizio nei territori dove per motivi di sostenibilità economica la società Poste italiane Spa non riesce ad essere presente con propri sportelli, nel contratto di programma di cui al comma 1 lettera *b)*, viene prevista la possibilità per le amministrazioni comunali di stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali dei comuni e delle frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia alla Banca d'Italia.

23. 11. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo Vignaroli, Castelli, Sorial.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: invia lo schema di contratto di programma *con le seguenti:* pubblica sul proprio sito istituzionale lo schema di contratto di programma e procede all'invio dello stesso.

23. 6. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: può procedere *con le seguenti:* procede.

23. 7. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: non.

Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere il quarto periodo.

23. 8. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: non.

23. 15. Catalano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « il Dipartimento del tesoro » sono sostituite

dalle seguenti: « l'Agenzia del demanio »;

b) al secondo periodo, le parole: « il Dipartimento del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia del demanio ».

23. 3. Malpezzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. In ogni caso, il contratto di programma di cui al comma 1, lettera *b)* relativo al periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014 deve assicurare la tutela, là protezione sociale e il mantenimento dei livelli occupazionali riferibili al contratto di programma per il triennio 2009-2011 che, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019.

23. 14. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia.

Sopprimere il comma 3.

23. 9. Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Al comma 3 sostituire le parole: un quarto *con le seguenti:* un decimo.

23. 10. De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole « 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 50 per cento »;

3-*ter*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro il 31 marzo 1994 » e « , aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994, » sono soppresse;

b) le parole: « apposite convenzioni » sono sostituite con le seguenti: « appositi accordi o convenzioni »;

c) alla lettera *a)*, numero 1), alle parole « a una contabilità analitica » sono premesse le seguenti: « per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, »;

d) alla lettera *a)*, numero 2), la parola: « annualmente » è soppressa e le parole « apposite convenzioni aggiuntive » sono sostituite con le seguenti: « appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta. ».

* **23. 19.** D'Alia, De Mita.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole « 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 50 per cento »;

3-*ter*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro il 31 marzo 1994 » e « , aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994, » sono soppresse;

b) le parole: « apposite convenzioni » sono sostituite con le seguenti: « appositi accordi o convenzioni »;

c) alla lettera *a)*, numero 1), alle parole « a una contabilità analitica » sono premesse le seguenti: « per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, »;

d) alla lettera *a)*, numero 2), la parola: « annualmente » è soppressa e le parole « apposite convenzioni aggiuntive » sono sostituite con le seguenti: « appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta. ».

* **23. 13.** Tancredi.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole « 5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 50 per cento »;

3-*ter*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, in legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro il 31 marzo 1994 » e « , aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 1994, » sono soppresse;

b) le parole: « apposite convenzioni » sono sostituite con le seguenti: « appositi accordi o convenzioni »;

c) alla lettera *a)*, numero 1), alle parole « a una contabilità analitica » sono premesse le seguenti: « per le attività diverse dalla raccolta del risparmio postale, »;

d) alla lettera *a)*, numero 2), la parola: « annualmente » è soppressa e le parole « apposite convenzioni aggiuntive » sono sostituite con le seguenti: « appositi accordi aggiuntivi, che prevedano anche misure idonee a garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta. ».

* **23. 1.** Melilli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di garantire la sostenibilità del servizio postale universale e promuovere la libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e correttezza, al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

b) la raccolta, il trasporto e lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg;

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Gli invii di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche effettuata da operatori economici e la pubblicità diretta per corrispondenza, sono esclusi dall'ambito del servizio universale;

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) all'articolo 10, comma 2, le parole « autorizzazione generale » sono soppresse.

3-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis* contribuiscono a finanziare il fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.

** **23. 12.** Garofalo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Al fine di garantire la sostenibilità del servizio postale universale e promuovere la libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e correttezza, al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

b) la raccolta, il trasporto e lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg;

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Gli invii di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche effettuata da operatori economici e la pubblicità diretta per corrispondenza, sono esclusi dall'ambito del servizio universale;

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) all'articolo 10, comma 2, le parole « autorizzazione generale » sono soppresse.

3-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis* contribuiscono a finanziare il fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.

** **23. 2.** Vignali, Saltamartini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

3-*bis*. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo di Garanzia per le Infrastrutture (FGI). A partire dall'anno 2015, viene destinata a tale Fondo una quota delle rimanenze annuali del Fondo di Ammortamento dei Titoli di Stato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, determinata tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Attraverso la dotazione del FGI possono essere alimentati specifici « Strumenti di garanzia per gli investimenti nelle infrastrutture » (SGI), di funzionamento equivalente al *Loan Guarantee Instrument for Trans-European Transport Network Projects* introdotto dalla Banca Europea degli Investimenti. Attraverso lo SGI, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti offre una garanzia destinata a progetti di realizzazione o di ammodernamento di un'opera infrastrutturale, destinando linee di liquidità di riserva per onorare il servizio del debito privilegiato nel caso in cui le entrate derivanti dal traffico risultino inferiori alle stime durante la fase operativa iniziale del progetto, che non può in ogni caso protrarsi oltre i 7 anni. Per poter accedere a tali linee di liquidità, l'intervento deve essere corredato da un'analisi economica di costo-opportunità, avente ad oggetto l'intera opera nella sua soddisfacente requisiti di terzietà e comparatività, tenente conto del traffico divertito e da rendersi pubblica prima della concessione del SGI. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto procedure, modalità di funzionamento e criteri di ammissione al SGI.

23. 16. Catalano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. A fini di valorizzazione del patrimonio mobiliare e di sostegno all'economia nazionale, Cassa depositi e prestiti SpA può, attraverso un apposito veicolo societario o fondo di investimento, assumere e gestire partecipazioni in società di medie dimensioni operanti nei settori dell'industria, del commercio e dei servizi, la cui attività prevalente si svolga su territorio nazionale. La società e il fondo di cui al periodo precedente possono essere partecipati da investitori nazionali ed internazionali. La gestione delle partecipazioni è affidata a soggetti forniti di comprovata e adeguata esperienza di investimento a livello nazionale e internazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da trasmettere al Parlamento, sono definite le caratteristiche delle società che possono essere oggetto di acquisizione ai sensi del primo periodo e dei soggetti ai quali può essere affidata la gestione delle partecipazioni ai sensi del secondo periodo. ».

23. 17. Mazziotti Di Celso, Tinagli, Librandi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 127-*bis*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Le banche, gli intermediari finanziari nonché Poste Italiane Spa nell'erogazione di servizi bancari e finanziari, non possono addebitare al cliente spese, comunque denominate, nell'erogazione dei servizi di cambio delle monete in banconote e viceversa e nell'eventuale operazione di deposito delle monete, Nel caso in cui l'importo da cambiare superi la somma di euro 1.000, l'importo delle spese, comunque denominate, non può in ogni caso eccedere l'1 per cento dell'importo cambiato. ».

23. 18. Pilozzi, Lavagno, Di Salvo, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-*bis*.

*(*Task force *conciliazione e lettura di genere).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le pari opportunità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una *task force* multidisciplinare incaricata di promuovere la graduale introduzione, nelle amministrazioni statali e locali, del bilancio di genere e della valutazione dei provvedimenti normativi e amministrativi in chiave di genere, nonché di elaborare proposte in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. La *task force* formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri allo scopo di favorire la sperimentazione dell'adozione del bilancio di genere e della valutazione dei provvedimenti amministrativi in chiave di genere, a partire dall'anno finanziario 2015. A tale fine, *task force* formula proposte per la definizione dell'oggetto della sperimentazione, stabilendo, altresì, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della stessa.

3. La *task force* ha, inoltre, il compito di formulare proposte di modifica e di integrazione della normativa vigente in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro allo scopo di favorire l'occupazione femminile, il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna, nonché le responsabilità della cura. A tale scopo, la *task force* effettua una ricognizione degli strumenti previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente, valutandone l'adeguatezza agli scopi e proponendo, eventualmente, l'adozione di nuovi e più aggiornati strumenti anche alla luce della normativa europea in materia.

23. 01. Fregolent.

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

ART. 23-*bis*.

1. La quota di un decimo dell'introito relativo al versamento dell'IMU sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D e relativi terreni di pertinenza insistenti all'interno del perimetro degli enti classificati consorzi di sviluppo industriale, istituiti con legge regionale o con legge dello Stato, in modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, comma 380 lettera *f)*, viene devoluta agli stessi consorzi di sviluppo industriale e finalizzata ad opere di sviluppo industriale.

23. 03. Rizzetto, Caso, Castelli.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-*bis*.

1. Le norme di cui al precedente articolo si applicano alle dismissioni del patrimonio immobiliare di tutti gli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 anche se il loro patrimonio è stato conferito ai vari fini compresa la vendita a fondi immobiliari o SGR.

2. Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare nella città di

residenza. L'inquilino degli enti e/o soggetti di cui al comma 1 che esercita il riscatto così come previsto nell'articolo 23 non può rivendere l'immobile prima del decorso di anni dieci. Allo scadere di tale termine il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat, e nell'ipotesi di vendita è attribuito diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che decidono per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.

3. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute del decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, convertito, con modificazioni della legge del 23 novembre 2001, n. 410 così come previste dall'articolo 3, comma 7, 8.

4. Agli inquilini che detengono gli alloggi, così come indicati al comma 1, sulla base di un contratto di locazione in essere o scaduto, è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto ed il diritto di prelazione all'affitto.

23. 04. Lombardi, Caso, Castelli.

ART. 24.

All'elenco 2, allegato, sopprimere la voce: Ministero della giustizia.

Conseguentemente, al comma 12 dell'articolo 17, sostituire le parole: 850 milioni *con le parole:* 747 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguente variazioni:*

2017: −103.000.

24. 8. Daniele Farina, Melilla, Marcon, Sannicandro, Paglia.

All'elenco n. 2 allegato, apportare le seguente modificazioni:

alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, *sostituire la cifra:* 73.973 *con la seguente:* 18.973 *e la cifra:* 73.479 *con la seguente:* 50.979;

alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, *sostituire la cifra:* 42.755 *con la seguente:* 2.755 *e la cifra:* 42.254 *con la seguente:* 24.254;

alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma pianificazione e coordinamento Forze di polizia, *la cifra:* 26.975 *è sostituita dalla seguente:* 11.975 *e la cifra:* 27.009 *è sostituita dalla seguente:* 22.509.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per l'anno 2015 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 306 della legge 12 dicembre 2013, n. 147, pari a 10.000.000 di euro, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, è ridotta nella misura di 45.000.000 euro.

1-*ter*. Per l'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 104, è ridotta nella misura minima di 22.500.000 euro.

24. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

All'elenco n. 2 allegato, apportare le seguenti modificazioni:

alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico, *sostituire la cifra:* 73.973 *con la seguente:* 33.973, *la cifra:* 73.479 *con la seguente:* 33.479 *e la cifra:* 73.445 *con la seguente:* 33.445;

alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, *sostituire la cifra:* 42.775 *con la seguente:* 12.755, *la cifra:* 42.254 *con la seguente:* 12.254 *e la cifra:* 42.255 *con la seguente:* 12.225;

alla voce: Ministero dell'interno, Missione ordine pubblico e sicurezza, programma pianificazione e coordinamento Forze di polizia, *sostituire la cifra:* 26.975 *con la seguente:* 16.975, *la cifra:* 27.009 *con la seguente:* 17.009 *e la cifra:* 27.003 *con la seguente:* 17.003.

Conseguentemente, alla tabella C, missione comunicazioni, programma sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,

recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti modificazioni:*

2015:

C.P.: – 40.000.000;
C.S.: – 40.000.000;

2016:

C.P.: – 40.000.000;
C.S.: – 40.000.000;

2017:

C.P.: – 40.000.000;
C.S.: – 40.000.000.

24. 3. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

All'elenco n. 2 allegato, sopprimere la voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, voce: Ministero della difesa, missione difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 (pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari, sostituire la cifra: 496.889 *con la seguente:* 490.309, *la cifra:* 606.012 *con la seguente:* 599.612 *e al cifra:* 602.751 *con la seguente:* 595.851.

24. 7. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.

All'elenco n. 2 allegato, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, missione Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.15 Tutela del patrimonio culturale *sostituire la cifra:* 13.732 *con la seguente:* 8.732.

Conseguentemente, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.9 Tutela e Valorizzazione dei beni archivistici, *nella colonna relativa al 2015 sostituire la cifra:* 3.615 *con la seguente:* 4.615 *e al Programma 1.10 Tutela e Valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, nella colonna relativa al 2015 sostituire la cifra:* 1.071 *con la seguente:* 5.071.

24. 6. Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

All'elenco n. 2 allegato, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 1.2 Sostegno, Valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *sostituire la cifra:* 91 *con la seguente:* 0.

Conseguentemente, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.1 indirizzo politico *nella colonna relativa al 2015, sostituire la cifra:* 78 *con la seguente:* 169.

24. 5. Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

All'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è rifinanziata, nella misura di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per le finalità stabilite dall'articolo 3, comma 83 della legge 23 dicembre 1966, n. 662, relative alla destinazione degli utili erariali del gioco del lotto alla tutela del patrimonio culturale.

24. 1. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì,

D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il comma 1-*bis* è abrogato.

24. 4. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

ART. 25.

Al comma 2, dopo le parole: ad alcun titolo *aggiungere le seguenti:* fermo restando il rimborso delle spese documentate, sostenute solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Conseguentemente, alla Tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 100.000;
2016: - 100.000;
2017: - 100.000.

25. 20. Patriarca, Beni, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Sostituire i commi 2 *e* 3 *con i seguenti:*

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, solo le funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine il Governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro 15 giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Capo V della legge 24 dicembre 2012, n. 234 compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.

3, Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono attribuite ad altre amministrazioni pubbliche te funzioni oggi attribuite al CNEL, a norma degli articoli 10, 10-*bis*, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive integrazioni e modificazioni, non ricomprese nel precedente comma, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conseguentemente, definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. Per l'esercizio delle funzioni di Presidente e Consigliere del CNEL non è prevista alcuna indennità di carica. Alla data dì emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la citata legge n. 936 del 1986 è soppressa.

***25. 1.** La I Commissione.

Sostituire i commi 2 *e* 3 *con i seguenti:*

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il CNEL svolge, su richiesta del Governo, solo le funzioni rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 151 e 152 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine il Governo trasmette al CNEL, che esprime un parere entro 15 giorni, i provvedimenti predisposti ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni nonché del Capo V della legge 24 dicembre 2012, n. 234 compresi quelli concernenti riforme in materia di lavoro e politiche sociali. Il parere espresso viene conseguentemente trasmesso dal Governo al Parlamento.

3, Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono attribuite ad altre amministrazioni pubbliche te funzioni oggi attribuite al CNEL, a norma degli articoli 10, 10-*bis*, 16 e 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive integrazioni e modificazioni, non ricomprese nel precedente comma, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conseguentemente, definite la destinazione del personale, dei beni strumentali e del patrimonio. Per l'esercizio delle funzioni di Presidente e Consigliere del CNEL non è prevista alcuna indennità di carica. Alla data dì emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri la citata legge n. 936 del 1986 è soppressa.

***25. 22.** Francesco Sanna, Fabbri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La dotazione organica complessiva del CNEL non può essere in alcun caso incrementata rispetto a quella a disposizione dell'ente nella data di entrata in vigore della presente legge.

25. 9. Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo la lettera b) *del comma 3 aggiungere la seguente:*

b-bis) All'articolo 10-*bis* la lettera *c)* è abrogata.

25. 8. Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Al comma 5, le parole: 5 per cento, *sono sostituite dalle seguenti:* 10 per cento, *e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:* La metà dell'importo è destinata alle televisioni provinciali e regionali che trasmettono quotidianamente programmi informativi e telegiornali autoprodotti. I criteri per la ripartizione della somma tra le diverse emittenti sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25. 24. La Russa, Corsaro.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25. 4. Caparini, Caon, Guidesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938 n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 19, sostituire la cifra: 3.300, *con la seguente:* 1.800.

25. 26. Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa previ-

sta dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. L'artico 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 inserire il seguente:

26-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

25. 28. Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma è sostituito dal seguente: « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto ».

b) all'articolo 1, il secondo comma è soppresso.

c) all'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente comma: « La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione e dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui ai presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti ».

5-*ter*. All'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: « odattabili » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire dei servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva ».

25. 29. Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto-legge Lt. 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

25. 25. Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 13, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sostituire il primo comma con il seguente: « In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automatica-

mente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti ».

25. 27. Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale, all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « il comune e la provincia hanno » sono inserite le seguenti: « la facoltà di avvalersi di ».

25. 5. Guidesi, Matteo Bragantini, Caparini.

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Tali risorse potranno altresì essere erogate sotto forma di sconto sul pedaggio per traccia a tutte le imprese ferroviarie operanti in Italia.

25. 19. Catalano.

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: L'affidamento del servizio di trasporto merci di interesse nazionale, da sottoporre, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 266, agli obblighi di servizio pubblico di cui al primo periodo, avviene attraverso procedure competitive.

25. 3. Bruno Bossio, Carloni.

Al comma 7, capoverso 3-bis, *dopo le parole:* Per le attività, *sono inserite le seguenti:* di investimento; *le parole:* fino al 10 per cento, *sono sostituite dalle seguenti:* pari al 15 per cento; *dopo le parole:* quadro economico di progetto, *sono inserite le seguenti:* approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

*** 25. 21.** Melilla, Marcon, Paglia.

Al comma 7, capoverso 3-bis, *dopo le parole:* Per le attività, *sono inserite le seguenti:* di investimento; *le parole:* fino al 10 per cento, *sono sostituite dalle seguenti:* pari al 15 per cento; *dopo le parole:* quadro economico di progetto, *sono inserite le seguenti:* approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

*** 25. 10.** Abrignani, Palese, Brunetta, Latronico.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio. La medesima individua le forme di coinvolgimento dei mercati agroalimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dai presente articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera *h)*, dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del Decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1970, n. 219) e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni trasferite ai sensi dei comma 1 sono svolte nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico, integrando tali funzioni con quelle di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a), h), l)* ed *m)* del medesimo decreto n. 174 del 2006. Con uno o più decreti il Ministro dello sviluppo

economico, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità della liquidazione del Consorzio di cui al primo periodo e della successione nei rapporti non estinti e le altre disposizioni di dettaglio per l'attuazione del presente comma.

25. 7. Tidei, Benamati, Galperti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 7, l'ANAS SpA assegna massima priorità al progetto della sistemazione del Fondo stradale della SS 14 Triestina, per il tratto San Donà-Portoguaro, per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro.

25. 2. Prataviera, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge, 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento ».

25. 14. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. I ministri, vice ministri e sottosegretari di Stato che non siano parlamentari non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, nell'entità risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, con l'indennità di cui alla legge 9 novembre 1999, n. 418 né, qualora vi abbiano optato, con il trattamento di cui all'articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146. L'opzione deve essere esercitata tramite dichiarazione espressa dell'interessato agli uffici dei dicasteri competenti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25. 15. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente: « ART. 1 – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a nonna dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.

25. 16. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai

membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

25. 17. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Luigi Di Maio, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è abrogato.

25. 18. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alta soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

25. 12. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Al fine di consentire la corretta attuazione delle norme in materia di valutazione e trasparenza delle *performance*, il comma 21 dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 è abrogato.

25. 6. Sorial, Castelli, Colonnese, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 700,000;
2016: - 700.000;
2017: - 700.000.

25. 23. Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. I dati sull'utilizzo in qualunque modo dei fondi europei e dei fondi di

compartecipazione dello Stato, anche se questi ultimi fossero riallocati per agevolare procedure di spesa, devono essere completati con l'aggiunta dei valori sull'incremento occupazionale e reddituale derivante dal progetti finanziati, di modo che sia raggiunta la massima trasparenza sulla gestione delle risorse impiegate e sui corrispondenti risultati raggiunti nella creazione di redditi e dunque di economie e di aumento della capacità contributiva per il miglioramento dei servizi nei territori.

25. 13. Nesci, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal gennaio 2015, alle amministrazioni pubbliche statali è fatto divieto di acquistare ed utilizzare autovetture di rappresentanza, cosiddette « autoblu ».

8-*ter*. Le suddette autovetture di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali da dismettere ai sensi del comma 8-*bis* sono assegnate, previa valutazione di convenienza, alle forze del comparto della sicurezza pubblica.

8-*quater*. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

25. 11. Luigi Di Maio, Lombardi, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

1. Il pagamento del canone dì abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.

25. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

ART. 26.

Sopprimere il comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-*bis*, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

1) 850 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 850 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24000 euro ma non a 26,000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000euro.

26. 47. Tripiedi, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni, *con le seguenti:* 89 milioni.

26. 89. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 17, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti*: 93 milioni di euro per l'anno 2015 e di 449,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

26. 40. Boccuzzi, Albanella, Gregori, Baruffi, Giorgio Piccolo, Dell'Aringa, Maestri, Gribaudo, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Sanna, Petitti.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

*** 26. 49.** Tripiedi, Cominardi, Sorial..

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

*** 26. 50.** Baldassarre, Rizzetto, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rostellato, Caso.

Sopprimere il comma 1.

**** 26. 2.** Polverini, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 1.

**** 26. 55.** Cominardi, Castelli, Caso.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

all'articolo 17, sopprimere i commi 12 e 13;

all'articolo 26.

a) al comma 6, sopprimere la parola: 2;

b) al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

26. 20. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) al comma 6, sopprimere la parola: 2;

b) al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.

26. 73. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 6, sopprimere la parola: 2;

al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

all'articolo 46 comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni a decorrere dall'anno 2015.

*** 26. 1.** La XII Commissione.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 6, sopprimere la parola: 2;

al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

all'articolo 46 comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni a decorrere dall'anno 2015.

*** 26. 60.** Fossati, D'Incecco, Carnevali.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 6, sopprimere la parola: 2;

al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 16.000.000;
2016: – 16.000.000;
2017: – 16.000.000.

**** 26. 41.** Maestri, Miotto, Camani, Romanini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 6, sopprimere la parola: 2;

al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 16.000.000;
2016: – 16.000.000;
2017: – 16.000.000.

**** 26. 52.** Milanato, Palese, Latronico, Brunetta.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 6, sopprimere la parola: 2;

al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 16.000.000;
2016: – 16.000.000;
2017: – 16.000.000.

**** 26. 69.** Saltamartini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 6, sopprimere la parola: 2;

al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 16.000.000;
2016: – 16.000.000;
2017: – 16.000.000.

**** 26.94.** Vignali.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro *con le seguenti:* 177 milioni di euro;

all'articolo 26:

a) al comma 6, sopprimere la parola: 2;

b) al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

*** 26. 22.** Prataviera, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro *con le seguenti:* 177 milioni di euro;

all'articolo 26:

a) al comma 6, sopprimere la parola: 2;

b) al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

*** 26. 26.** Rondini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 6, sopprimere la parola: 2;

al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 8.000.000;
2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000.

**** 26. 18.** Giampaolo Galli, Parrini, Capone.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 6, sopprimere la parola: 2;

al comma 9, sopprimere le parole: tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 8.000.000;
2016: – 8.000.000;
2017: – 8.000.000.

**** 26. 97.** Binetti, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2-*ter*. All'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a un milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

26. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

26. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Onde completare il processo di omogeneizzazione tra lavoro pubblico e privato e dando piena attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 a decorrere dal 1° gennaio 2015 gli accertamenti medico-legali sui dipendenti del settore pubblico assenti dal servizio per malattia sono affidati all'Istituto nazionale della previdenza sociale in via esclusiva. È abrogato l'articolo 71, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni, della legge 6 agosto 2008 n. 133

2-*ter*. Per la copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali è destinato all'Inps il cinquanta per cento delle risorse stanziate dall'articolo 2, comma 38, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e le singole amministrazioni possono utilizzare gli importi già previsti a copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia.

2-*quater*. Per gli accertamenti medico legali l'INPS si avvale prioritariamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

26. 63. Lenzi, Murer, Fassina, Manfredi, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e del la ricerca.

1-*bis*. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter*. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.

1-*quater*. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.

1-*quinquies*. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.

1-*sexies*. I compensi per i presidenti sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; alla loro determinazione si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame e nel limite di una spesa al lordo di ogni onere riflesso e dell'IRAP pari ad euro 27.7 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Nulla è dovuto ad alcun titolo ai componenti interni ».

b) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 10 sono soppressi.

10-*ter*. Dall'attuazione del comma 10-*bis,* devono derivare per il bilancio dello Stato risparmi lordi di spesa pari ad euro 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

10-*quater*. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007. n. 1

26. 81. Marcon, Melilla, Paglia, Airaudo, Placido.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancia dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

26. 6. Corsaro.

Sopprimere il comma 3.

*** 26. 3.** Polverini, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 3.

*** 26. 7.** Corsaro.

Al comma 3, sostituire le parole: il giorno 10 *con le seguenti:* il primo giorno;

Conseguentemente:

all'articolo 26 sostituire il comma 6, con il seguente:

« 6. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 11 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 3, 4 e 5. »

alla Tabella A, voce « Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 92.000.000;
2016: – 92.000.000;
2017: – 92.000.000.

26. 38. Boccuzzi, Albanella, Gnecchi, Baruffi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Sanna, Petitti.

Al comma 3 sostituire le parole: 10 del mese *con le parole:* 1 del mese.

26. 51. Baldassarre, Caso, Castelli.

Al comma 3, sostituire la parola: successivo *con la seguente:* antecedente.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni *con le seguenti:* 176 milioni.

26. 21. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2015: – 3.000.000;
2016: – 3.000.000;
2017: – 3.000.000.

26. 59. Vargiu, Librandi.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 *con le seguenti:* 85 milioni.

26. 23. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Sostituire i commi 6, 7 e 8 con il seguente:

6. Tutte le maggiori entrate ed i risparmi dell'INPS derivanti da economie, interessi attivi, processi di razionalizzazione della spesa per i servizi e rinegoziazione di accordi o convenzioni, sono destinati al miglioramento delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali erogate dall'istituto medesimo.

Conseguentemente,

all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni *con le seguenti:* 85 milioni.

26. 24. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. È istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia diretta-

mente incrementato dai risparmi derivanti dal taglio del 60 per cento delle consulenze presso le amministrazioni pubbliche.

26. 85. Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui all'ultimo periodo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

26. 32. Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 41.000.000;
2016: – 41.000.000;
2017: – 41.000.000.

26. 67. Vezzali, Librandi.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole da: 100 milioni di euro *fino a:* 460 milioni *con le seguenti:* 94 milioni di euro per l'anno 2015 e 454 milioni di euro.

26. 8. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.

*** 26. 53.** Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Caso.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.

***26. 65.** Fucci, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare

continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.

***26. 79.** Vargiu, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'efficiente ed efficace azione di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono incluse nelle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.

26. 70. Dorina Bianchi, Saltamartini.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte, corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

26. 75. Saltamartini.

Sopprimere i commi 9 e 10.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le datazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

26. 74. Rampelli.

Sopprimere i commi 9 e 10.

***26. 9.** Basso.

Sopprimere i commi 9 e 10.

***26. 19.** Marchetti.

Sopprimere i commi 9 e 10.

***26. 33.** Gasparini.

Sopprimere i commi 9 e 10.

***26. 34.** Busin, Guidesi, Caparini.

Sopprimere i commi 9 e 10.

***26. 57.** Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

Sopprimere i commi 9 e 10.

***26. 82.** Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Sostituire il comma 9, con il seguente:

9. Tutti i risparmi dell'INAIL conseguenti ad interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto sono destinati al miglioramento delle prestazioni erogate.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni *con le seguenti:* 137,5 milioni.

26. 25. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* è ridotta di 450 milioni di euro a decorrere dal 2015.

26. 86. Melilla, Palazzotto, Scotto, Bordo, Airaudo, Placido, Marcon.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

26. 35. Garavini, Gnecchi, Damiano, Agostini, Albanella, Albini, Amato, Amoddio, Antezza, Arlotti, Ascani, Bargero, Baruffi, Basso, Battaglia, Beni, Berlinghieri, Bini, Blažina, Boccuzzi, Borghi, Bossa, Bratti, Bruno Bossio, Camani, Campana, Cani, Capodicasa, Capone, Carnevali, Carocci, Carra, Carrescia, Casati, Casellato, Castricone, Cenni, Censore, Chaouki, Cimbro, Coccia, Cominelli, Crivellari, Culotta, Cuperlo, Dal Moro, D'Incecco, D'Ottavio, Epifani, Fabbri, Gianni Farina, Fedi, Ferrari, Cinzia Maria Fontana, Fossati, Fragomeli, Gadda, Carlo Galli, Galperti, Gandolfi, Gasparini, Gelli, Ghizzoni, Giacobbe, Ginato, Ginefra, Giuliani, Giulietti, Grassi, Greco, Gregori, Gribaudo, Giuseppe Guerini, Iacono, Tino Iannuzzi, Incerti, Laforgia, La Marca, Lattuca, Lenzi, Leva, Maestri, Malisani, Manfredi, Manzi, Marantelli, Marchetti, Mariani, Mariano, Martelli, Marzano, Massa, Mauri, Mazzoli, Miccoli, Minnucci, Miotto, Misiani, Mognato, Mongiello, Montroni, Moscatt, Murer, Narduolo, Fitzgerald Nissoli, Oliverio, Paris, Patriarca, Peluffo, Petitti, Piccione, Giorgio Piccolo, Pollastrini, Porta, Prina, Quartapelle Procopio, Rampi, Ribaudo, Rocchi, Romanini, Rostan, Rotta, Sanna, Sbrollini, Scuvera, Senaldi, Sgambato, Simoni, Tacconi, Taranto, Taricco, Tentori, Terrosi, Tullo, Vaccaro, Ventricelli, Zampa, Zanin, Zappulla, De Menech.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, lettera b), *sostituire il numero:* 262,4 *con il seguente:* 112,4.

26. 46. Petrenga, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni a decorrere dal 2015.

26. 96. Caruso, De Mita, Fauttilli.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 154 milioni di euro per l'anno 2015.

26. 56. Latronico, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 150.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.

***26. 11.** Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 150.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.

***26. 45.** Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 150.000.000;
2016: – 150.000.000;
2017: – 150.000.000.

***26. 91.** Di Salvo, Nardi, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.

Il comma 10 è soppresso.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 150.000.000.

26. 66. Merlo, Borghese.

Sopprimere il comma 10.

***26. 12.** Polverini, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 10.

***26. 37.** Galati, Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 40 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: « dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 45 per cento ». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 del citato articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,205 per cento.

10-*bis*. Al fine di una maggiore efficacia e trasparenza nell'esercizio delle attività degli istituti di patronato, anche in considerazione di una riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo i principi della completa dematerializzazione delle informazioni e della gestione dei

rapporti attraverso l'esclusività del canale telematico, l'accesso al Finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è riservato agli istituti accreditati che rispettano i seguenti criteri concomitanti:

a) i patronati devono dimostrare che la loro attività si svolge su tutte le prestazioni previste a loro attribuite dagli Enti previdenziali, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli Interni, dal Ministero degli Esteri e che sviluppano una attività non inferiore all'1 per cento di tutta l'attività prodotta dall'insieme dei patronati;

b) i patronati devono dimostrare che la loro attività si svolge oltre che a livello nazionale anche in almeno dieci paesi stranieri;

c) il rapporto tra le istanze con esito positivo inoltrate dai patronati agli Istituti previdenziali e ai Ministeri e l'insieme delle domande dai medesimi inoltrate dove essere superiore all'80 per cento;

d) stabilità del personale e sua formazione, nonché regolarità e tempestività nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi;

e) certificazione sulla adeguatezza delle sedi di esercizio della attività di patronato;

f) certificazione della sicurezza degli archivi e della gestione dei dati sensibili dei cittadini utenti;

g) certificazione di qualità del processo produttivo interno ai patronati e nel rapporto con gli Enti previdenziali e i Ministeri con l'estensione del sistema di cooperazione applicativa nel rapporto tra patronati e pubblica amministrazione.

10-*ter*. L'infrazione dei criteri di cui al comma 10, anche in modo disgiunto, comporta la cancellazione dell'attività prodotta dai singoli uffici di patronato riconosciuti ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152.

10-*quater*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministero degli affari esteri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione dei commi 10 e 10-*bis*.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 110.000.000;
2016: – 110.000.000;
2017: – 110.000.000.

26. 15. Causi, Ribaudo.

Sostituire il comma 10 col seguente:

« 10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015, gli stanziamenti accantonati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono ridotti nella misura dell'accantonamento medesimo pari a 124 milioni di euro. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. A decorrete dall'anno 2015, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura del 80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. Tali somme sono certificate dal Ministero del divoro e delle politiche sociali ad ogni ente di patronato e possono essere cedute *pro-soluto* ad una banca o ad un intermediario finanziario ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 37, comma 1 e 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 89 del 23 giugno 2014 ».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.

26. 77. Saltamartini, Tancredi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015, gli stanziamenti accantonati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono ridotti nella misura dell'accantonamento medesimo pari a 124 milioni di euro, I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. A decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dei 80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. Tali somme sono certificate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad ogni ente di patronato e possono essere cedute *prosoluto* ad una banca o ad un intermediario finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 1 e 3,del decreto-legge 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 23 giugno 2014.

26. 83. Melilla.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Con riferimento all'esercizio finanziario per l'anno 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: « dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 71 per cento », A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 del citato articolo 13 della legge n. 152 dei 2001 è rideterminata nella misura dello 0,21 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.

26. 92. Di Salvo, Nardi, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.

Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo:

Sono soppressi i commi 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

26. 84. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata.

26. 31. Guidesi, Simonetti, Prataviera, Fedriga, Caparini.

Dopo il comma, 10, aggiungere il seguente: « 10-*bis*. I termini di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2013: « Recante attuazione dell'articolo 1, comma 10, lettera *c)*, e comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di istituti di patronato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 2013, sono prorogati dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2017 e dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017.

Conseguentemente, all'articolo 17:

a) sopprimere i commi 5, 12 e 13;

b) al comma 21 le parole « 100 milioni » con le parole « 50 milioni » e le parole: « 460 milioni » con le parole: « 160 milioni »;

c) all'articolo 38, sopprimere il comma 11.

26. 42. Attaguile.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 6, sostituire le parole: 250 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

26. 30. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

26. 72. Latronico, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta.

Al comma 11 sostituire le parole di 200 milioni, *con* di 50 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

26. 39. Boccuzzi, Dell'Aringa, Baruffi, Maestri, Gribaudo, Giacobbe, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Sanna, Petitti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-*bis*. Al fine di assicurare il finanziamento dei benefici contributivi, di competenza degli anni 2013 e 2014, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché al fine di evitare la restituzione di agevolazioni già beneficiate dalle imprese, è stanziata la somma di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo,

della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni. »

26. 48. Rostellato, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Oltre che ai fini previsti dal l'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai lini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.

26. 36. Causi, Fregolent, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: « anche se esenti da imposizione fiscale » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria ».

*** 26. 16.** Sanga.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: « anche se esenti da imposizione fiscale » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria ».

*** 26. 90.** Nardi, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Zan, Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: « anche se esenti da imposizione fiscale » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria ».

*** 26. 99.** Bargero, Misiani, Marantelli, Baruffi, Fiorio, Mazzoli, Dallai, Donati, Gadda, Boccuzzi, Peluffo, Marco Di Maio, Moscatt.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, all'allegato 1 dopo la lettera *b)* aggiungere le seguenti:

b-*bis*) il parametro della scala di equivalenza è aumentato di 0,6 per ciascun familiare disabile a carico;

b-*ter*) il parametro della scala di equivalenza è inoltre aumentato di 1 per le famiglie vedove.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,

relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

26. 76. Vignali, Saltamartini.

Dopo il comma 12 aggiunge il seguente:

12-*bis*. Al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, all'allegato 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-*bis*) Il parametro della scala di equivalenza è aumentato di 0,6 per ciascun familiare disabile a carico;

b-*tris*) Il parametro della scala di equivalenza è inoltre aumentato di 1 per le famiglie vedove.

***26. 93.** Vignali.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

13. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, all'allegato 1 dopo la lettera *b)* aggiungere le seguenti:

b-bis) il parametro della scala di equivalenza è aumentato di 0,6 per ciascun familiare disabile a carico;

b-ter) il parametro della scala di equivalenza è inoltre aumentato di 1 per le famiglie vedove.

***26. 100.** Marguerettaz.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Ogni norma di legge avente prerogative di carattere generale che ineriscono alla professione medica, pur caratterizzata dalla dizione « medici del SSN » si intende applicata anche ai medici degli enti previdenziali in ossequio all'interpretazione autentica del primo comma. »

26. 78. Vargiu, Librandi.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita, secondo criteri che garantiscano la stabilità, nei limiti dei rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento del personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di cui al presente comma, e sono definite, altresì, le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli.

12-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 26. 54.** Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Cariello, Sorial.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, è ridefinita, secondo criteri che garantiscano la stabilità, nei limiti dei rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento del personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di cui al presente comma, e sono definite, altresì, le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli. ».

12-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 26. 64.** Fucci, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita, secondo criteri che garantiscano la stabilità, nei limiti dei rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento del personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di cui al presente comma, e sono definite, altresì, le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli. ».

12-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 26. 71.** Dorina Bianchi, Saltamartini.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridefinita, secondo criteri che garantiscano la stabilità, nei limiti dei rispetto della normativa vigente in tema di reclutamento del personale alle dipendenze della Pubblica amministrazione, la natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di cui al presente comma, e sono definite, altresì, le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli. ».

12-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 26. 80.** Vargiu, Librandi.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. All'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 settembre 2009, n. 102, dopo le parole: proprio risorse umane, sono aggiunte le seguenti: ivi compresi i medici, ancorché non in possesso del titolo di specializzazione, di cui all'articolo 4 comma 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

12-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

26. 28. Censore, Bruno Bossio, Battaglia.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo

al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, richiedono gli accertamenti medico-legali per i dipendenti in malattia, in via esclusiva, alle sedi dell'istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS), che sarà l'unico soggetto ad effettuarli.

12-*ter*. Sono abrogati il comma 5-*bis* dell'articolo 17 della legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

12-*quater*. La dotazione degli stanziamenti, nella misura ridotta a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'effettuazione degli accertamenti medico legali dei dipendenti della pubblica amministrazione viene trasferita, forfettariamente, all'INPS che non potrà utilizzarla per finalità diverse dagli accertamenti di cui alla presente lettera *c)*.

12-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione dei commi da 12-*bis* l'INPS medesimo si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

12-*sexies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della semplificazione e la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, sono definite; la tipologia del rapporto contrattuale, a retribuzione oraria in modo conforme con i rapporti regolati dagli accordi collettivi nazionali intrattenuti dai medici del Servizio sanitario Nazionale convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali come già recepiti da INAIL ed IN PS, dei medici addetti agli accertamenti medico legali, con esclusione di chi si trova già in quiescenza, l'incompatibilità totale con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia di malattia, i requisiti ed i criteri per la definizione di graduatorie provinciali per reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al comma 12-quinquies. Fino all'adozione dei decreto di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.

12-*septies*. Il ricorso ad un regime contrattuale che prevede il passaggio da una retribuzione a prestazione ad una retribuzione oraria determina una riduzione di spesa dei servizio della medicina fiscale a carico dell'INPS. Le Pubbliche amministrazioni richiedono gli accertamenti di cui al comma 12-*bis* senza alcun onere a loro carico.

12-*octies*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi da 12-*bis* a 12-*septies* destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

26. 29. Censore, Bruno Bossio, Battaglia.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilito all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è riaperto, per coloro che abbiano svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2005, in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino al 15 giugno 2015. Le modalità di

attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. 27. Pastorelli, Di Gioia

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In deroga all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche ai lavoratori che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica in aziende poi chiuse, dismesse o fallite ed interessate dai piani di bonifica, affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, che non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione. ».

12-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-*bis* si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 16 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

26. 61. Sibilia, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

9-*bis*. La dotazione del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sui lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementata di 7 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni *con le parole:* 93 milioni *e le parole:* 460 milioni *con le parole:* 453 milioni.

26. 10. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

« 12-*bis*. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegni alla società Italia Lavoro S.p.A. 12 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2015 Al relativo onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti previsti a valere sulle risorse della Missione di spesa 26.11 – Servizi territoriali per il lavoro, capitolo 2917, piano di gestione n. 1 – « Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, ecc. » per 2 milioni di euro e capitolo 2917, piano di gestione n. 7 – « Fitto di locali e accessori » per 10 milioni di euro, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. »

26. 95. Ascani, Gnecchi, Bonomo, Calabria, Coccia, Crimì, Marco Di Maio, Gribaudo, Narduolo, Paris, Quartapelle Procopio, Tentori, Ventricelli, Zardini.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 222, il primo periodo del comma 481 è sostituito dal seguente: « Per agevolare la contrattazione e la diffusione di misure volte a favorire l'incre-

mento della produttività del lavoro è introdotta una speciale agevolazione. ».

26. 13. Polverini, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 288, dopo il comma 482 aggiungere il seguente:

« 482-*bis*. Le misure volte a favorire l'incremento della produttività del lavoro di cui al comma 481 si applicano a decorrere dal 2015 con le medesime modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e nel limite massimo complessivo di 800 milioni di euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

26. 14. Polverini, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Per consentire l'erogazione, alle Regioni che ne facciano richiesta, le anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare la procedura di richiesta di anticipazione al medesimo Ministero sui fondi dell'Unione europea ancora da programmare, in attuazione dell'articolo 1, comma 219, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

26. 44. Gregori.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono aggiunti i seguenti periodi: « Dal giorno di pubblicazione della sentenza di condanna, l'erogazione degli importi dovuti resta sospesa fino alla pubblicazione di sentenza di assoluzione, anche non passata in giudicato. Dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. ».

26. 62. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Dopo il comma, 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. La rateazione prevista dai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 607, e dall'articolo 26 del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46, può essere applicata, previa richiesta, anche in favore del contribuente nei cui confronti l'agente della riscossione agisce al fine di recuperare gli sgravi contributivi concessi alle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia in forza della decisione n. 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999.

26. 68. Saltamartini, Tancredi.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani pluriennali di investimento dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) da finanziare, nel rispetto dei vincoli e dei saldi di finanza pubblica, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal

medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.

12-*ter*. Tali iniziative sono selezionate tra quelle ritenute più idonee a compensare integralmente gli effetti sui saldi di finanza pubblica del parziale svincolo della quota parte delle giacenze di cui al comma 12-*bis* con gli incrementi produttivi ed economici registrati a beneficio dei settori interessati.

26. 87. Di Gioia.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, si applicano al piano triennale degli investimenti immobiliari 2015-2017 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2011, n. 12.

12-*ter*. Le somme autorizzate e non impiegate al termine dei singoli esercizi di cui al comma 12-*bis* possono essere investite dall'INAIL in titoli del debito pubblico.

26. 88. Di Gioia.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

1. A decorrere dal 2015, le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità sono escluse dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

26. 04. Rizzetto, Caso, Castelli.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

1. Non possono essere erogati assegni vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive a soggetti condannati in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I risparmi conseguiti dall'applicazione del presente articolo sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

26. 01. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Modifica all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di esclusione dall'erogazione del vitalizio dei condannati per reati di particolare gravità sociale).

All'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono aggiunte le seguenti parole: « , per delitti contro l'amministrazione della giustizia, per delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, ovvero per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ».

26. 02. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

ART. 27.

Al comma 1, le parole: per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488300 euro a decorrere dall'anno 2016, *sono sostituite dalle seguenti:* per un importo complessivo pari a 50.243.600 euro per l'anno 2015 e a 16.976.600 euro a decorrere dall'anno 2016

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2015: + 25.000.300;
2016. + 8.488.300;
2017: + 8.488.300.

27. 21. Merlo, Borghese.

Al comma 1, Allegato 8, voce BRESCE, sostituire la parola: recesso *con la seguente:* riduzione.

27. 1. La III Commissione.

Al comma 1, allegato n. 8, sopprimere la voce:

CENTRO INTERNAZIONALE INGEGNERIA GENETICA.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 200.000
2016: – 200.000
2017: – 200.000

27. 23. Rosato.

Al comma 1, Allegato 8, sopprimere la voce centro internazionale ingegneria genetica

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole, ivi compresse le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mila euro a decorrere dall'anno 2015.

27. 8. Blažina.

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

27. 6. Merlo, Borghese.

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-*bis)* all'articolo 175, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'indennità di sistemazione del personale in godimento dovrà essere debitamente rendicontata e resa pubblica nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy.

27. 11. Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Al comma 2, sopprimere la lettera g)

27. 12. Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Al comma 2, sopprimere la lettera i)

27. 13. Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Al comma 2, lettera l), capoverso Art. 178, comma 3, lettera n), sopprimere la parola quarto.

27. 15. Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Al comma 2, lettera l), capoverso Art. 178, comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale in godimento dovranno essere debitamente rendicontate e rese pubbliche nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy. Al personale in godimento è riconosciuto il viaggio aereo nella classe più economica possibile.

27. 16. Sibilia, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Al comma 2, lettera l), capoverso articolo 178, comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare dell'indennità e del rimborso di viaggio, vitto e alloggio dovrà essere debitamente rendicontato e reso pubblico nelle forme e nei modi finalizzati a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di privacy.

27. 17. Sibilia, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Al comma 2 sopprimere la lettera m).

27. 14. Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione dette posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 così come convertito, con modificazioni, con Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

***27. 7.** Gregori.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 così come convertito, con modificazioni, con Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

***27. 18.** Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Per far fronte alle straordinarie esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché per la stabilizzazione delle posizioni giuridiche coinvolte, le assun-

zioni di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compreso il personale diplomatico, sono effettuate previo scorrimento delle graduatorie vigenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, così come convertito, con modificazioni, con Legge 30 ottobre 2013, n. 125.

***27. 22.** Palazzotto, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Allo scopo di razionalizzare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e promuovere le iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministero per gli affari esteri di concerto con Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un protocollo d'intesa allo scopo di riformare la legge n. 153 del 3 marzo 1973.

27. 9. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidate ad insegnanti a contratto locale;

b) al comma 1 dopo la parola: straniero sono inserite le seguenti: o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-*bis*. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale;

d) al comma 2, le parole: comma 1 *sono sostituite dalle seguenti:* commi 1 e 1-*bis*.

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 3. dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

27. 10. Centemero, Archi, Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

I contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono soppressi.

27. 20. Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorre dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dai Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni di euro e destinate per un ammonti pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 ad integrare la dotazione finanziaria per i con-

tributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103

***27. 2.** La III Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorre dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dai Ministero degli affari ,esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni di euro e destinate per un ammonti pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 ad integrare la dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

***27. 28.** Fitzgerald Nissoli, Fauttilli, De Mita.

Sostituire il comma 4 Con il seguente:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, straniere, svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono ridotte di 3 milioni di euro.

27. 19. Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole 60 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti* 70 milioni di euro.

27. 3. La III Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 per il Museo dell'emigrazione italiana con sede a Roma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *apportare la seguente variazione:*

2015: – 200.000.

***27. 4.** La III Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 per il Museo dell'emigrazione italiana con sede a Roma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, *apportare la seguente variazione:*

2015: – 200.000.

***27. 27.** Fitzgerald Nissoli, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Alla legge 7 agosto 1990, n. 250 – Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia gli utili di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 111 della legge stessa, all'articolo 3, comma 2-*ter* è soppressa la lettera *b*) e alla fine dello stesso capoverso *sono aggiunte le seguenti parole:* e che la testata sia pubblicata da almeno tre anni.

27. 24. La Marca, Amendola, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Ad integrazione delle risorse destinate al sostegno delle attività didattiche, culturali, ricreative e sportive dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie sono destinate per l'anno 2015 risorse pari a 1 milione di euro, in particolare destinati all'acquisto di libri e materiali didattici e relative spese di spedizione presso enti, associazioni e comitati per l'assistenza scolastica, educativa, culturale, ricreativa e sportiva.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero affari esteri e della cooperazione *internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000.

27. 25. Garavini, Amendola, Fedi, Porta, Gianni Farina, La Marca.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n.147, *le parole*: 60 milioni di euro, *sono sostituite dalle seguenti*: 70 milioni di euro.

27. 26. Quartapelle Procopio, Amendola, Monaco, Beni, Cassano, Chaouki, Locatelli, Garavini, Marazziti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. A favore degli italiani nel mondo si dispone l'integrazione per un ammontare pari a 1 milione di euro, per l'anno 2015, della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *apportare la seguente variazione:*

2015 : – 1.000.000.

27. 29. Fitzgerald Nissoli, Fauttilli, De Mita.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Istituzione di un fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).

1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.

***27. 02.** La III Commissione.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

(Istituzione di un fondo speciale presso le rappresentanze diplomatiche e consolari).

1. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un

Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1.

***27. 01.** Bueno.

ART. 28.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro *con le parole:* 187.3 milioni di euro.

28. 135. Rampelli, Corsaro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

28. 134. Corsaro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2015, al fine di ridurre le spese di funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma, al comma 1, dell'articolo 3, della legge 3 agosto 2009, n. 115, ove ricorrono le parole: « 9,562 milioni di euro », sono sostituite dalle seguenti: « 9,362 milioni di euro ».

28. 27. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 200.000 euro annui *con le seguenti:* 9 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. I risparmi rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per interventi a favore del diritto allo studio.

28. 67. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Castelli, Sorial.

Al comma 1, sostituire le parole: 200.000 euro annui *con le seguenti:* 9 milioni di euro annui.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2 del medesimo articolo 28;

b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 21.200.000 di euro a decorrere dal 2015.

28. 66. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000;
2016: – 30.000.000;
2017: – 30.000.000.

28. 52. Gelmini, Ciracì, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

28. 133. Corsaro.

Sopprimere il comma 2. Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni di euro annui *sono sostituite dalle seguenti:* 170 milioni di euro annui.

28. 108. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro *con le parole:* 157,5 milioni di euro.

28. 126. Rampelli, Corsaro.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al Ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

28. 9. Carocci, Rocchi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro a decorrere dal 2015.

28. 69. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

Al comma 3, al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: con l'esclusione di una quota parte finalizzata a dotare le istituzioni scolastiche delle province di cui alle seguenti leggi: legge 11 giugno 2004, n. 146, legge 11 giugno 2004, n. 147 e legge 11 giugno 2004, n. 148, di codici meccanografici.

28. 82. Centemero, Grimoldi, Rampi, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Si considera sanata la posizione degli abilitati con riserva come previsto dal decreto ministeriale 137/07, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dall'anno 2009, che hanno frequentato nell'anno 2014 i corsi PAS e conseguita l'abilitazione all'insegnamento.

28. 20. Albanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai Direttori dei Servizi generali e amministrativi (DSGA) di cui all'articolo 34 del CCNL 26 maggio 1999 del compatto scuola, inquadrati al livello retributivo secondo le disposizioni previste dall'articolo 8 del CCNL del 15 marzo 2001, spetta, se più favorevole, a decorrere dal 1° settembre 2000, l'applicazione del disposto previsto dall'articolo 66, comma 6, dei CCNL 4 agosto 1995.

28. 137. Sottanelli, Librandi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 *con le seguenti:* 183.

28. 2. Prataviera.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *variare gli importi come segue:*

2015: – 1.000.000;
2016: – 3.100.000;
2017: – 3.100.000.

28. 97. Vezzali, Molea, Mazziotti Di Celso, Librandi, Coccia.

Sopprime il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.032.013,06;
2016: – 3.096.039,60;
2017: – 3.096.039,60.

28. 14. Albini, Coccia, Rocchi, Fossati, Bruno Bossio, Censore, Antezza.

Sopprimere il comma 4.

28. 3. Fedriga, Simonetti, Caparini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dal 1º settembre 2015 l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: « ART. 307. – L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica per la specifica funzione in ogni ambito provinciale, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento ».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* è incrementato di 186 milioni di euro annui per l'anno 2015, e di 184,3 milioni di euro a decorrere dal 2016.

28. 127. Rampelli, Corsaro.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dal 1º settembre 2015 l'articolo 307 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: « ART. 307. – L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un docente di ruolo di educazione fisica per la specifica funzione in ogni ambito provinciale, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento ».

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

28. 132. Corsaro.

Al comma 4, sostituire il capoverso ART. 307 con il seguente: ART.. 307. – *(Organizzazione e coordinamento periferico). – 1.* L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni ambito provinciale, si avvale della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

28. 79. Bratti.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 34.300.000;
2016: – 102.800.000;
2017: – 102.800.000.

28. 53. Gelmini, Ciracì, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *sono sostituite dalle seguenti:* 165 milioni di euro per l'anno 2015, e 97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

28. 106. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *con le seguenti:* è incrementato di 186 milioni di euro annui per l'anno 2015, e di 184,3 milioni di euro a decorrere dal 2016.

28. 128. Rampelli, Corsaro.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

28. 131. Corsaro.

Sopprimere il comma 5.

*** 28. 48.** Laffranco, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 5.

*** 28. 16.** Ascani.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. L'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato a decorrere dall'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, e ricomprendente le risorse umane già individuate da detto articolo.

28. 13. Carocci.

Al comma 5 sostituire le parole: è abrogato *con le seguenti:* è così modificato: al comma 1 sopprimere le parole: « l'esonero o »; sopprimere il comma 2; al comma 3 sopprimere le parole: « l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o »; al comma 5 sopprimere le parole: « l'esonero o ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro o a decorrere dal 2015.

28. 68. Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, in attesa della piena attuazione dell'organico dell'autonomia e fino alla assunzione in servizio dei dirigenti scolastici reclutati in seguito all'espletamento del primo corso-concorso nazionale a posti di dirigente scolastico, bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti di cui al comma 1 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in servizio presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31

gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere comunque l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, ove sussistano i requisiti previsti dai commi 2 e 3 del predetto articolo 459.

28. 121. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

Sopprimere i commi 6 e 7.

28. 119. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

Sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 *con le seguenti:* 98 milioni di euro per l'anno 2015, e di 458 milioni di euro a decorrere dal 2016.

28. 94. Miotto, Grassi, Fossati, Burtone, Camani, D'Incecco.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 4.500.000;
2016: – 4.500.000;
2017: – 4.500.000.

28. 117. Fauttilli, Santerini, De Mita.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *sono sostituite dalle parole:* 159 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

28. 111. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 13.700.000;
2016: – 41.000.000;
2017: – 41.000.000.

28. 54. Gelmini, Ciracì, Palese, Brunetta.

Il comma 1 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mila euro per l'anno 2015 a 200 mila euro per l'anno 2016 e a euro 200 mila euro per l'anno 2017.

28. 50. Caso, Castelli.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 *con le seguenti:* 90 milioni di euro per l'anno 2015, e di 450 milioni di euro a decorrere dal 2016.

28. 93. Patriarca, Coscia, Petitti, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Beni, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Camani, D'Incecco, Miotto, Paola Bragantini.

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: il secondo e.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.500.000;
2016: – 1.500.000;
2017: – 1.500.000.

28. 116. Fauttilli, Santerini.

Al comma 6, sostituire le parole: il secondo e il terzo periodo sono soppressi *con le seguenti parole:* il terzo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 *con le seguenti:* 98 milioni di euro per l'anno 2015, e di 458 milioni di euro a decorrere dal 2016.

28. 95. Miotto, Lenzi, Grassi, Fossati, Burtone, Camani, D'Incecco.

Al comma 6, sostituire le parole: il secondo e il terzo periodo: sono soppressi *con il seguente:* il terzo periodo è soppresso.

28. 8. Tidei.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. La soppressione di cui al comma 6 opera solo a far data dal 1° settembre 2016 e sono fatti salvi, fino a tale data, tutti i comandi, i distacchi, le posizioni di fuori ruolo o utilizzazioni comunque denominate, disposti ai sensi del secondo e del terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo 28, comma 7, primo periodo, le parole: a decorrere dal 1° settembre 2015 *sono sostituite dalle parole:* a decorrere dal 1° settembre 2016.

28. 120. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*. In aggiunta al contingente previsto dal primo periodo del comma 8 del presente articolo, l'Amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca può avvalersi, per lo svolgimento di compiti connessi all'autonomia scolastica e di supporto alla gestione delle Istituzioni scolastiche, a far data dal 1 settembre 2015, dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano, da almeno un quadriennio, l'incarico di presidenza ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, non ottengano la conferma del suddetto incarico di presidenza per mancanza di sedi in ambito regionale.

Il contingente degli aventi diritto è limitato, nel numero massimo, al numero dei, soggetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, come dirigenti scolastici incaricati ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Con decreto del Direttore generale di ogni singolo Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza degli stessi, i soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono assegnati annualmente presso gli ambiti territoriali della singola Regione, secondo l'ordine di preferenza espressa dagli aventi diritto ai sensi del presente comma e mantengono la medesima retribuzione attribuita nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 come dirigenti scolastici incaricati.

La disposizione non crea nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

28. 122. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2015: – 13.700.000;
2016: – 41.000.000;
2017: – 41.000.000.

28. 98. Molea, Librandi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 10 settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

« 59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 e della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare quelle di cui all'articolo 9, comma 5 *ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni ».

Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2015: – 4.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000.

28. 87. D'Agostino, Matarrese, Librandi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: « 59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posi-

zione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata ed entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *sono sostituite dalle parole:* 159 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

28. 110. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

Al comma 7, capoverso 59, sopprimere le parole: ovvero enti, associazioni e fondazioni.

28. 17. Tidei.

Al comma 7, capoverso 59, dopo le parole: del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, *aggiungere le seguenti:* e comando, fuori ruolo, prestito comunque denominato disposto ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare quelle di cui all'articolo 9, comma 5 *ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,.

28. 19. Albanella.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli studenti stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri non italofoni, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte tasso immigrazione. La finalità della classe di alfabetizzazione è quella di fornire un percorso intensivo nello studio della lingua italiana per preparare lo studente al livello formativo richiesto dalla didattica della classe in cui è previsto l'inserimento.

Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio che prevedono:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua;

b) il monitoraggio quadrimestrale delle classi di alfabetizzazione da parte degli organi collegiali;

c) la dotazione di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;

d) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;

e) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente e le istituzioni locali.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, norme per l'organizzazione delle classi di cui al comma 1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo rifugiati e richiedenti Asilo di cui all'articolo 17 comma 13 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28. 4. Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2015-2016, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7-*ter*. Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2016.

28. 85. Centemero, Palese, Lainati, Brunetta.

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-*bis*. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: « sono fatti salvi » sono inserite le seguenti: », anche per l'anno scolastico 2015-2016, ». Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2016.

28. 84. Centemero, Palese, Lainati, Brunetta.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

28. 130. Corsaro.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *sono sostituite dalle parole:* 178 milioni di euro per l'anno 2015, e 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

28. 105. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro *con le parole:* 154,9 milioni di euro.

28. 129. Rampelli, Corsaro.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella O sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000000 euro a decorrere dal 2015.

28. 70. Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Vacca, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. A decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo dell'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di quattro posti;

b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;

c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi.

Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti. Le supplenze possono essere conferite al personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico nei casi di assenze dello stesso personale per aspettative non retribuite, per maternità e per assenze superiori a 30 giorni che, ad insindacabile giudizio del Dirigente scolastico – sentito il Direttore SGA, pregiudicano il funzionamento dei servizi amministrativi tecnici ed ausiliari.

28. 45. Ciracì, Palese, Brunetta.

Al comma 8, lettera a), *dopo le parole:* di diritto abbia *sopprimere le parole:* meno di.

28. 58. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

Al comma 8, lettera b), *dopo le parole:* assistente tecnico *aggiungere le seguenti:* per i primi tre giorni di assenza.

28. 59. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

Al comma 8, lettera c), *sostituire la parola:* sette *con la seguente:* tre.

28. 60. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

Al comma 8, lettera c), *dopo le parole:* sette giorni di assenza, *inserire le seguenti:* salvo la presenza di alunni affetti da disturbi gravi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e da disturbi specifici ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel reparto di competenza del collaboratore scolastico assente.

28. 61. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: provvedere *inserire le seguenti:* attingendo prioritariamente dalle graduatorie provinciali e di istituto, e in subordine.

28. 62. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: Fondo per il miglioramento dell'offerta prioritariamente *con le parole:* Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006.

28. 57. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, e, di conseguenza, all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 *sono sostituite dalle parole:* 155 milioni di euro per l'anno 2015, e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

28. 102. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. A partire dal 2016, il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto dagli Uffici Scolastici Regionali,svolto nelle sedi regionali con

cadenza periodica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore. Ai corsi concorsi e' ammesso il personale docente delle istituzioni statali, residente da almeno 5 anni nelle regioni per i cui ambiti è indetto il concorso, che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità del nuovo sistema di reclutamento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo rifugiati e richiedenti Asilo di cui all'articolo 17 comma 13 della presente legge.

28. 5. Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:

9-*bis*. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre 2015, nel limite massimo di 2.500 soggetti e di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 marzo 2015, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, numeri 1) e 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2015, al personale di cui al citato comma 1.

4. Per il personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro

per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

« 1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro; »

28. 47. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente:

al comma 11 sopprimere le parole da: a valere *fino alta fine del comma e sopprimere il comma 12.*

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16.900.000 per l'anno 2015 e 50.700.000 a decorrere dall'anno 2016.

28. 71. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

Il comma 10 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente , relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50,7 milioni di euro per l'anno 2015 a 50,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 50,7 milioni di euro per l'anno 2017.

28. 49. Tripiedi, Caso, Castelli.

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

28. 10. Carocci, Rocchi.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi ad invarianza della consistenza complessiva.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2015 *sono sostituite dalle parole:* 183 milioni di euro per l'anno 2015, e 149 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

28. 104. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

Al comma 10, dopo le parole: sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *aggiungere le seguenti:* previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

28. 125. Polverini, Palese, Brunetta.

Al comma 10 sostituire le parole: in considerazione di un generale processo *con le seguenti:* conseguente all'avvio di un processo di.

28. 12. Carocci.

Al comma 10, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133 *sopprimere la lettera* a) *e la lettera* b) *e aggiungere il seguente periodo:* un piano triennale di assunzione di personale ATA per la copertura dei posti accantonati.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese e variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 51.000.000 euro a decorrere dal 2015.

28. 56. Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 10 e stante la necessità di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), dall'area « B » all'area « D », ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale A.T.A., per il profilo di D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 5 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione. non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di D.S.G.A.

L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 10 dell'articolo 28 della presente legge, da individuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

28. 123. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 15 milioni a valere sulle sul fondo di cui all'articolo 3.

Conseguentemente, all'articolo 28, il comma 10 è soppresso.

28. 46. Ciracì, Palese, Brunetta.

Al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 5 sostituire: « 2013 » con « 2015 » e, le parole: « per le medesime finalità di cui alla lettera *a)* » sono sostituite dalle seguenti: « effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, legge 30 ottobre 2013, n. 125, e s.m.i. e, in via residuale, in relazione agli effetti della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale 207/2010, dalle Aziende Sanitarie Locali ».

Al comma 5-*bis*, le parole: dalle Aziende Sanitarie Locali » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali ad, esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, legge 30 ottobre 2013, n. 125, e s.m.i. e, in via residuale, in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 207/2010 citata al comma 5), delle Aziende Sanitarie Locali ».

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28. 80. Fucci, Palese, Brunetta.

Al comma 13, aggiungere, in fine il seguente periodo: La metà del risparmio derivante da detta riduzione viene reinvestita nelle attività proprie delle citate università e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

28. 83. Vezzali, Librandi.

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 5 sostituire: « 2013 » con: « 2015 » e, le parole « per le medesime finalità di cui alla lettera *a)* » sono sostituite dalle seguenti: « effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni e, in via residuale, in relazione agli effetti della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale 207/2010, dalle Aziende Sanitarie Locali ».

b) comma 5-*bis*, le parole: « dalle Aziende Sanitarie Locali » sonò sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni e, in via residuale, in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 207/2010 citata al comma 5), dalle Aziende Sanitarie Locali »

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 28. 92.** Dorina Bianchi, Saltamartini.

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportatele seguenti modifiche:

a) al comma 5 sostituire: « 2013 » con: « 2015 » e, le parole « per le medesime finalità di cui alla lettera *a)* » sono sostituite dalle seguenti: « effettuati dall'Istituto

nazionale della previdenza sociale, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni e, in via residuale, in relazione agli effetti della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale 207/2010, dalle Aziende Sanitarie Locali ».

b) comma 5-*bis*, le parole: « dalle Aziende Sanitarie Locali » sonò sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni e, in via residuale, in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 207/2010 citata al comma 5), dalle Aziende Sanitarie Locali »

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 28. 51.** Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, D'Incà, Caso.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, lettera *b)*, primo periodo, le parole: « per le medesime finalità di cui alla lettera *a)* » sono sostituite dalle seguenti: « effettuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in via residuale, in relazione agli effetti della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale 207/2010, dalle Aziende Sanitarie Locali »;

b) al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: « dalle Aziende Sanitarie Locali » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, facendo ricorso ai medici inseriti nelle liste speciali ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, legge 30 ottobre 2013, n.125, e successive modificazioni ed integrazioni, e in via residuale, in relazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 207/2010 citata al comma 5), dalle Aziende Sanitarie Locali ».

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28. 65. Vargiu, Librandi.

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34.000.000 euro per l'anno 2015 e 32.000.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

28. 72. Vacca, Luigi Gallo, Valente, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad invarianza dell'attuale Fondo per finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione e riqualificazione della spesa da effettuarsi a cura delle università.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 *sono sostituite dalle seguenti:* 166 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

28. 103. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

Al comma 16, le parole da: in considerazione *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* con l'obiettivo di razionalizzare le spese per l'acquisto di beni e servizi secondo indirizzi e modalità stabiliti autonomamente da ciascuna università.

28. 36. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 17 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: n. 1089 *inserire le seguenti:* unitamente ad eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura;

b) al primo periodo in fine inserire le seguenti parole: per essere successivamente riassegnate al fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *A)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.;

c) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140.000.000 euro per l'anno 2015.

28. 73. Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Valente, Marzana, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 18.

Conseguentemente, al comma 1 Sostituire la parola: 200.000 *con:* 1.200.000.

28. 74. Di Benedetto, Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, D'Uva, Chimienti, Castelli, Sorial.

Il comma 18 è soppresso.

28. 113. Labriola.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

« 18-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato ad interventi di natura premiale, anche riguardanti Ìincentivazione delle attività di ricerca e l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca, a favore delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri e i parametri per il riparto del Fondo e ne sono individuati i beneficiari. Per contribuire alla copertura delle spese di funzionamento delle medesime istituzioni, per la parte finora sostenuta dalle amministrazioni provinciali, sono altresì incrementate di 2 milioni di euro le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2015 destinate al funzionamento di tali istituzioni. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370. »

28. 34. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 19 sono soppressi i primi due periodi e, dopo la parola: spettanti*, sono aggiunte le seguenti:* al presidente,.

28. 39. Ghizzoni.

Al comma 19, le parole da: onorifico *fino a:* spese sostenute *sono sostituite dalle seguenti:* svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute, e può essere attribuito anche a soggetti collocati in quiescenza, in deroga al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

28. 40. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 19, le parole da: onorifico *a:* alcun compenso *sono sostituite dalle seguenti:* svolto a titolo gratuito.

28. 38. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. All'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 95 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge agosto 2012, n. 135, sono aggiunti i seguenti commi:

« 17-*bis*. In coda alle operazioni di ricollocazione del personale docente in esubero di cui al presente articolo e con priorità rispetto alle eventuali ulteriori operazioni di mobilità, sono disposti gli accantonamenti delle cattedre e/o posti orario per tutti gli insegnamenti attualmente attivati nei licei musicali e che si rendano disponibili in organico con effetti a far data dal 1º settembre dell'anno scolastico successivo. Tali accantonamenti, al fine di valorizzare l'esperienza acquisita e per garantire la continuità didattica, costituiscono cattedre e/o posti riservati all'attribuzione di supplenze di cui all'articolo 4 della legge 124 del 1999 a titolo di conferma dei docenti che abbiano prestato servizio nel precedente anno scolastico, nel medesimo liceo musicale e nei medesimi insegnamenti, in quanto reclutati per il tramite dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera *c)* della legge 296 del 2006 e delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia.

17-*ter*. È fatto salvo il diritto al completamento di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 131 del 2007 e il diritto alle eventuali ore eccedenti nel limite delle 24 ore settimanali di cui all'articolo 22, comma 4 legge 448 del 2001 in capo ai docenti di cui al precedente comma.

28. 1. Bonavitacola.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. Il comma 107 della legge 228 del 2012 è sostituito dal seguente:

107. Il diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. 118. Ribaudo.

All'articolo 28, apportare le seguenti modifiche:

a) abrogare il comma 20;

b) al comma 21 sostituire le parole: « 42 » con: « 43 » e dopo le parole: « beni e servizi » aggiungere le parole: « e della

spesa per gli organi », dopo le parole: « con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » sono aggiunte le parole: « , di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ».

28. 15. Ascani.

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 42.000.000 euro a decorrere dall'anno 2015.

28. 75. Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

Sostituire il somma 21 con il seguente:

21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad invarianza dell'attuale Fondo ordinario per il funzionamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione e riqualificazione della spesa da effettuarsi a cura degli enti di ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, le parole: la spesa di 200 milioni annui *sono sostituite dalle seguenti:* la spesa di 158 milioni di euro.

28. 107. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Scotto, Marcon, Costantino, Melilla.

Al comma 21 le parole da: in considerazione *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* con l'obiettivo di razionalizzare le spese per l'acquisto di beni e servizi secondo indirizzi e modalità stabiliti autonomamente da ciascun ente o istituzione di ricerca.

28. 37. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

« 21-*bis*. Ai Direttori degli ex Istituti regionali di ricerca educativa, di cui articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che hanno svolto il loro servizio come dirigenti di seconda fascia per un periodo non inferiore a 5 anni senza soluzioni di continuità con l'attribuzione di funzioni ad interim senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è riconosciuto il ruolo di dirigente di seconda fascia presso il Ministero dell'Istruzione e della ricerca. »

28. 91. Tancredi.

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

« 21-bis. Nel triennio 2015-2017 è autorizzata l'assunzione mediante concorso di ricercatori presso gli enti e le istituzioni di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per una spesa complessiva totale di 20 milioni di euro nel 2015, di 40 milioni di euro nel 2016 e di 80 milioni di euro a decorrere dal 2017, da portare ad incremento del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. II Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto al riparto del contingente assunzionale totale tra gli enti e le istituzioni di ricerca ».

Conseguentemente, all'articolo 17 comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 *con le seguenti:* 80 milioni di euro per l'anno 2015, 420 milioni di euro per l'anno 2016

e di 380 milioni di euro a decorrere dal 2017.

28. 35. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Lodolini.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

« 21-*bis*. L'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: « Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da risorse proprie o da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca ».

28. 109. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Marcon, Melilla.

Al comma 22 sostituire la parola: 220.000 *con le seguenti:* 1 milione.

28. 76. Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. Alla fine dell'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inserite le seguenti parole: « , la destinazione delle predette somme sono versate, per l'anno 2015, nel limite di 5 milioni di curo, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché, nel limite di 1 milione di euro, alle finalità di cui all'articolo 19 comma 5-*bis* del medesimo decreto-legge. ».

28. 21. Ghizzoni, Manzi, Carrescia.

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-*bis*. Al fine di una piena attuazione delle funzioni svolte dal Sistema nazionale di valutazione, l'INVALSI è autorizzata, per l'anno 2015, una spesa straordinaria di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* 90 milioni di euro per l'anno 2015.

28. 22. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Ghizzoni, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 28, sopprimere le parole: che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, *nonché le parole:* già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma;

b) il comma 29 è soppresso.

28. 101. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Marcon, Melilla.

Al comma 28 le parole da: A decorrere dal 2015 *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* A decorrere dall'anno 2015 le norme di cui ai primi due periodi non si applicano alle assunzioni e alle cessazioni dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ferma restando la garanzia della disponibilità di risorse di cui al quarto periodo del comma 5 del medesimo articolo 24 e purché in ciascuna università il costo totale per le assunzioni di personale docente e ricercatore a tempo determinato e indeterminato rimanga inferiore alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno precedente per il corrispondente personale cessato dal servizio.

Conseguentemente, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015 il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la parte premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

28. 33. Ghizzoni.

Nel comma 28 le parole da: A decorrere dal 2015 *sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* A decorrere dall'anno 2015 le norme di cui ai primi due periodi non si applicano alle assunzioni e alle cessazioni dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da parte delle università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, ferma restando la garanzia della disponibilità di risorse di cui al quarto periodo del comma 5 del citato articolo 24 della legge n. 240 del 2010 e purché in ciascuna università il costo totale per le assunzioni di personale docente e ricercatore a tempo determinato e indeterminato rimanga inferiore alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno precedente per il corrispondente personale cessato dal servizio.

Conseguentemente, è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dal 2015 il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la parte premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

28. 32. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 28, sostituire le parole: anche utilizzando le cessazioni *con le seguenti:* anche utilizzando per intero le risorse derivanti dalle cessazioni *e le parole:* lettera *a) con le seguenti:* lettere *a)* e *b)*.

28. 41. Ghizzoni.

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

28-*bis*. In ciascuna Istituzione Universitaria, dotata di fondi propri disponibili, il personale ricercatore a tempo determinato é escluso dal computo dei Punti Organico per l'anno 2014 e successivi, che quindi resta invariato.

28. 99. Roccella, Tancredi.

Sopprimere il comma 29

*** 28. 81.** Currò, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.

Sopprimere il comma 29

*** 28. 77.** Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana, Chimienti, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 29 con il seguente:

29. All'articolo 4 comma 2 lettera *c)* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, l'ultimo paragrafo è così sostituito: « in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, e limitatamente al triennio 2015-2017, il numero dei ricercatoti reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore ad uno ogni due professori di 1 fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

28. 44. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

31-*bis*. All'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 2014 è aggiunto il seguente comma: 1-*bis*. Le disposizione di cui al precedente comma non si applicano ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici appartenenti al comparto scuola, di ogni ordine e grado, che ha facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, dr trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

28. 78. Sibilia, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

31-*bis*. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n, 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 giugno 2014 », sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015 »;

b) dopo le parole: « debitamente certificati » sono aggiunte in fine le seguenti: « ovvero, solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015 ».

28. 88. Tancredi.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

31. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di ammissione al concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 o siano stati in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 56 del 15

luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione.

Sono altresì ammessi direttamente alle prove scritte: tutti quei soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale; tutti i soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.

28. 124. Centemero, Palmieri, Lainati, Bergamini, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. Le Università possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati al fine di consentire l'inquadramento di professori di ruolo. Le convenzioni debbono garantire almeno 8 annualità di trattamento fondamentale, con erogazione garantita tramite fidejussone bancaria. Al fine di favorire il passaggio di ricercatori a professore di ruolo e tra le fasce di professore di ruolo le convenzioni possono riguardare anche il differenziale di trattamento fondamentale tra fasce e tra ruoli. Restano ferme le competenze del Senato Accademico in ordine ai requisiti qualitativi da inserire nel bandi di chiamata e del Consiglio di Amministrazione per la destinazione finale delle risorse ai fini dell'attivazione delle procedure di chiamata; è fatto divieto ai Dipartimenti di deliberare in ordine alle chiamate senza la preventiva destinazione delle risorse da parte del Consiglio di Amministrazione.

28. 115. Gigli, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. I professori associati degli Atenei italiani abilitati alla I fascia e i ricercatori abilitati alla II fascia e alla I fascia possono essere chiamati dai Consigli di Amministrazione delle Università, secondo la procedura del comma 6 dell'articolo 24 della legge 240/2010 nel ruolo di professore ordinario o di professore associato essere inquadrati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio degli Atenei nella classe stipendiale zero, al costo reale del nuovo inquadramento, così come determinato dalla legge 240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 232/2011, e non più al costo convenzionale dello stesso espresso in punti organico.

28. 114. Gigli, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. In considerazione del generale processo di riduzione del turnover della docenza universitaria, che ha creato vuoti di competenza e di esperienza didattico-scientifica, ed al fine di sostenere la fondamentale spinta migliorativa della didattica e dell'offerta formativa universitaria, a decorrere dal presente anno accademico è consentito alle università, sia in caso di vacanza di insegnamento che per affrontare specifiche e momentanee carènze didattiche sia per intraprendere nuove esperienze di sperimentazione didattica, con particolare riferimento alle discipline curriculari obbligatorie, di avvalersi, a titolo

gratuito, per l'espletamento delle suddette attività, di docenti universitari in quiescenza purché dotati dì ampia e – comprovata esperienza didattico – scientifica nelle summenzionate discipline curriculari obbligatorie.

28. 112. Di Lello, Di Gioia.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2015/2016, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole postlaurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante « Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

28. 96. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE dei Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/7−6/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 200.000;
2016: – 200.000;
2017: – 200.000.

28. 90. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

30-*bis*. La graduatoria finale a conclusione del concorso per titoli ed esami disciplinato dal decreto ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, per l'ingresso dei laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione, è valida a scorrimento anche per il concorso a.a. 2014/2015.

28. 89. Russo, Centemero, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

31 1. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. A decorrere dall'anno 2015, la commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*bis*. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter*. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.

1-*quater*. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base dì criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.

1-*quinqies*. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: « I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente e di commissario interno. Per i presidenti si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella d'esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione delle misura dei compensi si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato ».

c) i commi 2, 3, 4, 6 e 7 sono soppressi.

2. I risparmi derivanti dal l'attuazione del comma 1 sono assegnati all'incremento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per essere destinati esclusivamente al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, di cui all'articolo 17, comma 8 della presente legge.

3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

28. 63. Palese, Centemero, Brunetta.

Dopo il comma 30 è aggiunto il seguente:

31 1. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. A decorrere dall'anno 2015, la commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*bis*. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati

dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter*. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.

1-*quater*. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.

1-*quinquies*. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente e di commissario interno. Per i presidenti si tiene conto dei tempi dì percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella d'esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione delle misura dei compensi si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

c) i commi 2, 3, 4, 6 e 7 sono soppressi.

2. I risparmi derivanti dal l'attuazione del comma 1 sono destinati al Fondo di ammortamento titoli del debito pubblico.

3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. l.

28. 55. Palese, Centemero, Brunetta.

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

30-*bis*. Nelle more di un riordino complessivo della normativa riguardante l'attività di ricerca svolta a tempo determinato presso università ed enti pubblici dì ricerca, il termine di quattro anni stabilito dall'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è portato a otto anni.

28. 42. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

30-*bis*. 1. Quota parte pari ad euro 16 milioni delle risorse riassegnate nell'esercizio finanziario 2014 al fondo di cui al comma 601 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ai sensi di cui al comma 39 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

è impegnata entro il 31 dicembre 2014, per essere versata alle entrate dello Stato entro il 31 gennaio 2015 e, quindi, riassegnata alle seguenti finalità:

a. per euro 10 milioni, al Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca per le esigenze dell'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

b. per euro 5 milioni, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

c. per euro 1 milione, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

28. 31. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

30-*bis*. Al fine di mantenere le condizioni occorrenti per l'accreditamento dei fondi del programma operativo nazionale « Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento » del periodo di programmazione 2014/2020, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua i controlli di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei propri rappresentanti in qualità di revisori dei conti di cui all'articolo 1 comma 616-bis della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

28. 30. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

30-*bis*. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: « debitamente certificati » sono aggiunte le seguenti: « Per gli interventi per i quali il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori non sia intervenuto entro la data del 31 dicembre 2014, i pagamenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2015 ».

28. 29. Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

30-*bis*. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015 ».

28. 28. Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

30-*bis*. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determi-

nato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2012, 2013 e 2014 di cui all'articolo 66, commi 13 e 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015.

28. 26. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

30-*bis*. È ricostituita la Commissione per il monitoraggio del Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A.), di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979 e successivi aggiornamenti. La Commissione è composta da cinque componenti nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelti tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Dall'attuazione del presente comma non devono conseguire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28. 25. Bossa.

Dopo il comma 30, è aggiunto il seguente:

30-*bis*. Le risorse destinate agli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e di cui al capo IX del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono soggette ad esecuzione forzata.

28. 24. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 30, sono aggiunti i seguenti:

30-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. le parole: « , da concludersi entro il 31 agosto 2012. » sono soppresse;

b. dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tal fine l'INVALSI è autorizzato a coprire tutti i posti della dotazione organica vacanti al 31 dicembre 2014 ».

30-*ter*. All'onere conseguente all'attuazione del comma 1, pari ad euro 593.000 per l'anno 2015 e ad euro 692.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

28. 23. Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

All'articolo 28, dopo il comma 30, sono aggiunti i seguenti:

30-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquista i servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative della provincia di Palermo ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

30-*ter*. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi ausiliari da parte delle imprese attive presso le istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 30-*bis*, il Governo attiva un tavolo di confronto

tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 agosto 2015 individua soluzioni normative, o amministrative ai problemi medesimi.

30-*quater*. Sino al 31 agosto 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, anche attraverso i propri uffici periferici, a prorogare, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

Conseguentemente, le somme iscritte nella Tabella A per l'anno 2015 sono ridotte proporzionalmente sino a concorrenza dell'importo di euro 7 milioni.

28. 7. Ribaudo, Culotta.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa di 20.000.000 è autorizzato a prorogare per il solo anno 2015, in deroga air articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico territoriale di Palermo e prorogati ininterrottamente , per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 nei compiti degli enti locali.

28. 6. Ribaudo, Culotta.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2015, di 100 milioni di euro, nonché di 50 milioni per l'anno 2016 e di 50 milioni per l'anno 2017. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2015-2017.

Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2015: – 100.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

28. 86. Matarrese, Librandi.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2015, di 100 milioni di euro, nonché di 50 milioni per l'anno 2016 e di 50 milioni per l'anno 2017. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2015-2017.

Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2015: – 100.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000.

28. 100. Matarrese, Dambruoso, Librandi, D'Agostino, Vecchio, Piepoli, Causin, Galgano.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « ad applicarsi » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame te domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data dì entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge dì conversione del presente decreto.

4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, al sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.

6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni dì euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

28. 04. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Lavagno, Lacquaniti, Nardi, Zan, Migliore.

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

ART. 28-*bis*.

Nelle Regioni in cui risultino esaurite le graduatorie del Concorso per Dirigenti scolastici, bandito con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei 13 luglio 2011, le vacanze di organico sono colmate, nelle more dell'espletamento del nuovo corso concorso previsto dall'articolo, 17 della legge 128/2013, mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità.

Le procedure di conferimento di cui al comma 1 sono disciplinate con Decreto del Ministro dell'istruzione, del l'Università e della Ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della predente legge.

28. 02. Bossa, Bonavitacola, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 28 è inserito il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Accessi ai corsi universitari).

All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1, si tiene conto anche della valutazione del percorso scolastico sulla base di un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'approvazione della presente legge di stabilità. Il regolamento prevede che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui al comma che precede, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detto regolamento, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche.

2-*bis*. È previsto un ampliamento del 10 per cento del numero dei posti disponibili per l'accesso alte facoltà di cui al comma 1, a cui corrisponderà al termine dei primo anno un corrispondente taglio del 10 per cento dei posti connesso al mancato raggiungimento del superamento degli esami previsti dal piano di studi del primo anno accademico della facoltà corrispondente e di una media scolastica determinata dal regolamento di cui al comma 1-*bis*.

28. 01. Centemero, Palese, Brunetta.

ART. 29.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 1.000.000;
2016: - 1.000.000;
2017: - 1.000.000.

29. 9. Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti.

1-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2015 è aumentata di euro 30.000.000.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dalla disposizione cui al comma 1-*bis* stimati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

29. 6. Mannino, Terzoni.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis* La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2015, 2016 e 2017.

1-*ter* Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* stimati in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di parte corrente di cui alla Tabella C allegata al presene disegno di legge.

29. 7. Mannino, Terzoni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le economie di spesa di cui al comma 1 sono destinate all'attività di bonifica del SIN di Broni, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 1998, n. 426.

Conseguentemente all'articolo 38, comma 11, sostituire le parole: 110 milioni *con le seguenti:* 109 milioni.

29. 1. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le economie di spesa di cui al comma 1 sono destinate all'attività di bonifica del SIN Brescia-Caffaro - aree industriali e relative discariche da bonificare, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 dicembre 1998, n. 426.

Conseguentemente all'articolo 38, comma 11, sostituire le parole: 110 milioni *con le seguenti:* 109 milioni.

29. 2. Guidesi, Caparini, Grimoldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le economie di spesa di cui al comma 1 sono destinate all'attività di bonifica delle aree comprese nel comprensorio della *ex* Selca e delle attività industriali della *ex* Union Carbide, nel comune di Berzo Demo (BS).

Conseguentemente all'articolo 38, comma 11, sostituire le parole: 110 milioni: *con le seguenti:* 109 milioni.

29. 3. Caparini, Grimoldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Le economie di spesa di cui al comma 1, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono destinate all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro.

Conseguentemente all'articolo 38, comma 11, sostituire le parole: 110 milioni: *con le seguenti:* 109 milioni.

29. 4. Caparini, Grimoldi, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica e di tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, a decorrere dal 1º gennaio 2015, il richiedente del permesso di costruire ovvero il presentatore dei titoli abilitativi necessari previsti dalla normativa vigente è tenuto a corrispondere il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in una misura maggiorata di importo compreso tra un minimo pari a tre volte il contributo per il rilascio del permesso di costruire o un massimo pari a cinque volte lo stesso contributo, determinata dai comuni con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente o della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il titolare del permesso di costruire ovvero il presentatore dei titoli abilitativi necessari previsti è tenuto a versare le somme, corrispondenti al valore della maggiorazione del contributo di costruzione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che vengono interamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico e programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi esteso o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali. Con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati il soggetto gestore, le modalità di gestione del fondo o sono definite i termini e le modalità per la determinazione, da parte dei Comuni, dell'importo della maggiorazione che può essere modulata con riferimento alle caratteristiche del territorio comunale o delle aree interessate dagli interventi nonché alla tipologia dei medesimi interventi, fermo restando l'obbligo di applicare la maggiorazione del contributo nella misura massima prevista, a decorrere dal 1º gennaio 2015 sino all'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle amministrazioni locali secondo le modalità stabilite dal decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del mare.

29. 5. Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione di interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole ovvero aree vegetate, aree verdi incolte o superfici boschive o forestali allo stato di fatto, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica e di tutti gli interventi edilizi realizzati che comportino varianti rispetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, a decorrere dal 1º gennaio 2015, il richiedente del permesso di costruire ovvero il presenta-

tore dei titoli abilitativi necessari previsti dalla normativa vigente è tenuto a corrispondere il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 in una misura maggiorata, pari a cinque volte l'importo dello stesso contributo di costruzione. Il titolare del permesso di costruire ovvero il presentatore dei titoli abilitativi necessari previsti è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore della maggiorazione del contributo di costruzione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che vengono interamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare interventi forestali a rilevanza ecologica, di incremento della naturalità, operazioni di bonifica dei suoli e di riduzione del rischio idrogeologico e programmi di acquisizione o di manutenzione di aree verdi estese o di beni compresi all'interno di parchi e riserve naturali regionali, parchi nazionali e riserve statali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro delle infrastrutture o dei trasporti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati il soggetto gestore e le modalità di gestione del fondo.

29. 8. Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-*bis*

1. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo sono soppresse le parole: « , permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h) »;

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera *h)* è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio ».

29. 01. Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-*bis*

1. All'articolo 221, comma 5, sesto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi » sono soppresse.

29. 02. Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-*bis*

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, lettera *a)*, le parole: « sull'intero territorio nazionale » sono soppresse.

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*: I produttori che intendano dar vita al sistema di gestione autonomo di cui alla lettera *a)* del precedente comma 3 sono chiamati a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla normativa attraverso la

gestione dei propri rifiuti di imballaggio, o di rifiuti di imballaggio equivalenti per quantità e qualità.

29. 03. Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-*bis*

1. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, dell'area compresa tra Montenero di Bisaccia e Campomarino, all'articolo 36 comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-*sexies*) è aggiunta la seguente:

ee-*septies*) Costa dei Trabocchi.

2. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine, da assoggettare a tutela con la massima tempestività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1 denominata « Costa dei Trabocchi », e avvia l'istituzione dell'area marina protetta denominata « Costa di Maratea », di cui all'articolo 36, comma 1 lettera *f)* della legge 6 dicembre del 1991, n. 394, avvalendosi dell'istruttoria tecnica dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Ai predetti fini è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 400.000 euro per l'anno 2016. Per la gestione e il funzionamento delle predette aree marine protette denominate « Costa dei Trabocchi » e « Costa di Maratea », nonché delle altre aree marine protette già istituite, a decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 4 aprile 2001, n. 93 è incrementata di 700.000 euro annui.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 400.000;
2016: - 1.100.000;
2017: - 700.000.

29. 04. Venittelli.

ART. 30.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente

all'articolo 46, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 5.000.000;
2016: - 5.000.000;
2017: - 5.000.000.

all'articolo 19, comma 1, allegato 5, sopprimere la voce: infrastrutture e trasporti – legge n. 147 del 2013 articolo 1, comma 38, punto D.

30. 12. Biasotti, Palese, Brunetta.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 6000;
2016: – 6000;
2017: – 6000.

30. 3. Bruno Bossio, Carloni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente,

all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni a decorrere dal 2015.

30. 29. Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. Le economie di spesa di cui ai commi 3 e 4, per l'anno 2015, pari, a 6 milioni di euro, sono destinate al finanziamento dello studio di fattibilità per il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza-Lissone-Muggiò. ».

Conseguentemente all'articolo 46, comma 1, Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 6.000.000.

30. 2. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 1, Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: –25.000.000;
CS: –25.000.000;

2016:

CP: –25.000.000;
CS: –25.000.000;

2017:

CP: –25.000.000;
CS: –25.000.000.

30. 23. Melilla, Marcon, Paglia.

Sopprimere il comma 5.

30. 11. Abrignani, Palese, Brunetta, Latronico.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinate al fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 17-*septies*, comma 8, della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25.000.000 euro per l'anno 2015.

30. 13. Spessotto, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2015 ANAS S.p.A. concorre al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza e di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 20 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo quanto stabilito dalla presente disposizione ».

30. 24. Melilla, Marcon, Paglia.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: « Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto », aggiungere le seguenti: « retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto ».

5-*ter*. All'onere derivante dal comma 5-*bis*, pari a 22.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*** 30. 25.** Tancredi.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: « Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto », aggiungere le seguenti: « retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto ».

5-*ter*. All'onere derivante dal comma 5-*bis*, pari a 22.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, camino 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*** 30. 15.** Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: « Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto », aggiungere le seguenti: « retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto ».

5-*ter*. All'onere derivante dal comma 5-*bis* per 22.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**** 30. 9.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: « Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto », aggiungere le seguenti: « retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto ».

5-*ter*. All'onere derivante dal comma 5-*bis* per 22.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, cantina 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**** 30. 30.** Bonavitacola.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: « Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto », aggiungere le seguenti: « retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto ».

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*** 30. 17.** Garofalo.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 dopo le parole: « Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto », aggiungere le seguenti: « retto da un ammiraglio ispettore capo del Corpo delle capitanerie di porto ».

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*** 30. 19.** Saltamartini.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 15,61 milioni di euro, da ripartire, per le esigenze di funzionamento degli uffici della motorizzazione civile, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.

5-*ter*. All'onere derivante dal comma 5-*bis* si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

30. 20. Garofalo.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Per la realizzazione del progetto « Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello sulla SP ex SS 234 », sulla SS 9 - via Emilia, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 45.000.000;
2016: – 45.000.000;
2017: – 45.000.000.

30. 1. Guidesi, Simonetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Con riferimento alle autostrade e strade il cui sistema di pedaggio utilizzato è di tipo senza barriere, con tecnologia di sistema elettronico o video, si considera sprovvisto di titolo di entrata chi non ha provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto entro i termini previsti dal regolamento dell'autostrada e il pedaggio da corrispondere è calcolato dal primo portale di rilevamento dell'autovettura fino al portale immediatamente successivo a quello in cui è stato effettuato l'ultimo rilevamento. Chiunque ometta, in tutto o in parte, di corrispondere il pagamento entro quindici giorni dai termini previsti dal regolamento dell'autostrada è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di euro 50, aumentata a euro 300 in relazione alla seconda violazione effettuata nella stessa autostrada, nonché alla sospensione della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni in caso di terza o successiva violazione. L'accerta-

mento, la contestazione delle violazioni e la riscossione delle sanzioni amministrative sono assicurati dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, anche in collaborazione con la Polizia Stradale, sulla base di un apposito atto convenzionale con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le somme riscosse dai concessionari autostradali in applicazione della presente norma sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, previa quantificazione dei mancati introiti e delle spese relative all'attività di riscossione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai concessionari al fine di compensare i mancati ricavi per omesso pagamento del pedaggio da parte degli utenti. Le somme eccedenti tale compensazione restano acquisite all'Erario dello Stato.

30. 21. Garofalo.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a, integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione.

Conseguentemente inserire il seguente allegato:

Allegato A

*(Art. 30, comma 5-*bis*)*

1) A90 Grande Raccordo Anulare;
2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
5) A19 Palermo-Catania;
6) RA2 Salerno-Avellino;
7) RA3 Siena-Firenze;
8) RA6 Bettolle-Perugia;
9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
10) RA9 di Benevento;
11) RA11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
12) RA12 Chieti-Pescara;
13) RA5 Sicignano-Potenza;

30. 4. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

strade già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale nazionale sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata, al demanio delle regioni, ovvero, con leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali, contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, attualmente detenute da ANAS SpA, ivi comprese quelle delle strutture territoriali. Le leggi regionali attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime. In seguito al trasferimento spetta alle regioni o agli enti locali titolari delle strade la determinazione dei criteri e la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità lungo o in vista delle strade trasferite, secondo i principi definiti con atto di indirizzo e di coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

30. 5. Matteo Bragantini, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-*bis*. Per il finanziamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 32,75 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni*:

2015: – 32.750.000;
2016: – 32.750.000;
2017: – 32.750.000.

30. 6. Prataviera, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 « Transpolesana », oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS SpA l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2015, 14 milioni di euro per l'anno 2016 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 12.000.000;
2016; – 14.000.000;
2017: – 20.150.000.

30. 7. Matteo Bragantini, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. Per il finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12 « dell'Abetone e del Brennero », nella provincia di Verona, tratto Verona Sud - Buttapietra, è autorizzato l'importo complessivo di 35 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016 e 11 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 11.000.000.

30. 8. Matteo Bragantini, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 6. Gli accessi stradali sprovvisti alla data di entrata in vigore della presente legge della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi

dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2015 mediante presentazione della domanda di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285. Nei comuni come individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali sprovvisti della relativa autorizzazione sono esonerati, all'atto della regolarizzazione di cui al presente articolo, dal pagamento del canone di concessione per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale o al fabbricato rurale adibito ad abitazione. Per gli altri accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente periodo per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni », *con le seguenti:* 95 milioni.

30. 27. Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993 n. 317 si applica anche nella fase di liquidazione, ai Piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, in conformità all'interpretazione autentica di cui all' articolo 44 della legge n. 144 del 1999. Conseguentemente i ristorni sono destinati al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996.

30. 14. Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, dopo le parole « dei carburanti », sono inserite le seguenti: « fermo quanto previsto dal comma 10 in materia di impianti autostradali »;

b) al comma 10, le parole da « nel caso in cui tali attività » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « . In ogni caso, sono fatti salvi i vincoli scaturenti dalle convenzioni di sub concessione relative ad aree autostradali assegnate con le procedure di cui all'articolo 11, comma 5-*ter*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, ivi compresi quelli con cui l'ente proprietario della strada o il concessionario limiti in tutto o in parte lo svolgimento delle suddette attività. L'esercizio delle attività di cui al comma 8 nelle aree autostradali, anche laddove consentite e all'ente proprietario della strada o dal concessionario come attività accessorie all'impianto di distribuzione di carburanti, è affidato mediante procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-*ter*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. La procedura deve garantire il confronto concorrenziale sulle componenti economica e tecnica dell'offerta relative alle stesse attività e la parità di trattamento fra operatori diversi nella medesima area di servizio. ».

30. 22. Garofalo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 410 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di dodici mesi »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto al secondo e al terzo periodo, entro il 30 gennaio 2015 il Commissario versa all'entrata del bilancio dello Stato l'ulteriore somma di euro 500.000 a valere sulle risorse assegnate alla gestione ».

30. 28. Tullo, Mognato, Pagani, Minnucci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1, comma 427 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole « archivio nazionale dei veicoli » sono aggiunte le seguenti: « nonché i dati fiscali e assicurativi dei veicoli ».

30. 16. Catalano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, dopo le parole « dei carburanti », sono inserite le seguenti: « fermo quanto previsto dal comma 10 in materia di impianti autostradali »;

b) al comma 10, le parole da « nel caso in cui tali attività » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « . In ogni caso, sono fatti salvi i vincoli scaturenti dalle convenzioni di sub concessione relative ad aree autostradale assegnate con le procedure di cui all'articolo 11, comma 5-*ter*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni, ivi compresi quelli con cui l'ente proprietario della strada o il concessionario limiti in tutto o in parte lo svolgimento delle suddette attività. L'esercizio delle attività di cui al comma 8 nelle aree autostradali, anche laddove consentite dall'ente proprietario della strada o dal concessionario come attività accessorie all'impianto di distribuzione di carburanti, è affidato mediante procedura competitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 5-*ter*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni. La procedura deve garantire il confronto concorrenziale sulle componenti economica e tecnica dell'offerta relative alle stesse attività e la parità di trattamento fra operatori diversi nella medesima area di servizio ».

30. 18. Saltamartini.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Modalità di pubblicazione dei bandi, avvisi ed informazioni in Gazzetta Ufficiale*).*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, per intero sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

7-*bis*. Le spese per la pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Re-

pubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dal l'aggiudicazione. »;

b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

« 5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, per intero sul "profilo di committente" della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello dal ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-*bis*. Le spese per la pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ».

2. L'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso.

30. 01. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-*bis*.

(Misure per la prosecuzione dei lavori conseguenti al sisma del 2009 in Abruzzo).

1. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 63 e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.

2. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee. caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006

n. 152, e, infine, procedano al trasporto verso i siti di recupero e smaltimento autorizzati.

3. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone-Paganica-Comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del detto impianto, fissato dai decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.

5. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, di cui alla presente legge e successive, confluisce in un fondo istituito presso La Presidenza del Consiglio dei ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º giugno 2014.

6. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione, anche in deroga alla normativa relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

7. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del consiglio dei ministri.

Conseguentemente all'articolo 17, sopprimere il comma 9.

30. 02. Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-*bis*.

All'articolo 26-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole « e fino al 31 dicembre 2014 » sono soppresse.

30. 03. Matarrese, D'Agostino, Librandi, Vecchio, Causin, Mazziotti Di Celso.

ART. 31

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1, comma 4 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo le parole: « all'atto del rientro in Italia » inserire le seguenti: « qualora avvenga entro 30 mesi dall'impiego all'estero ».

31. 34. Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, inserire dopo il comma 1 il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei trasferimenti di personale in comuni ove la sede di provenienza distanza non meno di 70 km ».

31. 7. Rizzo, Basilio, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Artini, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni, *con le seguenti:* 99 milioni.

31. 24. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni di euro *con le seguenti:* 186,9 milioni di euro.

31. 37. La Russa.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

31. 36. Corsaro.

Al comma 4 sostituire le parole: comunque non è coniata in oro *con le seguenti:* è in pongo.

31. 38. Corsaro.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa le disponibilità assegnate al programma *Joint Strike Fighter* (F-35) sono dimezzate.

31. 25. Marcon, Duranti, Piras, Palazzotto, Melilla.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono adottate le disposizioni necessarie a disciplinare le modalità di rimessa dei contributi corrispondenti al valore non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento degli incassi complessivi ottenuti dalle squadre interessate da ciascuna singola manifestazione sportiva e dalla lega di appartenenza delle stesse squadre, calcolati sui diritti televisivi concessi, in favore del finanziamento dei costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi medesimi, ed in particolare perla copertura dei costi delle ore straordinarie e dell'indennità di ordine pubblico delle forze dell'ordine.

31. 6. Turco, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1903, comma 1, lettere da *a)* ad *e)* e successive modificazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da *a)* ad *e)* e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti al 30 per cento.

Conseguentemente, a decorrere dal 2015, ridurre di 1 milione di euro lo stanziamento della allegata tabella A, voce MEF.

31. 15. Brunetta, Palese.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente :

12-*bis*. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35:

1) alla rubrica, dopo e parole « Forze armate » sono inserite le seguenti: « e personale civile della Difesa »;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il personale civile della Difesa, appartenente alla seconda e terza area funzionale, può essere destinato presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero per un periodo massimo di 4 anni, senza possibilità di proroga. È nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

b) all'articolo 36:

1) al comma 1, le parole: « o a impiegati civili del Ministero stesso » sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. All'ufficio di cui al comma 1 può essere assegnato anche personale civile della Difesa appartenente alla seconda e alla terza area funzionale, con mansioni tecniche e amministrative, per un periodo massimo di 4 anni, senza possibilità di proroga.

31. 40. Tancredi.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016.

31. 2. Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 3.985.000;
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000.

31. 26. Tullo, Mognato, Pagani, Minnucci, Bruno Bossio, Brandolin, Carloni.

Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 3-*bis*, le parole: « 62,3 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 66.285.000 » e le parole: « 12,5 per cento »;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

31. 39. Garofalo.

Al comma 14, capoverso comma 3-bis, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* I citati oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi euro 3.985.000 per l'anno 2015 e euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

*** 31. 4.** Palese, Brunetta.

Al comma 14, capoverso comma 3-bis, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* I citati oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi euro 3.985.000 per l'anno 2015 e euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

*** 31. 13.** Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

Al comma 14, capoverso comma 3-bis, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* I citati oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi euro 3.985.000 per l'anno 2015 e euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

*** 31. 21.** Tancredi.

Al comma 14, capoverso comma 3-bis, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* I citati oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi euro 3.985.000 per l'anno 2015 e euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

*** 31. 28.** Bonavitacola.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, al comma 16, sopprimere le seguenti parole: per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti.

31. 10. Corda, Artini, Tofalo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimere i commi 15, 16, 17 e 18.

Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 17, comma 12, di 220 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016.

31. 8. Basilio, Artini, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimere i commi da 15 a 19.

31. 5. Daga, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Vignaroli.

Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole: inclusi quelli a carattere residenziale.

31. 9. Corda, Basilio, Tofalo, Frusone, Artini, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: , inclusi quelli di carattere residenziale *inserire le seguenti:* ad eccezione degli immobili demaniali marittimi, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione.

31. 18. Garofalo.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Sui provvedimenti, previsti dalla normativa in materia di valorizzazione e alienazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, diretti a definire la quota parte dei proventi spettanti agli enti locali che hanno contribuito alla modifica della destinazione d'uso dei citati immobili, è preventivamente sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Conseguentemente, al comma 18, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per gli immobili non residenziali che il Ministero della difesa intenda cedere ai citati fondi di investimento immobiliare, è data preventiva informazione al comune interessato.

31. 30. D'Arienzo, Villecco Calipari, Scanu, Bolognesi, Salvatore Piccolo.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15, l'elenco degli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, sono trasmessi alle Commissioni Difesa di Camera e Senato e ai Comuni sul cui territorio tali alloggi sono ubicati. Entro 90 giorni dalla trasmissione dell'elenco il Comune può far valere un diritto di prelazione con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 30 per cento. Gli alloggi non opzionati dai Comuni sono messi in vendita con uno sconto sul prezzo base d'asta del 20 per certo.

31. 11. Basilio, Artini, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 18.

31. 12. Basilio, Artini, Tofalo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Castelli, Caso, Currò, Cariello, Colonnese, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 200.000;
2016: – 200.000;
2017: – 200.000.

31. 29. Fauttilli, De Mita.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000;
2016: – 200.000;
2017: – 200.000.

31. 1. Petrenga, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.654;
2016: – 104.153;
2017: – 107.654.

31. 22. Causin, Librandi.

Sopprimere il comma 19.

** **31. 23.** Mazziotti Di Celso, Librandi.

Sopprimere il comma 19.

** **31. 35.** Cirielli, Corsaro.

Sostituire il comma 19 con i seguenti:

19. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

« ART. 1095. – *Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto. – 1.* All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore ».

19-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 19 si provvede a valere sui fondi di parte corrente messi a disposizione del centro di responsabilità amministrativa « Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Ministero infrastrutture e dei trasporti » mediante corrispondente riduzione dei fondi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

31. 27. Bonavitacola.

Sostituire il comma 19 con i seguenti:

19. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

« ART. 1095. – *Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto. – 1.* All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore ».

19-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 22.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

** **31. 20.** Tancredi.

Sostituire il comma 19 con i seguenti:

19. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

« ART. 1095. – *Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto. – 1.* All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore ».

19-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 22.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

** **31. 14.** Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 19 con i seguenti:

19. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

« ART. 1095. – *Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto. – 1.* All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore ».

19-*bis*. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

****** 31. 16.** Garofalo.

Sostituire il comma 19 con i seguenti:

19. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

« ART. 1095. – *Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto. – 1.* All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore ».

19-*bis*. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

****** 31. 17.** Saltamartini.

Sostituire il comma 19 con i seguenti:

19. L'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

« ART. 1095. – *Attribuzione del grado di vertice per il Corpo delle Capitanerie di porto. – 1.* All'ufficiale più anziano del Corpo delle capitanerie di porto, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di ammiraglio ispettore è conferito il grado di ammiraglio ispettore capo.

2. Il conferimento è effettuato in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice ed in deroga all'articolo 1078 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di ammiraglio ispettore ».

19-*bis*. Agli oneri derivanti si provvede a valere sui fondi di parte corrente messi a disposizione del centro di responsabilità amministrativa « Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – Ministero infrastrutture e dei trasporti » mediante corrispondente riduzione dei fondi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

31. 3. Palese, Brunetta.

Al comma 19 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad eccezione del Corpo delle Capitanerie di Porto.

31. 31. Scanu, D'Arienzo, Bolognesi, Piccolo, Villecco Calipari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Al comma 3 dell'articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

n) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 5 comma 3 della

legge 1º aprile 1981 n. 121 e articolo 64 comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490.

31. 33. Giachetti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. L'articolo 17 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica è disimpegnato da sacerdoti cattolici.

2. Fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, l'amministrazione militare assicura i mezzi non economici e le strutture logistiche per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma 1.

3. Il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

4. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell'Interno.

5. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, non inferiori ai 9.881.964 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, sono versati al bilancio dello Stato ».

31. 32. Giachetti.

ART. 32.

Sopprimere i commi da 1 a 3.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno all'editoria, voce Ministero dell'economia e delle finanze Legge n. 67 del 1987, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP – 3.000.000;

CS: – 3.000.000;

2016:

CP – 3.000.000;

CS: – 3.000.000;

2017:

CP – 3.000.000;

CS: – 3.000 000.

32. 24. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Sorial.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

*** 32. 30.** Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

*** 32. 7.** Pastorelli, Di Gioia.

Sopprimere i commi 1, 2.

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia.

32. 35. Catania, Librandi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di razionalizzare il settore e a ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin-off tecnologici, nonché al fine cli razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione dei principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è posto in liquidazione coatta amminsitrativa, i relativi organi decadono e, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concetto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario. Il commissario provvede alla liquidazione dell'ente e all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente. La durata dell'incarico del commissario e l'ammontare del relativo compenso sono stabiliti nel decreto di nomina nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'INEA sono trasferiti con il decreto di cui al comma 1 al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). Il personale trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale posseduto al momento del trasferimento, nonché il trattamento economico e giuridico del personale del compatto ricerca.

Conseguentemente la dotazione organica INEA del CRA è incrementata di un nu-

mero di posti corrispondente alle unità di personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

32. 34. Saltamartini.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: incorporato *aggiungere le seguenti:* previo risanamento.

32. 21. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che assume *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente, sostituite la parola: Agenzia *con la parola:* CRA *ovunque ricorra.*

32. 23. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Sorial.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria *con le seguenti:* che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'Agenzia *con le seguenti:* al Consiglio;

b) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia *con le seguenti:* al Consiglio;

c) al medesimo comma, ottavo periodo:

1) sostituire le parole: un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia *con le seguenti:* un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio;

2) sostituire le parole: nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento *con le seguenti:* nonché alla riduzione degli oneri amministrativi pari ad almeno il 10 per cento;

3) dopo le parole: 10 per cento, rispetto ai livelli attuali *aggiungere le parole:* In ogni caso è fatta salva l'occupazione dei dipendenti ENEA;

d) al medesimo comma, sostituire il decimo periodo con il seguente: Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentate, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il coritenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio;

e) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'Agenzia *con le seguenti:* del Consiglio;

f) al comma 3, sostituire le parole: dell'Agenzia *con le seguenti:* del Consiglio.

32. 43. Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon, Palazzotto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria *con le seguenti:* che

assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* L'Agenzia *con le seguenti:* Il Consiglio;

b) *al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:* all'Agenzia *con le seguenti:* al Consiglio;

c) *al medesimo comma, ottavo periodo:*

1) sostituire le parole: un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia *con le seguenti:* un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio;

2) sostituire le parole: nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento *con le seguenti:* nonché alla riduzione delle spese correnti pari ad almeno il 10 per cento;

d) *al medesimo comma, sostituire il decimo periodo con il seguente:* Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio;

e) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:* dell'Agenzia *con le seguenti:* del Consiglio;

f) *al comma 3, sostituire le parole:* dell'Agenzia *con le seguenti:* del Consiglio.

32. 1. La XIII Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Agenzia unica*, con la seguente:* Ente.

Conseguentemente, ai commi 1, 2, 3 sostituire la parola: Agenzia*, ovunque ricorra, con la seguente:* Ente.

32. 51. Morassut.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ricompreso tra gli enti pubblici di ricerca.

32. 50. Morassut.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Agenzia *aggiungere le seguenti:* ente di ricerca di diritto pubblico.

32. 19. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Sorial.

Al comma 1, sopprimere i periodi 7, 8, 9 e 10.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

32. 36. Catania, Librandi.

Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: il Commissario predispone entro centoventi giorni dalla data della sua nomina *con la seguente:* Gli organi del CRA predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32. 20. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

Al primo comma, sopprimere le parole: pari ad almeno 50 per cento, *e le parole:* e delle spese del personale, *e dopo le parole:* con decreto di natura non regolamentare *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

32. 37. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon, Palazzotto.

Al comma 1, nono periodo, dopo le parole: le responsabilità gestorie del predetto organo, *aggiungere le seguenti:* il Commissario provvede alla costituzione di una società per azioni denominata « Economia agraria » alla quale sono conferiti i debiti dell'INEA nonché i beni patrimoniali definiti con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

32. 40. Franco Bordo, Zaccagnini, Melilla, Marcon, Palazzotto.

Al comma 1, sostituire il decimo periodo con il seguente:

La direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario dell'Agenzia, sono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro predisposizione da parte del commissario, ai fini dell'espressione del parere, alle competenti commissioni parlamentari e successivamente approvati, con decreto di natura con regolamentare, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

32. 22. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di consentire la migliore programmazione o realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e dalla direttiva di indirizzo di cui al comma 3, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato del CRA o dell'INEA è riunito in un unico ruolo professionale dell'Agenzia ordinato in base all'anzianità nel livello della qualifica funzionale posseduta. Per consentire la massima valorizzazione delle professionalità presenti nell'Agenzia nonché la migliore programmazione delle future assunzioni nei profili di ricercatore e tocnologo, il personale in possesso di anzianità di servizio antecedente al 1º gennaio 1990 utilmente inserito nelle ultime graduatorie dei processi di sviluppo professionale di cui all'articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 febbraio 2002 viene inquadrato, con decorrenza 1º gennaio 2015, nella qualifica prevista dalla graduatoria stessa.

32. 9. Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Entro 180 giorni dalla data di costituzione dell'Agenzia è data facoltà ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a quelli con contratto a tempo determinato di esercitare il diritto di optare per il mantenimento della Cassa previdenziale di provenienza.

32. 18. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Le graduatorie concorsuali attive ai sensi delle leggi vigenti restano valide e sono utilizzabili, anche durante e successivamente il periodo di commissariamento, per le procedure di reclutamento che saranno autorizzate dal dipartimento della

funzione pubblica in base ai percorsi per il reclutamento ordinario nei due enti.

32. 17. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Castelli, Sorial.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis.*Ai fini del miglioramento qualitativo del sistema di erogazione degli aiuti comunitari in agricoltura e dei servizi resi alle imprese agricole, di incrementarne l'efficienza, la sorveglianza e la tempestività, in coerenza con la nuova Politica agricola comune (PAC) 2014-2020, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata all'acquisizione di personale nel limite del 20 per cento della dotazione organica, anche attraverso l'attivazione di processi di mobilità tra amministrazioni di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Per le finalità di cui al comma 1 non si tiene conto delle riduzioni delle dotazioni organiche previste dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali *ridurre come segue gli stanziamenti previsti:*

2015: – 4.000.000;
2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000.

32. 38. Alli, Tancredi.

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-*bis*. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione.

3-*ter*. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata « Agenzia ».

3-*quater*. L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ed è sottoposta al controllo della Cotte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

3-*quinquies*. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea. A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento.

3-*sexies*. L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari.

3-*septies*. L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2015 ogni regione deve indicare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatorì regionali già istituiti e riconosciuti alta data di entrata in vigore della presente legge.

32. 5. Guidesi, Caon, Caparini.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Nelle more dell'attuazione del riordino degli enti, delle società e delle agenzie vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico e il direttore generale della Agecontrol S.p.A. sono sostituiti da un amministratore delegato, alla cui carica è designato un dirigente in servizio presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e il personale con qualifica dirigenziale della Agecontrol S.p.A. è ridotto al numero massimo di cinque unità.

32. 53. Corsaro.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 62;
2016: – 62;
2017: – 62.

32. 11. Faenzi, Sandra Savino, Milanato, Russo, Riccardo Gallo, Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 40 milioni.

32. 16. Catanoso, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, le parole: è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, *sono sostituite dalle seguenti:* è incrementato di 119 milioni di euro per l'anno 2015, di 133 milioni di euro per l'anno 2016 e di 127 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

32. 6. Guidesi, Caon, Caparini.

Sopprimere il comma 4, conseguentemente, all'articolo 44, comma 7, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

ART. 17-*BIS*.

(Acquisto di pubblicità on line).

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsonizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsonizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

32. 39. Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Marcon.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 69.000.000 euro per l'anno 2015 a 54.000.000 euro per l'anno 2016 e 61.000.000 euro per l'anno 2017.

32. 25. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 508.

32. 28. Russo, Faenzi, Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. A decorrere dal 1º gennaio 2015, all'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 5 per conto » sono sostituite dallo seguenti: 0 per cento ». Resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002.

32. 27. Russo, Faenzi, Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per l'anno 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, sono ridotti del 15 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 21,5 per cento. Resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002 ».

Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma:* Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale *voce:* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *inserire la seguente voce:* Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), *con i seguenti importi:*

Rifinanziamento

2015:

CP: 1.600.000;
CS: 1.600.000.

2016:

CP: 15.800.000;
CS: 15.800.000.

2017:

CP: 9.600.000;
CS: 9.600.000.

32. 2. La XIII Commissione.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Considerata l'importanza dello specifico settore, al fine di non incidere negativamente sulle agevolazioni concesse per l'utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, articoli, di allevamento, legati alle attvità di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, si provvede mediante provvedimenti adottati dai Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad individuare ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa. di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

*** 32. 26.** Palese, Squeri, Brunetta.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Considerata l'importanza dello specifico settore, al fine di non incidere negativamente sulle agevolazioni concesse per l'utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, si provvede mediante provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad individuare ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

*** 32. 42.** Piso, Saltamartini, Tancredi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al numero 5 della Tabella A annessa al testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nella colonna di sinistra, dopo la parola benzina, è aggiunta il seguente periodo: « L'agevolazione per il gasolio spetta nella misura del 22 per cento agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 508.

32. 45. Oliverio, Anzaldi, Mongiello.

Al comma 4, le parole: 26,5 per cento *sono sostituite dalle seguenti:* 24,25 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire i seguenti importi: 100 *con:* 66 *e:* 460 *con:* 420.

32. 47. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire i seguenti importi: 100 *con:* 33 *e:* 460 *con:* 400.

32. 48. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, Caparini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire le imprese agricole, nell'acquisto di nuovi automezzi, attrezzature e macchine operatrici agricole, conformi alla vigente disciplina comunitaria in materia di emissioni inquinanti, il contingente di gasolio in agricoltura ammesso al regime agevolato è incrementato nei limiti di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2015, 10 milioni di euro per il 2016 e 15 milioni di euro per il 2017 in misura ulteriore rispetto a quanto disposto dal comma 292 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre n. 147 del 2013. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002.

Conseguentemente alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 5;
2016: – 10;
2017: – 10.

32. 32. Palese, Altieri, Marti, Distaso, Fucci, Ciracì, Brunetta.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10.000.000 euro annui.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10;
2016: – 10;
2017: – 10.

32. 12. Faenzi, Russo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 40.

32. 10. Faenzi, Russo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, a 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali cli tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso di una nuova concessione per un periodo di trenta anni, avendo riguardo alla qualità tecnico-ambientale del progetto in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrogrutico di pertinenza e, prevalentemente, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, e all'offerta economica per l'acquisizione in concessione dell'uso della risorsa idrica e delle opere di cui all'art. 25 comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da destinare, secondo modalità da definire in sede di rilascio della concessione, alle misure di compensazione territoriale e alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali.

Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2019, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, tale termine è ridotto a due anni. Nel bando della procedura concorrenziale sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica;

b) il comma 2 è abrogato.

5-*ter*. All'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la procedura concorrenziale pubblica per l'attribuzione della nuova concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda costituito dai beni materiali diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultino necessari all'esercizio della nuova concessione.

6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda di cui al comma 5 determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Al concessionario uscente spetta altresì un importo determinato a norma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per gli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione sulle opere di cui al citato articolo 25, primo comma, non ammortizzabili nell'ultimo quinquennio di concessione.

32. 33. Tancredi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 52 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera g) *è aggiunta la seguente:*

h) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, con potenza elettrica non superiore a 20 kW.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire i seguenti importi: 100 *con:* 99, *460* con: *459*.

32. 31. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Conseguentemente al medesimo articolo 32, al comma 5, sostituire le parole: 6.400.000 *con le seguenti:* 16.400.000.

32. 3. Marchi.

Dopo il comma 5, inserie il seguente:

5. Dopo l'articolo 8 del decreto ministeriale 27 marzo 2008 « Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola » è aggiunto il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Figura giuridica).

1. I dipendenti dei CAA (Centri di Assistenza Agricole) sono da considerarsi « incaricati di pubblico servizio ».

32. 8. Di Gioia.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: « utilizzano depositi », sono inserite le seguenti: « di olio di oliva di capienza non superiore a 25 metri cubi o ».

32. 41. Franco Bordo, Zaccagnini, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprite 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per conto e nell'interesse dello Stato, » sono aggiunte le seguenti: « in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non suscettibili di cessione, »;

b) le parole: « che saranno eStinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, » sono soppresse;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme derivanti dai suddetti crediti dovranno essere destinate anche a soddisfare le posizioni creditorie dei lavoratori già dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi Agrari in conformità al decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 dicembre 2010.

32. 52. Morassut.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico in Puglia, Basilicata, parte dell'Irpinia e della Calabria, per uso irriguo, potabile ed industriale, mediante l'erogazione idrica all'Acquedotto pugliese, all'Acquedotto Lucano, ai Consorzi di bonifica di Puglia e Basilicata, nonché all'ILVA di Taranto e, considerata anche, la particolare rilevanza di protezione civile che riveste per la gestione di dighe e di grandi adduttori interregionali, ovvero per consentire la continuità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere strategiche in corso, all'articolo 1, comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 le parole: « 30 settembre 2014 » sono sostituite dalle parole: « 30 dicembre 2016 ».

*** 32. 29.** Latronico, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico in Puglia, Basilicata, parte dell'irpinia e Calabria, per uso irrigua, potabile ed Industriale, mediante l'erogazione idrica all'Acquedotto pugliese, all'Acquedotto Lucano, ai Consorzi di bonifica di Puglia e Basilicata, nonché all'ILVA di Taranto e, considerata anche, la particolare rilevanza di protezione civile che riveste per la gestione di dighe e di grandi adduttori interregionali, ovvero per consentire la continuità dell'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere strategiche in corso, all'articolo 1, comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 le parole: « 30 settembre 2014 » sono sostituite dalle parole: « 30 dicembre 2016 ».

*** 32. 4.** Marchi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità della contrattazione di secondo livello del personale assunto, ai sensi della legge numero 124 del 1985, a tempo indeterminato (Oti) a supporto del Corpo forestale dello Stato per la manutenzione delle aree naturali protette e per assolvere ad ulteriori compiti istituzionali.

32. 13. Faenzi, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*. *(Proroga termini presentazione istanze di ammissione ai benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 1, comma 1-bis)*. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legge 20 maggio 993 n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto legge 20 maggio 1993, n. 149.

32. 01. Misiani.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Razionalizzazione delle spese degli uffici periferici e finanziamento del Trasporto pubblico locale).

Al fine di ridurre la disomogeneità delle diseconomie di scala e per un efficientamento del funzionamento degli uffici decentrati dello Stato, gli stanziamenti relativi alla spesa di funzionamento degli stessi sono ridotti per 100 milioni di euro per il triennio 2015-2017. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo. I risparmi derivanti per lo stesso importo annuo sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012. Per l'anno 2015 sono destinati alla Regione Lombardia 50 milioni dell'incremento del Fondo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di garan-

tire la mobilità in occasione di EXPO Milano 2015.

*** 32. 02.** Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

(Razionalizzazione delle spese degli uffici periferici e finanziamento del Trasporto pubblico locale).

Al fine di ridurre la disomogeneità delle diseconomie di scala e per un efficientamento del funzionamento degli uffici decentrati dello Stato, gli stanziamenti relativi alla spesa di funzionamento degli stessi sono ridotti per 100 milioni di euro per il triennio 2015-2017. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo. I risparmi derivanti per lo stesso importo annuo sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012. Per l'anno 2015 sono destinati alla Regione Lombardia 50 milioni dell'incremento del Fondo per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di garantire la mobilità in occasione di EXPO Milano 2015.

*** 32. 05.** Tancredi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

È ridotta la possibilità di assunzione attualmente in vigore delle amministrazioni centrali, delle Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle regioni e delle autonomie locali, per il 50 per cento per il triennio 2015-2017. I risparmi derivanti dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di ricerca sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti di 500 milioni di euro annui, quelli dalle regioni e province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP; quelli degli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti

*** 32. 03.** Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

È ridotta la possibilità di assunzione attualmente in vigore delle amministrazioni centrali, delle Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle regioni e delle autonomie locali, per il 50 per cento per il triennio 2015-2017. I risparmi derivanti dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di ricerca sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti di 500 milioni di euro annui, quelli dalle regioni e province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP; quelli degli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti

*** 32. 04.** Tancredi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

ART. 32-*bis*.

È ridotta la possibilità di assunzione attualmente in vigore delle amministra-

zioni centrali, delle Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle regioni e delle autonomie locali, per il 50 per cento per il triennio 2015-2017. I risparmi derivanti dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di ricerca sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti di 500 milioni di euro annui, quelli dalle regioni e province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP; quelli degli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti

*** 32. 06.** Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.

32. 08. Caparini, Matteo Bragantini, Guidesi.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

32. 09. Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del contenimento della spesa pubblica, le regioni adeguano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti parametri:

a) previsione che il numero del consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri ed un limite massimo di 40 per le regioni con popolazione oltre i 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero del consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di en-

trata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto nella presente lettera, possono aumentarne il numero fino al raggiungimento di detto limite;

b) riduzione a decorrere dal gennaio 2015 degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima di 30.000 euro annui.

32. 010. Caparini.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 575, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-*ter*. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-*bis* comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato ».

32. 011. Caparini, Matteo Bragantini, Guidesi.

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-*bis*.

Dopo l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente comma:

« 5-*bis*. La disposizione di cui al comma precedente non si applica all'organo di revisione di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ».

32. 012. Caparini.

ART. 33.

Sopprimerlo.

33. 5. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial, Barbanti, Pisano.

Al comma 1, lettera b) *sopprimere il numero 3.*

33. 6. Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, Currò, D'Incà, Sorial, Pisano, Barbanti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, è abrogato.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato *aggiungere le seguenti:* , nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.

* **33. 1.** Causi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 3. Il comma 2 dell'articolo 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, è soppresso. »

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato *aggiungere le seguenti:* , nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.

* **33. 3.** Giampaolo Galli.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 3. Il comma 2 dell'articolo 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, è soppresso.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato *aggiungere le seguenti*: , nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.

* **33. 4.** Galati, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 22-*quinquies* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, è soppresso.

Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato *aggiungere le seguenti:* , nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.

* **33. 7.** Di Gioia.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-*bis*.

(Misure per la razionalizzazione degli acquisti).

1. Le pubbliche amministrazioni possono affidare a Consip, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, lo svolgimento di procedura di scelta dei concessionari di servizi, dei concessionari di beni nonché lo svolgimento di procedure competitive comunque denominate prevista dalla normativa in applicazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa.

33. 01. Losacco, Boccadutri.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-*bis*.

(Misure per la razionalizzazione degli acquisti)

1. Per lo sviluppo del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione con ampliamento della quota di spesa gestita attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip, sono assegnati per gli anni 2015 e 2016 ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettivamente 3 milioni di euro e 5 milioni di euro, ad incremento delle risorse destinate al Programma per l'anno 2013.

2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede con riduzione degli accantonamenti di cui alla Tabella A) relativi al Ministero dell'Economia e delle Finanze di 3 milioni per il 2015 e 5 milioni per il 2016.

33. 02. Losacco, Boccadutri.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-*bis*.

(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, inserire i seguenti:

« 2-*bis*. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di tutti i servizi bancari e finanziari delle Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, in bilancio e fuori bilancio.

2-*ter*. L'attività di speculazione ad elevata rischiosità, intesa come qualsiasi attività finanziaria che fa uso di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici, è definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2-*quater*. Entro il 1 gennaio di ogni anno la della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, pubblica sul suo sito istituzionale, con carattere di ufficialità, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti bancari e finanziari, al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.

2-*quinquies*. Ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare d'appalto di cui al comma 2.bis del presente articolo, gli enti appaltanti sono tenuti a verificare l'elenco compilato della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui al comma precedente ».

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le modalità di esclusione dei suddetti soggetti bancari e finanziari dalla procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari, nonché l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione, rispondente a requisiti di trasparenza e sicurezza, entro cui i soggetti bancari e finanziari possono accedere alle procedure di affidamento di servizi bancari e finanziari di cui al comma 1 del presente articolo e l'indicizzazione dei titoli tossici, come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione, sono definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, da emanare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge.

3. Ogni anno il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, revisiona con decreto l'indice massimo di leva finanziaria e l'indicizzazione dei titoli tossici di cui al comma precedente.

33. 03. Busin, Guidesi, Caparini.

ART. 34.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2015.

34. 6. Mucci, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Caso, Cariello, Sorial, Colonnese.

Sopprimerlo.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre gli importi:*

2015: – 13.400.000;
2016: – 12.900.000;
2017: – 12.150.000.

34. 9. Vignali, Saltamartini.

Sopprimerlo.

34. 3. Merlo, Borghese.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente:

al comma 5 dell'articolo 17 sostituire la parola: 2015 *con la seguente:* 2016;

al comma 13 dell'articolo 17 sostituire la parola: 2015 *con la seguente:* 2016;

al comma 11 dell'articolo 38 sostituire la parola: 2015 *con la seguente:* 2016;

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553,818 milioni di euro per l'anno 2025.

34. 15. Guidesi, Caparini.

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 13.400.000;
2016: – 12.900.000;
2017: – 12.150.000.

34. 1. Taranto, Benamati, Basso, Bini, Carra, Petitti, Ribaudo, Senaldi, Minnucci, Gasparini, Rubinato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Alla tabella B annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: « — Ente nazionale risi » è inserito il seguente: « —Cassa conguaglio per il settore elettrico ».

Conseguentemente:

nella rubrica, dopo le parole: « delle camere di commercio », inserire le seguenti: « e della Cassa conguaglio per il settore elettrico ».

34. 2. Pastorelli, Di Gioia.

Al comma 2, sostituire le parole: 1° gennaio *con le seguenti:* 1° marzo.

34. 16. Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiun-

gono l'accordo, le camere di commercio hanno diritto di recedere dal contratto. ».

*** 34. 7.** Librandi, Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, le camere di commercio hanno diritto di recedere dal contratto. ».

*** 34. 5.** Bargero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, le camere di commercio hanno diritto di recedere dal contratto. ».

*** 34. 12.** Valiante.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-*bis*. Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, ferme restando le vigenti disposizioni del codice civile in materia, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore delle presente legge possono essere rinegoziati in via diretta dalle parti originarie, stante la durata prevista degli stessi contratti in origine. Se le parti non raggiungono l'accordò, le camere di commercio hanno diritto a recedere dal contratto. ».

34. 10. Fauttilli, De Mita.

Sopprimere il comma 5.

34. 14. Guidesi, Busin, Caparini.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

e dopo le parole « ai sensi del citato articolo 7 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai loro enti ed istituti strumentali limitatamente alle disponibilità in gestione separata di esclusiva titolarità dei citati enti e organismi pubblici, ».

*** 34. 13.** Valiante.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

e dopo le parole « ai sensi del citato articolo 7 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché ai loro enti ed istituti strumentali limitatamente alle disponibilità in gestione separata di esclusiva titolarità dei citati enti e organismi pubblici, ».

*** 34. 4.** Bargero.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a Statuto Speciali e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme di attuazione, anche con riferimento alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

34. 11. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-*bis*.

(*Software di controllo*).

Tutti i *software* di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.

34. 01. Caparini, Busin, Guidesi.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

ART. 34-*bis*.

All'articolo 2, comma 3-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole « sino alla data del 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle parole « sino alla data del 31 dicembre 2015. ».

34. 02. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

ART. 35.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero* 2) *con il seguente:*

2) le parole da: « e di 750 milioni » fino a: « 2017 » sono soppresse e le parole: « ed entro il 30 settembre 2014 con riferimento agli anni 2015 e seguenti » sono soppresse.

Conseguentemente:

all'articolo 17, sopprimere il comma 5;

all'articolo 38, sopprimere il comma 11;

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 540 milioni di euro a decorrere dal 2015.

35. 134. Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sopprimere il numero 4);*

b) *alla lettera* c), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In assenza di tale Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva UE 2001/7/UE, dall'incidenza degli acquisti centralizzati, nonché dei costi *standard*.

***35. 59.** Guidesi, Caparini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sopprimere il numero 4);*

b) *alla lettera* c), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In assenza di tale Intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva UE 2001/7/UE, dall'incidenza degli acquisti centralizzati, nonché dei costi *standard*.

***35. 211.** Tancredi, Saltamartini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sopprimere il numero 4);*

b) *alla lettera* c), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei costi *standard*.

****35. 2.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Tullo.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a), *sopprimere il numero 4);*

b) *alla lettera* c), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei costi *standard*.

**** 35. 34.** Palese, Brunetta.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero* 4)

35. 133. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla data di scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base ai costi *standard* ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento e sono rideterminati gli ambiti di finanziamento individuati. »;

b) *alla lettera* c), *sopprimere l'ultimo periodo.*

35. 125. Guidesi, Caparini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singoli regioni, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. ».

35. 246. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle risorse per lo sviluppo e la coesione,.

*** 35. 173.** Palese, Brunetta.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle risorse per lo sviluppo e la coesione,.

*** 35. 214.** Dorina Bianchi, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione delle risorse per lo sviluppo e la coesione,.

*** 35. 220.** Matarrese, D'Agostino, Libandi, Vecchio, Causin.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* entro il 31 gennaio 2015 *aggiungere le seguenti:* Il riparto tra le regioni del contributo di cui al presente comma è effettuato in maniera inversamente proporzionale alla perdita di gettito IRAP derivante a ciascuna regione a seguito di quanto previsto dall'articolo 5 della legge di stabilità per il 2015.

35. 132. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, escludendo le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, le risorse per il Trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.

35. 3. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.

***35. 36.** Palese, Brunetta.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.

***35. 112.** Guidesi, Caparini.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.

***35. 207.** Tancredi, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* le risorse per il trasporto pubblico locale e le risorse per le politiche sociali.

****35. 218.** Melilla, Marcon, Nicchi, Matarrelli.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le risorse per il trasporto pubblico locale.

****35. 38.** Palese, Brunetta.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le risorse per il trasporto pubblico locale.

****35. 208.** Tancredi, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le risorse per il trasporto pubblico locale.

****35. 216.** Scotto, Marcon, Melilla.

Al comma 1, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e le risorse per il trasporto pubblico locale.

****35. 113.** Guidesi, Caparini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse.

***35. 37.** Palese, Brunetta.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse.

*** 35. 114.** Guidesi, Caparini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse.

*** 35. 209.** Tancredi, Saltamartini.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* considerando anche *con la seguente:* escluse.

*** 35. 217.** Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In attuazione della sentenza n. 79/2014 della Corte costituzionale è escluso qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente.

**** 35. 35.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In attuazione della sentenza n. 79/2014 della Corte costituzionale è escluso qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente.

**** 35. 111.** Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In attuazione della sentenza n. 79/2014 della Corte costituzionale è escluso qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente.

**** 35. 210.** Tancredi, Saltamartini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In attuazione della sentenza n. 79/2014 della Corte costituzionale è escluso qualsiasi tipo di attribuzione di risorse tributarie regionali allo Stato ovvero riversamenti di risorse regionali, in attuazione del comma precedente.

**** 35. 219.** Marcon, Melilla.

Sostituire i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con i seguenti:

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2018
Valle d'Aosta	10.000
Provincia autonoma di Bolzano	44.000
Provincia autonoma di Trento	37.000
Friuli Venezia Giulia	87.000
Regione siciliana	273.000
Sardegna	97.000
Totale autonome speciali . . .	548.000

4. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'am-

bito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.

5. La provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.

6. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2044, n. 133.

7. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

8. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3406, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: 548.000.000;
2016: 548.000.000;
2017: 548.000.000.

35. 205. Pili.

Al comma 3, sostituire le parole: introdotti dalla presente legge *con le seguenti:* previa intesa e nel rispetto delle disposizioni statutarie.

35. 206. Pili.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 25.** Borghi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 94.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 95.** Cenni.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 50.** Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 161.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 166.** Centemero, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 174.** Galati, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 204.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 239.** Misiani.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-*ter,* alle parole: « Nei comuni » sono premesse le parole: « Nelle province e » e la parola: « comunali » è soppressa.

*** 35. 243.** Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 78.** Galati, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 162.** Centemero, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 154.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 43.** Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 31.** Borghi.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 83.** Gasparini, Misiani, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 100.** Cenni.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 197.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 232.** Misiani.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente. ».

**** 35. 245.** Cirielli, Corsaro.

Al comma 13, *sostituire le parole:* di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole: 850 milioni di euro *con le seguenti:* 350 milioni di euro.

35. 190. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 13 *sostituire le parole:* di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.

*** 35. 44.** Simonetti, Caparini.

Al comma 13 *sostituire le parole:* di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.

*** 35. 167.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 13 *sostituire le parole:* di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.

*** 35. 227.** Misiani.

Al comma 13 *sostituire le parole:* di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.

*** 35. 82.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 13 *sostituire le parole:* di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.

*** 35. 150.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 13 *sostituire le parole:* di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Agli oneri di cui il comma 13 per l'anno 2015 si provvede a volere sul Fondo di cui al successivo articolo 45, comma 2.

*** 35. 104.** Cenni.

Al comma 13 sostituire le parole: di 1000 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti*: di 500 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, all'articolo 46*, comma* 2*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015.

35. 32. Borghi.

Al comma 13*, sostituire le parole:* 15 ottobre 2014 *con le seguenti:* 31 dicembre 2014.

35. 6. Melilli, Misiani.

Al comma 13*, terzo periodo, sostituire le parole:* che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 *con le seguenti:* che alla data del 31 dicembre 2014 risultano in dissesto ovvero in riequilibrio finanziario pluriennale.

35. 9. Borghi, Folino.

Al comma 13, dopo le parole: le province che risultano in dissesto *aggiungere le seguenti:* ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 35. 8.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Al comma 13, dopo le parole: le province che risultano in dissesto *aggiungere le seguenti:* ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 35. 30.** Borghi.

Al comma 13, dopo le parole: le province che risultano in dissesto *aggiungere le seguenti:* ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 35. 85.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 13, dopo le parole: le province che risultano in dissesto *aggiungere le seguenti:* ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 35. 155.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 13, dopo le parole: le province che risultano in dissesto *aggiungere le seguenti:* ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 35. 163.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 13, dopo le parole: le province che risultano in dissesto *aggiungere le seguenti:* ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 35. 198.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 13, dopo le parole: le province che risultano in dissesto *aggiungere le seguenti:* ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 35. 233.** Misiani.

Al comma 13, dopo le parole: le province che risultano in dissesto *aggiungere le seguenti:* ovvero che abbiano deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 35. 101.** Cenni.

Al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard *con le seguenti:* tenendo conto solo delle eccedenze di spesa storica rispetto ai fabbisogni *standard*.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000;
2016: – 30.000;
2017: – 30.000.

35. 118. Rubinato.

Al comma 13, terzo periodo, aggiungere, le parole: e le province interamente montane.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000;
2016: – 30.000;
2017: – 30.000.

35. 119. Rubinato.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

*** 35. 18.** Borghi.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

*** 35. 40.** Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

*** 35. 81.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

*** 35. 178.** Centemero, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

*** 35. 191.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

*** 35. 226.** Misiani.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

*** 35. 105.** Cenni.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-*bis*. Il versamento di cui al comma precedente viene effettuato solo in caso di mancata corrispondenza, ovvero a concorrenza, tra ammontare della riduzione della spesa corrente stabilita e i residui attivi perenti di parte corrente a titolo di trasferimenti erariali non erogati da parte del Ministero dell'interno. Il versamento effettuato da parte dell'ente non rileva ai fini del patto di stabilità interno.

*** 35. 144.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: per gli anni 2013 e 2014 *sono sostituite dalle seguenti:* per gli anni 2013, 2014 e successivi.

35. 15. Misiani.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 99.** Cenni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 86.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 45.** Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle

seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 29.** Borghi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 199.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 234.** Misiani.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 244.** Cirielli, Corsaro.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 156.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 164.** Centemero, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 16, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2013, 2014 e successivi ».

*** 35. 252.** Paola Bragantini, D'Ottavio.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.

** **35. 48.** Simonetti, Caparini.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19, della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro 30 maggio 2015.

** **35. 91.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19 della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

**** 35. 27.** Borghi.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19 della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

**** 35. 97.** Cenni.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19 della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 159.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19 della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 181.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19 della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 202.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. In caso di incapienza, il Ministero dell'economia e finanze opera le relative compensazioni con il Fondo di cui all'articolo 17, comma 19 della presente legge. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto

dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

**** 35. 237.** Misiani.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

*** 35. 49.** Simonetti, Caparini.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e

città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

*** 35. 26.** Borghi.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

*** 35. 93.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valuta-

zione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

*** 35. 96.** Cenni.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

*** 35. 160.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30

marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

*** 35. 182.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

*** 35. 203.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » e le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle parole: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » aggiungere le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fonda-

mentali di province e città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13 e ripartiti tra i destinatari delle funzioni riordinate Stato, Regioni, province e città Metropolitane. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

*** 35. 238.** Misiani.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, *con le seguenti:*
30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante », sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

**** 35. 22.** Borghi.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, *con le seguenti:*
30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante », sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti

denti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 47.** Simonetti, Caparini.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante », sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se ecce-

denti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 92.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante », sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 103.** Cenni.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante », sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 158.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante », sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 180.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante », sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 201.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante », sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 236.** Misiani.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile, *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante », sono aggiunte le seguenti: « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95 le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 le province e le città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 maggio 2015.

** **35. 242.** Cirielli, Corsaro.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti parole:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89 dopo le parole « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » aggiungere le seguenti: « e comunque non oltre il 30 marzo 2015 ».

b) all'articolo 1, comma 95 le parole « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole « entro il 28 febbraio 2015 »; le parole « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle

parole « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 ».

14-*ter*. A conclusione del processo di riordino da effettuarsi inderogabilmente entro il 30 aprile 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e città metropolitane, verranno definiti gli importi finali di cui al comma 13. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente comma, in deroga all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le Province e le Città metropolitane deliberano il bilancio di previsione 2015 entro il 30 giugno 2015.

35. 4. Melilli.

Al comma 14, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 giugno.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14, alla legge n. 56 del 2014 apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 89, dopo le parole: « continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante » sono aggiunte le seguenti « e, comunque non oltre il 30 marzo 2015 »;

b) all'articolo 1, comma 95, le parole « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole seguenti: « entro il 28 febbraio 2015 » le parole: « a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91 » sono sostituite dalle seguenti: « ad approvare le leggi di riordino delle funzioni di cui al comma 89 »;

c) all'articolo 1, comma 96, dopo le parole: « sono trasferite all'ente destinatario » sono aggiunte le seguenti: « se eccedenti rispetto alla ricognizione sulle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane di cui al comma 92 ».

Il processo di riordino deve effettuarsi inderogabilmente entro il 30 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

35. 5. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Sopprimere il comma 15.

*** 35. 228.** Misiani.

Sopprimere il comma 15.

*** 35. 17.** Borghi.

Sopprimere il comma 15.

*** 35. 80.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Sopprimere il comma 15.

*** 35. 168.** Centemero, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 15.

*** 35. 108.** Cenni.

Sopprimere il comma 15.

*** 35. 192.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Sopprimere il comma 15.

*** 35. 140.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 15, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) di rinegoziare mutui e prodotti finanziari derivati;

Dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

g-bis) di costituire o sottoscrivere partecipazioni con Società di nuova costituzione.

35. 128. Castelli, Colonnese, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Currò, Brugnerotto.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* g).

*** 35. 142.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* g).

*** 35. 89.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* g).

*** 35. 20.** Borghi.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* g).

*** 35. 171.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* g).

*** 35. 42.** Simonetti, Caparini.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* g).

*** 35. 194.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* g).

*** 35. 231.** Misiani.

Al comma 15, sopprimere le lettere b) *e* g).

*** 35. 106.** Cenni.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

**** 35. 90.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

**** 35. 229.** Misiani.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

**** 35. 19.** Borghi.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

**** 35. 193.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

**** 35. 170.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

**** 35. 107.** Cenni.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

** **35. 141.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 15, sopprimere la lettera c).

** **35. 41.** Simonetti, Caparini.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

* **35. 230.** Misiani.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

* **35. 88.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

* **35. 21.** Borghi.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

* **35. 143.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

* **35. 172.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

* **35. 109.** Cenni.

Al comma 15, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

* **35. 195.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 15, lettera e)*, aggiungere in fine, le seguenti parole:* fatto salvo i rapporti contrattuali del personale del Corpo di polizia provinciale.

35. 135. Laffranco, Palese, Brunetta.

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *f)*, dopo le parole: « successive modificazioni », aggiungere le seguenti: « con esclusione di quelli relativi

all'esercizio delle funzioni fondamentali o a finanziamenti europei »;

b) alla lettera *g)*, dopo le parole: « e consulenza » aggiungere le seguenti: « con esclusione degli incarichi relativi alle progettazioni e direzioni dei lavori per opere pubbliche relative all'esercizio delle funzioni fondamentali ».

35. 33. Melilli.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

*** 35. 87.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

*** 35. 28.** Borghi.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

*** 35. 7.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

*** 35. 235.** Misiani.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

*** 35. 200.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

*** 35. 46.** Simonetti, Caparini.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

*** 35. 157.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

*** 35. 165.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere, in fine, le parole:* fatti salvi quelli interamente finanziati con fondi comunitari;.

*** 35. 98.** Cenni.

Al comma 15, lettera f), *aggiungere in fine le seguenti parole:* fatto salvo che non comportino maggiori oneri per il bilancio dell'ente.

35. 124. Rigoni.

Al comma 15, lettera c), *dopo le parole:* procedure di mobilità *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati, nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, da attuarsi entro il 31

dicembre 2016, in accordo al patto di stabilità interno.

*** 35. 14.** Lodolini.

Al comma 15, lettera c), *dopo le parole:* procedure di mobilità *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati, nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, da attuarsi entro il 31 dicembre 2016, in accordo al patto di stabilità interno.

*** 35. 126.** Lodolini, Lattuca, Petitti, Carrescia, Manzi, Bruno Bossio, Marchetti.

Al comma 15, lettera c), *dopo le parole:* procedure di mobilità *aggiungere le seguenti:* fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati, nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, da attuarsi entro il 31 dicembre 2016, in accordo al patto di stabilità interno.

*** 35. 13.** Giulietti.

Al comma 15, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati da attuarsi entro il 31 dicembre 2016 anche in deroga al patto di stabilità interno.

**** 35. 240.** Manzi, Carrescia.

Al comma 15, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati da attuarsi entro il 31 dicembre 2016 anche in deroga al patto di stabilità interno.

**** 35. 247.** D'Ottavio, Paola Bragantini.

Al comma 15, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati da attuarsi entro il 31 dicembre 2016 anche in deroga al patto di stabilità interno.

**** 35. 102.** Cenni.

Al comma 15, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per

essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati da attuarsi entro il 31 dicembre 2016 anche in deroga al patto di stabilità interno.

** **35. 51.** Gasparini, Fiano, Peluffo, Mauri, Casati, Cova, Cimbro, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Laforgia, Prina, Malpezzi.

Al comma 15, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31 dicembre 2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell'ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi a tali funzioni dedicati da attuarsi entro il 31 dicembre 2016 anche in deroga al patto di stabilità interno.

** **35. 222.** Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui della durata massima di cinquanta anni, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

9-*bis*. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 nonché in relazione ai vincoli riguardanti i limiti all'indebitamento.

9-*ter*. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario per l'impossibilità a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui comma 9, può comprendere, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile al 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

9-*quater*. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi dei commi che precedono, la quota dei 70 per cento dell'eventuale differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti, incluse le quote capitale dei mutui, dovrà essere utilizzata per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi dei precedenti commi, anche nel caso in cui i limiti all'indebitamento siano rispettati ».

15-*ter*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 15-*bis*, gli enti locali che abbiano deliberato lo

stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013 potranno raggiungere l'equilibrio finanziario entro il 31 dicembre 2015.

15-*quater*. Per i medesimi enti locali di cui al comma 15-*bis*, il prestito necessario a consolidare la complessiva esposizione debitoria potrà essere concesso a valere sulla dotazione per l'anno 2015 della « Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Il tasso di interesse da applicare al suddetto prestito, della durata massima di cinquanta anni, sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione.

15-*quinquies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2015, è stabilita la quota, non superiore a 50 milioni, a valere sul « Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili » da destinarsi ai prestiti di cui al comma 15-*quater* e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n, 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse agli enti locali richiedenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 50.000;

2016: – 50.000;

2017: – 50.000.

35. 251. Paola Bragantini.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

« 9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente l'anno entro il quale raggiungere l'equilibrio, in uno o più mutui trentennali, con esclusione delle rate di ammortamento già scadute. Conservano validità i contributi statali e regionali già concessi in relazione ai mutui preesistenti.

9-*bis*. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 comprende, nella quota capitale, le somme eventualmente dovute per le eventuali penalità e/o maggiori spese connesse all'estinzione anticipata dell'indebitamento, siano esse legate all'estinzione anticipata dei precedenti contratti di mutuo ovvero al rimborso anticipato od al riacquisto dei prestiti obbligazionari. Il consolidamento di che trattasi potrà avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, secondo periodo e di cui all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, nonché di cui all'articolo 41 comma 2 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.

9-*ter*. Il consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al comma 9 può comprendere, inoltre, nella quota capitale, l'ammontare complessivo del disavanzo come complessivamente calcolabile ai 31 dicembre dell'anno nel quale viene raggiunto l'equilibrio finanziario.

9-*quater*. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del comma che precedono, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto Consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui

contratti ai sensi dei comma che precedono, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore ai 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000;

2016: – 50.000;

2017: – 50.000.

35. 250. Paola Bragantini.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*. L'ente locale qualora dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquantanni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti, ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipa, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma sempre nel corso della durata del l'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore ai 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000;

2016: – 50.000;

2017: – 50.000.

35. 249. Paola Bragantini.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Al fine di consentire alle province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il tasso ufficiale di riferimento previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno *spread* dello 0,50 per cento. Al termine del differimento, in caso

di permanenza di difficoltà finanziarie, i medesimi enti potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso interbancario di riferimento Irs, maggiorato di uno *spread* dello 0,50 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 20.000;

2016: – 20.000;

2017: – 20.000.

35. 248. Paola Bragantini.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Al fine di consentire alle province che si trovano nella condizione di dissesto finanziano, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico al decreto legislativo n. 267 del 2000 di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.U.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno *spread* di 0.50 per cento.

Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al primo comma potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso *spreed* di cui al primo comma.

35. 52. Censore.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-*bis*. Al fine del contenimento della spesa di personale le regioni, per gli anni 2015 e 2016, possono procedere, senza necessità di motivazione a con un preavviso di sei mesi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, i quali, ai fini dell'accesso e della decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.

15-*ter*. Le regioni che adottano le misure di contenimento della spesa per il personale di cui ai commi da 15-*bis* a 15-*quater*, riducono le dotazioni organiche di un numero di posti corrispondente alle unità cessate dal servizio.

15-*quater*. È fatto divieto il successivo ripristino, a qualunque titolo, delle posizioni soppresse nelle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, e le corrispondenti cessazioni dai servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*.

35. 123. Guidesi, Caparini.

Al comma 16, sopprimere il primo periodo.

*** 35. 241.** Fauttilli, De Mita.

Al comma 16, sopprimere il primo periodo.

*** 35. 177.** Palese, Brunetta.

Al comma 16, sopprimere il primo periodo.

*** 35. 1.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Al comma 16, dopo le parole: riduzione della spesa corrente *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei servizi essenziali di cui alla legge 12 gennaio 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

35. 127. Castelli, Colonnese, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Currò, Brugnerotto.

Al comma 16, sostituire le parole: 1200 milioni *con le seguenti:* 1.100 milioni.

Conseguentemente, all'articolo sopprimere il comma 5.

35. 75. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Al comma 16, sostituire le parole: 1.200 milioni *con le seguenti:* 1.090 milioni

Conseguentemente, all'articolo 38 sopprimere il comma 11.

35. 68. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:

Al fine di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e gestione associata:

a) ai commi istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto spesa personale spesa corrente inferiore al 30 per cento, salvo il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente, non si applicano vincoli e limitazioni specifiche relative a possibilità assunzionali, *turn over*, contratti a tempo determinato;

b) all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, dopo il comma 31-*quater* è inserito il seguente:

« 31-*quinquies*. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati anche mediante forme di compensazione fra gli obiettivi di contenimento delle spese di personale e le facoltà assunzionali degli enti coinvolti, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni, da computarsi in termini consolidati »;

c) all'articolo 2, comma 1, dei decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento del contributo spettante ai comuni al sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio assodato delle funzioni.

35. 24. Pastorino, Marchetti.

Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:

Per l'anno 2015, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20

ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non si applica la riduzione di cui ai periodi precedenti, fermo restando il suo ammontare complessivo;

b) le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano nella misura già determinata per il 2014;

c) le riduzioni di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano nella misura già determinata per il 2014.

*** 35. 175.** Palese, Brunetta.

Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:

Per l'anno 2015, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non si applica la riduzione di cui ai periodi precedenti, fermo restando il suo ammontare complessivo;

b) le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano nella misura già determinata per il 2014;

c) le riduzioni di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano nella misura già determinata per il 2014.

*** 35. 11.** Marchi.

Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:

Per l'anno 2015, ai comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246, si applicano le seguenti disposizioni:

a) non si applica la riduzione di cui ai periodi precedenti, fermo restando il suo ammontare complessivo;

b) le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano nella misura già determinata per il 2014;

c) le riduzioni di cui all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applicano nella misura già determinata per il 2014.

*** 35. 54.** Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:

per l'anno 2015, la riduzione di cui al periodo precedente si applica al 50 per cento, nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo individuati con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2009, n. 3.

**** 35. 176.** Palese, Brunetta.

Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:

per l'anno 2015, la riduzione di cui al periodo precedente si applica al 50 per cento, nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo individuati con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2009, n. 3.

** **35. 10.** Marchi.

Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:

per l'anno 2015, la riduzione di cui al periodo precedente si applica al 50 per cento, nei seguenti casi:

a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo individuati con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2009, n. 3.

** **35. 53.** Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano una percentuale tra il numero dei dipendenti ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale.

35. 69. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un tasso di riscossione effettiva superiore del 10 per cento alla media nazionale.

35. 70. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un'incidenza del costo dell'amministrazione rispetto al numero di residenti inferiore alla media nazionale;

35. 71. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un'incidenza delle assenze dal lavoro del personale dipendente a qualunque titolo inferiore alla media nazionale,

al comma aggiungere infine le seguenti parole.

35. 72. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano disponibilità di cassa superiori alla media nazionale, indipendentemente dai limiti al loro

impiego derivanti dal Patto di stabilità interno.

35. 73. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: Dalle riduzioni di spesa corrente di cui al presente comma sono esclusi i comuni che registrano un numero di dipendenti del comune stesso e di tutte le sue controllate e partecipate inferiore alla media nazionale.

35. 74. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-*bis*. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, allo scopo di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento.

16-*ter*. L'autorizzazione è concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.

16-*quater*. Il decreto di cui al comma 16-*ter* stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 50 anni.

16-*quinquies*. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 16-*ter*.

35. 116. Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-*bis*. A partire dall'anno 2015 le province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2013, al fine di garantire l'estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento, sono autorizzate ad assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

16-*ter*. L'autorizzazione è concessa con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dell'interno entro venti giorni dalla data di trasmissione, da parte della provincia interessata, della deliberazione consiliare recante apposita richiesta, corredata: da un prospetto riepilogativo dell'esposizione debitoria dell'ente, con indicazione dettagliata delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso nonché dell'istituto mutuante.

16-*quater*. Il decreto di cui al comma 16-*ter* stabilisce le condizioni e i criteri per la concessione e per il rimborso del mutuo ai sensi del presente articolo, prevedendo, in particolare, l'applicazione di un tasso di interesse agevolato nonché la possibilità di adottare un piano di ammortamento con una durata massima fino a 50 anni.

16-*quinquies*. Per la provincia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia ancora presentato al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sospeso sino all'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 16-*ter*.

35. 115. Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. A partire dall'anno 2015, al fine di consentire alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro li 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.U.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno *spread* di 0,50 per cento. Al termine dei differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al primo comma potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso spread di cui al primo comma.

35. 117. Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. Fermo restando il processo dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del T.U.B. ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dalle disposizioni di vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208 lettera *b)* del decreto legislativo n. 267 del 2000, che alla data del 25-02-1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385 del 1993, a condizione che alla data del 31 dicembre 2013 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 10.000.000,00.

35. 223. Di Lello, Di Gioia.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-*bis*. La disposizione di cui al comma 16, primo periodo, non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 1500 abitanti.

35. 23. Capodicasa, Iacono, Amoddio, Piccione, Zappulla.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, le parole: « per l'acquisto di beni e servizi » sono soppresse;

b) l'articolo 14 è abrogato;

c) l'articolo 15 è abrogato;

d) all'articolo 24, il comma 4 è soppresso.

35. 12. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. Al fine di consentire alle province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni

del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.U.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno spread di 0,50 per cento.

Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al comma precedente potranno negoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso *spread* di cui al primo comma.

35. 56. Pastorelli, Di Gioia.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. L'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, è abrogato. A decorrere dall'anno 2015 il compenso annuo spettante all'organo straordinario di liquidazione sarà pari a quello spettante all'organo di revisione economico finanziario dello stesso ente ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

35. 55. Pastorelli, Di Gioia.

Al comma 18 sostituire le parole da: le parole *fino alla fine del periodo con le seguenti:*

le parole da: « il 10 per cento » fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* è redistribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati dalla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42 » e il comma 380-*ter* è soppresso.

35. 76. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: −30.000;

2016: −30.000;

2017: −30.000.

35. 121. Rubinato.

Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

35. 77. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* 100 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: −30.000;

2016: −30.000;

2017: −30.000.

35. 122. Rubinato.

Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* 80 per cento.

35. 65. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* 60 per cento.

35. 64. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

35. 63. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

*** 35. 62.** Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* 40 per cento.

*** 35. 131.** D'Incà.

Al comma 18 sostituire le parole: il 20 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

35. 60. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 18 sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 25 per cento.

35. 61. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Le disposizioni previste dai Titoli I e IV del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dirette agli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, salvo l'istituzione, già nel bilancio 2015, del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sostituzione del fondo svalutazione crediti, secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato A/2 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

35. 16. Amoddio, Iacono, Capodicasa.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Nel caso in cui comuni e province a causa delle riduzioni di spesa di cui ai precedenti commi 11 e 13 non riuscissero a garantire l'erogazione dei livelli minimi di servizio riconducibili alle proprie funzioni fondamentali, interviene lo Stato, mediante il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire alle collettività locali di poter fruire dei predetti livelli minimi di servizio riconducibili alle funzioni fondamentali stabilite per legge.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: -30.000;

2016: -30.000;

2017: -30.000.

35. 110. Rubinato.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Il ricorso da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, all'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.

35. 212. Piso, Saltamartini.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. L'Imu e la Tasi possono essere definitivamente assolte mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una

somma pari ad un numero di annualità dei tributi fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal consiglio comunale medesimo.

35. 213. Piso, Saltamartini.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis.*Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze dà adeguata pubblicità sul sito istituzionale del ministero dei fabbisogni standard di ciascun comune e provincia, individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e dei costi standard dei servizi sanitari regionali, individuati ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Restano fermi gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010.

35. 169. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Nelle more del completamento della riforma di cui alla legge n. 56 del 2014, le Province, nell'ipotesi di trasformazione in Città Metropolitane prevista dalla legge, possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato avvalendosi della deroga consentita ai Comuni per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Al fine di evitare comunque la sospensione di servizi essenziali per la popolazione, tale proroga è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

Conseguentemente, all'articolo 26, comma 11, sostituire le parole: è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015 *con le seguenti:* è ridotta di 400 milioni di euro a decorrere dal 2015.

35. 221. Daniele Farina, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Nelle more del completamento della riforma di cui alla legge n.56 del 2014, le province, anche nell'ipotesi di trasformazione in città metropolitane prevista dalla legge, comprese le province commissariate di secondo livello che hanno rinnovato gli organi istituzionali il 12 ottobre 2014, possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Al fine di evitare comunque la sospensione di servizi essenziali per la popolazione, tale proroga è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno.

35. 225. Nardi, Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Zan, Lacquaniti.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province e dei servizi per il lavoro previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato in essere i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea in essere per assicurare la funzionalità dei centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

35. 224. Nardi, Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Zan, Lacquaniti.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. I termini previsti dal comma 31-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni recante: « Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province ».

18-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito dalla legge n. 114 del 2014 sono soppresse le parole « con popolazione superiore a 10.000 abitanti ».

18-*quater*. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge n. 131 del 2003 è soppresso.

18-*quinquies*. Dopo articolo 3 comma 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis* Al fine di garantire la sicurezza pubblica, le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate ».

18-*sexies*. All'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 dopo le parole: « Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque ».

35. 215. Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 24 è sostituito dal seguente: « Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni »;

b) il comma 27 è sostituito dal seguente: « Il tributo è dovuto alle regioni che affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo »;

c) il comma 29 è sostituito dal seguente: « L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sui costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

35. 152. Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo - è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

Le entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia fa raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione.

35. 153. Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0.04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

35. 151. Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque, ».

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

35. 257. Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque ».

*** 35. 67.** Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque ».

*** 35. 149.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, il comma 135 è soppresso.

35. 136. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, il comma 139 è soppresso.

35. 137. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. I termini previsti dal comma 31-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono sospesi in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo del 2010.

*** 35. 253.** Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. I termini previsti dal comma 31-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni sono sospesi, in attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni recante: « Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province ».

*** 35. 145.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate ».

** **35. 256.** Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate ».

** **35. 66.** Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate ».

** **35. 148.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso.

* **35. 255.** Rampelli, Corsaro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso.

* **35. 147.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è soppresso.

* **35. 58.** Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, le parole « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

** **35. 57.** Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, le parole « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

** **35. 146.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114

del 2014, le parole « con popolazione superiore a 10.000 abitanti » sono soppresse.

**** 35. 254.** Rampelli, Corsaro.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*.

(Tutela della concorrenza e realizzazione degli obblighi di finanza pubblica tramite la razionalizzazione e l'efficienza delle società partecipate).

1. Al fine di garantire la concorrenza e il mercato e altresì per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal precedente articolo 35, gli enti territoriali procedono alla razionalizzazione delle società partecipate nei casi e con le modalità previsti dai commi successivi.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti territoriali possono mantenere o acquisire una partecipazione societaria o costituire nuove società nei seguenti settori: bacini imbriferi, servizi pubblici locali anche di rilevanza economica, gestione di immobili del patrimonio indisponibile, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, servizi amministrativi interni alle amministrazioni controllanti, trasformazione urbana, gestione di musei o biblioteche o anche cineteche, servizi cimiteriali, servizi sociali e sanitari.

3. Le società partecipate che operano nei settori di cui ai comma precedente non possono operare in settori diversi da quelli indicati e il loro oggetto sociale non può includere attività diverse da quelle indicate. È consentito, comunque, lo svolgimento di più attività sempre che tali attività rientrino nell'elencazione di cui al precedente comma.

4. La costituzione di società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni societarie nei settori indicati al comma 2 sono consentite se deliberate sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente partecipante e trasmessa entro 30 giorni dell'adozione della delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dia conto delle ragioni della scelta rispetto a tutte le possibili alternative. Per il mantenimento di partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti territoriali provvedono alla redazione, alla pubblicazione e alla trasmissione della relazione entro il 31 marzo 2015.

5. Per i settori diversi da quelli indicati al comma 2, la costituzione di nuove società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni è consentita solo laddove l'ente territoriale dimostri che per situazioni eccezionali, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non sia possibile fare ricorso al mercato.

6. Nei casi di cui al comma precedente lente affidante motiva la sua scelta in base ad un'analisi del mercato c ne dà adeguata diffusione, almeno pubblicandola sul suo sito internet. Contestualmente, l'ente territoriale trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo e vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole, salvo comunque l'esercizio del potere di impugnazione di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7. Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto dal comma precedente è richiesto al momento della costituzione per le nuove società o allorché l'ente territoriale decida di acquisire partecipazioni in una società già operativa, il parere è altresì richiesto al fine di decidere il mantenimento delle partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore della presente legge. In questo caso l'ente territoriale invia la relazione di cui al comma precedente entro il 31 marzo 2015.

8. Entro il 31 dicembre 2015, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche avvalendosi della collaborazione della Corte dei conti e con l'ausilio delle altre autorità preposte alla gestione di banche dati pubbliche, effettua il censimento delle società partecipate esistenti e verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti, procedendo di conseguenza secondo le proprie competenze, ivi compreso il potere di impugnazione di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Gli esiti della verifica sono altresì trasmessi alla Corte dei conti per i provvedimenti consequenziali di sua competenza.

9. Entro il 31 dicembre 2015, le partecipazioni non consentite ai sensi dei precedenti commi devono essere dimesse o conferite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la eventuale valorizzazione e dismissione secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2015.

10. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di finanza pubblica previsti dal precedente articolo 35, gli enti territoriali garantiscono altresì una maggiore efficienza delle società partecipate secondo le previsioni di cui ai commi successivi.

11. A decorrere dal 1º gennaio 2016, all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole « diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali » sono soppresse.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2016 i flussi finanziari tra l'ente territoriale e le proprie società partecipate e ogni trasferimento di risorse o attribuzione di vantaggi economici, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, sono disciplinati dal principio del normale operatore di mercato, in tal fine ogni decisione dell'ente territoriale relativa ai flussi finanziari, al trasferimento di risorse o all'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati deve essere notificata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta decisione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole, salvo comunque l'esercizio del potere di impugnazione di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità trasmette il parere anche alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di sua competenza.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 giugno 2015 è adottato il regolamento che stabilisce i presupposti, le modalità e le forme del procedimento di notifica di cui al precedente comma.

14. Salvo quanto previsto dal precedente comma 11, restano in vigore le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 550 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alle parole: « Al fine di » premettere le seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-*bis* ».

35. 01. Vignali, Saltamartini, Tancredi.

Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-*bis*.

(Tutela della concorrenza e realizzazione degli obblighi di finanza pubblica tramite la razionalizzazione e l'efficienza delle società partecipate).

1. Al fine di garantire la concorrenza e il mercato e altresì per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal precedente articolo 35, gli enti territoriali procedono alla razionalizzazione delle società partecipate nei casi e con le modalità previsti dai commi successivi.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti territoriali possono mantenere o acquisire una partecipazione societaria o costituire nuove

società nei seguenti settori: bacini imbriferi, servizi pubblici locali anche di rilevanza economica, gestione di immobili del patrimonio indisponibile, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, servizi amministrativi interni alle amministrazioni controllanti, trasformazione urbana, gestione di musei o biblioteche o anche cineteche, servizi cimiteriali, servizi sociali e sanitari.

3. Le società partecipate che operano nei settori di cui al comma precedente non possono operare in settori diversi da quelli indicati e il loro oggetto sociale non può includere attività diverse da quelle indicate. È consentito, comunque, lo svolgimento di più attività sempre che tali attività rientrino nell'elencazione di cui al precedente comma.

4. La costituzione di società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni societarie nei settori indicati al comma 2 sono consentite se deliberate sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente partecipante e trasmessa entro 30 giorni dell'adozione della delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dia conto delle ragioni della scelta rispetto a tutte le possibili alternative. Per il mantenimento di partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti territoriali provvedono alta redazione, alla pubblicazione e alla trasmissione della relazione entro il 31 marzo 2015.

5. Per i settori diversi da quelli indicati al comma 2, la costituzione di nuove società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni è consentita solo laddove l'ente territoriale dimostri che per situazioni eccezionali, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non sia possibile fare ricorso al mercato.

6. Nei casi di cui al comma precedente l'ente affidante motiva la sua scelta in base ad un'analisi del mercato e ne dà adeguata diffusione, almeno pubblicandola sul suo sito internet. Contestualmente, l'ente territoriale trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo e vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole, salvo comunque l'esercizio del potere di impugnazione di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

7. Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto dal comma precedente è richiesto ai momento della costituzione per le nuove società o allorché l'ente territoriale decida di acquisire partecipazioni in una società già operativa. Il parere è altresì richiesto al fine di decidere il mantenimento delle partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore della presente legge. In questo caso l'ente territoriale invia la relazione di cui al comma precedente entro il 31 marzo 2015.

8. Entro il 31 dicembre 2015, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche avvalendosi della collaborazione della Corte dei conti e con l'ausilio delle altre autorità preposte alla gestione di banche dati pubbliche, effettua il censimento delle società partecipate esistenti e verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti, procedendo di conseguenza secondo le proprie competenze, ivi compreso il potere di impugnazione di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Gli esiti della verifica sono altresì trasmessi alla Corte dei conti per i provvedimenti consequenziali di sua competenza.

9. Entro il 31 dicembre 2015, le partecipazioni non consentite ai sensi dei precedenti commi devono essere dimesse o conferite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la eventuale valorizzazione e dismissione secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2015.

10. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, al fine di garantire il

rispetto degli obblighi di finanza pubblica previsti dal precedente articolo 35, gli enti territoriali garantiscono altresì una maggiore efficienza delle società partecipate secondo le previsioni di cui ai commi successivi.

11. A decorrere dal 1º gennaio 2016, all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole « diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali » sono soppresse.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2016 i flussi finanziari tra l'ente territoriale e le proprie società partecipate e ogni trasferimento di risorse o attribuzione di vantaggi economici, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, sono disciplinati dal principio del normale operatore di mercato. A tal fine ogni decisione dell'ente territoriale relativa ai flussi finanziari, al trasferimento di risorse o all'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati deve essere notificata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta decisione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole, salvo comunque l'esercizio del potere di impugnazione di cui all'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità trasmette il parere anche alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di sua competenza.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 giugno 2015 è adottato il regolamento che stabilisce i presupposti, le modalità e le forme del procedimento di notifica di cui al precedente comma.

14. Salvo quanto previsto dal precedente comma 11, restano in vigore le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 550 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, sostituire le parole: Al fine di *con le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-*bis*, al fine di.

35. 06. Giampaolo Galli, Parrini.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

35-*bis*. Lo Stato restituisce alta regione Trentino – Alto Adige e alle province di Trento e Bolzano una quota delle riserve previste dal comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 pari a 50 milioni annui, a decorrere dall'anno 2015, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016: *con le seguenti:* di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

35. 05. Fraccaro, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-*bis*.

(Partecipazione di rappresentanti dei proprietari e degli inquilini alla gestione del servizio rifiuti).

1. Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione dei soggetti, pubblici e privati comunque costituiti, che effettuano il servizio di raccolta nel territorio degli stessi enti dei rifiuti urbani.

35. 02. Piso.

All'articolo 27 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il comma 1 è abrogato.

35. 07. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-*bis*. All'articolo 2, comma 3-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2015 ».

35. 08. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-*bis*. I comuni con popolazione fino a 30,000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, possono utilizzare gli spazi finanziari derivanti dall'esecuzione di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti entro l'anno 2014.

35. 09. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-*bis*. L'articolo 22 della legge n. 69 del 2009 è abrogato

35. 011. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-*bis*. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, dovendosi comunque considerare le esigenze di funzionalità dei servizi comunali, l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.

35. 010. Palese, Brunetta.

ART. 36.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 452, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: *d)* dopo la lettera *n-secties)* è aggiunta la seguente: *n-octies)* per l'anno 2014 delle spese sostenute dalla Regione Piemonte per la concreta attuazione del piano di rientro derivante da debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario regionale di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, a 64.

36. 9. Bruno Bossio, Censore.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis)*. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2 è *sostituito con il seguente:* 2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione dei prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore.

36. 25. Crivellari, Ginato.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-*bis)* dai saldi di cui alle precedenti lettere del presente comma sono escluse per ciascun ente territoriale una quota di spese pari al mancato gettito derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente l'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.

36. 12. Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dai saldi di cui alle precedenti lettere del presente comma sono escluse le spese per un importa complessivo di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti territoriali per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

36. 11. Guidesi, Busin, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 gli equilibri di cui al comma 3 rilevano nel limite complessivo di 2.005 milioni per il pagamento delle spese di investimento

nonché degli altri punti da 1) a 5) di cui al comma 5.

Conseguentemente al comma 6 aggiungere dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti.

***36. 21.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 gli equilibri di cui al comma 3 rilevano nel limite complessivo di 2.005 milioni per il pagamento delle spese di investimento nonché degli altri punti da 1) a 5) di cui al comma 5.

Conseguentemente al comma 6 dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti.

***36. 23.** Tancredi, Saltamartini.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 gli equilibri di cui al comma 3 rilevano nel limite complessivo di 2.005 milioni per il pagamento delle spese di investimento nonché degli altri punti da 1) a 5) di cui al comma 5.

Conseguentemente al comma 6 dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti.

***36. 1.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Gianpaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 gli equilibri di cui al comma 3 rilevano nel limite complessivo di 2.005 milioni per il pagamento delle spese di investimento nonché degli altri punti da 1) a 5) di cui al comma 5.

Conseguentemente, al comma 6 dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) nel saldo di competenza gli impegni in conto capitale per investimenti.

All'articolo 45, comma 3, *sostituire le lettere* a) e b) *con la seguente:*

a) a decorrere dal 1 gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2,7 miliardi di euro annui.

36. 10. Guidesi, Caparini.

Al comma 6, sopprimere le parole: escluse le spese concernenti la sanità.

36. 16. Brugnerotto, Caso, Sorial, D'Incà, Colonnese, Castelli, Cariello, Currò.

Al comma 6, sopprimere il numero 4).

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni *standard* al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.

36. 20. Russo, Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

Al comma 6, numero 4) sostituire le parole: fondi strutturali comunitari *con le*

seguenti: fondi strutturali e di investimento europei.

36. 19. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

Al comma 6 dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) nei saldi di competenza e di cassa, le spese di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nel limite di 200 milioni, da ripartire tra le singole regioni, in proporzione alle effettive entrate, con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2015.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015.

36. 4. Antezza, Marchi.

Al comma 6 dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) nei saldi di competenza e di cassa degli Enti che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni, le spese di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, nel limite di 160 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 160 milioni di euro per l'anno 2015.

36. 5. Antezza, Marchi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Per concorrere per importi sino al 60 per cento delle spese di restauro e degli interventi a fini conservativi di beni culturali ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le Regioni che hanno subito eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato di emergenza, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a stipulare appositi mutui fino a trent'anni, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti e con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 20 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, dei mutui attivati in base alla presente disposizione, sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 10 milioni annui per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui, a decorrere dall'anno 2015, i crediti derivanti dai mutui attivati in base alla presente disposizione possono essere ceduti in garanzia, unitamente ai contributi pluriennali destinati all'ammortamento degli oneri finanziari corrispondenti, alla Banca europea per gli investimenti ovvero alla Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa a garanzia dei finanziamenti concessi da queste alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ovvero ad altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria che agiscano quali istituti finanziatori delle Regioni ai fini previsti dalla presente disposizione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione, ivi inclusi i criteri e la procedura di selezione dei progetti, nonché di ripartizione delle risorse previste, dando priorità a interventi, nei territori colpiti dagli eventi calamitosi sopra indicati, che riguardino beni culturali immobili pubblici o aperti al pubblico, che dispongano di progettazione definitiva, che abbiano a disposizione la copertura finanziaria residua per assicurare il completamento dell'opera e che siano caratterizzati da tempi di realizzazione non superiori a due anni.

7-*ter*. I pagamenti di cui al comma 7-*bis* effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 3 per l'importo annualmente erogato dagli istituti di credito.

36. 24. Mariani, Ghizzoni, Braga, Borghi, Bratti, Tino Iannuzzi, Arlotti.

Al comma 12 sostituire le parole: con gli impegni assunti con l'unione europea, *con le seguenti:* con gli impegni assunti con il popolo italiano.

36. 17. Brugnerotto, Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Currò, Cariello, D'Incà.

Al comma 13, lettera e) *sostituire le parole:* 30 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

36. 18. Brugnerotto, Caso, Castelli, Currò, Cariello, D'Incà, Colonnese, Sorial.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, le entrate e le spese relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta sono escluse dai saldi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016.

36. 15. Busin, Caparini.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, le parole: *013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: 013, 2014 e 2015 »;*

b) dopo il comma 122, è aggiunto il seguente:

« 122-*bis*. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 10 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e per almeno il valore di 500 milioni dovranno essere utilizzati in via prioritaria per il pagamento dei cofinanziamenti nazionali ai programmi comunitari »;

c) al comma 125 dopo le parole: « con riferimento all'anno 2014 » sono inserite le seguenti: « e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015, ».

22-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 22-*bis* si provvede mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e, per euro 5.800.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall'anno 2016 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero.

***36. 2.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech, Tullo.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, le parole: *013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: 013, 2014 e 2015 »;*

b) dopo il comma 122, è aggiunto il seguente:

« 122-*bis*. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 10 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e per almeno il valore di 500 milioni dovranno essere utilizzati in via prioritaria per il pagamento dei cofinanziamenti nazionali ai programmi comunitari »;

c) al comma 125 dopo le parole: « con riferimento all'anno 2014 » sono inserite le seguenti: « e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015, ».

22-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 22-*bis* si provvede mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e, per euro 5.800.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall'anno 2016 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero.

***36. 3.** Tancredi, Saltamartini.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, le parole: *013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: 013, 2014 e 2015 »;*

b) dopo il comma 122, è aggiunto il seguente:

« 122-*bis*. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 10 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e per almeno il valore di 500 milioni dovranno essere utilizzati in via prioritaria per il pagamento dei cofinanziamenti nazionali ai programmi comunitari »;

c) al comma 125 dopo le parole: « con riferimento all'anno 2014 » sono inserite le seguenti: « e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015, ».

22-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 22-*bis* si provvede mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e, per euro 5.800.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, a decorrere dall'anno 2016 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero.

***36. 8.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

« 22. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 122, le parole: "2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "2013, 2014 e 2015";

2) dopo il comma 122 è inserito il seguente:

"122-*bis*. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 10 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e per almeno il valore di 500 milioni dovranno essere utilizzati in via prioritaria per il pagamento dei cofinanziamenti nazionali ai programmi comunitari".

3) al comma 125 dopo le parole: "con riferimento all'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015".

22-*ter*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 22-*bis* si provvede mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e per euro 5.800.000 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 a decorrere dall'anno 2016 per la durata corrispondente al prestito erogato dal Ministero ».

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, sostituire le lettere a) *e* b) *con la seguente:*

a) a decorrere dal 1º gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1,5 miliardi di euro annui.

36. 14. Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

« ART. 36-*bis*.

1. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, an-

che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, (e occorrenti variazioni di bilancio.

2. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

36. 01. Palese, Brunetta.

ART. 37.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sostituire le parole da: « superiore a 5.000 abitanti », fino a: « tra 1.001 e 5.000 abitanti » con le seguenti: « superiore a 15.000 abitanti ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.279.448 migliaia di euro a decorrere dal 2025.

37. 22. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sostituire le parole: « e, a decorrere dall'anno 2013 », con le seguenti: « per i soli anni 2013 e 2014 ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a mille milioni di euro a decorrere dal 2015.

37. 21. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Sopprimere il comma 1.

37. 52. Brugnerotto, Caso, Colonnese, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial, Cariello.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *premettere la seguente: 0a)* nel primo periodo dopo la parola: « province » aggiungere le seguenti: « , le città metropolitane »;

b) dopo la lettera b,) inserire la seguente: b-bis) alla lettera *a)* dopo la parola: « province » aggiungere le seguenti: « e città metropolitane ».

37. 46. Malpezzi, D'Ottavio, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente;*

b) alla lettera *a),* le parole: « , a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno ».

37. 11. Borghi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla lettera *a),* le parole: « , a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno ». Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 13.** Simonetti, Caparini.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla lettera *a),* le parole: « , a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno ». Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 33.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla lettera *a),* le parole: « , a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno ». Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 35.** Cenni.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla lettera *a),* le parole: « , a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno ». Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 57.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla lettera *a),* le parole: « , a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno ». Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 64.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla lettera *a),* le parole: « , a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità interno ». Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 83.** Misiani.

Al comma 1 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla lettera *a),* le parole: « , a 19,25 per cento degli anni 2014 e 2015 e a 20,25 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014. Per l'anno 2015, in virtù di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ed ai sensi della legge n. 56/14, le province e le città metropolitane non sono soggette al patto di stabilità.

Conseguentemente, al comma 12 dell'articolo 17, sostituire le parole: 850 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.

37. 66. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 *con le parole:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

37. 10. Borghi.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 *con le parole:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla medesima lettera b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 14.** Simonetti, Caparini.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 *con le parole:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla medesima lettera b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 82.** Misiani.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 *con le parole:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla medesima lettera b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 59.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 *con le parole:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla medesima lettera b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 58.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 *con le parole:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla medesima lettera b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 34.** Cenni.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 *con le parole:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Conseguentemente, alla medesima lettera b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 45, comma 2.

*** 37. 32.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 1, lettera b) *sostituire le parole:* a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 *con le seguenti:* a 8,5 per cento per l'anno 2015 e a 4,13 per cento per gli anni 201,6, 2017 e 2018.

Conseguentemente al comma 12 dell'articolo 17 sostituire le parole: 850 milioni di euro *con le seguenti:* 350 milioni di euro.

37. 67. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-*ter* è inserito il seguente:

« 14-*quater*. Per gli anni 2015 e 2016 nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. In caso di incompleto utilizzo delle risorse da parte dei comuni di cui al comma 14-*ter*, per l'anno 2015, l'eventuale somma residua viene assegnata alle province. Le province beneficiarie dell'esclusione dal patto di stabilità interno dello spese sostenute per interventi di edilizia scolastica e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 310 milioni per l'anno 2016 e 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia o delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.

37. 40. Coscia, Mattiello, Piccoli Nardelli, D'Ottavio, Malpezzi, Ghizzoni, Rocchi, Ventricelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rossi, Sgambato.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. In considerazione della primaria e fondamentale esigenza, garantita a livello costituzionale, di assicurare il diritto all'istruzione ed all'educazione di tutti i bambini, al contempo agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la dotazione e l'assegnazione del personale nel settore educativo e scolastico, a partire

dai nidi d'infanzia, sono supportate da misure idonee a consentire il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di offerta formativa attualmente erogati.

1-*ter*. A tal fine gli enti locali possono stabilmente;

a) procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel numero necessario a garantire il funzionamento della propria rete dei servizi educativi e scolastici, in rapporto alle esigenze dei singoli territori, anche in una prospettiva di piena aderenza alle dinamiche di sviluppo demografico. Tali assunzioni sono effettuate anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 90 del 2014 convertito nella legge 114 del 2014. Per tale finalità – ed allo scopo di contrastare il fenomeno del precariato – gli Enti Locali utilizzano, una volta escusse le graduatorie concorsuali pubbliche per l'immissione a tempo indeterminato, altre graduatorie, se presenti, costituite per lo svolgimento di incarichi e/o supplenze a tempo determinato, previo superamento da parte dei soggetti ivi inseriti che abbiano svolto almeno 250 giorni di effettivo servizio, di specifici percorsi formativi con prova finale di merito;

b) prorogare o rinnovare tutti i contratti a tempo determinato sottoscritti per comprovate esigenze organizzative delle strutture educative e scolastiche, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-*bis* dei decreto legislativo 368 del 2001, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

1-*quater*. Gli oneri finanziari conseguenti all'adozione delle misure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1-ter sono esclusi dal complessivo computo del rispetto dei vincoli stabiliti dai patto di stabilità interno e dalla vigente normativa per il contenimento della spesa di personale negli Enti Locali.

37. 39. Coscia, Miccoli, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di assicurare agli enti locali un quadro certo delle risorse a disposizione per ogni esercizio finanziario, l'obiettivo specifico di saldo di cui al comma 2 dell'articolo 3 i della legge 12 novembre 2011, n. 183 e il riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non possono essere stabiliti né modificati nei due mesi antecedenti alla data di approvazione dei bilancio di previsione dei suddetti enti.

37. 9. Prina, Rossi, Romanini.

Sopprimere il comma 2.

37. 72. Pili.

Al comma 2 sostituire le parole: rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti dubbia esigibilità *con le parole:* rilevano gli stanziamenti di competenza nella misura del 50 per cento, del fondo crediti dubbia esigibilità.

*** 37. 6.** Borghi.

Al comma 2 sostituire le parole: rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti dubbia esigibilità *con le parole:* rilevano gli stanziamenti di competenza nella misura del 50 per cento, del fondo crediti dubbia esigibilità.

*** 37. 31.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Al comma 2 sostituire le parole: rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti dubbia esigibilità *con le parole:*

rilevano gli stanziamenti di competenza nella misura del 50 per cento, del fondo crediti dubbia esigibilità.

*** 37. 38.** Cenni.

Al comma 2 sostituire le parole: rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti dubbia esigibilità *con le parole:* rilevano gli stanziamenti di competenza nella misura del 50 per cento, del fondo crediti dubbia esigibilità.

*** 37. 56.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 2 sostituire le parole: rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti dubbia esigibilità *con le parole:* rilevano gli stanziamenti di competenza nella misura del 50 per cento, del fondo crediti dubbia esigibilità.

*** 37. 60.** Centemero, Palese, Brunetta.

Al comma 2 sostituire le parole: rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti dubbia esigibilità *con le parole:* rilevano gli stanziamenti di competenza nella misura del 50 per cento, del fondo crediti dubbia esigibilità.

*** 37. 68.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Al comma 2 sostituire le parole: rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti dubbia esigibilità *con le parole:* rilevano gli stanziamenti di competenza nella misura del 50 per cento, del fondo crediti dubbia esigibilità.

*** 37. 86.** Misiani.

Al comma 2, dopo le parole: rilevano gii stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità *aggiungere il seguente periodo: Nel medesimo saldo non rilevano le spese sostenute dai Comune di Firenze per la realizzazione del sistema tramviario fiorentino per un importo di euro 73.000.000,00 per l'esercizio 2015, euro 50.000.000,00 per l'esercizio 2016 ed euro 50.000.000,00 per l'esercizio 2017.*

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 73.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 50.000.000;

37. 5. Albini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno. ».

*** 37. 2.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno. ».

*** 37. 7.** Borghi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno. ».

*** 37. 15.** Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno. ».

*** 37. 30.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Mal-

pezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno. ».

*** 37. 37.** Cenni.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno. ».

*** 37. 54.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno. ».

*** 37. 61.** Centemero, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno. ».

*** 37. 69.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Per il solo anno 2015, l'utilizzo dell'avanzo non rileva ai fini del patto di stabilità interno. ».

*** 37. 85.** Misiani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. Sono esclusi dai vincoli dei patto di stabilità interno le spese di investimento finalizzate alla messa in sicurezza del territorio da rischi idrogeologici finanziate con i proventi delle monetizzazioni derivanti dalle autorizzazioni per la trasformazione dei boschi. »

37. 74. Braga.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Gli enti locali che, sulla base del prospetto di cui al comma 19 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, risultano aver utilizzato gli spazi finanziari derivanti dalle misure di cui ai commi 1 e 2 per aumentare le spese correnti nell'anno di riferimento sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno. Con il decreto dei Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 19, articolo 31, della legge 12 novembre 2011, vengono individuati ì criteri per la verifica dell'utilizzo degli spazi finanziari derivanti dalle misure di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento all'evoluzione della differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente nell'anno di riferimento, rispetto alla media del periodo 2012-2014, tenendo conto della differenza tra gli obiettivi di saldo finanziario definiti per l'anno 2014 e l'anno di riferimento. »

37. 75. Dorina Bianchi, Saltamartini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente:

6-*ter*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse che i comuni utilizzano, nell'ambito della loro disponibilità finanziaria, per l'assunzione del personale dell'ufficio di piano in quanto enti capofila nella gestione di interventi e servizi sociali in forma associata. »

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000
2016: – 30.000.000
2017; – 30.000.000

37. 80. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Nardi, Lavagno, Lacquaniti, Zan.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente:

6-*ter*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto dì stabilità interno, non sono considerate le risorse che i comuni utilizzano, nell'ambito della loro disponibilità finanziaria, per l'assunzione dei personale dell'ufficio di piano. »

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000
2016: – 30.000.000
2017: – 30.000.000

37. 81. Piazzoni, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Zan, Nardi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

6-*ter*. Dai saldi finanziario rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dai comuni per l'affidamento di minori stranieri non accompagnati »

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

37. 25. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Dopo il comma 6-bls dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:

6-*ter*. Dai saldi finanziario rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti locali per investimenti dì parte corrente e di canto capitale ai fini della sicurezza.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015. 2016 e 2017.

37. 24. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 31 delta legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:

6-*ter*. Dai saldi finanziario rilevanti ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, per un importo complessivo di un miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, le spese sostenute dagli enti locati per fronteggiare gli eventi naturali di cui all'articolo 2, comma 1,

della citata legge n. 225 del 1992, nonché le spese per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, indipendentemente dall'origine delle fonti di finanziamento.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alte autorizzozioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

37. 23. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Dopo comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:

7-*bis*. Sono altresì esclusi dai saldo di cui al comma 7, nel limite di 2 miliardi di euro a decorrere dal 2015 pagamenti dei comuni e delle province relativi alle opere connesse all'interesse generale derivante da esigenze di pubblica incolumità gli stessi sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni;

a) l'ente deve rientrare nei parametri del Patto di stabilità e disporre delle risorse necessarie, anche mediante accensione di mutui che non comportino lo sforamento dei limiti del Patto;

b) i pagamenti devono riguardare opere urgenti, indifferibili e necessarie al contrasto del dissesto idrogeologico;

L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea, di cui e data comunicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 43 col seguente:

ART. 43.

(Razionalizzazione delle società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:

a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;

b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;

c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;

d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;

e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti dì cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 10. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi, per il personale, delle variazioni delle rima-

nenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

3. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui al comma 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dai responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio e allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi dei comma 7, nonché del primo periodo del comma 8.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 7 e 10.

5. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione. E fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 2, nell'anno successivo a quello io cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari ali'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione, con riferimento all'anno di accertamento.

7. A decorrere dai 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo;

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costì registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore dei mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di amministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile.

8. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1, che nell'anno precedente presentano un saldo economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

9. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti

sezioni regionali di controllo delta Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2.

10. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2014 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4.

11. A decorrere dall'esercizio 2018, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 1, diversi dalle società che svolgono direttamente servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sci mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

12. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

13. Il comma 5-*bis* dell'articoìo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente;

« 5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed ì relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli end locali vigilano sull'osservanza dei presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. ».

14. All'articolo 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

« 19-*bis*. Con esclusione delle società direttamente eroganti servizi di pubblico interesse, partire dall'esercizio finanziario 2015, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. In relazione alle società servizi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 19.

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi ».

14. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.

15. Sono soppressi:

a) l'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) i commi da 550 a 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della lettera *a)* del comma 559.

16. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse. ».

37. 76. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.

Sopprimere il comma 4.

37. 19. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Al comma 4 sopprimere la lettera b.

37. 51. Brugnerotto, Caso, Colonnese, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial, Cariello.

Al comma 4 sopprimere la lettera c).

37. 50. Brugnerotto, Caso, Colonnese, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial, Cariello.

Sopprimere il comma 5.

37. 20. Guidesi, Simonetti, Busin, Caparini.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. In via straordinaria, per l'anno 2015 agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2014, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d),* del citato articolo 31, neppure nei suoi riflessi sul Fondo, e la sanzione di cui al comma 26, lettera *a)* del citato articolo 31, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

37. 77. Librandi.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Sono esclusi dai saldi del patto di stabilità per l'anno 2014 e 2015 i pagamenti effettuati dagli enti beneficiari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 e attivati mediante accensione di mutui con oneri a carico dello Stato.

Conseguentemente alla tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2015: – 15.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000.

37. 78. Librandi.

Al comma 9, lettera a) *premettere le seguenti:*

0a) al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: « 250 milioni di euro per l'anno 2014 » con le seguenti: « 250 milioni di

euro per l'anno 2014 e di 250 milioni di euro per l'anno 2015 »;

0a.1) al comma 3, lettera *c)* sostituire le parole: « 31 dicembre 2014 » con le seguenti: « 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese e variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2015.

37. 28. Martella, Moretto.

Al comma 9 sopprimere la lettera a).

37. 41. Brugnerotto, Caso, Colonnese, Castelli, Currò, D'Incà, Sorial, Cariello.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.

*** 37. 1.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.

*** 37. 8.** Borghi.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.

*** 37. 29.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.

*** 37. 36.** Cenni.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.

*** 37. 55.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.

*** 37. 62.** Centemero, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.

*** 37. 70.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. In considerazione del processo di attuazione della legge di riforma 7 aprile 2014, n. 56, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province e città metropolitane che non rispettano il patto per l'anno 2014.

*** 37. 84.** Misiani.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, è concessa la rimodulazione e il ricalcolo del saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli anni 2015, 2016 e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilita dalla legislazione vigente.

Conseguentemente al comma 21 dell'articolo 17 sopprimere le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di, *e sostituire le parole:* 460 milioni *con le seguenti:* 360 milioni.

37. 47. Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che gestiscono in economia o che abbiano iniziato l'esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2015, 2016 e 2017 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente.

37. 12. Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Le spese effettuate dagli enti locali interessati dalle disposizioni di cui al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 136, per l'attuazione dei piani di risanamento ambientale contro i rischi derivanti dall'inquinamento e per il pagamento degli straordinari alle forze della polizia locale per le attività di contrasto alla criminalità ambientate, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità, nei limiti di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 in conformità alle condizioni e alle modalità determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi

comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

37. 53. Russo, Petrenga, Castiello, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. I pagamenti effettuati dagli enti beneficiari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, attivati mediante accensione di mutui con oneri a carico dello Stato, sono esclusi dai saldi del patto di stabilità per gli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole: 35 milioni *con le seguenti:* 285 milioni.

37. 27. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. In via straordinaria, per l'anno 2015 agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2014, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d),* del citato articolo 31, e la sanzione di cui al comma 26, lettera *a)* del citato articolo 31, si intende così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 5, sostituire le parole: 35 milioni *con le seguenti:* 285 milioni.

37. 26. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. In via straordinaria, per l'anno 2015 agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2014, a seguito di apposita attestazione con procedura di cui all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera *d),* del citato articolo 31, neppure nei suoi riflessi sul Fondo e la sanzione di cui al comma 26, lettera *a)* del citato articolo 31, si intenda così ridefinita: è assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

37. 65. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. All'articolo 9, comma 3-*bis,* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al primo periodo, alle parole: « le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 » è aggiunto il seguente periodo: « nonché le

fondazioni senza fini di lucro promosse da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività nel settore dei beni e delle attività culturali.

37. 3. Causi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

10. Sono esclusi dai saldi del patto di stabilità per l'anno 2014 e 2015 i pagamenti effettuati dagli enti beneficiari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 e attivati mediante accensione di mutui con oneri a carico dello Stato.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 15.000.000;
2016: – 15.000.000;
2017: – 15.000.000.

37. 71. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Per effetto della dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Teramo (marzo 2011), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2011 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, poi prorogato al 31 marzo 2013 dal decreto del Presidente del Consiglio di ministri 18 aprile 2012, i comuni teramani colpiti dall'alluvione e già ricompresi nell'elenco dei destinatari dei rimborsi, relativamente ai primi interventi di somma urgenza, di cui al decreto del Commissario Delegato n. 9 del 13 febbraio 2013 e all'O.C.P.C. n. 100 del 27 giugno 2013), possono derogare ai limiti di cui al patto di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015, qualora non sia stata disposta e/o attivata alcuna procedura finalizzata al rimborso dei danni subiti; in aggiunta, ai predetti comuni sono garantiti idonei spazi finanziari a copertura degli interventi destinati al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche, nonché in favore delle popolazioni, residenti nei territori interessati, colpite dalle calamità naturali.

37. 79. Sottanelli, Librandi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Nei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del novembre 2013 sono escluse dal patto di stabilità interno, per il 2015, 2016 e 2017, le spese finanziate con risorse proprie (avanzo di gestione e/o avanzo di amministrazione), con erogazioni liberati e con donazioni da parte di cittadini privati ed imprese finalizzate a fronteggiare l'eccezionale evento alluvionale del novembre 2013. I comuni colpiti dall'alluvione del novembre 2013, sono inseriti nell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza n. 3 del 22 novembre 2013 e successive integrazioni. A tal fine è previsto uno stanziamento destinato alla regione Sardegna di euro 100.000.000 per far fronte ai danni subiti nel predetto evento calamitoso.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000.

37. 73. Pili.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. È attribuito un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 al comune di San Pellegrino Terme in provincia di Bergamo per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel.

Conseguentemente al comma 21 dell'articolo 17 sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 80 milioni

37. 49. Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. In deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme in provincia di Bergamo.

37. 48. Invernizzi, Caparini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. I comuni e le province di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, qualora ottengano un saldo positivo superiore all'obiettivo del patto di stabilità intorno dell'anno 2014 sono autorizzati ad utilizzare tale eccedenza come riduzione del proprio saldo obiettivo di Patto di Stabilità per l'anno 2015 al fine di agevolare la ripresa delle funzioni delle amministrazioni comunali e consentire attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

37. 43. Baruffi, Ghizzoni, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si dispone che:

a) per l'anno 2015 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla logge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste dai precedenti commi 19 e seguenti, nei limiti di 30,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna dello regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le predette regioni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto;

b) i comuni e le province precedentemente indicati, qualora ottengano un saldo positivo superiore all'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno 2014 sono autorizzati ad utilizzare tale eccedenza come riduzione del proprio saldo obiettivo di patto di stabilità per l'anno 2015, al fine di agevolare la ripresa delle funzioni delle amministrazioni comunali e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

c) sono escluse dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai comuni delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente.

37. 45. Baruffi, Ghizzoni, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2015 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dei decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste dai precedenti commi 19 e seguenti, nei limiti di 30,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le predette regioni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

37. 42. Ghizzoni, Baruffi, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai comuni, della Regione Emilia-Romagna, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberati e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2015, gli importi di cui al periodo precedente.

37. 44. Ghizzoni, Baruffi, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

« 4-*bis*. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito il seguente: « 6-*ter*. Le spese sostenute dagli Enti Locali per la realizzazione di attività finalizzate al risparmio energetico sono escluse dal computo delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in misura corrispondente ai risparmi di spesa programmati e certificati, ».

*** 37. 18.** Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

« 9-*bis*. Dopo il comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito il seguente: « 6-*ter*. Le spese sostenute dagli Enti Locali per la realizzazione di attività finalizzate al risparmio energetico sono escluse dal computo delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in misura corrispondente, ai risparmi di spesa programmati e certificati. ».

*** 37. 63.** Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province

e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

37. 022. Borghi.

Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

*** 37. 023.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato.

Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

*** 37. 024.** Gasparini, Misiani, Fiano, Ferrari, D'Ottavio, Gadda, Rampi, Malpezzi, Mauri, Casati, Senaldi, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Braga, Peluffo, Incerti, Maestri, Fabbri.

Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale

le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

*** 37. 025.** Misiani.

Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dai responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti dei collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e dei prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

*** 37. 026.** Paglia, Scotto, Marcon, Melilla, Placido.

Dopo l'articolo comma 37, inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni).

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario gene-

rale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e ai 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

*** 37. 027.** Centemero, Palese, Brunetta.

ART. 37-*bis*.

(sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni)

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

***37. 028.** Squeri, Russo, Palese, Brunetta.

ART. 37-*bis*.

(sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni)

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario gene-

rale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

***37. 029.** Cenni.

ART. 37-*bis*.

(Sospensione rate mutui Cassa DDPP per tre anni)

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province e le Città metropolitane sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2015, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.

2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della Provincia o Città metropolitana interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.

3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province e le Città metropolitane corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del Ministro dell'economia e delle finanze.

***37. 030.** Simonetti, Caparini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Termini di perenzione)

1. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al primo comma sostituire le parole *entro il secondo esercizio* con le parole *rispettivamente entro il secondo e il quarto esercizio* e al secondo comma sostituire le parole *non oltre l'esercizio successivo* con le parole *non oltre il secondo esercizio successivo*.

****37. 07.** Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Termini di perenzione)

1. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al primo comma

sostituire le parole *entro il secondo esercizio* con le parole *rispettivamente entro il secondo e il quarto esercizio* e al secondo comma sostituire le parole *non oltre l'esercizio successivo* con le parole *non oltre il secondo esercizio successivo*.

****37. 011.** Mariani, Tino Iannuzzi.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis*, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole *5 per cento* sono sostituite dalle seguenti: *15 per cento*.

2. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

37. 03. Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Addizionale comunale relativa all'imbarco dei passeggeri)

1. Nei porti della categoria II è istituita l'addizionale comunale alle tasse marittime relativa all'imbarco dei passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale.

2. L'addizionale è pari a 1,5 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la successiva riassegnazione ai comuni sede dei porti della categoria II. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, al riparto, rispettivamente, dell'acconto e del saldo annuale ai comuni sulla base del rispettivo traffico dell'anno precedente.

3. L'addizionale non è dovuta dai residenti delle isole per i collegamenti con i luoghi di residenza, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

37. 016. Tidei.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui ai medesimo articolo con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.

37. 031. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Cessione crediti)

1. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta

ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

37. 08. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Cessione crediti)

1. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

*** 37. 010.** Dorina Bianchi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185).

1. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente:

« 3-*quinquies*. In caso di cessione di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, resta ferma la facoltà della pubblica amministrazione di derogare al comma 5 dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. »

*** 37. 015.** Fauttilli, De Mita.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013 »

37. 017. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

1. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è inserito alla fine del comma 7 dell'articolo 31 il seguente periodo: « Nel saldo finanziario in termini dì competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto dei patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014 individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco ».

37. 021. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato).

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dai presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n, 307.

*** 37. 05.** Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Limite all'aliquota Imu per i contratti a canone concordato).

1. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota non può essere superiore allo 0,4 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dai presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n, 307.

*** 37. 06.** Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, capoverso comma 5-bis, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per gii anni 2013, 2014 e 2015 ».

37. 17. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 354 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2014 e per l'anno 2015 ».

2. All'articolo 1 comma 355 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole: « limitatamente per l'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2014 e per l'anno 2015 ».

37. 16. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 356, aggiungere il seguente comma:

« 356-*bis*. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. »

b) al comma 356, le parole: « all'anno immediatamente successivo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo anno immediatamente successivo ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 12 milioni di euro, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della presente legge. Il riparto tra i comuni interessati viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015.

37. 019. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente;

ART. 37-*bis*.

(Abolizione tassazione case non locate).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 717 e 718 sono abrogati.

2. L'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, è abrogato.

37. 04. Latronico, Occhiuto, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente

ART. 37-*bis*.

(Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47).

1. All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n,89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, dovendosi comunque considerare le esigenze di funzionalità dei servizi comunali, l'evoluzione temporale delle condizioni dì acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime. »

37. 012. Fauttilli, De Mita.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Patto di stabilità 2013. Sistema sanzionatorio per ritardi di comunicazione).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. »

37. 014. Fauttilli, De Mita.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale).

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di

regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica dei rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

37. 033. Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Nardi, Migliore, Zan, Lacquaniti, Piazzoni.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. *37-bis.*

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

37. 032. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis.*

1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai Comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed Imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015.

37. 020. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis.*

1. I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-*bis* e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-*quater* della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU *standard* risultante al 30 settembre 2013, possono richiedere la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono

essere impegnate *pro quota* sulle annualità 2015, 2016 e 2017.

37. 018. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Ampliamento delle modalità di utilizzo degli spazi finanziari a valere sul Patto dì stabilità interno 2014).

1. I comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, possono utilizzare gii spazi finanziari derivanti dall'esclusione di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti entro ranno 2014.

37. 013. Fauttilli, De Mita.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la messa in sicurezza del territorio).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo per la messa in sicurezza del territorio », alimentato ai sensi del comma 2.

2. Al Fondo di cui al precedente comma sono destinati, per gli anni 2015, 2016 e 2017, i proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato in attuazione del programmato piano di privatizzazioni, in deroga all'articolo 45, comma 1, lettera *b)*, del decreto del presidente della Repubblica n. 398 del 2003, Le risorse di cui al presente comma sono finalizzate all'esclusione delle spese di investimento per la messa in sicurezza del territorio dal saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 20133, n. 183 ulteriori rispetto a quelli già scontati nei saldi di finanza pubblica di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita interno. L'importo massimo dell'esclusione e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri da emanare entro il 30 giugno 2015. »

37. 01. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali).

1. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto CASE e dei moduli abitativi provvisori (MAP) sono tenuti a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. La ripartizione delle spese per le parti comuni avviene mediante il criterio stabilito dall'articolo 1123 del Codice Civile. Dal computo delle parti comuni sono escluse le aree destinate a standard urbanistici (verde pubblico, verde attrezzato, parcheggi non pertinenziali). Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'edilizia residenziale pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni calcolano i consumi relativi ad ogni singolo alloggio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici dei Progetto CASE e

nei MAP. La manutenzione straordinaria degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle relative zone a standard è effettuata dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi.

37. 02. Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Imposta municipale propria).

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2015, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dal l'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione dei federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sui reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma, i comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

ART. 37-*ter*

(Applicazione dell'imposta municipale propria).

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata dei contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso sì è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. A far data dai completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1º gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione dei contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, corami da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b), c), d), e), f), h)*, ed *i)* del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica altresì all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché all'unità immobiliare di proprietà degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine a ordinamento militare e/o civile residenti per ragioni di servizio in altra località o che siano inviati in missione all'Estero, a con-

dizione che non risulti locata. Non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

9. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

10. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

11. Sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2015 le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

b) i commi da 639 a 706, e i commi 708, 709, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 729 e 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) l'articolo 1 del decreto-legge, 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

d) il comma 12-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è ripristinato in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri e le modalità per l'applicazione del tributo di cui al precedente comma 12.

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede a valere delle seguenti maggiori risorse:

*a) dopo l'articolo 37-*ter, *inserire il seguente:*

ART. 37-*quater*.

(Disposizioni per la razionalizzazione della spesa pubblica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche procedono agli acquisti dei beni e servizi esclusivamente tramite convenzioni con Consip Spa, al fine di garantire una riduzione delle relative spese pari ad almeno 2,3 miliardi di euro annui.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i bandi e i risultati delle gare relativi agli appalti pubblici di beni, servizi di valore eccedente i 200.000 euro sono pubblicati esclusivamente sui siti internet delle amministrazioni interessate. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 0,2 miliardi di euro annui.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite tutte le iniziative necessarie a ridurre i costi della riscossione fiscale, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 0,4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.

5. Le misure di contenimento della spese sostenute per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi

di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate al fine di conseguire risparmi pari ad almeno 0,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure di razionalizzazione e accorpamento dei corpi, di polizia a ordinamento militare e civile al fine di conseguire un risparmio di spesa di 0,8 miliardi di euro annuì a decorrere dal 2015.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla razionalizzazione dei centri di elaborazione dati delle amministrazioni centrali, e all'introduzione di sistemi di fatturazione e di pagamenti elettronici al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 1,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e i criteri con i quali procedere a una revisione della presenza territoriale delle Amministrazioni centrali sul territorio nazionale, anche con specifico riferimento alle prefetture ai comandi del Corpo nazionale dei vigili e fuoco e della Capitaneria di porto al fine di conseguire risparmi di spesa non inferiori a 0,3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure con le quali procedere ad una razionalizzazione delle comunità montane al fine di ottenere risparmi di spesa non inferiori a 0,1 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

10. Al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 1,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

11. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 0,5 miliardi di euro annui.

12. I risparmi derivanti dalle misure di cui al presente articolo conseguiti dagli enti territoriali e dagli enti e dalle istituzioni diverse dalle amministrazioni centrali sono versati entro il 30 settembre di ogni anno all'entrata del bilancio dello Stato.

b) l'articolo 4 è soppresso;

*c) dopo l'articolo 37-*quater, *inserire il seguente:*

ART. 31-*quinquies*.

(Razionalizzazione delle società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:

a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;

b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;

c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;

d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;

e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 10. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale dei valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

3. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2 i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui al comma 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 7, nonché del primo periodo del comma 8.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente, legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 7 e 10.

5. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 2, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione, con riferimento all'anno di accertamento.

7. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al calore

medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile.

8. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1, che nell'anno precedente presentano un saldo economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

9. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2.

10. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2014 registri un saldo economico 0 finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4.

11. A decorrere dall'esercizio 2018, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 1, diversi dalle società che svolgono direttamente servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci, (ex comma 555).

12. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

13. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « 5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui a! decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigi-

lano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti ».

14. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo, il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

« 19-*bis*. Con esclusione delle società direttamente eroganti servizi di pubblico interesse, dal l'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. In relazione alle società servizi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 19.

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi, ».

14. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si Intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano, una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.

15. Sono soppressi;

a) l'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2003, n. 133;

b) i commi da 550 a 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della lettera *a)* del comma 559.

16. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

d) dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-*bis*.

(Fondo immobiliare « Italia » per l'abbattimento del debito pubblico).

1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata « fondo immobiliare Italia » S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.A. può collocare titoli obbligazionari sui mercato.

2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare « Italia » il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.

3. La fondo immobiliare Italia S.p.A., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare « Italia » è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.

4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.A. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a Cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.

5. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico.

all'articolo 17, sopprimere il comma 21;

all'articolo 39, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

« 30-*bis*. Nell'attuazione del Patto per la salute di cui al presente articolo devono essere individuate le misure necessarie a garantire l'introduzione dei costi standard nel comparto della sanità. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015 ».

Alla Tabella A la voce Ministero dell'Economia *è ridotta di 1 milione per l'anno 2015;*

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

37. 09. Brunetta, Palese.

ART. 38.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai soggetti utilizzati in convenzione, in applicazione dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni e prorogati ininterrottamente dall'articolo 1 comma 745 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nei compiti degli enti locali, si applica il comma 550 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 limitatamente all'estensione dei benefici e degli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

38. 31. Tancredi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco I allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2015, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, nei compiti degli enti locali.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 1 nella Tabella A rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti riduzioni:*

2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.

38. 32. Tancredi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573-*bis* è sostituito dal seguente:

« 573-*bis*. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ovvero delle Sezioni Riunite, in composizione speciale, è data facoltà di riproporre un piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il 31 dicembre 2014. Tale facoltà, da esercitarsi entro 30 giorni dalla notifica della delibera di diniego, è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-*quater*, comma 7, del predetto testo unico. ».

38. 44. Occhiuto, Santelli, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente comma 573-*quater:*

« Per l'esercizio 2014, agli enti che abbiano goduto dei finanziamenti di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge del 6 giugno 2013, n. 64 e dal decreto 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge del 28 ottobre 2013 n. 124 e

dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 è riconosciuta la facoltà di revocare i provvedimenti di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e di approvazione dei relativi Piani, di cui agli articoli 243-*bis* e *quater* del vigente TUEL. Tale facoltà è subordinata all'intervenuto miglioramento dell'equilibrio strutturale del bilancio, nonché al conseguito aumento dell'avanzo di amministrazione o alla sopraggiunta diminuzione del disavanzo di amministrazione registrati, quantomeno, nel preconsuntivo 2014. ».

38. 41. Occhiuto, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di favorire l'applicazione uniforme dei principi in materia di contabilità, individuati nell'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, attualizzata con gli adempimenti previsti a carico degli enti locali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, soprattutto in riferimento all'obbligo di riaccertamento dei residui attivi e passivi da effettuarsi entro il 30 aprile 2015, che ne consente lo smaltimento nel decennio successivo, pena l'applicazione dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573-*bis* è sostituito dal testo proposto nella presente proposta emendativa.

38. 42. Occhiuto, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. A decorrere dal 31 maggio 2015 in conformità ai principi sanciti dal decreto legislativo sul federalismo demaniale n. 85 del 2010 che pone, come obiettivo prioritario, la valorizzazione dei beni utilizzati a beneficio delle collettività locali, è riconosciuto ai comuni la possibilità di definire e riscuotere una quota di canone distinta e aggiuntiva rispetto a quella di spettanza dello Stato, avendo riguardo alle singole specificità territoriali.

38. 13. Nardi, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Zan, Lacquaniti, Lavagno.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dopo le parole « Sono altresì esenti » sono inserite le seguenti: « gli alloggi di servizio individuali e collettivi di cui agli articoli 279 e 231 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in quanto esclusivamente funzionali al perseguimento dei compiti istituzionali,.

38. 23. Saltamartini.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

« 25-*bis*. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario in deroga al comma 25 i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono il componente con funzioni di presidente. ».

38. 58. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Per i piccoli comuni, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della ge-

stione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Per i piccoli comuni è facoltativa l'applicazione dell'articolo 229 del testo unico. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico.

38. 124. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

38. 128. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 3 comma 16 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 le parole « 10 per cento l'anno » sono sostituite da « 3,5 per cento l'anno ».

38. 126. Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al fine di dare piena applicazione al regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli accantonamenti disposti dalla normativa vigente a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione Sardegna sono versati alla medesima regione nella misura di euro 300 milioni per l'anno 2015, euro 200 milioni per l'anno 2016 ed euro 70 milioni per l'anno 2017. Per gli anni dal 2015 al 2017 le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della Regione Sardegna, sono versate alla medesima regione nella misura di euro 230 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 530 milioni di euro per l'anno 2015, in 430 milioni di euro per l'anno 2016 e in 300 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge.

38. 8. Capelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, i termini di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 156 del 2012, si intendono riaperti fino al 15 gennaio 2015.

38. 43. Russo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 31-*quater* è inserito il seguente:

« 31-*quinquies*. I processi associativi di cui ai precedenti camini sono realizzati anche mediante forme di compensazione fra gli obiettivi di contenimento delle spese di personale e le facoltà assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli

previsti dalle vigenti disposizioni, da computarsi in termini consolidati.

38. 154. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole « non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno » sono aggiunte le seguenti: « e per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti »;

b) con decorrenza dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai fai del rispetto dei comma 562 non si computano le spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

38. 155. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dalle economie previste da specifiche disposizioni di legge, comprese quelle derivanti dalla riduzione dei fondi di cui all'articolo 9 comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, nonché dai risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che potevano essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ».

38. 156. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico. ».

38. 157. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-*bis*. All'articolo 228 del decreto legislativo n. 267 del 2000 il comma 5 è abrogato.

38. 158. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera *a)*;

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera *a)*;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera *a)*. L'inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell'incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico. ».

38. 159. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprite 2013, n. 39 sostituire la lettera con la seguente:

« *c)* con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico. ».

38. 160. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto infine il seguente capoverso:

« Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ».

38. 161. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.

38. 162. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo le parole « come modificato dal presente decreto » sopprimere le seguenti parole: « limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. ».

38. 163. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole « 31 dicembre 2011 » e « 31

dicembre 2017 » sono sostituite rispettivamente con le seguenti: « 31 dicembre 2015 » e « 1º gennaio 2015 ».

38. 164. Palese, Brunetta.

Al comma 6, lettera a), *dopo le parole:* A decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia *aggiungere il seguente periodo:* A decorrere dalla medesima data detto Ministero subentra nei contratti per l'acquisizione di beni e servizi stipulati dai Comuni entro il 31 agosto 2015 per le spese obbligatorie di cui alla presente legge.

38. 100. Albini.

Al comma 6, lettera a), *capoverso, sostituire le parole* 1º settembre *con le seguenti:* 1º gennaio.

38. 73. Simonetti, Caparini, Guidesi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

« 10-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuata ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale, finanziate con oneri a carico del bilancia degli enti locali, effettuate ai fini di dare attuazione all'accorpamento degli uffici giudiziari disposto dalla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici di pubblico ministero, di cui al decreto legislativo 7 novembre 2012, n. 155 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: −10.000.000.

38. 14. Gribaudo, Misiani.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

« 10-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale, finanziate con oneri a carico del bilancia degli enti locali, effettuate ai fini di dare attuazione all'accorpamento degli uffici giudiziari disposto dalla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici di pubblico ministero, di cui al decreto legislativo 7 novembre 2012, n. 155 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: −10.000.000.

38. 102. Gribaudo, Misiani.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2016 *con le seguenti:* dall'anno 2015.

*** 38. 29.** Palese, Brunetta.

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: « dall'anno 2016 con le seguenti: dall'anno 2015.

*** 38. 21.** Melilla, Marcon, Paglia.

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo:

A partire dall'esercizio in corso, con cadenza annuale, una percentuale non inferiore al 10 per cento dell'incremento della dotazione di bilancio del predetto capitolo 1551, è destinato alle permute, di cui all'articolo 6, comma 6-*ter* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche, riferite ad uffici giu-

diziari delle sedi centrali di Corte di Appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinati e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della Legge 14 settembre 2011, n. 148.

38. 24. Tancredi.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. È autorizzata in favore dell'ANAS SpA la spesa di 18 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, per la realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: −18.000.000;
2016: −18.000.000;
2017: −18.000.000.

38. 91. Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Entro il 31 gennaio 2015 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni nell'ambito delle prestazioni socio-educative per la prima infanzia, al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 300 milioni di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

9-*bis*. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2015 per l'attuazione degli interventi di cui al « Piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi », di cui all'articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse sono destinate alle regioni ricomprese nell'obiettivo europeo « Convergenza »: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di copertura territoriale per la fornitura di servizi per l'infanzia.

38. 39. Russo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Entro il 31 gennaio 2015 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1 miliardo di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Per l'anno 2015 non sono considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, per un importo di 1.000 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente, per la messa in sicurezza del territorio e per il pagamento degli straordinari alle forze della polizia locale per le attività di contrasto alla criminalità ambientale.

38. 40. Russo, Palese, Brunetta.

Al comma 10, dopo le parole legge 7 aprile 2014, n. 56, *inserire le seguenti* , nonché il personale delle regioni, delle

province, dei comuni e delle comunità montane eventualmente in esubero.

38. 15. Verini, Laffranco.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 3, comma 2-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modifiche con la legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: « dall'amministrazione di appartenenza » aggiungere le seguenti: « Il rimborso compete anche agli amministratori assolti in via definitiva con sentenza emanata prima della data di entrata in vigore della presente legge ».

38. 19. Melilla, Marcon, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente le somme corrispondenti a 110 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo di garanzia per le pmi istituito con legge n. 662 del 1996.

38. 55. Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. È autorizzata la spesa di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore della Regione Veneto, quale contributo dello Stato ai fini dell'attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010.

38. 81. Prataviera, Caon, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 11, sostituire le parole: 110 milioni *con le seguenti:* 30 milioni.

Conseguentemente sopprimere il comma 31 dell'articolo 44.

38. 94. Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Al comma 11 sostituire le parole: 110 milioni di euro *con le seguenti:* 80 milioni di euro.

Conseguentemente le somme corrispondenti a 30 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo di garanzia per le pmi istituito con legge n. 662 del 1996.

38. 56. Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 11, sostituire le parole: 110 milioni *con le seguenti:* 90 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-*bis*. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:

« 2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offthore* ».

38. 93. Busin, Matteo Bragantini, Caon, Prataviera, Marcolin, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 11, sostituire le parole: 110 milioni *con le seguenti:* 90 milioni.

Conseguentemente, dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-*bis*. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifica-

zioni, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*. ».

38. 92. Busin, Matteo Bragantini, Caon, Prataviera, Marcolin, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 11 sostituire le parole: 110 milioni di euro *con le seguenti:* 90 milioni di euro.

Conseguentemente le somme corrispondenti a 20 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo di garanzia per le pmi istituito con legge n. 662 del 1996.

38. 46. Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 11 sostituire le parole: 110 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro.

Conseguentemente le somme corrispondenti a 10 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo di garanzia per le pmi istituito con legge n. 662 del 1996.

38. 53. Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale somma dovrà essere spesa per oltre l'80 per cento del suo totale, per le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, di adeguamento e messa a norma dei servizi infrastrutturali esistenti, e in generale per tutte quelle attività che possano garantire un reale miglioramento del servizio pubblico della mobilità della Capitale, pena la revoca della totalità del contributo in questione.

38. 37. Daga, Segoni, Terzoni, Zolezzi, De Rosa, Busto, Mannino, Micillo, Vignaroli.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituite, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicate fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano su1 territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. L'imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a tini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e

successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un'imposta fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, ed in tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali ».

11-*ter*. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal comma 11-*bis* e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. 28. Misuraca, Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 1 alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

38. 27. Misuraca.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La riduzione o il versamento sono operati in tre rate annuali di pari importo ».

38. 20. Librandi.

Sopprimere il comma 12.

38. 51. Tripiedi, Caso, Castelli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:

3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2015, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

38. 64. Lenzi, Ghizzoni, Baruffi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 10, dopo il comma 4-*ter,* del decreto legislativo n. 368/2001 è inserito il seguente:

« 4-*quater*. Sono esclusi dell'ambito di applicazione del presente decreto e in particolare dai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 4 e all'articolo 5, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai soggetti che operano con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per far fronte a situazioni emergenziali determinate da eventi calamitosi. Le amministrazioni pubbliche, per le connesse esigere di assistenza alla popolazione, di ricostruzione e di ripresa economica, possono prorogare o rinnovare i precitati contratti di lavoro fina al massimo di ulteriori tre anni oltre il termine dello stato di emergenza ».

38. 65. Lenzi, Baruffi, Ghizzoni, Zampa, De Maria, Fabbri.

Sopprimere il comma 13.

38. 50. Tripiedi.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente le somme corrispondenti a 50 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.

38. 49. Brugnerotto.

Sopprimere il comma 14.

***38. 68.** Sorial, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà.

Sopprimere il comma 14.

***38. 52.** Tripiedi, Caso, Castelli.

Sostituire il comma 14, con il seguente:

14. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi del trac orto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.

38. 165. Laforgia, Gasparini, Fiano, Peluffo, Mauri, Casati, Cova, Cimbro, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Prina.

Al comma 14, sostituire le parole: 50 milioni di euro *con le seguenti:* 10 milioni di euro.

Conseguentemente le somme corrispondenti a 40 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.

38. 54. Brugnerotto, Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 14, sostituire le parole: 50 milioni di euro *con le seguenti:* 20 milioni di euro.

Conseguentemente le somme corrispondenti a 30 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.

38. 45. Brugnerotto, Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 14, sostituire le parole: 50 milioni di euro *con le seguenti:* 30 milioni di euro.

Conseguentemente le somme corrispondenti a 20 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.

38. 47. Brugnerotto, Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 14, sostituire le parole: 50 milioni di euro *con le seguenti:* 40 milioni di euro.

Conseguentemente le somare corrispondenti a 10 milioni di euro sono destinate ad incentivare il fondo, di cui all'articolo 1 comma 113, legge 27 dicembre 2013 n. 147.

38. 48. Brugnerotto, Colonnese, Caso, Currò, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli.

Al comma 14, sostituire le parole da: ai maggiori oneri *fino alla fine del comma con le seguenti:* finalizzato esclusivamente agli interventi necessari per il potenziamento del trasporto pubblico locale e delle forme di mobilità sostenibile, per garantire la sicurezza e per consentire adeguati interventi di miglioramento del decoro urbano e del verde pubblico.

38. 36. De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Segoni, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

14-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole « per l'acquisto di beni e servizi » sono soppresse.

14-*ter*. L'articolo 14 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 è soppresso.

14-*quater*. L'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

14-*quinquies*. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 è soppresso.

38. 147. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;

b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilen-

done termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati no fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

38. 148. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

38. 149. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

14-*bis*. Al fine di promuovere e sostenere la cultura italiana e lo spettacolo dal vivo in occasione dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2015 per l'attivazione di apposite e straordinarie stagioni teatrali e concertistiche nel periodo dell'Esposizione aggiuntive a quelle ordinarie e con specifica programmazione che preveda caratteri di internazionalità da parte delle istituzioni culturali pubbliche e private della città di Milano e dei Comuni dell'area circostante l'Esposizione.

14-*ter*. Al fine di promuovere la presenza di artisti giovani ed emergenti in campo teatrale, musicale e delle arti visive, provenienti dalle varie regioni d'Italia, all'interno del padiglione Italia dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano è autorizzata la spesa e di 500 mila euro per l'anno 2015 con contributi dedi-

cati cui accedere secondo apposito bando da definire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14-*quater*. I contributi ottenuti a norma del comma 14-*bis* e 14-*ter* saranno assegnati in forma vincolata al Comune di Milano, Assessorato alla Cultura, che li assegnerà, previa valutazione di una commissione tecnica da lui presieduta e formata da un delegato della Conferenza Stato-Regioni e da un rappresentante del Ministero dei Beni e delle attività Culturali.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e al ministero dei beni le attività culturali e del turismo, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015.

38. 62. Rampi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « Per gli anni dal 2008 al 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2015 ».

38. 2. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 12-*bis* decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole « e 2014 », aggiungere le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

38. 3. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole « per una quota pari almeno al 10 per cento l'anno », sono sostituite da « per una quota pari almeno al 5 per cento l'anno ».

38. 4. Fregolent, Paola Bragantini, Stumpo, Bruno Bossio.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il comma 8-*quinquies*.

8-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. concede, su richiesta, di sospendere, per non più di due anni, la restituzione della quota capitale dei prestiti già concessi alle regioni che non presentino una situazione di equilibrio strutturale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta dovuta la quota interessi alla scadenza prevista dal piano di ammortamento originario; gli interessi sulla quota capitale sospesa sono calcolati con le medesime modalità del prestito originario senza spese e oneri aggiuntivi.

38. 5. Fregolent, Paola Bragantini, Stumpo, Bruno Bossio.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1.1 si aggiunge il comma 1.2: « In attuazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE relative alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed al fine di garantire la natura straordinaria dei provvedimenti volti a velocizzare i pagamenti della pubblica amministrazione ai fornitori, le Regioni che non presentino una situazione di equilibrio strutturale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono contabilizzare in bilancio, nell'esercizio finanziario in cui viene sottoscritto l'apposito contratto, le anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, come trasferimenti correnti dallo Stato, prevedendo una restituzione correlata alle modalità temporali ed alle scadenze definite nell'atto di erogazione ».

38. 6. Fregolent, Paola Bragantini, Stumpo, Bruno Bossio.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Al fine di assicurare il superamento di situazioni di criticità presenti sul territorio regionale e di realizzare le condizioni per l'innovazione e lo sviluppo, le Regioni possono dotarsi di leggi Obiettivo. Le modalità attuative della legge Obiettivo Regionale volte ad accelerare la spesa ed ad assicurare la conclusione degli interventi finanziati devono garantire il rispetto della norma comunitaria sull'affida mento dei contratti di lavori, servizi e forniture, del principi generali dell'ordinamento nonché delle leggi statali di settore. La legge Obiettivo regionale non deve comportare per il bilancio regionale oneri ulteriori, diversi dal costo, dei progetti finanziati, salvo i casti di assistenza tecnica che vanno riconosciuti nei programmi di finanziamento comunitari, statali e regionali sulla predisposizione degli strumenti attuativi, il monitoraggio, controllo e verifica della rendicontazione delle spese.

38. 7. Castricone.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. In considerazione del perseguimento dell'obiettivo di pubblica utilità, l'indennità di esproprio di terreni edificabili relativi ad aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, è determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

38. 9. Sani.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2016.

38. 10. Petitti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 219, lettera *d)* della legge 147 del 2013 dopo le parole: « allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego » aggiungere le seguenti: « per la formazione, le politiche attive del lavoro e le politiche comunitarie ».

38. 11. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 6 e 6-*quater* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni » dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014 n. 56 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

38. 12. Petitti, Morani, Migliore, Fabbri, Maestri, Montroni, Pagani, Baruffi, Incerti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » con le seguenti « 5 milioni di euro per l'anno 2014 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 ».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Turismo, programma Sviluppo e competitività del turismo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, inserire la seguente voce « Decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni dalla legge n. 286 del 2006, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, articolo 2, comma 98, punto A; Turismo:

2015:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000;

2016:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000;

2017:

CP: + 1.000;
CS: + 1.000.

38. 16. De Menech, Borghi.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. All'articolo 7, comma 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole « A partire dalla programmazione 2015 »;

b) al terzo periodo le parole « degli interventi » sono sostituite dalle seguenti: « di tutti gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico » e sono soppresse le seguenti parole: « contro il dissesto idrogeologico ».

38. 17. Mariani, Realacci, Borghi, Braga.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Al fine di fronteggiare la criticità dell'area metropolitana di Firenze e limitare il rischio di esondazione del fiume Arno, il Presidente della Regione Toscana, per gli interventi previsti dalla programmazione regionale in materia di difesa del suolo, è nominato » a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, commissario straordinario con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. »

38. 18. Mariani.

Articolo 38 Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione e la gestione della I edizione dei Giochi del Mediterraneo in Spiaggia 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il Comune di Pescara per il potenziamento dei servizi e di ogni altro onere connesso all'evento. »

Conseguentemente, alla *Tabella C, missione* « L'Italia in Europa e nel mondo », *programma* Cooperazione allo sviluppo, *voce* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, *legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1,2 – capp, 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2133, 2184) apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: – 6.000.000
CS: – 6.000.000

38. 22. Tancredi.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. Al Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 è apportata la seguente modifica: All'articolo 1 comma 2 dopo le parole « periferiche dello Stato » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché gli Enti locali limitatamente all'espletamento di funzioni di polizia stradale e sicurezza urbana, ».

38. 25. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato di cui 1,00 euro destinato ai Comuni aeroportuali ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.A. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 40 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, ai riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente e al versamento in un apposito conto destinato ai Comuni Aeroportuali;

b) il 60 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie »

38. 26. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

« 14-bis. La Regione, ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica ed in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali dei suo territorio nell'ambito dell'accordo Stato Regione, all'interno dei criteri generali per la destinazione degli spazi finanziari verticali regionali, destina una quota per le esigenze connesse a pagamenti correlati ad interventi di salvaguardia e valorizzazione dei siti UNESCO presenti in Regione Friuli Venezia Giulia ».

38. 33. Sandra Savino, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, per fronteggiare l'emergenza derivante dal fenomeno dell'immigrazione, è attribuito ai comuni della regione Sicilia direttamente interessati dagli eventi, un contributo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che i medesimi comuni sostengono per le conseguenze derivanti dalle attività degli sbarchi dei migranti ».

Conseguentemente, al comma, 12 dell'articolo 17 sostituire la parola: 850 *con la seguente:* 810.

38. 35. Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 195, Comma 2, del decreto lette n. 152 del 2006 dopo la lettera *d)* è aggiunta la lettera *d*-bis): « l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione delle norme tecniche, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, per il trasporto e lo stoccaggio ed eventuale smaltimento in discarica speciale, dei rifiuti pericolosi definiti dal codice europeo rifiuti (C.E.R.) 06.07.01, 06.13.04, 10.13.09, 15.01.11, 16.01.11, 16.02.12, 17.06.01, 17.06.05.

Conseguentemente, all'articolo 195, comma 2, del decreto lette n. 152 del 2006, dopo la lettera d-bis) *è aggiunta la lettera* d-ter): « È vietato il trasporto interregionale dei rifiuti definiti dal codice europeo rifiuti (C.E.R.) 06.07.01, 06.13.04, 10.13.09, 15.01.11, 16.0111, 16.02.12, 17.06.01, 17.06.05. »

38. 38. Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 18, comma 1, decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68, aggiungere alla fine il seguente periodo: « La riduzione o il versamento sono operati in tre rate annuali di pari importo ».

38. 30. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis* « I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, nel comune dell'Aquila purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione della TASI di cui all'articolo 1, commi 639 e ss, Legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi, nel limite massimo di 30 milioni di euro per il triennio 2015-2017 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015 – 10

2016 – 10

2017 – 10

38. 57 Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Alla regione Emilia-Romagna è destinato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2015 da impiegare per il finanziamento di interventi di completamento dei passaggio dei comuni di San Leo. Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino alla regione Emilia-Romagna, provincia di Rimini.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia a delle finanze, apportare la seguente variazione:

2015: – 2.000.000

38. 63. Arlotti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Al fine di promuovere e sostenere il patrimonio artistico e culturale del comune di Volpedo, anche in occasione dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano è autorizzata in favore del suddetto comune la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 7.000.000

38. 66. Bargero.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Per gli anni dal 2015 al 2018, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui ai l'articolo 2, comma 7, lettera *c)* del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate al bilancio della Regione Siciliana per le finalità di equità e giustizia sociale in favore delle persone indigenti, a titolo di risarcimento dei danni subiti, con particolare riguardo alle persone che vivono in condizioni di estrema povertà in considerazione dell'attività delle organizzazioni criminali.

38. 67. Moscatt.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: « Al fine di consentire gli interventi a favore dei territori piemontesi interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture e la realizzazione delle opere per l'EXPO 2015, l'articolo 2 comma 5-*octies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

38. 69. Fregolent.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 4, comma 9-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole « Per l'anno 2014 » sono sostituite con le seguenti « Per gli anni 2014 e 2015 ».

38. 70. Iacono, Albanella, Zappulla, Amoddio, Capodicasa, Culotta, Ribaudo, Berretta, Gullo, Greco, Piccione, Lauricella, Burtone, Cardinale, Moscatt.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Nelle more del completamento del processo di riforma dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane di cui alla legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8 con l'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6, dell'articolo 2, della stessa legge regionale, i commissari straordinari, in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9 del presente articolo, possono prorogare fino al 31/12/2015 i contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle regione attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Dal 1° gennaio 2016 le procedure di stabilizzazione sono disposte dall'organo competente dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane per le finalità e nel rispetto dei termini e dei vincoli di cui al comma 9 del presente articolo ».

38. 71. Iacono, Albanella, Zappulla, Amoddio, Capodicasa, Culotta, Ribaudo, Berretta, Gullo, Greco, Piccione, Lauricella, Burtone, Cardinale, Moscatt.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi 1 comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura dei: *a)* 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; *b)* 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

38. 72. Caparini.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, un importo, pari al 15 per cento del valore dei finanziamenti assegnati per la prosecuzione dei Sistema MoSE, a valere sulle annualità 2015, 2016, 2017, è destinato ad interventi di competenza dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa deliberazione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 140.000.000;
2016: – 140.000.000;
2017: – 140.000,000.

38. 74. Martella.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 18, comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014,

n. 68, aggiungere alla fine il seguente periodo:

« La riduzione o il versamento sono operati in tre rate annuali di pari importo ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 140.000.000;
2016: - 140.000.000;
2017: - 140.000.000.

38. 75. Martella.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni sono stanziati 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;
2016: - 50.000.000;
2017: - 50.000.000.

38. 76. Martella.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. « le giacenze presenti, alta data di entrata in vigore della presente legge , sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del decreto legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401, possono essere utilizzate per realizzare i lavori di completamento della ricostruzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia. »

38. 77. Martella, Zoggia, Mognato, Murer.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-*ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento ».

38. 78. Caparini, Grimoldi, Molteni, Guidesi, Simonetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 « Norme per

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » è sostituito dai seguenti:

« 2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.

2-*bis*. E istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali un apposito Fondo per i danni provocati dalle nutrie da ripartire fra le regioni interessate, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, al fine di finanziare piani di intervento volti al controllo riduttivo e alla relativa eradicazione delle nutrie nonché per il ristoro dei danni causati agli agricoltori. » »

Conseguentemente:

al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

38. 79. Caon, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 è apportato la seguente modifica:

All'articolo 1 comma 2 dopo le parole: periferiche dello Stato *sono aggiunte le seguenti parole:* nonché gli Enti locali limitatamente all'espletamento di funzioni di polizia stradale e sicurezza urbana,.

38. 80. Busin, Simonetti, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e la tutela del bilancio idrico e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori della vai Camonica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale del supporto dell'ISPRA. »

38. 82. Caparini, Simonetti.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in favore della Regione Veneto, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010 ».

Conseguentemente:

Al comma 11, sostituire le parole: di 110 milioni di euro annui *con le seguenti:* di 30 milioni annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

38. 83. Caon, Prataviera, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*, A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti, che provvedono nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio. ».

38. 84. Caparini, Grimoldi.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini paesaggistici. »

38. 85. Caparini, Grimoldi.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica. ».

38. 86. Caparini, Grimoldi.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: « avendo riguardo all'offerta dì miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata » sono sostituite dalle seguenti: « avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile dì invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale. »

38. 87. Caparini, Grimoldi.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. Al del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 147 dopo il comma 2-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 2-*ter*. Per i comuni con popolazione fino a 1,000 abitanti; nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico in-

tegrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi all'ente di governo dell'Ambito.

2-*quater*. Sulle gestioni di cui al comma 2-ter gli enti di governo dell'Ambito esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio »;

b) all'articolo 154 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-*bis*. Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:

a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;

b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;

c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

7- ter. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-*bis*, applicano le riduzioni di cui al comma 7-*bis* lettere *a)* e *b)* qualora aderiscano al servizio idrico integrato. ».

38. 88. Caparini, Grimoldi.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. Ai residenti nei comuni del Gargano, nei quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza, in seguito agli eventi alluvionali del settembre 2014, è concessa, sino al 30 giugno 2015, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e agricoli e dell'esecutività delle cartelle Equitalia.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, le parole: 200 milioni *sono sostituite dalle parole:* 150 milioni.

38. 89. Di Gioia.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-*bis*. Ai residenti nei comuni del Gargano, nei quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza, in seguito agli eventi alluvionali del settembre 2014, è concessa, sino al 30 giugno 2015, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e agricoli e dell'esecutività delle cartelle Equitalia,

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 50.000;
2015:
2016:

38. 90. Di Gioia.

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-*bis*. I Comuni per i cui territori è stato, dal 2012, dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), articolo 5, commi 1 e 1-*bis* sono autorizzati a utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione degli esercizi 2013 e 2014, in deroga alle disposizioni sul patto di stabilità interno in via esclusiva per il finanziamento di interventi per la ricostruzione, il ripristino e in favore delle popolazioni colpite, nonché di misure di prevenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio. »

38. 95. Pastorino, Basso, Tullo, Carocci, Vazio, Mariani, Quaranta, Giuseppe Guerini.

Dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-*bis*. Dopo il comma 380-*quinquies* dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2013 è inserito il seguente:

380-*sexies*. I Comuni per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma

della legge 24 febbraio 1992, numero 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), articolo 5, commi 1 e 1-*bis* sono, fino al terzo anno seguente, esentati dal versamento delle rispettive quote al Fondo di solidarietà comunale previsto dal comma 380, lettera *b)*. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente comma, ».

38. 96. Pastorino, Basso, Tullo, Carocci, Vazio, Mariani, Quaranta, Giuseppe Guerini.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. La rateazione prevista dai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinquies* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 può essere applicata, previa richiesta, anche in favore del contribuente nei cui confronti l'agente della riscossione agisce al fine di recuperare gli sgravi contributivi concessi alle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia in forza della Decisione n. 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 3.000.000;
2016: - 3.000.000;
2017: - 3.000.000.

38. 97. Zoggia, Mognato, Martella, Murer, Crivellari.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Le Regioni attribuiscono alla Province, di cui all'articolo 1 comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014 n. 56, le funzioni di cui all'articolo 89 comma 1 lettera *i)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse Province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86 comma 2 del medesimo decreto legislativo.

38. 98. Borghi, De Menech, Arlotti, Banchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Francesco Sanna, Zardini.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. All'articolo 188-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917 (TUIR), dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

« 5. Ai fini dell'IRES e dell'IRAP i redditi delle società dotate di personalità giuridica, aventi sede legale ed operativa o unità locali operative, nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, sono computati in euro sulla base dei cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfettariamente del 30 per cento. Tale percentuale sarà maggiorata o ridotta annualmente ai sensi del comma 2 del presente articolo.

La disposizione del precedente capo si applica ai fini IRAP anche ai redditi delle ditte individuali e delle società di persone, aventi sede legale ed operativa o unità locali operative, nei comune di Campione d'Italia, La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. »

Conseguentemente, alla Tabella a, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 300.000.

38. 99. Fragomeli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2016, iscrivono negli schemi di bilancio di, cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata « fondo pluriennale vincolato », per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante Le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e' attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati dei rendiconto, e' determinato l'importo definivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

b) sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2016 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2015, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2016, Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto ». Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2016, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera *a)*, se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1º gennaio 2016 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera *a)*;

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2016-2018 autorizzatolo e del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera *a)*. In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera *a)*, a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1º gennaio 2016, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera *b)*, al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

38. 101. Giulietti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, un importo, pari al 15 per cento del valore dei finanziamenti assegnati per la prosecuzione del Sistema MoSE, a valere sulle annualità 2015, 2016, 2017, è destinato ad interventi di competenza dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa deliberazione del Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 140.000.000;
2016: - 140.000.000;
2017: - 140.000.000.

38. 103. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 18, comma 1, decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in legge 2 maggio 2014, n. 68, aggiungere alla fine il seguente periodo: « La riduzione o il versamento sono operati in tre rate annuali di pari importo ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 140.000.000;
2016:- 140.000.000;
2017:- 140.000.000.

38. 104. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Per la prosecuzione dei programmi di intervento per la salvaguardia

di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni sono stanziati 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;
2016: - 50.000.000;
2017: - 50.000.000.

38. 105. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69 del 2009 è abrogato.

38. 106. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: dall'anno 2015 *sono sostituite dalle seguenti:* dall'anno 2016.

38. 107. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole: « sino alla data del 31 dicembre 2015 ».

38. 108. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: « 10 per cento l'anno » sono sostituite da: « 3,5 per cento l'anno.

38. 109. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Gli enti locali che sperimentano l'applicazione della nuova contabilità di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, possono sottoporre al rispettivo organo deliberante le proposte concernenti il bilancio di previsione 2015 ed i connessi documenti di programmazione, anche pluriennali, entro

i termini di cui alla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali ».

38. 110. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è infine aggiunto il seguente periodo: « La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui at decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli enti locali. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile ».

38. 111. Fragomeli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 3, comma 1, lettera *q)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: « dello Stato, » sono aggiunte le seguenti parole: « le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ».

38. 112. Fragomeli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « al contributo unificato il processo già esente » sono sostituite dalle seguenti: « al contributo unificato il processo e le parti già esenti. »

38. 113. Fragomeli.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. All'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 inserire il seguente: « 4-*bis*. In caso di inizio mandato, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato già trasmesso al Ministero dell'interno dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, può essere sostituito dalla nuova amministrazione da una nuova ipotesi di bilancio entro tre mesi dall'insediamento degli organi dell'ente ».

38. 114. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

« 14-*bis*. Agli atti di trasferimento di beni immobili dai consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comuni, l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, si applica nella misura fissa di euro 200,00. »

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 50.000.000;
2016: - 50.000.000;
2017: - 50.000.000.

38. 115. Fragomeli, Sanga, Massa, Misiani, Lodolini, Petrini.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: La mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 3 costituisce giusta causa di revoca degli amministratori degli enti di cui al comma 1.

38. 116. Melilli, Causi.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1 dopo il comma 728 aggiungere il seguente comma 728-*bis*:

728-*bis*. Nel rispetto delle misure contenute nel piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, così come recepite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le società controllate da Roma Capitale che operano nei settori del trasporto pubblico locale e della gestione dei rifiuti, è riconosciuta la possibilità di prevedere indennità di risultato di cui al comma 725 anche in caso di perdita d'esercizio, a condizione che si registri un miglioramento del risultato d'esercizio rispetto all'anno precedente.

38. 117. Melilli, Causi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. Al fine di consentire alle Province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del T.U.E.L (decreto legislativo n. 267 del 2000), di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo, Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese, Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno *spread* di 0,50 per cento. Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al primo comma potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso *spread* di cui al primo comma.

38. 118. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. All'articolo 1 comma 10-*bis* del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva », sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. »

38. 119. Melilli.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, primo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « Nei comuni » aggiungere le seguenti: « e nelle province ».

Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sopprimere la parola: comunali.

38. 120. Melilli, Marchi.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-*bis*. I comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2013 e che abbiano attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono richiedere la rateizzazione fino a 10 anni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Gli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n 220.

38. 121. Melilli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-*bis*. Al fine di consentire alle Province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.U.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno *spread* di 0,50 per cento. Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al primo periodo potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso *spreed* di cui al terzo periodo.

38. 122. Marchi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche e integrazioni, il comma 18 è abrogato.

38. 123. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito nella legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro pretesto ad incremento, per l'anno 2013 » del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.

38. 125. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungere il seguente comma:

3-*ter*: « Per l'anno 2013, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,.

38. 127. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 354 della legge 147 del 27 dicembre 2013 le parole: « per l'anno 2014 » sono sostituite da: « per l'anno 2014 e per l'anno 2015 ».

All'articolo 1, comma 355 della legge 147 del 27 dicembre 2013 le parole: « limitatamente per l'anno 2014 » sono sostituite da: « per l'anno 2014 e per l'anno 2015 ».

38. 130. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, inserire alla fine del comma 7 dell'articolo 31, il seguente periodo: « Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 10-14 ottobre 2014 individuati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco ».

38. 131. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, 5-*bis*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 le parole: « per gli anni 2013 e 2014 » sono sostituite da: « per gli anni 2013, 2014 e 2015 ».

38. 132. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

14-*bis*. È disposta Inclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute dai Comuni colpiti dagli eventi metereologici del 10-14 ottobre 2014, individuati nel decreto dei Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 20 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 2014, n. 246, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015.

38. 133. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 356 dell'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« 356-*bis*. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione

della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

b) al comma 356, articolo 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « all'anno immediatamente successivo » sono sostituite con le seguenti: « al secondo anno immediatamente successivo ».

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12 milioni di euro, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità. Il riparto tra i comuni interessati viene determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2015.

38. 134. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-*bis* e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-*quater* della medesima legge, per importi superiori al 7 per cento del valore dell'IMU *standard* risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017.

38. 135. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente: « Le deliberazioni relative alla Tasi approvate entro il termine del 30 settembre 2014 ed inviate ai Mef entro il 30 ottobre 2014, sono comunque valide ai fini del pagamento dell'imposta dovuta per 2014 in base alle scelte dei comune, in unica soluzione ed entro il termine della scadenza del saldo. ».

38. 136. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, è soppresso.

38. 137. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1:

al primo periodo, le parole: « capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte », sono soppresse;

dopo le parole: « in proporzione al prezzo », aggiungere le seguenti: « o alla classificazione delle strutture ricettive »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: « Con regolamento da adottare » fino a: « nel predetto regolamento » sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione ».

38. 138. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e le aliquote » sono sostituite dalle seguenti: « , le aliquote e le detrazioni »;

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso. ».

38. 139. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni e gli interessi si applica l'articolo 1, commi da 692 a 701, della legge n. 147 del 2013 ».

38. 140. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento, stesso.

38. 141. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « al contributo unificato il processo già esente » sono sostituite dalle seguenti: « al contributo unificato il processo e le parti già esenti ».

38. 142. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 3, comma 24, lettera *b)* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: « Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

38. 143. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: « dall'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2016 ».

38. 144. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 12-*bis* decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « e 2014 », aggiungere le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

38. 145. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Negli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione, fruenti di contributo pubblico in conto capitale, e finanziati ai sensi di norme per le quali detto contributo è concesso a fronte dell'impegno dell'operatore a praticare canoni di locazione calcolati in misura corrispondente ad una percentuale massima del prezzo massimo di cessione stabilito nella convenzione con il Comune, il calcolo di tale prezzo massimo di cessione va inteso come comprensivo del contributo, salvo diversa espressa indicazione contenuta nella norma o nel bando con il quale sono state individuate le condizioni per l'accesso al finanziamento.

38. 146. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

38. 150. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

38. 151. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e degli altri enti pubblici che offrono tali servizi, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

38. 152. Palese, Brunetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14-*bis*. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: « La notifica degli atti di accertamento può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli enti-locali. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile.

38. 153. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, inserire i seguenti:

« ART. 38-*bis*.

(Contributo per l'utilizzo di nuovo suolo non urbanizzato).

1. Il consumo di suolo naturale comporta l'adozione da parte dei soggetti di cui ai successivi commi 4 e 5 di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli e degli edifici dismessi che non presentino convenienze economiche di riutilizzo o, in alternativa, il pagamento di un contributo economico per l'utilizzo di nuovo suolo.

2. Ferma restando la disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, la artificializzazione del suolo naturale è consentita previa contribuzione in ragione dell'impatto su una risorsa non rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio.

3. L'uso artificiale del suolo è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana ed ambientate, commisurato alla qualità dei suoli impermeabilizzati, definiti in base alla classe di capacità d'uso dei suoli di appartenenza, e alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento dei contributi di cui all'articolo 16 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, in applicazione dei criteri previsti dalla presente legge.

4. L'imposta di cui ai commi 2 e 3 si applica su qualunque utilizzazione edificatoria di un'area non urbanizzata che determina un nuovo consumo di suolo. L'imposta non è dovuta per interventi su aree edificate o comunque già utilizzate per finalità urbanistiche.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il privato proprietario di immobili di cui al comma 3 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legate o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

6 Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

7. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun Comune in cui la superficie dell'area fabbricabile insiste, interamente o prevalentemente.

8. La base imponibile è pari al doppio del valore dell'area fabbricabile costituito da quello venale in comune commercio al 1º gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

9. In caso di utilizzazione urbanistica dell'area la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o ultimato.

10. La base imponibile è triplicata in caso di interventi compiuti su immobili situati in tutto o in parte all'interno di un bene paesaggistico di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2004.

11. I proventi dall'imposta non possono essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente e sono destinati alle opere di recupero paesaggistico e naturalistico del territorio, di mitigazione del rischio idrogeologico, di bonifica, di riqualificazione e recupero edilizio e urbanistico e agli interventi di riuso delle aree dimesse nonché a quelli finalizzati a favorire i processi di sostituzione edilizia e di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

12. L'imposta per il consumo di nuovo suolo non può essere esclusa attraverso il ricorso a strumenti di cosiddetta urbanistica convenzionata.

13. Previo accordo con i Comuni, il contributo di cui al comma 2 può essere sostituito, in tutto o in parte, da una cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili. Tali aree devono essere, nel loro complesso, di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto ».

« ART. 38-*ter*.

(Rimodulazione del contributo di costruzione).

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 *(Contributo per il rilascio del permesso ai costruire)* al comma 2-*bis* le parole: "di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" sono abrogate.

2. Gli oneri di urbanizzazione sono ridotti o esclusi in caso di interventi edilizi in aree urbane sottodotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.

3. Gli oneri di urbanizzazione sono raddoppiati nel caso di opere compiute in aree di nuova urbanizzazione.

4. Gli oneri di urbanizzazione non possono essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente e sono destinati, esclusivamente, alle opere di riqualificazione e recupero edilizio e urbanistico e agli interventi di riuso delle aree dimesse e degradate, di sostituzione edilizia e di realizzazione di opere di compensazione ambientale.

5. Le unità abitative realizzate mediante interventi di recupero urbanistico e di riuso di aree dismesse e degradate e senza consunto di nuovo territorio non urbanizzato sono esentate dal pagamento dell'imposta municipale propria per tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ».

« ART. 38-*quater*.

(Incentivi al recupero, riutilizzo e riqualificazione del patrimonio immobiliare).

1. Per promuoverne l'utilizzo efficiente, i Comuni possono elevare, in modo progressivo, l'aliquota dell'IMU applicata sul patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai sensi della presente legge, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non è destinato in modo continuativo e prevalente alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

3. In caso di nuove richieste di trasformazione urbanistica le pubbliche amministrazioni agevolano e favoriscono il recupero e il riutilizzo dei manufatti già esistenti inutilizzati o incompiuti.

4. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al precedente comma 1 ad un fondo

per interventi per la cessione al comune delle aree dismesse o inutilizzate, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di acquisizione e realizzazione di aree verdi o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità ».

38. 025. Zardini, Moretto, Crivellari, Narduolo, Ginato.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Al fine di coordinare razione dei piani di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, a 133, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, dall'anno 2015 è nominato un apposito Commissario straordinario, che sostituisce l'attuale gestione commissariale instituita dall'articolo 4 comma 8-*bis* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e successive modificazioni.

2. Entro 60 giorni dalla nomina il Commissario straordinario redige una relazione dettagliata in merito alla situazione finanziaria della gestione stessa, indicando in particolare i valori relativi ai debiti pagati a quelli ancora non saldali, ai tempi ed alle modalità di chiusura della gestione commissariale ed al superamento della stessa; la massa debitoria deve essere distinta tra debiti commerciali ed oneri finanziari.

3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il comune di Roma Capitale, tra personalità con comprovata esperienza nella contabilità pubblica, nel bilancio degli enti locali e nella gestione degli enti locali; entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Commissario in carica può essere confermato.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, in misura non superiore al livello massimo di retribuzione previsto dell'ordinamento di Roma Capitale, il compenso del Commissario straordinario.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Commissario straordinario concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il comune di Roma Capitale il piano dei pagamenti da realizzare nel Piano, indicando gli eventuali spazi finanziari di patto di stabilità interno da liberare in favore di Roma Capitale. Gli spazi finanziari di patto di stabilità interno derivanti da entrate accertate dal Commissario straordinario sono attribuiti a Roma Capitale.

6. Il Commissario straordinario concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Roma Capitale le operazioni straordinarie di gestione del debito, incluse le rinegoziazioni.

7. Per il pagamento da parte della Gestione commissariale dei debiti verso le società partecipate da Roma Capitale è fatto divieto di applicare abbattimenti delle somme dovute.

8. Il Commissario straordinario, fermi restando tutti gli obblighi di rendicontazione e di relazione delle attività svolte previsti dalla normativa vigente, delle quali invia copia anche a Roma Capitale e alla Ragioneria generate dello Stato, compila con cadenza mensile sul sito *web* *http://pattostabilitainterno.tesoro.it* un prospetto relativo a alle entrate e alle uscite registrate nel periodo, con distinta evidenza per quelle rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Il modello del prospetto è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il comune di Roma Capitale.

9. Nella relazione di cui al comma 13-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, a 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il Commissario straordinario indica la data prevista di chiusura del piano di rientro e l'evoluzione dei pagamenti previsti per gli

anni seguenti. Ove nel corso dell'anno il Commissario straordinario rilevi l'impossibilità di rispettare la data di chiusura del piano di rientro, ne dà immediata notizia al Ministero dell'economia e delle finanze e al comune di Roma Capitale, motivando, con adeguata documentazione, le ragioni di tale impossibilità.

38. 01. Melilli, Causi.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART 38-*bis*.

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 86 del Decreto legislativo, 267 del 2000, eliminare le parole: « allo stesso titolo previsto dal comma 1 », e aggiungere alla fine dello stesso periodo le seguenti parole: « per gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti ».

38. 02. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Al fine di consentire la corretta attuazione delle misure contenute nel piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di cui all'articolo 16 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 così come recepite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il triennio 2015-2017 gli obiettivi annui validi ai fini del Fatto di Stabilità interno per il comune di Roma Capitale coincidono con gli obiettivi di spesa previsti nel predetto piano triennale.

Per le stesse finalità di cui al comma precedente a decorrere dall'anno 2015 il comune di Roma Capitale accede al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con le modalità previste nel medesimo articolo. In ogni caso, per il triennio 2015-2017 la quota da assicurare direttamente al comune di Roma Capitale non può essere inferiore a 240 milioni di euro l'anno.

38. 03. Melilli, Causi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« ART 38-*bis*.

(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare continentale).

1. All'articolo 16 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo. 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le quote effettive di gettito fiscale erogabili alle Regioni e agli enti locali interessati dagli investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel mare continentale che ricadono entro il limite delle 12 miglia dalla costa, individuando in tal caso tra gli enti locali beneficiari quelli il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 Km dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa. »

38. 04. Tancredi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART 38-*bis*.

(Integrazione risorse Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico).

1. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia dei settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* dei decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, il 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.

2. Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a stanno ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) quantificazione del fabbisogno di mobilità di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla « Popolazione legale » come risultante dal 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;

b) indice dì mobilità, sulla base del parametro della « Popolazione residente che si è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro » come risultante dai 15° censimento generale della popolazione c delle abitazioni 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.

4. All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previsione dei Ministeri così come indicati dall'allegato 2 dell'articolo 24 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo.

***38. 05.** Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Integrazione risorse Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico).

In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia dei settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* dei decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, il 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.

2. Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a stanno ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) quantificazione del fabbisogno di mobilità di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla « Popolazione legale » come risultante dal 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;

b) indice dì mobilità, sulla base del parametro della « Popolazione residente che sì è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro » come risultante dai 15° censimento generale della popolazione c delle abitazioni 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.

4. All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previsione dei Ministeri così come indicati dall'allegato 2 dell'articolo 24 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo.

***38. 06.** Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Integrazione risorse Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico).

A decorrere dall'anno 2015 sono sospese le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato per le amministrazioni centrali, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le regioni e le autonomie locali, fino al completamento del processo di riordino delle province e delle città metropolitane previsto dalla legge aprile 2014, n. 56.

38. 012. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Integrazione risorse Fondo Nazionale per il Trasporto pubblico).

1. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.

2. Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a statuto ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) quantificazione del fabbisogno di mobilita di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla « Popolazione legale » come risultante dal 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;

b) indice di mobilita, sulla base del parametro della « Popolazione residente che si è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro » come risultante dal 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2015, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.

4. All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previ-

sione dei Ministeri così come indicati dall'allegato 2 dell'articolo 24 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo.

***38. 07.** Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART 38-*bis*.

(Integrazione risorse Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico).

1. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.

2. Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a statuto ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) quantificazione del fabbisogno di mobilita di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla « Popolazione legale » come risultante dal 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;

b) indice di mobilita, sulla base del parametro della « Popolazione residente che si è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro » come risultante dal 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2015, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.

4. All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previsione dei Ministeri così come indicati dall'allegato 2 dell'articolo 24 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo.

***38. 024.** Tancredi, Saltamartini.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di cui al comma 1, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine fissato dal comma 3.

2. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatoti disciplinati nei settori riguardanti la contraffazione, il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatone previste dai regolamenti comunali.

3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L'invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 « Modifiche al sistema penale », notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Dell'invito, ovvero della diffida amministrativa va data comunicazione alla banca dati delle sanzioni amministrative (BDSA) previste dal comma 6 del presente articolo.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

5. Gli enti competenti individuano, nell'ambito dei settori indicati al comma 1, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa.

6. È istituita presso il Ministero dell'Interno, Dipartimento del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Banca dati delle sanzioni amministrative relative agli enti locali. Con Decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono individuate le modalità per il collegamento telematico nonché il modello unitario per la gestione delle informazioni ivi contenute anche in relazione allo scambio con le altre pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. La Banca dati e affidata, con apposita Convenzione, all'ANCI.

38. 08. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Anticipazione del prezzo).

1. All'articolo 26-*ter* del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo le parole: « e fino al 31 dicembre 2014 » sono soppresse.

38. 09. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Anticipazione del prezzo).

1. All'articolo 26-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo le parole: « e fino al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole: « e fino al 31 dicembre 2016 ».

38. 010. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Modalità di pubblicazione dei bandi, avvisi ed informazioni in Gazzetta Ufficiale*).*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie spe-

ciale relativa ai contratti pubblici, per intero sul « profilo di committente » della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

7-*bis*. Le spese per la pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dai seguenti:

5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, per intero sul « profilo di committente » della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sui sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-*bis*. Le spese per la pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è soppresso.

38. 013. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Regolarizzazione delle dichiarazioni in gara).

All'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-*bis* è così sostituito:

2-*bis*. In caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere; in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione.

*Conseguentemente, il comma 1-*ter, *dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è così sostituito:*

Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-*bis*, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

38. 014. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Regolarizzazione delle dichiarazioni in gara).

All'articolo 38, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 2-*bis* è così sostituito:

2-*bis*. In caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Il concorrente, laddove interessato alla regolarizzazione, è tenuto, contestualmente alla presentazione della documentazione integrativa, al pagamento di un indennizzo, a copertura della ulteriore attività istruttoria necessaria alla verifica della completezza delle autodichiarazioni; la misura dell'indennizzo è stabilita dal bando di gara in un'unica somma, di importo non superiore allo 0,1 per mille e comunque fino ad un massimo di diecimila euro; in caso di inutile decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione.

*Conseguentemente, il comma 1-*ter, *dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è così sostituito:*

Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-*bis*, si applicano ad ogni ipotesi di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

38. 015. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Pagamenti in acconto – Modifiche all'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207).

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente comma:

30-*bis*. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2016, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

38. 016. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Disposizioni in favore del comparto turistico siciliano, interessato dal fenomeno dell'immigrazione).

1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli oc-

cupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti, dal fenomeno dell'immigrazione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

3. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2017, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro, sentito il Ministero della difesa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 21, la parola: 100 *è sostituita da* 50 *e la parola:* 460 *è sostituita da:* 410.

38. 018. Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Disposizioni in favore del comparto turistico siciliano, interessato dal fenomeno dell'immigrazione).

1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti dal fenomeno dell'immigrazione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

3. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2017, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro, sentito il Ministero della difesa, attraverso le risorse derivanti dalla riduzione del numero di unità previste e prospettate di acquisto di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F-35 o con corrispondente riduzione di spesa prevista per il programma definito Forza NEC (*Network Enabled Capabilities*).

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.

38. 017. Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Istituzione del Parco Nazionale del Matese).

1. È istituito il Parco nazionale del Matese.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese e, d'intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La gestione provvisoria del Parco regionale del Matese, fino all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata a un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania 1° settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407, è trasformato nel Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Parco », L'Ente Parco regionale del Matese, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale 2002, n. 778, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di costituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Ente Parco ».

5. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, l'Ente Parco avvia, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, un censimento delle aree a rischio idrogeologico. L'Ente Parco trasmette il censimento, entro un anno dalla data del suo completamento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano, anche attraverso l'utilizzo delle banche dati di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, zone urbane e rurali sulle quali attuare interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale finalizzati al miglioramento dell'utilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché al recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare a fini socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

7. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del Parco.

8. L'autorizzazione a etichettare i prodotti di cui al comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente Parco.

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

38. 037. Venittelli.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. In relazione alle valenze naturalistiche presenti nel territorio del Matese, compreso nelle province di Isernia, Campobasso, Caserta e Benevento, all'articolo 34 comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *l-bis)* è aggiunta la seguente: « *l-tres).* Matese ».

2. È istituito il Parco nazionale del Matese di cui al precedente comma 1.

3. Entro centottanta giorni a decorrere dalla data di approvazione della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale e, d'intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

4. Fino all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la gestione provvisoria è affidata alla regione Molise in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

5. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il Parco regionale del Matese, istituito, ai sensi della legge della regione Campania 1° settembre 1993, n. 33, con delibera della giunta regionale della Campania 12 aprile 2002, n. 1407, è trasformato nel Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Parco ». L'Ente Parco regionale del Matese, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale 2002, n. 778, continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di costituzione dell'Ente Parco nazionale del Matese, di seguito denominato « Ente Parco ».

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, a partire dall'anno 2015, si provvede mediante l'incremento di 2 milioni di euro del capitolo di bilancio 1552 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

38. 019. Venittelli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali).

1. Ferme restando fino alla data del 31 dicembre 2013 le disposizioni attualmente vigenti in materia, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

ART. 03. – 1. I canoni annui per concessioni, con esclusive finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri: classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1.1) Categoria A: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2.1) Categoria B: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3.1) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

4.1) Categoria D: aree demaniali marittime per utilizzazione ad uso pubblico a bassa valenza turistica;

L'accertamento dei requisiti di alta e norma le valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento entro il 31 marzo 2015.

2. Alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la percentuale stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

2.1) area scoperta: euro 3,00 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,50 al metro quadrato per la categoria B; euro 2,00 al metro quadrato per la categoria C; euro 1,50 al metro quadrato per la categoria D. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche affiliati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;

2.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese le pertinenze demaniali: euro 10,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda; euro 8,50 al metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda; euro 7,00 al metro quadrato per la categoria C di superficie utile lorda; euro 6,50 al metro quadrato per la categoria D di superficie utile lorda. Per superficie utile lorda di un piano della costruzione si intende, dal punto di vista geometrico, l'area delimitata dal perimetro esterno del piano. La superficie utile lorda della costruzione è la somma delle superfici utili lorde utilizzabili, con qualsiasi destinazione d'uso, di tutti piani, entro e fuori terra, della costruzione stessa. Sono incluse nel computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: portico coperto e terrazzi nella misura del 20 per cento; logge aventi profondità non superiore a 2 metri e balconi nella misura del 30 per cento. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; bagni; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero; per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138.

2.3) euro 1,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

2.4) euro 0,72 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa; euro 0,57 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

3.) riduzione dei canoni di cui al numero 2.) nella misura del 50 per cento:

3.1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

3.2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali;

4.) riduzione dei canoni di cui al numero 2.) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

5.) riduzione dei canoni di cui al numero 2.) nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali ma-

rittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario.

6.) le riduzioni di cui ai numeri precedenti non sono cumulabili

7.) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

8.) i canoni annuì relativi alle concessioni demaniali marittime devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.

9.) il canone minimo per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 2.500/anno.

10.) qualora il canone corrisposto nel periodo 2007/2013 sia stato superiore a quello scaturente dall'applicazione della presente norma si determina un credito a vantaggio del concessionario che sarà recuperato mediante conguaglio sui canoni da corrispondere a partire dal 2014.

11.) Il canone demaniale deve essere corrisposto entro il 30 settembre di ogni anno in una unica rata.

38. 038. Arlotti.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Limiti assunzioni e riordino province).

1. A decorrere dall'anno 2015 sono sospese le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato per le amministrazioni centrali, le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le regioni e le autonomie locali, fino al completamento del processo di riordino delle province e delle città metropolitane previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

38. 021. Guidesi, Caparini.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Disposizioni per il completamento del Corridoio paneuropeo Helsinki-La Valletta).

1. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-La Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona-Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

« 7-*bis*. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre

2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera »;

« 7-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* codice civile salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7 ».

« 7-*quater*. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera ».

« 7-*quinquies*. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 201 4 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3 ».

4. I minori oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni previste dal comma 2 sono destinati all'avvio dei lavori conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3.

38. 022. Attaguile.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Incentivi al recupero, riutilizzo e riqualificazione del patrimonio immobiliare).

1. Per promuoverne l'utilizzo efficiente, i Comuni possono elevare, in modo progressivo, l'aliquota dell'IMU applicata sul patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato o rimasto incompiuto per oltre cinque anni fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai sensi della presente legge, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non è destinato in modo continuativo e prevalente alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

3. In caso di nuove richieste di trasformazione urbanistica le pubbliche amministrazioni agevolano e favoriscono il recupero e il riutilizzo dei manufatti già esistenti inutilizzati o incompiuti.

4. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al precedente comma 1 ad un fondo per interventi per la cessione al comune delle aree dismesse o inutilizzate, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di acquisizione e realizzazione di aree verdi o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità.

38. 023. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Oggetto del prestito vitalizio ipotecario).

1. Il comma 12 dell'articolo 11 *quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, è sostituito dal seguente:

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 2003 n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni.

38. 026. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Assegnazione dell'immobile allo Stato).

1. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-*bis*. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi delle disposizioni che precedono, non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate.

2. Per le finalità di cui al comma 3 *bis* dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dal comma 1, il Ministero dell'economia, di concerto con quello del *welfare*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto.

38. 027. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Pignoramento dei crediti verso terzi).

1. All'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni, il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione di tale limite. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente.

38. 028. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

1-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai beni

mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni indicati al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le altre condizioni di legge.

2. La deroga di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dal comma 1, opera nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 della presente legge.

38. 029. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Espropriazione immobiliare).

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente: « ART. 76 – *(Espropriazione immobiliare)* – 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore e in cui lo stesso risieda anagraficamente con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o comunque nei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, di concessione in uso o di comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di. godimento su altri beni immobili per civile abitazione nel territorio della stessa provincia di residenza;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera *a)*, può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 563 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni, è adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che lo utilizzino in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera *a)*, può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

3. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai precedenti commi, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera *b)* e al comma 2, lettera *b)*.

4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, l'agente della riscossione dà corso all'espropriazione nei casi in cui a carico del debitore:

a) sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-*quater* del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II-V-VI-XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, all'articolo 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463;

c) siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

d) siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni della legge 22 novembre 2002, n. 266. Le deroghe di cui alla lettera *b)* del presente comma non operano se il reato sia stato depenatizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o sa il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Le deroghe di cui alle lettere *c)* e *d)* del presente comma non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nella impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati.

2. Gli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato idonei ad impedire l'espropriazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale, salvo quanto stabilito dal comma 3.

3. Nel momento in cui venga temporalmente a cessare, per avvenuta decorrenza dei termini ivi stabiliti, l'efficacia giuridica degli atti di usufrutto. concessione in uso o comodato di cui al comma 2, l'espropriazione può essere avviata o può proseguire al ricorrere delle seguenti concorrenti condizioni:

1) che i soggetti beneficiari non abbiano acquisito dal debitore proprietario il rinnovo, la proroga o comunque il prolungamento della efficacia temporale dei contratti entro la data della loro scadenza;

2) che essi non dispongano a nessun titolo, all'interno del territorio della stessa provincia, di immobili utilizzabili per civile abitazione o per l'esercizio dell'attività identica a quella dai medesimi esercitata

tali da assicurare un adeguato sostentamento ad essi e ai rispettivi nuclei familiari.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia, di concerto con quello del *welfare*, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 76, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dal comma 3, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni immobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la loro qualificazione e affidata al giudice competente.

38. 030. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Cose mobili relativamente impignorabili).

1. L'articolo 515, terzo comma, del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni (codice di procedura civile), è sostituito dal seguente: « Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività dal debitore, qualora lo stesso non sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella condotta. Qualora non ricorrano i superiori presupposti, i beni di cui al presente comma, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni raso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale e/o giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito, Nel caso di pignoramento dei beni di cui al presente comma, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto ».

38. 031. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Offerte d'acquisto).

1. All'articolo 571 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e successive modifiche ed integrazioni (codice di procedura civile), dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

4-*bis*. Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

c) a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-*quater* del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II-V-VI-XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, agli articoli 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463;

d) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

e) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

f) a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-*bis*, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

g) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima proceduta, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il divieto di cui alla lettera *c)* del presente comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.

h) Ai fini di quanto previsto dalla lettera *g)* il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che sì trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.

4-*ter*. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi dei comma 4-*bis*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai finì dell'inserimento dei. concorrente in un casellario informatico da istituire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

4-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

38. 032. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Persone ammesse agli incanti).

1. All'articolo 579 del regio decreto 28 ottobre 1940, o 1443 e successive modifiche ed integrazioni (codice di procedura civile), dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta. di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o ricorra una delle cause ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-*quater* del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II-V-VI-XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, agli articoli 3, 4, 5, 8 e 11 comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000. n. 388 e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463;

d) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

e) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

f) a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,

comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

g) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, il divieto di cui alla lettera *c)* del presente comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.

h) Ai fini di quanto previsto dalla lettera *g)* il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a), b)* e *c)*, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta.

3-*ter*. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'nteressato ai sensi del comma 3-*bis*. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese dall'interessato con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione. trasmette gli atti al Ministero della Giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario Informatico da istituire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* del presente articolo si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

38. 033. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Disposizioni particolari sui beni pignorabili).

1. L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente: « ART. 62 – *Disposizioni particolari sui beni pignorabili* – 1. I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni e fin tanto che le stesse abbiano a permanere:

1) che essi beni siano adibiti all'esercizio, anche in forma societaria, di imprese, arti o professioni da parte sia del debitore che di suoi parenti o affini di primo grado che utilizzino tali beni in forza di atti a titolo gratuito di concessione in uso o comodato. al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge;

2) che i soggetti di cui al punto 1) non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni mobili delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento. Gli stessi beni, qualora ricorrano i presupposti di cui sopra, non possono neppure essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86 della presente legge.

2. Nei casi diversi da quelli di cui ai punti 1) e 2) del comma 1, i beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale e/o giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

3. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 2, la custodia è sempre affidata al debitore ed il prima incanto non può avere luogo prima che siano decorsi 360 giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi 420 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

4. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i tondi stessi siano affittati.

2. Gli atti di concessione in uso o comodato idonei ad impedite il pignoramento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1971. n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'rconomia, di concerto con quello del *Welfare*, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la loro qualificazione è affidata al giudice competente.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento espropriativo è comunque sospeso, anche neI caso sia stato eseguito il pignoramento, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 62, comma 1, punti 1) e 2), del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo e finché essi permangono; nei casi di cui all'articolo 62, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 come sostituito, il pignoramento, qualora già eseguito, è ridotto nella misura stabilita dalla medesima disposizione.

38. 034. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni).

1. All'articolo 2910 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche ed integrazioni (codice civile), dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo i settembre 1993, n. 385, salvo quanto stabilito dal comma 2-*quater*, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore;

2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo la risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali dì godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al punto 1), non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;

3) che il valore del fabbricato di cui al punto 1) sia inferiore a euro 500.000,00, li valore dei fabbricati, ai fini di quanto testé disposto, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta dì registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2-*ter*. In deroga rispetto a quanto stabilito dal primo e dal secondo comma del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, salvo quanto stabilito dal comma 2-*quater*. l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado) all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze nei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità nossa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

2-*quater*. Le disposizioni di cui commi 2-*bis* e 2-*ter* non si applicano:

a) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al punto 1) del comma 2-*bis*

e di cui al comma 2-*ter* siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;

b) se i fabbricati di cui al punto 1 del comma 2-*bis* di cui al comma 2-*ter* debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del *welfare*, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 291 o del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza sono affidati al giudice competente.

3. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al comma 2-*bis*, punto 1), dell'articolo 2910 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai punti 2) e 3) dello stesso comma, e su quelli di cui al comma 2-*ter*, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine dì novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È istituito un fondo di 500 milioni di euro a sostegno delle passività subite dalle aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a causa della insolvenza dei debitori che si trovino nelle situazioni previste dai commi precedenti. Il fondo è denominato: « Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili che sono strumentali all'esercizio di impresa, di arte e professione ». Possono chiedere l'accesso al Fondo le aziende ed istituti di credito nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385. Con successivo decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'economia provvede ad emanare apposito regolamento. La disponibilità annua del fondo è determinata da una dotazione annua da stabilire annualmente nella legge di stabilità, nonché dalle risorse non attribuite negli anni precedenti.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 500.000.000;
2016: - 500.000 000;
2017: - 500.000.000.

38. 035. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni).

1. All'articolo 2910 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche ed integrazioni (codice civile), dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

2-*bis*. In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto stabilito dal comma 2-*quater*, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore;

2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo la risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali dì godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al punto 1), non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;

3) che il valore del fabbricato di cui al punto 1) sia inferiore a euro 500.000,00, li valore dei fabbricati, ai fini di quanto testé disposto, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta dì registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

2-*ter*. In deroga rispetto a quanto stabilito dal primo e dal secondo comma del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, salvo quanto stabilito dal comma 2-*quater*. l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito (o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado) all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze nei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

2-*quater*. Le disposizioni di cui commi 2-*bis* e 2-*ter* non si applicano:

a) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al punto 1) del comma 2-*bis* e di cui al comma 2-*ter* siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;

b) se i fabbricati di cui al punto 1 del comma 2-*bis* di cui al comma 2-*ter* debbano essere sottoposti a sequestro e a

confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del *welfare*, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 2-*ter* dell'articolo 2910 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza sono affidati al giudice competente.

3. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui al comma 2-*bis*, punto 1), dell'articolo 2910 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai punti 2) e 3) dello stesso comma, e su quelli di cui al comma 2-*ter*, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine dì novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

38. 036. Prestigiacomo, Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Al comma 1-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 le parole: « ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle » sono sostituite da « delle ».

38. 039. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 7:

1. Al primo periodo, dopo le parole: « sono ridotte » sono inserite le seguenti parole: « per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo, »

2. Alla fine del primo periodo, dopo le parole: « al trasferimento di cui al comma 1 », sono inserite le seguenti parole: « al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall'ente richiedente ».

alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo: « Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato ».

38. 040. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. In deroga all'articolo 1, comma 169 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, i Comuni che non abbiano deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 settembre 2014, possono deliberare entro il 30 novembre 2014 ».

38. 042. Palese, Brunetta.

ART. 39.

Al comma 1, dopo le parole: Patto per la salute per gli anni 2014-2016, *aggiungere le seguenti:* con esclusione dei commi 1, 2 e 8 dell'articolo 6 del medesimo Patto, che si intendono conseguentemente soppressi.

39. 52. Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

Al comma 2 sostituire le seguenti parole: in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016 *con le seguenti*: in 112.249.500.000 euro per l'anno 2015 e in 115.631.500.000 euro per l'anno 2016.

Conseguentemente all'articolo 17 sopprimere il comma 13.

39. 12. Rondini, Caparini.

Al comma 2, sopprimere dalle parole: salvo eventuali rideterminazioni *fino alla fine del comma*.

39. 50. Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

Al comma 3, dopo le parole: effettuati dalle regioni *aggiungere le seguenti*: compresi i risparmi derivanti dall'applicazione delle misure previste dal Patto per la salute 2014-2016.

39. 51. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

Al comma 3 sostituire le parole: per finalità sanitarie *con le seguenti:* per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza.

39. 28. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, D'Incà.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, qualora sia stato certificato, con le modalità previste dai piani di rientro, un avanzo rientrante nella disponibilità del bilancio regionale, gli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio economico.

39. 17. Palese, Brunetta.

Al comma 4 dopo le parole: purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA *aggiungere le seguenti*: con particolare riferimento/priorità alle attività descritte nell'articolo 6 del Patto per la salute 2014-2016, è fatta salva la possibilità di scostamento rispetto alla previsione di spesa programmata per il Servizio sanitario regionale e per il Sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze.

39. 26. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono soppresse le seguenti parole: « La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura ».

39. 42. Pili.

Al comma 5, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

d) nell'ultimo periodo le parole: « Piano sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « comma 34 ».

***39. 1.** La XII Commissione.

Al comma 5, dopo la lettera c*) aggiungere la seguente:*

d) nell'ultimo periodo le parole: « Piano sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « comma 34 ».

***39. 47.** Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi del comma 2 del presente articolo, una quota pari a 2 milioni di euro è annualmente destinata al riconoscimento, a titolo gratuito da parte delle strutture sanitarie italiane in qualsiasi azienda sanitaria locale, delle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia e infortunio, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, per tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che rientrano in Italia per periodi temporanei e che non sono in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata per le suddette prestazioni sanitarie. A tal fine, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero della sanità del 1° febbraio 1996 – « Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dai Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati » – sono soppressi.

5-*ter*. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, l'importo di cui al precedente comma confluisce nella quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.000;
2016: – 2.000;
2017: – 2.000.

39. 9. La III Commissione.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario Nazionale (SSN), ai sensi del comma 2 del presente articolo, una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata al riconoscimento, a titolo gratuito da parte delle strutture sanitarie italiane in qualsiasi azienda sanitaria locale, delle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia e infortunio, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, per tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che rientrano in Italia per periodi temporanei e che non sono in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata per le suddette prestazioni sanitarie. A tal fine, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero della sanità del 1° febbraio 1996 –« Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati » – sono soppressi.

5-*ter*. Fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, l'importo di cui al precedente comma confluisce nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6

maggio 2011, n. 68, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 2.000;
2016: – 2.000;
2017: – 2.000.

39. 8. La III Commissione.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del sistema sanitario nazionale nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per l'anno 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni (in milioni di euro):*

2015: – 15.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

*** 39. 53.** Falcone, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Librandi, Vignali, Vaccaro.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Per incrementare l'innovatività e l'efficienza del sistema sanitario nazionale nella assistenza e cura dei tumori e sostenere le attività di ricerca scientifica e biomedica in campo oncologico è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2015, euro 10 milioni per l'anno 2016 e euro 10 milioni per l'anno 2017 a completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 15 mln;
2016: – 10 mln;
2017: – 10 mln.

*** 39. 70.** Vignali, Falcone.

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui per l'attuazione dei flussi informativi siano attivate forme di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Patto per la salute 2014-2016, queste devono essere avviate esclusivamente previo bando di evidenza pubblica.

39. 29. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Cariello, Caso.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di prevenzione, diagnosi, cura e terapia e di responsabilità dell'unitarietà del processo clinico-assistenziale, nonché delle altre categorie di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono meglio definite le attribuzioni, le funzioni, le relazioni interprofessionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetriche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

39. 74. Vargiu, Librandi.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-*bis*. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, abrogato.

39. 72. Corsaro.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, mediante sorteggio tra una cinquina di nomi, individuati dalla giunta regionale con propria delibera e da questa selezionati nell'ambito dell'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, i quali sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso. »

39. 57. De Girolamo, Tancredi.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, mediante sorteggio dall'elenco regionale degli idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, i quali sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-*bis*. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso. ».

39. 56. De Girolamo, Tancredi.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: « La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, mediante elezione effettuata dal Consiglio regionale, tra una cinquina di nomi segnalati dalla giunta regionale con propria delibera e da questa individuati nell'ambito dell'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, i quali sono costituiti

previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, »;

b) dopo il comma 7 e inserito il seguente: « 7-*bis*. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso. »

39. 55. De Girolamo, Tancredi.

Al comma 13, sostituire il capoverso: « Comma 7-*bis* » *con il seguente:* 7-*bis*. L'accertamento da parte della regione di concerto con il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA del mancato conseguimento degli obiettivi di cui al Livelli essenziali di assistenza costituisce per il direttore generale grave inadempienza contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso ».

39. 30. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Sorial, D'Incà.

A comma 15 dopo le parole: anche in base ai risultati conseguiti: *aggiungere le seguenti:* Non possono essere nominati commissario ad acta coloro in situazioni di conflitto di interessi nello specifico ambito, e coloro che abbiano già avuto tre incarichi dirigenziali esterni nell'amministrazione di strutture sanitarie pubbliche

39. 32. Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Al comma 15 alinea, dopo le parole: La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* Il governo nomina I componenti dell'ufficio commissariale con criteri di massima trasparenza, scegliendoli tra figure di comprovata esperienza in materia di gestione sanitaria e al di fuori di situazioni di conflitto di interessi nello specifico ambito, ad esclusione di soggetti che abbiano già avuto tre incarichi dirigenziali esterni nell'amministrazione di strutture sanitarie pubbliche.

39. 31. Nesci, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in particolare quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche. A tal fine sono incrementate le risorse già disponibili a legislazione vigente, di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

39. 75. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, Colonnese.

Sopprimere il comma 19.

39. 33. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Al comma 20 sostituire le parole da: un designato *fino a:* alla salute *con le seguenti:* due designati dal presidente della giunta regionale ed uno dalla conferenza dei sindaci;

Conseguentemente al comma 21, sopprimere le parole da: fermo restando *fino a:* 15 luglio 2011, n. 111.

39. 14. Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

Al comma 20, sostituire le parole: dal presidente della giunta regionale *con le seguenti:* dalla Conferenza dei Sindaci.

39. 7. Rubinato.

Al comma 20, sostituire le parole: dal presidente della giunta regionale *con le seguenti:* dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci.

39. 6. Rubinato.

Al comma 22, sostituire le parole: entro tre mesi *con le seguenti:* entro sei mesi;

Conseguentemente, al comma 25, sostituire le parole: entro tre mesi *con le seguenti:* entro sei mesi.

*** 39. 13.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 22 sostituire le parole: entro tre mesi *con le seguenti:* entro sei mesi;

Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole: entro sei mesi *con le seguenti:* entro sei mesi.

*** 39. 66.** Fauttilli.

Al comma 28, capoverso 4-ter, *dopo le parole:* alle lettere b) *inserire la seguente:* c).

*** 39. 2.** La XII Commissione.

Al comma 28, capoverso 4-ter, *dopo le parole:* alle lettere *b) inserire:* c).

*** 39. 15.** Boccuzzi.

Al comma 28, capoverso 4-ter, *dopo le parole:* alle lettere *b) inserire:* c).

*** 39. 44.** Boccuzzi, Miotto.

Sopprimere il comma 29.

39. 36. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, Caso.

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-*bis*. Nell'ambito degli indirizzi nazionali relativi ad una compiuta attuazione del Patto della Salute, e volti a migliorare l'erogazione dei Lea e del monitoraggio della rete assistenziale, al fine di coniugare la riduzione della spesa pubblica con un elevato standard qualitativo, è data facoltà alle Aziende Ospedaliere e alle Aziende Ospedaliere Universitarie di avvalersi, per la durata di anni tre e a titolo gratuito, di personale di livello dirigenziale in quiescenza che abbia ampie, specifiche e dimostrabili esperienze pregresse nel settore informatico applicato alle attività assistenziali e sanitarie.

39. 61. Di Lello, Di Gioia.

Sopprimere il comma 30.

39. 37. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Castelli.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. Con decreto del ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di trasformazione dei rapporti di lavoro atipici, instaurati con personale in possesso dei titoli formativi per l'accesso ai concorsi del Servizio Sanitario Nazionale che abbia superato apposite prove selettive per l'ac-

cesso alle posizioni di cui trattasi, in rapporti di lavoro a tempo determinato, ferma restando la previa valutazione dei permanere delle necessità di tali posizioni di lavoro, facenti riferimento ad attività istituzionali e continuative connesse con esigenze di garanzia di continuità nell'erogazione dei LEA. Per tali finalità tali rapporti di lavoro, e ferma restando la conferma della relative necessità per le Aziende, sono prorogati sino ai 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda i posti già ricoperti con personale dipendente a tempo determinato, già vincitore di pubblico concorso ovvero inserito previa chiamata da graduatoria concorsuale di idonei, le Regioni possono dare direttive alle aziende per l'immediato passaggio a tempo indeterminato, senza maggiori oneri economici.

39. 54. Vargiu, Librandi.

Sopprimere il comma 31.

39. 34. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Currò, Castelli.

Al comma 31 apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* 31 dicembre 2015 *con le seguenti* 30 giugno 2014;

2) *dopo le parole:* terapeutiche omogenee *aggiungere le seguenti:* i risparmi conseguenti alla revisione del Prontuario nonché i 50 milioni previsti al cap. 1613 della Tabella C costituiscono l'avvio di un fondo per poter distribuire i farmaci innovativi già autorizzati da Aifa ai malati di epatite C.

39. 41. Miotto.

Al comma 33, lettera b), *dopo le parole:* categorie omogenee *inserire le seguenti:* garantendo più tipologie per quei presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti.

*** 39. 3.** La XII Commissione.

Al comma 33, lettera b) *dopo le parole:* categorie omogenee *inserire le seguenti:* garantendo più tipologie per quei presidi utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche adattabili ai diversi tipi di pazienti.

*** 39. 45.** Amato, Lenzi, Burtone, Carnevali, Miotto.

Al comma 33, lettera b), *aggiungere infine il seguente periodo:* , fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti con patologie croniche, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo.

*** 39. 4.** La XII Commissione.

Al comma 33, lettera b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:*

Fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti con patologie croniche, per le quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo.

*** 39. 58.** Vargiu, Librandi.

Al comma 33, lettera b), *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « , fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo ».

*** 39. 68.** Binetti, Fauttilli, De Mita.

Al comma 33, lettera b), *dopo le parole:* l'individuazione dei prezzi di riferimento, *aggiungere le seguenti:*, fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti diabetici, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti dei pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati ai sensi del precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo.

*** 39. 10.** Giampaolo Galli

Al comma 33, lettera b), *aggiungere infine il seguente periodo:* « , fatti salvi i dispositivi di uso diretto dei pazienti affetti da patologie croniche, per i quali, entro il 31 marzo 2015, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e sentiti i rappresentanti del pazienti e degli specialisti, il Ministero della Salute adotta un nomenclatore recante l'identificazione e la definizione di tali presidi secondo il livello tecnologico, rispetto ai quali l'Autorità Nazionale Anticorruzione, su indicazione di Agenas, individua i prezzi massimi di rimborso applicabili su tutto il territorio nazionale. Al fine di garantire personalizzazione, appropriatezza terapeutica e qualità, l'acquisizione regionale avviene mediante Accordo quadro, recante l'indicazione dei dispositivi e dei prezzi individuati al sensi dei precedente periodo, con una riduzione del valore dei prezzi non superiore al 10 per cento, senza un nuovo confronto competitivo ».

*** 39. 43.** Becattini, Burtone, Carnevali, Miotto.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 4, comma 2, e 6, commi 2, lettere *a)* e *c),* 3, e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni Interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*** 39. 69.** Gigli, Fauttilli, De Mita.

Sopprimere il comma 34.

39. 35. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Sorial, Cariello.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

36-*bis*. Al comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 *dopo le parole:* non superiore a lire 70 milioni *sono aggiunte le seguenti:* nonché i cittadini appartenenti a un nucleo familiare in cui siano presenti tre o più figli a carico e, con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni .

39. 67. Sberna, Gigli, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

« 35. Per le finalità di cui all'articolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015, e di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché una quota parte delle risorse di cui all'articolo 28, comma 3 della presente legge, per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante ulteriore riduzione per euro 5 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il Ministro dell'Economia e delle finanze con proprio decreto è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, scegliendo, se necessario, ulteriori e più idonee forme di copertura finanziaria. »

39. 71. Centemero, Palmieri, Lainati, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole da: 100 milioni *fino a:* 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 460 milioni di euro a decorrere dal 2018.

39. 73. Crimì.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 83, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163 aggiungere, in fine, le parole « , con particolare riferimento ai beni prodotti in Italia; ».

39. 65. Di Lello, Di Gioia.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 83, comma 1, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aggiungere in fine le parole « , prevedendo punteggi aggiuntivi ai beni prodotti in Italia; ».

39. 64. Di Lello, Di Gioia.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: 2.000.000;
2016: 2.000.000;
2017: 2.000.000.

39. 49. Catalano.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. L'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, è abrogato.

39. 62. Di Lello, Di Gioia.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole « 1º gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2020 ».

39. 63. Di Lello, Di Gioia

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. Al comma 17-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto n. 135 del 2012, all'ultimo rigo è soppressa la parola: « eventuale ».

39. 18. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

34-*bis*. Quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, viene inteso nel senso che l'esercente la professione sanitaria che non ha stipulato espressamente un contratto con il paziente risponde dei danni cagionati nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 2043 dei codice civile.

*** 39. 20.** Abrignani, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

34-*bis*. Quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, viene inteso nel senso che l'esercente la professione sanitaria che non ha stipulato espressamente un contratto con il paziente risponde dei danni cagionati nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

*** 39. 60.** Sottanelli, Librandi.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

35. Al comma 320, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la

parola « euro » sono inserite le seguenti: « nonché 35 milioni di euro per spese in conto capitale per l'anno 2015 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

39. 40. Squeri, Gelmini, Garnero Santanchè, Centemero, Palmieri, Romele, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

35. A decorrere dall'anno 2015, è autorizzata la spesa per l'ulteriore finanziamento di un milione di euro a favore dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).

Conseguentemente all'articolo 13, comma 6, le parole 298 milioni *con le seguenti:* 297 milioni di euro.

39. 19. Palese, Latronico, Brunetta.

Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

34-*bis*. Al fine di consentire al Paese un salto tecnologico ed innovativo nella terapia con ioni carbonio e protoni per la cura dei tumori, è riconosciuto per il periodo 2015, 2016 al CNAO di Pavia un finanziamento pari a 10 milioni annui a valere sui Fondo sanitario nazionale.

34-*ter*. Il Cnao è tenuto entro il 31 marzo 2017 a redigere apposita relazione tecnica sui risultati raggiunti.

34-*ter*. Entro il 30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, predispone, attraverso il Consiglio Superiore di Sanità una relazione tecnica in cui è indicata la congruità della tariffa, la necessità del Paese nel dotarsi dei centri adro protonterapici e l'efficacia della terapia.

39. 16. Scuvera, Carnevali.

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

34-*bis*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di trasformazione dei rapporti di lavoro atipici, previa ricognizione delle forme di lavoro flessibile e precario, al fine di individuare quantitativamente, tenuto conto anche dei profili professionali di riferimento, i lavoratori titolari di rapporto di lavoro atipico in essere con le strutture sanitarie pubbliche.

34-*ter*. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono e concludono un apposito monitoraggio delle posizioni lavorative di cui al comma 1 del presente articolo. Gli enti del SSN tenuto conto dei vincoli assunzionali della normativa vigente procedono a bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo determinato, riconoscendo nei bandi di concorso la pregressa professionalità nell'ambito dei sopracitati rapporti di lavoro atipici.

34-*quater*. Per quanto riguarda i posti già ricoperti con personale dipendente a tempo determinato, si applica quanto previsto dall'articolo 4 comma 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, tenuto conto del pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato con gli enti del SSN.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 840 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 840 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.

39. 23. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, in particolare di quelli destinati alla cura dell'epatite C, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche.

39. 22. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Colonnese.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, per i quali sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche.

39. 27. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Colonnese.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

34-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'AIFA dispone la rimborsabilità in tutte le regioni italiane dei medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, per cui sia stato già raggiunto un accordo, sulla base dell'impiago efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili, con le case farmaceutiche.

39. 38. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-*bis*. Ai fini della riduzione della spesa sanitaria sono ammesse alternative terapeutiche alle proposte di HTA dell'AIFA, ivi compreso il parto in casa, autorizzate dalla ASL territorialmente competente previa presentazione da parte dell'assistito di un percorso di cura predisposto e sottoscritto dal medico curante e accompagnato da preventivo di spesa di importo inferiore.

39. 48. Catalano.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

35. Al fine di promuovere la rapida attuazione delle linee di indirizzo nazionali per la telemedicina, il Ministero predispone entro il 28 febbraio 2015 la nomina di una commissione di esperti di settore che possa proseguire il percorso avviato dalle linee di indirizzo nazionali per la telemedicina, realizzando il dettaglio implementativo delle attuali linee di indirizzo, e di una commissione presso l'istituto Superiore di Sanità (ISS) con potere di valutazione ed indirizzo per la valutazione delle nuove tipologie di « dispositivi medici », sensori, *apps*, *smart object*. La partecipazione a entrambe le commissioni è a titolo gratuito e non comporta nuovi oneri o costi aggiuntivi.

39. 39. Palmieri, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

35. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Aran è autorizzato, ricevuto l'atto di Indirizzo del Comitato di settore e della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad aprire un tavolo di contrattazione integrativo per il Comparto sanità e l'area della dirigenza III e IV con l'obiettivo di stabilire i criteri di finanziamento degli istituti della contrattazione aziendale attraverso i risparmi di

spesa conseguiti e certificati a seguito dell'impegno del personale dipendente.

39. 11. Sbrollini.

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

34-*bis*. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.

*** 39. 5.** La XII Commissione.

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

34-*bis*. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.

*** 39. 46.** Sbrollini, Lenzi, Amato, Miotto.

Dopo il comma 34 inserire il seguente:

34-*bis*. Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le

linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.

*** 39. 59.** Vargiu, Librandi.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART.-*bis*.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e [RCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza;

c) in caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili;

d) nel termine di cui al comma 1 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dai Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale;

e) le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio;

f) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 4;

g) in casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente;

h) ai fini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico;

i) dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi;

j) dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride;

k) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dall'articolo 1 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza finì di lucro.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinai al finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

39. 013. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Castelli.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART.-*bis*.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza;

c) In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere *a)* e *b)* del comma 1, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili;

d) nel termine di cui al comma 1 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle

relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale;

e) le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

f) entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 4;

g) in casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente;

h) ai fini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico;

i) dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi;

j) dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AQU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride;

k) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dall'articolo 1 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza tini di lucro.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

39. 014. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Castelli.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

ART. 39.

(Bilancia LEA).

1. Ai fini di garantire l'ulteriore sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, anche attraverso l'attivazione di nuovi flussi informativi, il Ministero della salute per consentire il monitoraggio sistematico dei livelli essenziali di assistenza (LEA), realizza uno strumento denominato « bilancio LEA » per il miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, per l'analisi comparativa tra le diverse realtà regionali, nonché per la verifica della coerenza tra le prestazioni erogate ed i relativi costi ai fini

del contenimento della spesa sanitaria. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2015. ».

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo 11 comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2015. »

39. 04. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Finanziamento livelli essenziali di assistenza).

1. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento (lei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate, in forma aggiuntiva, le risorse derivanti dall'i per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l'1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte La riduzione dell'i per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dell'1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi (l'azzardo e la destinazione di una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo.

39. 07. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Currò, Cariello.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Finanziamento livelli essenziali di assistenza).

1. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate, in forma aggiuntiva, le risorse derivanti dall'1 per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l'1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo. Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione presente

comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dell'1 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dell'1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo e la destinazione di una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo.

2. Un ulteriore 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo, costituendo quota differente da quella prevista al comma 2, lettera *a)*, è depositata su apposito Fondo denominato « Fondo per il Reddito di Cittadinanza finalizzato al finanziamento di uno strumento per l'integrazione di redditi per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa come definito e quantificato dall'ISTAT. Ai fini dell'attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione del 2 per cento del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione del 2 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo, destinando tali somme, insieme a una quota pari al 2 per cento della remunerazione degli operatori delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo, alla costituzione del Fondo di cui al presente comma.

39. 010. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 in materia di « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 »).

1. All'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il primo periodo del comma 3 è sostituito con il seguente:

« Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni, ».

39. 05. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici).

1. Al fine di assicurare maggiori entrate, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, comprese quelle relative ai procedimenti di rinnovo non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al presente comma sono interamente versate a favore dell'Agenzia Italiana del farmaco. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco individua con proprio provvedimento, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la documenta-

zione necessaria per il rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui al modulo 4 della Parte III dell'Allegato I, con riferimento ai medicinali omeopatici, e dell'articolo 17, comma 2, lettera *c)*, con riferimento alla dimostrazione dell'uso omeopatico del ceppo, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata mediante autocertificazione. Dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del suddetto provvedimento, le aziende titolari provvedono alla presentazione delle domande di rinnovo ed entro e non oltre il 30 giugno 2017. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018 ».

39. 06. Sbrollini, Fossati, Grassi, Burtone, Capone, D'Incecco, Miotto.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Disposizioni in materia di medicinali omeopatici).

Al fine di assicurare maggiori entrate pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, le tariffe a carico delle aziende titolari per il rilascio dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ammontano ad euro 800 per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro 1.200 per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica. Entro il 31 marzo 2015, l'Agenzia Italiana del Farmaco adotta le linee guida per la presentazione della documentazione finalizzata al rinnovo dei medicinali di cui al precedente periodo secondo modalità semplificate, tenuto conto che la documentazione di cui ai moduli 4 e 5 della Parte I dell'Allegato I al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è presentata in forma autocertificativa. Dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle suddette linee guida e fino al 31 dicembre 2017, le aziende titolari provvedono ad espletare gli adempimenti istruttori ivi individuati. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 6, comma 8-*undecies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017. »

39. 01. Corsaro.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Ricetta in formato digitale – minori spese).

1. Al fine di attuare uniformemente sul territorio nazionale le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, ultimo periodo della legge 30 luglio 2010 n. 122, i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, al momento della entrata in vigore della presente legge non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, può essere utilizzata, per un periodo non superiore ad un anno, solo per la funzione di temporaneo promemoria nella fase di avvio della ricetta elettronica.

3. La ricetta medica priva del numero di cui alla ricetta digitale, rilasciato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente

articolo, o del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per le richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.

3. Il medico è tenuto a segnalare l'eventuale esito negativo dell'invio telematico della ricetta in formato digitale al Sistema Tessera Sanitaria e provvede, esclusivamente in questo caso, alla compilazione della prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale utilizzando il ricettario ordinario. In presenza della prescrizione su ricettario ordinario la struttura che eroga i servizi sanitari, sulla base delle prescrizioni indicate nella ricetta cartacea, è tenuta a registrare dati della prestazione da erogare e sostituisce la ricetta cartacea con la ricetta in formato digitale.

4. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze emana entro 30 giorni il decreto attuativo di quanto disposto dal presente articolo.

5. Le minori spese recate dalla introduzione sul territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono destinate al finanziamento del livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale.

39. 08. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Ricetta farmaci generici, ricetta digitale e farmaco monodose).

1. All'articolo 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione dei principio attivo contenuto nel farmaco. Le norme in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono soppresse.

2. Ai fini del contenimento della spesa farmaceutica, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono realizzare infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali condivise a livello interregionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. delle infrastrutture tecnologiche per le prescrizioni mediche digitali, a tal fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati. Tali piattaforme dovranno assicurare piena interoperabilità tra sistemi di telecomunicazioni.

3. Al fine della razionalizzazione, distribuzione e contenimento della spesa farmaceutica, il Ministro della salute di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni e l'AIFA, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono delegati ad emanare, un decreto per determinare le modalità per la produzione e distribuzione dei farmaci anche in forma di monodose.

4. L'applicazione del presente articolo non deve comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

39. 09. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Aggiornamento nomenclatore).

1. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni,

si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa Spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali. »

39. 011. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-*bis*.

(Potenziamento operatività dell'Agenzia italiana del Farmaco).

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle ulteriori funzioni attribuite all'Agenzia Italiana del farmaco nonché di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 630 unità.

2. Nel triennio 2015-2017, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia Italiana del farmaco può bandire, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale,con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione stessa. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2015, 2016 e 2017, di circa 80 unità all'anno. L'Agenzia italiana del farmaco può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di pubblicazione della presente legge.

3. L'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, quantificato in complessivi 16.500.000 euro, è interamente a carico dell'AlFA ed è finanziato, in misura pari al 64,58 per cento, con incrementi delle entrate derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera *b)*, e comma 10-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e in misura pari al 35,44 per cento, con incrementi delle entrate previste dall'articolo 17, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali incrementi non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere economico derivante dall'assunzione del personale di cui al precedente comma 2.

4. All'articolo 158, comma 12, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e

successive modificazioni, i primi due periodi sono Sostituiti dai seguenti: « Le tariffe vigenti alla data del 1º gennaio 2015, sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 marzo 2015, applicabile dal mese successivo alla sua entrata in vigore. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate. ».

5. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

« *i)* in caso di superamento del budget attribuito all'azienda titolare di medicinali in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, che non abbiano la caratteristica di medicinali innovativi, se il fatturato ad essi relativo è superiore a 100 milioni di euro, la quota di superamento riconducibile a tali medicinali è per il 60 per cento a carico dell'azienda titolare dei medesimi medicinali e, per la restante percentuale, al lordo IVA, a carico di tutte le aziende titolari di AIC, in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Se il fatturato relativo ai predetti medicinali è superiore a 120 milioni di euro, la quota di superamento è a carico dell'azienda titolare in misura pari all'80 per cento e, per la restante percentuale, a carico di tutte le aziende titolari di AIC, in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Se il fatturato relativo agli stessi medicinali è superiore 140 milioni di euro, a quota di superamento è a totale carico dell'azienda titolare dei medesimi; ».

6. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. A decorrere dal 2015, la quota di ripiano a carico di ciascuna azienda farmaceutica per lo sforamento dei tetti di spesa determinati ai sensi dei commi 3 e 4, è calcolata sottraendo allo sforamento del *budget* assegnato, per la spesa farmaceutica ospedaliera, ai sensi del comma 8, l'eventuale risparmio sul *budget* assegnato alla medesima azienda, per la spesa farmaceutica territoriale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, ti. 159, e successive modificazioni, e viceversa. »

39. 012. Paola Bragantini.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

39-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, a decorrere dall'anno 2015 sono a carico della medesima.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

39. 03. Misiani.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

39-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 marzo 2006,

n. 139, a decorrere dall'anno 2015 sono a carico della medesima, Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

39. 02. Misiani.

ART. 40.

Sopprimerlo.

40. 3. Guidesi, Caparini.

Sopprimere il comma 2.

40. 2. Venittelli.

Sostituirlo con il seguente:

1. In relazione alla grave situazione economico finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è vincolata alla riorganizzazione della rete territoriale di assistenza integrata, esclusivamente a carattere pubblico, al fine di adeguare gli standard assistenziali per le lungodegenze di ultra sessantacinquenni e ridurre la quantità di ricoveri inappropriati presso la rete ospedaliera. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è ulteriormente vincolata al riequilibrio del rapporto pubblico-privato della rete ospedaliera, attestando il rapporto del privato rispetto al pubblico alla media nazionale del 20 per cento.

40. 4. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Currò, Cariello.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-*bis.*

(Piano per il risanamento della Provincia di Biella).

1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria determinatasi nella provincia di Biella a seguito dei tagli ai trasferimenti subiti dall'ente che ne hanno decretato il dissesto nel 2013, al fine d i ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione istituzionale, amministrativa e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro in favore della provincia stessa.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: 40 milioni di euro, *con le seguenti:* 30 milioni di euro.

40. 01. Simonetti, Caparini.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

40-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lett. *c),* della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » aggiungere le seguenti: « e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del DM 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,15 milioni per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,25 milioni di euro per l'anno 2017.

*** 40. 02.** La Commissione.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

40-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lett. *c),* della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo

le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » aggiungere le seguenti: « e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del DM 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ».

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,15 milioni per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016 e 2,25 milioni di euro per l'anno 2017.

*** 40. 03.** D'Incecco, Burtone, Carnevali, Miotto.

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 41. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

(Razionalizzazione delle società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica).

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:

a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali;

b) le società non quotate partecipato in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;

c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;

d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;

e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 10. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

3. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui al comma 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 7, nonché del primo periodo del comma 8.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 7 e 10.

5. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione. E fatto obbligo

agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 2, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione, con riferimento all'anno di accertamento.

7. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile.

8. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1, che nell'anno precedente presentano un saldo economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. In caso di ingiustificate mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

9. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma i alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinate il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2.

10. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2014 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4.

11. A decorrere dall'esercizio 2018, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 1, diversi dalle società che svolgono direttamente servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

12. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto di-

vieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

13. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « 5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.

14. All'articolo 6, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 201 0, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

« 19-*bis*. Con esclusione delle società direttamente eroganti servizi di pubblico interesse, partire dall'esercizio finanziario 2015, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. In relazione alle società servizi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 19.

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi ».

14. Le disposizioni di cui al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.

15. Sono soppressi:

a) l'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) i commi da 550 a 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della lettera *a)* del comma 559.

16. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

43. 58. De Girolamo, Saltamartini, Tancredi, Dorina Bianchi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: processi di aggregazione, *inserire le seguenti:* tra le società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dagli enti locali.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), *quinto periodo, sostituire le parole:* dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, *con le seguenti:* dei costi e dei ricavi stimabili dei servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento stesso, degli investimenti

richiesti all'affidatario e dei relativi finanziamenti assunti dagli enti di Governo affidanti;

al comma 1, lettera a), *gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:* Nei casi di affidamento *in house* il piano economico-finanziario deve essere osseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento in house, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 2. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il comma 2 è soppresso ed il comma 3 è sostituito dal seguente: « Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014 ».

43. 18. Bruno Bossio, Censore.

Al comma 1, lettera a), *terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

43. 31. Sorial, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli.

Al comma 1, lettera a), *quarto periodo, le parole:* di efficienza, di economicità e di qualità *sono sostituite dalle seguenti:* di sostenibilità ambientale e di efficienza, e del rapporto qualità/prezzo.

43. 27. Sorial, Currò, Caso, Castiello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera a), *quinto periodo, sostituire le parole:* la relazione deve comprendere *con le seguenti:* quest'ultimo deve presentare contestualmente all'affidamento.

***43. 7.** Melilli, Causi.

Al comma 1, lettera a), *quinto periodo, sostituire le parole:* la relazione deve comprendere *con le seguenti:* quest'ultimo deve presentare contestualmente all'affidamento.

***43. 47.** Palese, Brunetta.

Al comma 1 lettera a), *sopprimere l'ultimo periodo.*

43. 42. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Al comma 1, lettera b) *capoverso comma 2-*bis, *primo periodo, dopo la parola:* inizialmente *inserire le seguenti:* e a patto che vengano rispettati i diritti dei lavoratori e che l'attività produttiva non venga delocalizzata all'estero

43. 28. Sorial, Caso, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *sopprimere il secondo periodo.*

43. 43. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *secondo periodo, dopo la parola:* economico-finanziario, *aggiungere le seguenti:* entro il termine di 60 giorni.

43. 29. Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *secondo periodo, sopprimere le parole:* anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere.

43. 61. Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata, *con le seguenti:* previa verifica effettuata entro novanta giorni.

*** 43. 6.** Causi, Melilli.

Al comma 1, lettera b), *capoverso comma 2-*bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata, *con le seguenti:* previa verifica effettuata entro novanta giorni.

*** 43. 48.** Palese, Brunetta.

Al comma 1, lettera c) *capoverso comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

43. 44. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente *con le seguenti:* Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica e di cui comunque l'Autorità di regolazione competente.

43. 35. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Al comma 1, lettera c), *capoverso comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole:* , ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

43. 30. Sorial, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 43. 33.** Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Colonnese, Sorial.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 43. 45.** Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Al comma 1, sopprimere la lettera d) *con la seguente:*

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni e quelle in conto corrente effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono

esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

4-*ter*. L'esclusione della spesa a conto corrente di cui al comma 4-*bis* si applica solo per gli anni 2015 e 2016 e nel limite massimo del 30 per cento dei proventi derivanti da dismissione ».

43. 23. Gasparini.

Al comma 1, lettera d), *capoverso comma 4-*bis, *sostituire le parole:* ad eccezione delle *con le seguenti:* comprese le.

Conseguentemente, nel medesimo periodo, sopprimere le parole: E4121 e.

43. 40. Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Al comma 1, lettera d), *capoverso comma 4-*bis, *aggiungere infine, il seguente periodo:* Dal 1° gennaio 2015 le plusvalenze realizzate dagli enti locali a seguito di vendita di partecipazioni in società partecipate sono esenti da imposizione fiscale;.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.

43. 19. Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

Al comma 1, lettera d), *capoverso comma 4-*bis, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Le spese correnti effettuate dagli enti locali con i predetti proventi, per impegni di spesa già assunti alla data del 31 dicembre 2014, e i medesimi proventi sono parimenti esclusi dai vincoli dei patto di stabilità interno per un importo massimo pari alla media dei dividendi derivanti dalla partecipazione nelle società dismesse percepiti nell'ultimo triennio ed in misura comunque non superiore al 20 per cento dei proventi stessi ».

43. 55. Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 1, lettera e).

***43. 39.** Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 1, lettera e).

***43. 34.** D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, Currò, Colonnese, Sorial.

Al comma 1, lettera e), *capoverso comma 6-*bis, *sopprimere le parole:* e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

****43. 16.** Allasia, Caparini.

Al comma 1, lettera e), *capoverso comma 6-*bis, *sopprimere le parole:* e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

****43. 25.** Misiani.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

« *e-bis)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-*ter*. Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai

commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione » ».

***43. 1.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Al comma 1, dopo la lettera e)*, aggiungere la seguente:*

« *f)* Dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-*ter* Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione ».

***43. 49.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al comma 551 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: « In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si scostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma ».

43. 2. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 550 dopo la parola « società » è inserita la seguente: « totalmente »;

b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: « per la parte di propria competenza »;

c) il comma 551 è sostituito dal seguente: « 551. A decorrere dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipazione pubblica locale anche con capitate detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi, dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555 »;

d) il comma 552 è abrogato.

43. 3. Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, De Menech.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le

regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2013, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

1-*ter*. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 1-*bis*, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

1-*quater*. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sui rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

1-*quinquies*. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 1-*ter*, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-*ter*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-*bis* sono estese agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015 ».

***43. 4.** Melilli, Causi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015,

avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2013, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) eliminazione delle partecipazioni detenute in società svolgenti attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

c) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

d) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

1-*ter*. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 1-*bis*, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, è comunicato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice di cui al primo periodo trasmettono una relazione contenente i risultati conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e procedono alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

1-*quater*. Le deliberazioni di scioglimento, di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sui rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

1-*quinquies*. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 1-*ter*, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-*ter*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione. Le previsioni di cui al comma 568-*bis* sono estese agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani e deliberati entro il 31 dicembre 2015 ».

***43. 24.** Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le reti, gli impianti, le infrastrutture e le altre dotazioni patrimoniali necessari ai fini dell'esercizio di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, compreso il settore dei rifiuti urbani, sono trasferiti direttamente dal gestore uscente al subentrante, anche nel caso di retrocessione della proprietà all'ente locale. Tali operazioni sono in ogni caso neutrali dal punto di vista fiscale e di impatto sui bilanci degli enti locali proprietari. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo quanto previsto dalle discipline di settore o dalla regolazione indipendente e dalle convenzioni.

43. 5. Fragomeli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 568-*bis*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in materia di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione, sono estese agli atti finalizzati ai processi di aggregazione di cui al presente articolo, deliberati entro il 31 dicembre 2015 ».

43. 8. Causi, Melilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato « Fondo per favorire l'internalizzazione delle società partecipate locali », con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo è finalizzato alla concessioni di rimborsi sul versamento dell'IVA nei confronti degli enti partecipanti che pongono in essere operazioni di internalizzazione delle società partecipate locali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno sono individuali i criteri, in condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma e le conseguenti modalità di attuazione ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10,000.000;
2017: – 10.000.000.

43. 12. Lodolini.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Il comma 568-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dai seguente:

« 568-*bis*. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere;

a) allo scioglimento o alla fusione della società controllate direttamente o indirettamente. Se le relative operazioni sono in corso ovvero sono deliberate non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa, in tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applica anche alle fusioni con società controllata direttamente o indirettamente da altra o altre pubbliche amministrazioni;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre ventiquattro mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione dei servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte

sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi ».

43. 13. Senaldi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di garantire il GRANDE EVENTO MILANO per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro come contributo alla Città Metropolitana di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, della sicurezza, della viabilità e mobilità e di ogni altro onere connesso al Grande Evento ».

43. 17. Gasparini, Fiano, Dell'Aringa, Giampaolo Galli, Ferrari, Peluffo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 149 è aggiunto il seguente:

« ART. 149-*bis*. *(Affidamento dei servizio)*. – 1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, partecipate da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità dei servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. ».

43. 22. Fragomeli, Massa, Misiani, Lodolini, Petrini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*, Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.

1-*ter*. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di cui al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. ».

***43. 15.** Giampaolo Galli, Parrini, Capone.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, del consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.

3. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di citi al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa parere della Conferenza Unificata di citi al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi ».

***43. 20.** Maestri, Miotto, Camani, Romanini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legga 24 dicembre 2007, numero 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 3 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte al finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.

3. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di citi al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

4. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa parere della Conferenza Unificata di citi al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi ».

***43. 32.** Milanato, Palese, Latronico, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti Spa può stipulare con gli istituti di credito interessati appo-

site convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consoni tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.

1-*ter*. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di citi al comma 1-*bis*, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa parere della Conferenza Unificata di citi al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi ».

***43. 57.** Vignali, Saltamartini, Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli Istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione del fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.

1-*ter*. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di citi al comma prendente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale, 1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa parere della Conferenza Unificata di citi al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi ».

***43. 64.** Fauttilli, De Mita, Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente comma: 1-*bis*. All'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dai vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locate controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008.

43. 36. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 16-*bis*, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « Una quota parte del fondo di cui ai periodi precedenti è riservata alle città metropolitane di cui alla legge n. 56 del 2014. Tale quota ed i relativi criteri di ripartizione fra i soggetti interessati sono definiti con il decreto di cui al comma 3.

43. 38. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« All'articolo 16-*bis*. del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « A partire dal 1º gennaio 2015, con il decreto di cui al comma 3, sono contestualmente, definiti i criteri secondo i quali individuare una quota del fondo di cui al comma 1 che ciascuna Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 138 del 2011 che comprendono le città metropolitane. I criteri sono definiti tenendo conto, in particolare:

a) della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti o, non domiciliati (*city*/*users*);

b) dell'offerta di servizio di trasporto pubblico locale su impianti fissi ».

43. 66. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni di cui ai commi 551, 552 e 553 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non si applicano alle società delle stazioni sciistiche partecipate dai Comuni che – svolgendo un servizio pubblico – gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale e di interesse strategico per l'economia locale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse.

43. 46. Plangger, Alfreider, Schullian, Gebhard, Ottobre.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. Alla fine del comma 551 delle legge n. 147 del 2013 s.m.i. sono aggiunti i seguenti periodi: « in alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, la pubblica amministrazione locale socia, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si discostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma.

43. 50. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « dodici mesi » sono sostituite con le seguenti « ventiquattro mesi »;

b) le parole da « , decorsi i quali » fino a « cessato », sono sostituite con le seguenti: « , Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-*ter* secondo comma e 2437-*quater* del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-*ter* secondo comma per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31/12/2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore. »

43. 51. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Al comma 568-*bis* dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi. ».

43. 52. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine di definire idonei strumenti per gli enti locali che siano di ausilio al corretto adempimento normativo, il Ministro degli affari regionali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANCI, entro il 31 marzo 2015, stipulano una convenzione per elaborare adeguate linee guida e proporre specifiche iniziative di sensibilizzazione, assistenza e supporto agli enti locali rispetto alle nuove norme in materia di razionalizzazione. A tal fine vengono utilizzate le risorse di cui alla quota dell'annualità 2013 dello stanziamento del fondo per il Trasporto pubblico locale definito ed impegnato con decreto legge n. 382 del 26 novembre 2013 ma non speso, che l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 ha destinato alla banca dati dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le mette a disposizione per le finalità di cui al periodo precedente. Dalla presente disposizione non conseguono oneri per la finanza pubblica.

43. 53. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

2. All'articolo 34 comma 25 del decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: « Legge del 23 agosto 2004 n. 239 » sono inserite le parole « ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997 ».

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del Decreto Legge del 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011 n. 148, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422 del 1997. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'articolo 16-*bis* del decreto legge n. 135 del 2012. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città metropolitane ed i comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi.

Le Regioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al comma precedente, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente.

In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 3-*bis* decreto legge n. 138 del 2011. È comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui al presente comma.

43. 54. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 550 dopo la parola « società » sono inserite le seguente: « totalmente »;

b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: « per la parte di propria competenza »;

c) i commi 551 è sostituito dal seguente:

« 551. A decorre dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipa-

zione pubblica locale anche con capitale detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555. »

d) Il comma 552 è abrogato.

43. 56. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 550 dopo la parola « società » sono inserite le seguente: « totalmente »;

b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: « per la parte di propria competenza »;

c) i commi 551 è sostituito dal seguente:

« 551. A decorre dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipazione pubblica locale anche con capitale detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555. »;

d) il comma 552 è abrogato.

43. 59. Melilla, Marcon, Paglia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al fine di promuovere la razionalizzazione delle società partecipate locali, assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi Reazioni, incluse le città metropolitane, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o diritti di voto in società non quotate sui mercati regolamentati, nelle quali la quota di capitale o la percentuale dei diritti di voto detenuta da tali amministrazioni, individualmente o unitamente ad altre amministrazioni pubbliche è inferiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 non possono acquistare o assumere nuove partecipazioni o diritti di voto o comunque diventarne titolari, direttamente o indirettamente, in società nelle quali la quota di capitale o la percentuale dei diritti di voto detenuta da tali amministrazioni, individualmente o unitamente ad altre amministrazioni sarebbe inferiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, tenendo conto della partecipazione acquistata o assunta.

4. Fermi restando i divieti di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono mantenere o acquistare, direttamente o indirettamente, partecipazioni o diritti di voto in società che si trovino anche in una sola delle seguenti condizioni:

a) impieghino, alla data del 31 luglio 2014, meno di dieci lavoratori dipendenti;

b) abbiano conseguito, nell'ultimo esercizio concluso alla data di entrata in

vigore della presente legge, un fatturato inferiore a 100.000 euro, al netto dei proventi straordinari;

c) non abbiano approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in, vigore della presente legge.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, con provvedimento motivato, autorizzare il mantenimento o l'acquisto di partecipazioni non conformi alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4, lettere *a)* e *b)*, quando sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico. La domanda di autorizzazione, per le partecipazioni già esistenti, deve essere presentata dall'amministrazione interessata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le amministrazioni di cui al comma 2 cedono a terzi le partecipazioni vietate ai sensi dello stesso comma 2 che non siano state autorizzate ai sensi del comma 5, tramite procedure a evidenza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, la partecipazione non alienata cessa a ogni effetto; entro i sei mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-*ter*, secondo comma, del codice civile.

7. Con riguardo alle partecipazioni vietate ai sensi del comma 4, lettera *c)*, le amministrazioni di cui al comma 2 provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) allo scioglimento della società ovvero, ove consentito, al suo accorpamento, mediante fusione, scissione o altra operazione equivalente, con l'amministrazione interessata o con altra società nella quale l'amministrazione detiene una partecipazione ammessa dalla presente legge o dalle altre norme vigenti;

b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, all'alienazione della partecipazione, con le modalità e nei termini di cui al comma 6.

8. Gli amministratori designati dalle amministrazioni di cui al comma 2, o da società da queste controllate, nelle società in cui è vietata la partecipazione ai sensi dei commi 3 e 5 decadono di diritto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società, né acquistare o assumere partecipazioni di controllo, solitario o congiunto, in società. I comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non detengono partecipazioni in società, possono acquistare o assumere non più di una partecipazione di controllo, solitario o congiunto, in società. I comuni con popolazione compresa tra 30,001 e 50.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono partecipazioni in società non possono, direttamente o indirettamente, assumere o acquistare altre partecipazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle unioni di comuni con popolazione complessivamente inferiore alle soglie di cui al primo e al secondo periodo.

10. L'Autorità garante della concorrenza o del mercato può autorizzare acquisti di partecipazioni in deroga al comma 3 del presente articolo, con le modalità e nei casi previsti dai comma 5.

11. Al comma 5 dell'articolo 4 dei decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le società controllate, direttamente o indirettamente, da comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti che nell'ultimo esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione hanno conseguito un risultato economico negativo sono amministrate da un amministratore unico. Nelle società in cui è in carica un consiglio di amministrazione, l'organo amministrativo decade di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è sostituito da un amministratore unico entro tre mesi dalla stessa data ».

12. Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, le amministrazioni di cui al comma 2, pubblicano sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione denominata « trasparenza », tutti gli atti connessi all'adempimento delle disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla data in cui l'atto è stato adottato. Entro lo stesso termine, gli atti devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

13. In caso di inadempimento alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 o 12, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle amministrazioni inadempienti sono sospesi, nella misura del 10 per cento, fino all'integrale adempimento. Con riguardo agli enti territoriali, la sospensione è disposta con decreto del Ministro dell'interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. Con riguardo alle altre amministrazioni, la sospensione è effettuata con decreto del Ministro competente.

14. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 o 12, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare, direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori.

15. Restano fermi tutti gli altri obblighi di comunicazione e trasparenza, i divieti e le limitazioni alla detenzione e ai l'acquisto di partecipazioni da parte delle amministrazioni di cui al comma 2, previsti dalla normativa vigente.

43. 60. Mazziotti Di Celso, Tinagli, Librandi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

2. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, i seguente periodo: Per l'anno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze destina in via prioritaria le eventuali maggiori entrare alla sottoscrizione di aumenti di capitale di EUR S.p.A., nella misura necessaria a consentire il completamento di progetti di investimento immobiliare già avviati e comunque nel limite massimo di 133 milioni di euro.

43. 63. Marroni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 568-*bis*, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: « allo scioglimento della società », sono inserite le seguenti: « o azienda speciale »;

b) al secondo periodo, le parole: « dodici mesi », sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

43. 65. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 43, inserire i seguenti:

43-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere infine il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano: *a)* alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; *b)* nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. »

43-*ter*. All'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14, è inserito il seguente: « 14-*bis*. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, è consentito escludere il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento e non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e l'articolo 7, comma 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. »

43. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, De Menech, Borghi, Fabbri, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

43-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere infine il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano: *a)* alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; *b)* nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo dei comma 11 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. »

43. 03. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, De Menech, Borghi, Fabbri, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

43-*bis*. All'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

« 14-*bis*. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, è consentito escludere il ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A, o da altro soggetto aggregatore di riferimento e non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e l'articolo 7, comma 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94. ».

43. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, De Menech, Borghi, Fabbri, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

ART. 43-*bis*.

All'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti esercitano nel territorio di competenza le funzioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, adottano l'ordinanza prevista dall'articolo 244, comma 2, adempiono ai controlli ed al rilascio della certificazione di cui all'articolo 248, commi 1 e 2. Nello svol-

gimento delle funzioni previste dalla presente disposizione le garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7, sono prestate in favore dei comuni.

4-*ter*. Al personale dei comuni di cui al comma 4-*bis* assegnato alle unità organizzative competenti in materia ambientale e di tutela della salute pubblica, è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in qualità di ispettori ambientali, ai fini dell'accertamento delle violazioni, nonché dello svolgimento delle indagini connesse, di cui alla parte quarta del presente decreto.

Le agenzie regionali per l'ambiente provvedono alla riqualificazione ed alla formazione del personale senza oneri per i comuni nonché all'assistenza tecnica e di laboratorio, su richiesta degli stessi.

43. 04. Crimì.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

« Articolo 43-*bis*. 1. – All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 il comma 30 è abrogato.

43. 05. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-*bis*.

(Trasparenza amministrativa e uso del software open source *nella pubblica amministrazione)*.

1. L'articolo 26 comma 1-*bis* del decreto legge n. 66 del 2014 convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2015. Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata una relazione annuale, trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, circa i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano entro il mese di marzo 2015 un piano di transizione verso l'utilizzo del *software open source* per tutte le postazioni relativamente alle attività standard di ufficio e un rapporto di valutazione per la transizione anche sulle altre attività amministrative. La transizione viene avviata a partire dal 1 luglio 2015. Il 50 per cento del risparmio ottenuto a partire dal secondo semestre 2015 e per gli anni successivi viene impiegato per le attività di formazione e per l'attivazione di *task force* interne a ciascuna amministrazione per il supporto alla transizione.

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata una relazione annuale, trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, circa i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma.

3. Le pubbliche amministrazioni che acquisiscono *software* in modalità *cloud computing* prevedono nei bandi di gara che il servizio possa essere utilizzato anche da altre amministrazioni. Secondo le regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale entro marzo 2015 vengono stabilite le modalità per la ripartizione delle spese tra le amministrazioni che usufruiscono del servizio comune.

Sui sito del Ministero dello sviluppo economico è pubblicata una relazione annuale, trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, circa i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma.

4. Presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo speciale per la promozione del riuso dei *software*, della diffusione delle buone pratiche, della standardizzazione terminologica e l'adozione di ontologie comuni tra le pubbliche amministrazioni. Nell'ambito di questo Fondo, la cui gestione è affidata ad AglD, viene potenziato e ampliato il sistema-catalogo per il riuso, sono istituite delle *task force* di supporto e sono assegnate alle amministrazioni cedenti le risorse per supportare le amministrazioni riusanti, secondo le regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale entro marzo 2015, il Fondo viene costituito entro il 30

giugno del 2015 e viene alimentato anche negli anni successivi con stanziamenti derivanti da risparmi nella spesa per sviluppo e manutenzione di sistemi informativi e da risorse aggiuntive risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo.

43. 06. De Lorenzis, Caso, Sorial, Liuzzi, Dell'Orco.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-*bis*.

1. Al fine di garantire la sostenibilità del servizio postale universale e promuovere la libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e correttezza, al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* la raccolta, il trasporto e lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg »;

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4, Gli invii di posta senza materiale affrancatura o generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche effettuata da operatori economici e la pubblicità diretta per corrispondenza, sono esclusi dall'ambito del servizio, universale »;

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) all'articolo 10, comma 2, le parole: « autorizzazione generale » sono soppresse.

3-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis* affluiscono al fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale.

43. 07. Vignali, Tancredi.

ART. 44.

Sopprimerlo.

44. 212. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

Prima del comma 1, premettere il seguente:

01. Entro il 30 aprile 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede al riordino della tassazione degli immobili, con particolare riferimento agli immobili per civile abitazione, assicurando:

1) la neutralità del relativo gettito;

2) l'accorpamento di tutta l'imposizione di competenza degli enti territoriali esistente in un'unica imposta locale;

3) la riduzione delle scadenze di pagamento ad un massimo di 2 all'anno, in concomitanza con il versamento di altre imposte locali o statali.

44. 81. Tancredi.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

44. 71. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2015 e di 480 milioni di euro a decorrere dal 2016.

***44. 218.** Tancredi, Saltamartini.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 46 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2015 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

***44. 228.** Gelmini, Palese, Brunetta.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, l'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alta predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2015, e 480 milioni di euro a decorrere dal 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni « Soccorso Civile », « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo », « Ricerca e Innovazione », « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », « Istruzione scolastica », « Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria », « Diritti sociali, politiche e famiglia ».

44. 305. Librandi, Mazziotti Di Celso.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente:

a) all'articolo 17, al comma 21, sopprimere le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 *e sostituire le parole:* e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad eccezione delle spese relative alle Missioni « Soccorso Civile », « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo », « Ricerca e Innovazione », « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », « istruzione scolastica », « Istruzione universitaria e formazione postuniversitaria », « Diritti sociali, politiche e famiglia »;

c) alla Tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 80.000.000;

2017: – 80.000.000.

44. 304. Librandi, Mazziotti Di Celso.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. I commi 48, 49 e 49-*bis*, dell'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, sono sostituiti dai seguenti:

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti; 10 per cento;

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti;

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;

a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;

b) a favore dei altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49-*bis*. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una

persona portatrice di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valori della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro.

44. 265. Paglia, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 6;

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 307 milioni di euro per l'anno 2015 a 225 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 225 milioni per l'anno 2017.

44. 143. Tripiedi, Caso, Castelli.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-*bis, *i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 480 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro: Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 166. Barbanti, Caso, Castelli.

Sopprimere i commi da 1 a 5.

44. 370. Polverini, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, a) *all'articolo 17, sopprimere i commi 13 e 14;* b) *all'articolo 25, comma 5, sostituire le parole:* 5 per cento *con le seguente:* 5 per cento.

44. 372. Corsaro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma inserire il seguente:

1-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

44. 246. Galati, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) alla Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 80.000.000;

2016: – 80.000,000;

2017: – 80.000.000.

b) alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutti gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Tutela della salute, soccorso civile. Istruzione scolastica, istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Politiche per il lavoro, immigrazione; accoglienza e garanzia dei diritti, sino alla concorrenza *dei seguenti importi:*

2015: – 260.000.000;

2016: – 260.000.000;

2017: – 260.000.000.

44. 33. Ginato.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

44. 377. Corsaro.

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'importo annuo lordo delle pensioni pubbliche, anche cumulate, a carico dell'Inps – gestione *ex* Inpdap –, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soggetto al limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventuali aggiornamenti relativi all'ammontare del predetto trattamento. Le somme trattenute vengono direttamente acquisite alle Casse dello Stato.

44. 317. Scotto, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « 11 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,50 per cento »;

b) sopprimere il comma 2;

c) sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: « 11 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,50 per cento »;

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 1, dell'articolo 17, comma 1;

b) all'articolo 17, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *c-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015.

c) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

***44. 168.** Abrignani, Palese, Latronico, Brunetta.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « 11 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,50 per cento »;

b) sopprimere il comma 2;

c) sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: « 11 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,50 per cento »;

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 1, dell'articolo 17, comma 1;

b) all'articolo 17, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 si provvede a ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *c-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati. Dai decreti di cui al presente comma devono derivare risparmi almeno pari a 105 milioni di euro a decorrere dal 2015.

c) Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

*** 44. 312.** Sottanelli, Librandi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 17 dei decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 1 è sostituito dal seguente: La quota parte di capitale gestita dai fondi pensione complementare, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi pensione derivante da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dei 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 3 è sostituito dal seguente: La quota parte di capitale gestito da fondi di trattamento di fine rapporto e di previdenza, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella

misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi analoghi derivanti da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuotersi con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente 3-bis:

1. Il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per tutela dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, fino al raggiungimento dei 400 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, *i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26,000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 165. Currò, Cariello, Castelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La quota parte di capitale gestita dai fondi pensione complementare, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi pensione derivante da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;

b) sostituire il comma 3, con il seguente:

All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 3 è sostituito dai seguente:

3. La quota parte di capitale gestito da fondi di trattamento di fine rapporto e di previdenza, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi analoghi derivanti da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Conseguentemente: all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000.000 euro a decorrere dal 2015.

44. 110. Currò, Colonnese, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

Apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole: « 20 per cento » con le seguenti: « 15 per cento »;

b) al comma 3, sostituire le parole: « 17 per cento » con le seguenti parole: « 14 per cento ».

Conseguentemente, dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 dei 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilità nella misura del 1 per mille ».

44. 273. Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 200.000.000;

2016: – 200.000.000;

2017: – 200.000.000.

44. 322. Di Salvo, Nardi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni a decorrere dal 2015.

44. 330. Fauttilli, De Mita.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La presente disposizione non si applica ai fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, che destinino, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

Conseguentemente, dopo il comma 27, aggiungere il seguente: 27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille ».

44. 274. Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) *è inserita la seguente lettera:*

c-bis) piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica

soluzione, di importo non superiore a euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per in periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis),* sono assoggettati a tassazione nella misura ordinariamente applicabile fino al compimento dei periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12.50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione antecedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria;

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis)*. Con il medesimo decreto è parimenti individuata la quota minima delle somme e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture.

***44. 227.** Sottanelli, Librandi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

2-*bis*. piani individuali di risparmio, costituiti da persone fisiche al fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in unica soluzione, di importo non superiore a euro 10,000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-*ter*. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera *c-bis),* sono assoggettati a tassazione nella misura ordinariamente applicabile fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento e, con riferimento a quelli assoggettati a tassazione antecedentemente, compete un credito d'imposta pari alla maggiore imposta applicata. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione al sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza alcun limite o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente al redditi di natura finanziaria.

2-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri

per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera *c-bis)*. Con il medesimo decreto è parimenti individuata la quota minima delle somme e dei valori conferiti nei piani di cui al periodo precedente da destinare al finanziamento di progetti di investimento di piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, e di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture.

***44. 170.** Abrignani, Palese, Latronico, Brunetta.

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 140.000;

2016: – 140.000;

2017: – 140.000.

****44. 4.** Fregolent, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 140.000.000;

2016: – 140.000.000;

2017: – 140.000.000.

****44. 19.** Misiani.

Sopprimere i commi 3 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente , relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni a decorrere dal 2015.

44. 331. Fauttilli, De Mita.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, le parole: 187,5 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti: 37,5 milioni di euro.*

44. 373. Corsaro.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

44. 378. Corsaro.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 140.000.000;

2016: – 140.000.000;

2017: – 140.000.000.

44. 249. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta.

Al comma 3, sostituire le parole: 17 per cento *con le seguenti:* in misura pari a quella prevista per i titoli di Stato.

44. 144. Ciprini, Caso, Castelli.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma inserire il seguente: Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 400 milioni di euro annui per l'anno 2015.

44. 247. Galati, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Laffranco, Latronico, Marotta, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute agli enti di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

5-*ter*. In riferimento alla contribuzione dei liberi professionisti: il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alte Casse di previdenza professionali, ove non diversamente disposto, va determinato sulla somma dell'eventuale reddito professionale netto prodotto individualmente nell'anno precedente, dell'eventuale reddito attribuito dalle associazioni professionali, quale risulta dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché della quota di utili attribuibile al socio per il medesimo anno, indipendentemente dalla distribuzione, dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 18 novembre 2011, n. 183. Salvo quanto già diversamente disposto, le società tra professionisti applicano il contributo integrativo, nella misura stabilita dalle rispettive Casse di previdenza, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA. Il contributo integrativo viene versato dalla società in favore del socio professionista alle rispettive Casse di previdenza in conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse, non tenendo conto nel riparto del numero dei soci non professionisti. I soci professionisti di società diverse da quelle di cui al primo comma che partecipano direttamente o indirettamente, anche in modo non prevalente, con la loro opera professionale all'attività della società, versano il contributo soggettivo, anche in deroga alle vigenti disposizioni, esclusivamente alle rispettive Casse, in relazione alla quota di partecipazione agli utili attribuibili agli stessi indipendentemente dalla distribuzione, il contributo integrativo è calcolato sul volume d'affari prodotto ai fini IVA dalla società, in proporzione alta quota di partecipazione agli utili dei soci stessi, e viene versato alle rispettive Casse di previdenza in conformità alle disposizioni regolamentari delle stesse. Il presente comma si applica anche alle società cooperative. Le Casse di previdenza adeguano i propri regolamenti al presente comma.

5-*quater*. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

4-*bis*. *(Costituzione dei fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera* g) *nell'ambito del medesimo ente ed autorizzazione all'esercizio).* 1. Ai sensi e per gli effetti della legge 12 luglio 2011, n. 133, e nel rispetto dei principi del presente decreto, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelli di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono deliberare la destinazione, salvo esplicito diniego da parte dei propri iscritti, di una parte del contributo integrativo al finanziamento dei fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, con gli effetti di cui all'articolo 2117 c.c.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 5 del presente decreto per i fondi disciplinati dal presente articolo è prevista la nomina del solo Responsabile, potendo coincidere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di revisione, in tutto o in parte, con quello dell'ente istitutore.

3. L'ente istitutore deve illustrare, in apposito documento, le modalità di copertura delle spese di avvio e di quelle ricorrenti poste a suo carico, a carico degli aderenti e a carico del patrimonio del fondo pensione.

44. 133. Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-*bis*. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per i redditi di pensione si applica un'imposta sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;

g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro. 49 per cento;

h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.

5-*ter*. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.

44. 154. Barbanti, Rizzetto, Currò, Cariello.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2016, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2015, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2015, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal gennaio 2016 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

44. 192. Chiarelli, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. I moltiplicatori di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti del tre per cento a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Al relativo onere si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44. 300. Piso, Saltamartini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. I moltiplicatori di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ridotti del tre per cento a decorrere dall'1º gennaio 2015.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

44. 301. Piso, Saltamartini.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 10 gennaio 2015, è modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, a decorrere dall'anno 2015, l'incremento dell'accisa sull'alcol etilico ed i prodotti intermedi, decorrente dal 1º gennaio 2015 derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre. 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Nelle more della determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al primo periodo si applicano le aliquote di accisa vigenti alla data del 31 dicembre 2014.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

44. 293. Vignali, Pagani.

Dopo il comma 5, inserite il seguente:

5-*bis*. Al comma 6-*bis,* dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: « In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015 », e le parole: « relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2014 » sono sostituite con le seguenti: « per ciascun anno fiscale »;

b) al terzo periodo le parole: « per il 2014 » sono sostituite con le seguenti: « per ciascun anno fiscale ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 40,000.000;

2016: – 40.000.000;

2017: – 40.000.000.

***44. 87.** Leva, Boccadutri.

Dopo il comma 5, inserite il seguente:

5-*bis*. Al comma 6-*bis,* dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: « In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015 », e le parole: « relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2014 » sono sostituite con le seguenti: « per ciascun anno fiscale »;

b) al terzo periodo le parole: « per il 2014 » sono sostituite con le seguenti: « per ciascun anno fiscale ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 40,000.000;

2016: – 40.000.000;

2017: – 40.000.000.

***44. 240.** De Girolamo, Saltamartini.

Dopo il comma 5, inserite il seguente:

5-*bis*. Al comma 6-*bis,* dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: « In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015 », e le parole: « relativi al periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2014 » sono sostituite con le seguenti: « per ciascun anno fiscale »;

b) al terzo periodo le parole: « per il 2014 » sono sostituite con le seguenti: « per ciascun anno fiscale ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 40,000.000;

2016: – 40.000.000;

2017: – 40.000.000.

***44. 256.** Tancredi.

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 1º gennaio 2015 *con le seguenti:* 1º luglio 2014.

44. 283. Quintarelli, Mazziotti Di Celso, Librandi.

Al comma 6, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:* c-bis. *aggiungere, in fine, seguente periodo:* In ogni caso, ai fini dell'efficacia delle rivalutazioni, la perizia di stima di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, deve essere redatta e giurata antecedentemente all'atto di cessione.

44. 136. Pesco, Caso, Castelli.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o ai cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

6-*ter*. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 6-*bis,* per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

6-*quater*. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle impo-

ste sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 6-*septies*.

6-*quinquies*. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Qualora si tratti di soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e del 1,5 per cento per i beni non ammortizzabili.

6-*sexies*. Nei caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Qualora si tratti di soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

6-*septies*. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6-*quater* e 6-*quinquies* sono versate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d'imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d'imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d'imposta. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6-*octies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6-*novies*. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto

di riallineamento, al netto dell'Imposta sostitutiva di cui al comma 6-*quinquies,* è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 6-*quater*.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle, finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000;

44. 70. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2014, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo d'imposta, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 6-*ter* a 6-*octies* a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2014.

6-*ter*. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

6-*quater*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 6-*ter* da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

6-*quinquies*. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 6-*bis* successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6-*sexies*. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 6-*bis* a 6-*septies* deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

6-*septies*. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

6-*octies*. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

44. 364. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. L'imprenditore individuale e le società con compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche, che alla data del 30 novembre 2014 possiedono beni immobili di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, entro il 30 aprile 2015, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio aziendale, con contestuale assegnazione degli stessi beni ai soci e/o trasferimento dei beni alla sfera privata dell'imprenditore, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2015, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

6-*ter*. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

6-*quater*. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6-*quinquies*. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi

precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

44. 67. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. L'imprenditore individuale che alla data dei 30 novembre 2014 possiede beni immobili strumentali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2015, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2015, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

6-*ter*. Per gli immobili la cui cessione è soletta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

6-*quater*. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6-*quinquies*. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2015 e il 16 marzo 2016, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

44. 365. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 1, comma 162, lettera *a),* della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che si considerano deducibili anche le quote annuali di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis,* pari a 100 milioni di euro per il 2015 e a 160 , milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali 'di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni.

44. 358. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 2, della legge n. 286 del 2006, i commi 48, 49 e 49-*bis*, sono sostituiti dai seguenti:

48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; 8 per cento;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;

a-bis), a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 8 per cento;

c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.

49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di *handicap* riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 euro.

44. 266. Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Al fine di favorire la dismissione dei terreni agricoli demaniali, denominata « Terrevive », ed agevolare le giovani generazioni nell'acquisto delle aree rurali, attraverso le procedure dei bandi pubblicati dall'Agenzia del demanio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, predispone un nuovo protocollo d'intesa con le regioni, i comuni, l'Ismea e l'Agenzia del demanio, per la vendita e la locazione dei terreni agricoli degli enti locali, per coordinare la dismissione delle aree rurali, semplificando le procedure, anche autorizzative, ed criteri di aggiudicazione dei lotti, derivanti dai possibili contenziosi che caratterizzano i patti agrari anche attraverso una migliore mappatura delle aree agricole disponibili, al fine di velocizzare il sistema di cessione, dalla piattaforma delle aste *online* nella quale prevedere le vendite e affitti dei terreni agricoli.

44. 118. Faenzi, Catanoso, Russo, Riccardo Gallo, Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « tra l'ammontare dei corrispettivi » inserire le seguenti parole: « , ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e aree edificabili.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 5.700.000;

2016: – 5.700.000;

2017: – 5.700.000.

44. 348. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

44. 278. Dorina Bianchi, Saltamartini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dai trasferimento: 1 per cento ».

***44. 224.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento: 1 per cento ».

***44. 296.** Matarrese, D'Agostino, Libandi, Vecchio, Causin.

Al comma 7, prima della lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 8-*bis*, primo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri e destinato all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

***44. 222.** Saltamartini.

Al comma 7, prima della lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 8-*bis*, primo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a

pagamento di passeggeri e destinato all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50.

***44. 221.** Garofalo.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

a) all'articolo 17 sopprimere i commi 5 e 6;

b) all'articolo 38 sopprimere il comma 11;

c) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 migliaia di euro a decorre dal 2015.

44. 117. Busin, Guidesi, Caparini.

Al comma 7, lettera a), *dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-*bis*) le parole: « La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori » sono soppresse.

44. 182. Pesco, Caso, Castelli.

Al comma 7, lettera a), *numero 3), dopo la lettera* d-quater *aggiungere fa seguente:*

d-quinquies) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori, nonché da soci affidatari di cooperative o consorzi, nei confronti dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 17-*ter* del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per i soggetti ai quali si applica l'articolo 17-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Per i medesimi soggetti, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a euro un milione e cinquecentomila qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno il 70 per cento da cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi dei comma 9 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* dei decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, individua, tra coloro ai quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 17-*ter*.

***44. 29.** Ginato.

Al comma 7, lettera a), *numero 3), dopo la lettera* d-quater *aggiungere fa seguente:*

d-quinquies) alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da subappaltatori, nonché da soci affidatari

di cooperative o consorzi, nei confronti dei soggetti che operano con la pubblica amministrazione ai quali si applica la disposizione di cui all'articolo 17-*ter* del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per i soggetti ai quali si applica l'articolo 17-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Per i medesimi soggetti, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a euro un milione e cinquecentomila qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno il 70 per cento da cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi dei comma 9 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* dei decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 633, individua, tra coloro ai quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui all'articolo 17-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 17-*ter*.

***44. 9.** Marchi.

Al comma 7, lettera a)*, n. 3), dopo il capoverso* d-quater) *aggiungere i seguenti:*

d-quinquies) alle prestazioni di trasloco e facchinaggio rese a un soggetto passivo; *d-sexies)* alle prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali ed educative di cui al punto 41-*bis* della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.

44. 183. Pesco, Caso, Castelli.

Al comma 7, lettera a)*, numero 3) dopo la lettera* d-quater) *aggiungere la seguente:*

d-quinquies) alle operazioni ed alle cessioni di beni effettuate nell'esercizio di commercio al dettaglio ed all'ingrosso.

44. 264. Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 7, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Acquisto di pubblicità on line*).*

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e *link* sponsorizzati *on line*, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari *on line* e i *link* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un

sito internet o la funzione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

44. 311. Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 7, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) Per gli acquirenti dei beni e servizi alla lettera precedente, il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto è regolata secondo quanto previsto dagli articoli 30, comma 3 e 38-*bis*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

44. 116. Busin, Guidesi, Caparini.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al medesimo articolo, sopprimere il comma 9.;

all'articolo 17 sopprimere il comma 13.;

all'articolo 17 sopprimere i commi 5 e 6;

all'articolo 38 sopprimere il comma 11.;

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 euro a decorrere dal 2015.

44. 124. Busin, Guidesi, Caparini.

Al comma 7, lettera b), *capoverso articolo 17*-ter, *dopo le parole:* di previdenza, *aggiungere le seguenti parole:* e a tutte le amministrazioni pubbliche, anche locali, aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163 dei 2006.

All'onere quantificato nella misura di 3 miliardi, a decorrere dall'anno 2015 si provvede:

a) Per un importo pari a 400 milioni, mediante autorizzazione al Ministro dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al, fine di conseguire un maggior gettito;

b) Per un importo pari a 400 milioni, l'utilizzo delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, *i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 600 euro, se il reddito complessivo non e superiore a 24.000 euro;

2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 184. Pesco, Caso, Castelli.

Al comma 7, lettera b), *capoverso articolo 17*-ter, *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di beni e

le prestazioni di servizi effettuate dai soggetti che possiedono nell'anno precedente a quello di effettuazione dell'operazione determinati requisiti di affidabilità individuati, con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, avendo riguardo al periodo di esercizio di attività, all'ammontare minimo del patrimonio netto e dei volume d'affari.

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per i soggetti ai quali si applicano l'articolo 17, comma 6, lettera *d-quinquies*) e l'articolo 17-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Per i medesimi soggetti, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a euro 1.500.000,00 qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno il 70 per cento da cessioni di beni e prestazioni di servizi ai quali si applicano l'articolo 17, comma 6, lettera *d-quinquies)* e l'articolo 17-*ter* del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui all'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, individua, tra coloro ai quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui agli articoli 17, comma 6, lettera *d-quinquies)* e 17-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle medesime operazioni.

44. 28. Ginato.

Al comma 7, lettera b)*, capoverso articolo 17*-ter*, dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:* La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

44. 1. Rubinato.

Al comma 7, lettera b)*, capoverso articolo 17*-ter*, aggiungere infine il seguente comma:* 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.

***44. 152.** Catanoso, Palese, Brunetta.

Al comma 7, lettera b)*, capoverso articolo 17*-ter*, aggiungere infine il seguente comma:* 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.

***44. 324.** Di Lello, Di Gioia.

Al comma 7, lettera b)*, capoverso articolo 17*-ter*, aggiungere infine il seguente comma:* 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.

***44. 307.** Librandi, Mazziotti Di Celso.

Al comma 7, lettera b)*, capoverso articolo 17*-ter*, aggiungere infine il seguente comma:* 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.

***44. 233.** Palese, Brunetta.

Al comma 7, lettera b)*, capoverso articolo 17*-ter*, aggiungere infine il seguente comma:* 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.

***44. 58.** Prataviera, Busin, Simonetti, Caparini.

Al comma 7, lettera b)*, capoverso articolo 17*-ter*, aggiungere infine il seguente comma:* 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, indipendentemente dall'iscrizione del prestatore ad un ordine professionale.

***44. 225.** Palese, Gelmini, Brunetta.

Al comma 7, dopo la lettera b)*, inserire il seguente:*

b-bis) Per i fornitori di beni e di servizi di cui alla lettera precedente, il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto è regolata secondo quanto previsto dagli articoli 30, comma 3 e 38-*bis*, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

44. 122. Busin, Guidesi, Caparini.

Al comma 7, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

c-bis) all'articolo 74, settimo comma, dopo le parole « di gomma e plastica » sono inserite le seguenti: « di bancali in legno (*pallets*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, ».

44. 3. Pelillo, Fregolent, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lodolini, Moretto, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 501, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b.1)* per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera *b)* la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera *b)* è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi ».

7-*ter*. La disposizione di cui al comma 7-*bis* si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 7-*bis*, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dai 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 dei bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

***44. 333.** Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 501, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

« *b.1)* per i veicoli di cui al primo e al terzo periodo della lettera *b)* la percentuale di deducibilità indicata alla medesima lettera *b)* è elevata al 40 per cento per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la prima immatricolazione e per i tre periodi d'imposta successivi ».

7-*ter*. La disposizione di cui al comma 7-*bis* si applica ai veicoli nuovi immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

7-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione comma 7-*bis*, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa alto stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche.

***44. 111.** Misiani.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto infine, il seguente periodo: « l'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi del periodo precedente, ai fini statistici, è composto da due sezioni: la prima riservata agli « enti pubblici di previdenza e assistenza », ai quali sono indirizzate le disposizioni. in materia di finanza pubblica; la seconda contenente gli « altri enti di previdenza e assistenza » di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

44. 173. Chiarelli, Palese, Brunetta.

Dopa il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Al fine di promuovere azioni volte a incrementare l'attività di *e-commerce* e di *barter system* con finalità volte ad aumentare il bacino occupazionale e a fornire maggiori introiti allo Stato in termini di gettito Iva e Irpef, si definiscono le monete complementari quali strumenti di pagamento esclusivamente elettronici volti a facilitare gli scambi di beni e di servizi. Al suddetto soggetto, ai circuiti a carattere nazionale in cui opera e ai gestori dei medesimi circuiti è conferito un riconoscimento legislativo.

8-*ter*. La disciplina dell'emissione e della circolazione delle monete complementari si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo di adozione, da parte dell'emittente, di un rapporto fisso di equivalenza con l'euro;

b) il divieto, a carico di coloro che accettano pagamenti in moneta complementare, di praticare, per i medesimi beni o servizi, prezzi diversi maggiori a seconda che il pagamento sia effettuato con moneta avente corso legale o con moneta complementare;

c) piena tracciabilità delle transazioni effettuate mediante l'uso di moneta complementare;

d) le posizioni attive non costituiscono crediti al fine di poter acquistare altri beni o servizi nello stesso circuito e non danno dirigo a conversione in euro in nessuna circostanza e a nessun titolo;

d) le posizioni passive sono saldate attraverso la vendita di beni e servizi e, in nessun caso, con il pagamento in euro;

e) le società che allo scadere del contratto con un circuito di *barter* si troveranno in una posizione di debito,

salderanno il debito o in prodotti o in denaro al gestore del circuito di appartenenza, che non ne potrà disporre, ma sarà messo in un fondo e sarà utilizzato per acquistare merce e servizi richiesti dagli associati al circuito;

f) stabilire che gli emittenti e i gestori di circuiti di moneta complementare siano iscritti in un apposito elenco all'interno di una sessione speciale della Camera di Commercio e venga dedicato un codice Ateco univoco.

8-*quater*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta disposizioni integrative per la disciplina dell'emissione e della circolazione delle monete complementari.

8-*quinquies*. Le misure di cui ai commi da 40 a 40-*quater* non comportano oneri finanziari aggiuntivi.

44. 30. Marco Di Stefano, Boccadutri.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. Al fine di promuovere azioni volte a incrementare l'attività di *e-commerce* e di *barter system* con finalità mirate ad aumentare il bacino occupazionale e a fornire maggiori introiti allo Stato in termini di gettito Iva e Irpef, si definiscono le monete complementari quali strumenti di pagamento esclusivamente elettronici volti a facilitare gli scambi di beni e di servizi. Al suddetto soggetto, ai circuiti a carattere nazionale in cui opera e ai gestori dei medesimi circuiti è conferito un riconoscimento legislativo.

8-*ter*. Le misure di cui al comma 8-*bis* non comportano oneri finanziari aggiuntivi.

44. 31. Marco Di Stefano, Boccadutri.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-*bis*. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: « Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 74-*ter*, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea ».

8-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 8-*bis* si applicano a decorrere dai 1º gennaio 2015 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti.

44. 392. Marco Di Maio.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 6 e 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

***44. 93.** Rampelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 6 e 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

***44. 74.** Busin, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione dell'articolo 17, commi 5 e 6 e 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

***44. 45.** Marchetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite modalità semplificate di rimborso e di compensazione del credito IVA qualora il medesimo scaturisca, per almeno i due terzi del suo ammontare, dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7.

44. 38. Taranto, Benamati, Lodolini, Petrini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. A decorrere dall'anno 2015, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili, di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, maturati successivamente al 1° gennaio 2015, è fissato a euro 1.200.000 per ciascun anno solare.

44. 16. Petrini.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

all'articolo 17 sopprimere il comma 13;

all'articolo 17 sopprimere i commi 5 e 6;

all'articolo 38 sopprimere il comma 11;

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 553.818 migliaia di euro a decorre dal 2015.

44. 123. Busin, Guidesi, Caparini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera *b)*, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.718 milioni di euro a decorrere dal 2015.

***44. 178.** Palese, Squeri, Brunetta.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera *b)*, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di

mancato rilascio della suddetta misura di deroga, si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.718 milioni di euro a decorrere dal 2015.

***44. 314.** Piso, Saltamartini, Tancredi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera *g)* aggiungere la seguente:

h) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, con potenza elettrica non superiore a 20 kW;.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: 1.000.000;

2016: 1.000.000;

2017: 1.000.000.

44. 245. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottare entro il 1° gennaio 2015 è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcool etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal 1° gennaio 2015. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 10 milioni *e sostituire le parole:* 460 milioni *con le seguenti:* 370 milioni.

44. 242. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga, Brunetta.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

5-*bis*. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata nella fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, primo comma ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'imposta relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'imposta relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-*ter*. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al settimo comma, il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.

5-*quater*. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, primo comma, per gli importi comunicati o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al - versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-*quinquies*. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al nono comma sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni; dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

44. 128. Caparini, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

10-*bis*. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera *a)*, punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia » è aggiunto il punto 2-*bis*: « Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un *plafond* massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue s.m.i. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.

44. 167. Abrignani, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il punto 13), inserire il seguente:

13-*bis)* le spese sostenute attraverso donazioni volontarie per la ricostruzione di opere di urbanizzazione secondaria di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *f)* dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali e catastrofiche tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni a decorrere dal 2015.

44. 332. Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, è soppresso l'articolo 62-*bis*.

44. 114. Busin, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. All'articolo 3, comma 10 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, dopo le parole: « superiore a 900 millesimi », sono aggiunte le seguenti: « , nonché per le cessioni e le importazioni di materiale, scarti e rottame di metallo prezioso.

44. 2. Fregolent, Pelillo, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16.500.000 euro per l'anno 2015 a 38.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

44. 83. D'Incà, Castelli, Sorial, Crippa, Cariello, Caso, Brugnerotto, Currò, Colonnese.

Sopprimere i commi da 11 a 18.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 19, le parole: 3.300 milioni di euro *sono sostituite dalle parole:* 2.600 milioni di euro*, e all'articolo 25, comma 5, le parole:* A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento *sono sostituite dalle parole:* Le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento per l'anno 2015 e del 55 per cento a decorrere dall'anno 2016.

44. 374. Corsaro.

Sopprimere i commi da 11 a 18.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

44. 379. Corsaro.

Al comma 12 dopo le parole: anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti*, aggiungere le seguenti:* , tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2017, n. 214.

***44. 96.** Rampelli.

Al comma 12 dopo le parole: anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti*, aggiungere le seguenti:* , tenendo conto dell'applicazione degli studi di settore ed, in particolare, effetti del regime premiale di cui all'articolo 10, comma da 9 a 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2017, n. 214.

***44. 42.** Marchetti.

Al comma 13 dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: « non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

****44. 94.** Rampelli.

Al comma 13 dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: « non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre i ter-

mini stabiliti dall'articolo 43 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

****44. 44.** Marchetti.

Al comma 13 dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: « non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ».

****44. 37.** Taranto, Benamati, Lodolini, Petrini.

Al comma 14, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

b-bis) Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto il seguente 13-*bis*.

ART. 24-*bis*.

(Regolarizzazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 2007).

1. L'autore delle violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cui al titolo II, commesse fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, finalizzata a consentire l'accertamento del valore d'imposta correttamente dovuto dal contribuente. A tale fine deve:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di un'apposita richiesta, i redditi complessivi realmente percepiti, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi stessi, relativamente agli ultimi cinque periodi d'imposta;

b) versare in un'unica soluzione il 100 per cento delle imposte dovute in base al valore definitivamente accertato dall'amministrazione finanziaria, entro venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, salvo che non acceda alla rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, oltre a un interesse con tasso annuo lordo pari al 3,69 per cento, decorrente dalla data in cui l'imposta doveva essere corrisposta, nonché, l'aggio eventualmente dovuto all'Agente della Riscossione.

2. La procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 può essere attivata fino al 30 giugno 2015.

3. L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi del comma 1 costituisce causa di esclusione della punibilità.

44. 7. De Girolamo, Tancredi.

Al comma 14, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) All'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo sopprimere le seguenti parole: non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

44. 69. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

16-*bis*. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, le parole « otto », « dodici » e « euro 51.645,69 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dodici », « ventiquattro » e « euro 50.000,00 »;

b) all'articolo 8, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: « 3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva »;

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso ».

16-*ter*. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « otto » e « dodici » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dodici » e « ventiquattro »;

b) il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: « 3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata non versata e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva ».

16-*quater*. All'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « sei », « cinquemila » e « venti » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dodici », « cinquantamila » e « ventiquattro »;

b) al comma 3, le parole « al tasso del 3,5 per cento annuo » sono sostituite dalle seguenti: « al saggio legale ».

16-*quinquies*. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione »;

b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari

importo o in un massimo di ventiquattro rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso, Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atta di adesione.

44. 15. Petrini.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Al fine di armonizzare il riordino complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione con le previsioni, di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 « Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) », sono abrogati:

l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24 della legge n. 576 del 1975;

il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 72 del 1983;

il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 408 del 1990;

il comma 4 dell'articolo 26 della legge n. 413 del 1991;

il comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2000.

17-*ter*. Il comma 6 dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (TUIR) è sostituito dal seguente: « 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, per la quota di essi non accantonata in sospensione d'imposta, la riduzione del capitale subentrante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 e diversi da quelli accantonati in sospensione di imposta, a partire dal meno recente ».

Le modifiche si applicano altresì nei casi di riduzione della riserva legale che si sia formata anche con saldi di rivalutazione monetaria.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015.

44. 393. Gianluca Pini, Caparini.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014 »;

b) al comma, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015. ».

***44. 151.** Catanoso, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* la decadenza sia

intervenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2014 »;

b) al comma, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 marzo 2015. ».

***44. 78.** Fiorio, Ferrari.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di cui al presente articolo, comporta la sospensione dei procedimenti penali eventualmente connessi e dei relativi termini di prescrizione, La sospensione si applica su istanza del contribuente al tribunale competente. La sospensione decade in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione.

44. 216. Piccone, Saltamartini, Tancredi.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Al fine di ampliare l'applicabilità del comma 7-*bis* dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di cessioni di crediti alla Cassa D.D.P.P. al comma 1 dell'articolo 182-*ter* della regio decreto 16 marzo 1942, n. 67, è aggiunto infine il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche al piano di cui all'articolo 67, comma 3, lettera *d)* ».

44. 217. Piccone, Saltamartini, Tancredi.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni »;

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

18-*ter*. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società con azioni quotate in mercati regolamentati o che emettono o garantiscono strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero diffusi tra il pubblico in misura rilevante, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni false ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in inganno i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni. »;

b) al sesto comma, le parole: « per i fatti previsti dal primo e terzo comma » sono soppresse;

c) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « False comunicazioni nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziarsi ».

18-*quater*. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente: « ART. 2622-*bis*. – (*Circostanza aggravante*). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata fino alla metà ».

18-*quinquies*. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « *1*. i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni consapevolmente attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore rilevante per natura o per entità i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « *2.* Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un grave danno alla società, all'ente o al soggetto sottoposto a revisione, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata ».

18-*sexies*. All'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: « *a)* per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote »;

b) al primo comma, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate e nelle società che emettono o garantiscono strumenti finanziari, previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote »;

c) al primo comma, le lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* sono abrogate;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-*bis*. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere *a)*, *b)* e *s)* si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ».

18-*septies*. Dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

« ART. 25-*terdecies*. – (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*). – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 27, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui all'articolo 27, commi 2 e 5, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote.

ART. 25-*quaterdecies*. – (*Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*). – 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 4, 5, comma 1, 10-*bis* e 10-*ter*, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 10 e 11, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 2, comma 1, 3, 8 e 11, comma 1, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1, lettere *b)* e *c)*, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. ».

44. 268. Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

18-*ter*. All'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44. 362. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 18 (semplificazione adempimenti IVA) aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al fine di consentire un trattamento uniforme in sede applicazione giurisprudenziale delle norme fiscali in ambito di concordato preventivo, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 160, dopo le parole: « la proposta » sono aggiunte le seguenti: « fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-*ter* esclusivamente in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale, »;

b) al comma 1 dell'articolo 182-*ter*, dopo le parole: « alle ritenute operate e non versate, la proposta » sono aggiunte le seguenti: « contenente la transazione fiscale ».

44. 285. Pizzolante, Arlotti.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al fine di semplificare ed equiparare la disciplina Iva del commercio elettronico diretto a quella del commercio elettronico indiretto, sono apportate le seguenti semplificazioni:

a) all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, dopo il punto 6-*bis)* aggiungere il seguente punto: « 7) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini iva nel territorio comunitario »;

b) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, al comma 1, dopo la lettera *tt-bis)* aggiungere la seguente: « *tt-ter)* le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini iva nel territorio comunitario ».

***44. 48.** Marchetti.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al fine di semplificare ed equiparare la disciplina Iva del commercio elettronico diretto a quella del commercio elettronico indiretto, sono apportate le seguenti semplificazioni:

a) all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1, dopo il punto 6-*bis)*

aggiungere il seguente punto: « 7) le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini iva nel territorio comunitario »;

b) all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, al comma 1, dopo la lettera *tt-bis)* aggiungere la seguente: « *tt-ter)* le prestazioni di servizi digitali effettuate in via telematica ed elettronica tra privati consumatori e soggetti passivi di imposta, siano essi operatori nazionali, comunitari o extra-comunitari identificatisi ai fini iva nel territorio comunitario ».

***44. 18.** Causi, Lodolini, Petrini.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello Stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione, versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*.

44. 353. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica, Titolo II, Capo IV, Sezione I, rubricato « Fallimento e liquidazione coatta amministrativa », articolo 87 (« Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo »), come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. In considerazione dello stato generale di crisi del Paese e per sostenerne la ripresa economica, il Concessionario non può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino al 31 gennaio 2016. Le istanze di fallimento già presentate dal 1° settembre 2014 sono dichiarate sospese. ».

44. 190. Abrignani, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

ART. 16. – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 4 e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.

44. 350. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. I soggetti non sottoposti a procedura fallimentare possono estinguere il debito derivante da ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2014, attraverso il pagamento esclusivamente della somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

44. 371. Taglialatela, Corsaro.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. In considerazione dello stato generale di crisi del Paese e per sostenere la ripresa economica delle imprese, all'articolo 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è apportata la seguente modifica: « sostituire le parole da « il provvedimento » fino alla fine del comma con le seguenti: « la richiesta di procedimento di liquidazione coatta amministrativa, anche su richiesta dell'impresa stessa, a partire dal 1° settembre 2014, preclude la dichiarazione di fallimento. » ».

44. 189. Abrignani, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2015 è efficace, ai fini della pubblicità automobilistica, la sola registrazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 187. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, e all'articolo 6, comma quarto, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814. Dalla predetta data, le richieste di immatricolazione, nuova immatricolazione o aggiornamento della carta di circolazione e la loro esecuzione valgono anche a incardinare le corrispondenti formalità di prima iscrizione, rinnovo d'iscrizione e annotazione presso il PRA. È conseguentemente eliminata, per le predette formalità del PRA, la relativa modulistica.

44. 220. Garofalo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento.

44. 357. Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

2-*ter*. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei Paesi di residenza del cessionario. A tali acquisti si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e dei commi 2 e 2-*bis*.

44. 354. Alfreider, Schullian, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(*Invio telematico IUC*).

Dopo il comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

« 683-*bis*. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal comune e adottato con deliberazione di giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente ».

44. 130. Caparini, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

44. 361. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuate nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento. ».

44. 356. Alfreider, Ottobre, Plangger, Gebhard, Schullian.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Limitatamente alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015, la sanzione applicabile nei casi di presentazione con ritardo non superiore a novanta giorni è ridotta alla metà.

***44. 95.** Rampelli.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Limitatamente alla dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015, la sanzione applicabile nei casi di presentazione con ritardo non superiore a novanta giorni è ridotta alla metà.

***44. 43.** Marchetti.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sopprimere l'articolo 15, commi 4 e 5.

44. 355. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

***44. 349.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

***44. 150.** Catanoso, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera *a)* è soppressa.

44. 261. Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

19-*bis*. La permuta di immobili è esente da imposizione fatta salva l'applicazione delle imposte dovute sulla compravendita fra persone fisiche tempo per tempo vigenti alla eccedenza di valore fra gli immobili oggetto dell'operazione.

19-*ter*. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017,.

44. 257. Piso, Saltamartini.

Dopo il comma 19, aggiungere seguenti:

19-*bis*. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

19-*ter*. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

44. 258. Piso, Saltamartini.

Dopo il comma 19, aggiungere seguenti:

19-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: « abitative » è soppressa;

b) al comma 2, primo e ultimo periodo le parole: « uso abitativo » sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

19-*ter*. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

44. 302. Saltamartini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali, all'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti; « 31 maggio 2015 »;

b) le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2014 ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015.

44. 299. Pizzolante, Saltamartini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « libri » sono aggiunte le seguenti: « anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.

44. 127. Caparini, Busin, Guidesi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di operazioni

esenti dall'imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente:

14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 20,000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

44. 243. Tancredi.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*. All'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le somme dovute sono compensate al netto dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributa nel caso in cui il debitore risulti titolare di crediti certi liquidi ed esigibili, maturati, in data antecedente a quella dell'omesso o ritardato versamento, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, non ancora liquidati o prescritti alla scadenza del mancato o ritardato versamento da cui deriva la sanzione irrogata. ».

44. 337. Taglialatela, Corsaro.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*. Nei giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o all'autorità giudiziaria ordinaria, in ogni fase, stato e grado aventi ad oggetto l'abbuono delle imposte per reati ad opera di terzi, in applicazione all'articolo 59 della legge del 21 novembre 2000 n. 342, e degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1955 n. 504, così come modificati dall'articolo 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342 il Giudice dichiara estinta la pretesa tributaria, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, qualora, in esito al relativo procedimento penale, risulti da sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale da decreto di archiviazione del procedimento, che il soggetto passivo dell'imposta assume qualità di persona offesa dal reato a norma degli articoli 90 e seguenti del codice di procedura penale o lo stesso sia costituito parte civile nel medesimo procedimento, a norma degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale non sia comunque emessa sentenza di condanna nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 533 del codice di procedura penale.

***44. 204.** Laffranco, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*. Nei giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o all'autorità giudiziaria ordinaria, in ogni fase, stato e grado aventi ad oggetto l'abbuono delle imposte per reati ad opera di terzi, in applicazione all'articolo 59 della legge del 21 novembre 2000 n. 342, e degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1955 n. 504, così come modificati dall'articolo 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342 il Giudice dichiara estinta la pretesa tributaria, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, qualora, in esito al relativo procedimento penale, risulti da sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale da decreto di archi-

viazione del procedimento, che il soggetto passivo dell'imposta assume qualità di persona offesa dal reato a norma degli articoli 90 e seguenti del codice di procedura penale o lo stesso sia costituito parte civile nel medesimo procedimento, a norma degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale non sia comunque emessa sentenza di condanna nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 533 del codice di procedura penale.

***44. 185.** Palese, Brunetta.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*. Nei giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o all'autorità giudiziaria ordinaria, in ogni fase, stato e grado aventi ad oggetto l'abbuono delle imposte per reati ad opera di terzi, in applicazione all'articolo 59 della legge del 21 novembre 2000 n. 342, e degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1955 n. 504, così come modificati dall'articolo 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342 il Giudice dichiara estinta la pretesa tributaria, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, qualora, in esito al relativo procedimento penale, risulti da sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale da decreto di archiviazione del procedimento, che il soggetto passivo dell'imposta assume qualità di persona offesa dal reato a norma degli articoli 90 e seguenti del codice di procedura penale o lo stesso sia costituito parte civile nel medesimo procedimento, a norma degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale non sia comunque emessa sentenza di condanna nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 533 del codice di procedura penale.

***44. 27.** Ginato.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*. Nei giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o all'autorità giudiziaria ordinaria, in ogni fase, stato e grado aventi ad oggetto l'abbuono delle imposte per reati ad opera di terzi, in applicazione all'articolo 59 della legge del 21 novembre 2000 n. 342, e degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1955 n. 504, così come modificati dall'articolo 59 della legge 21 novembre 2000 n. 342 il Giudice dichiara estinta la pretesa tributaria, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, qualora, in esito al relativo procedimento penale, risulti da sentenza penale irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale da decreto di archiviazione del procedimento, che il soggetto passivo dell'imposta assume qualità di persona offesa dal reato a norma degli articoli 90 e seguenti del codice di procedura penale o lo stesso sia costituito parte civile nel medesimo procedimento, a norma degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale non sia comunque emessa sentenza di condanna nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 533 del codice di procedura penale.

***44. 12.** Carbone, Baruffi, Causi.

Dopo il comma 19, aggiungete il seguente:

19-*bis*. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati » sono aggiunte le seguenti: « nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44. 298. Saltamartini.

Dopo il comma 19, aggiungete il seguente:

19-*bis*. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 5 per cento per le concessioni io essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera *e.5)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti, anche insistenti su aree private contigue, fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.

44. 315. Pizzolante, Saltamartini, Tancredi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. All'articolo 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 539 è aggiunto in fine il seguente periodo: « i sistemi di procedura coattiva di cui al T.U, si applicano anche alle società pubbliche a capitale interamente, direttamente o indirettamente, detenuto da enti locali, per la riscossione delle relative entrate ».

44. 90. Preziosi, Cova, Berlinghieri.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. All'articolo 36 del regio decreti 18 novembre 1923, n. 2440, al primo comma sostituire le parole: « entro il secondo esercizio » sono sostituite con le seguenti: « rispettivamente entro il secondo e il quarto esercizio » e al secondo comma sono sostituite con le seguenti parole: « non oltre l'esercizio successivo » sono sostituite con le seguenti: « non oltre il secondo esercizio successivo ».

44. 282. Dorina Bianchi, Saltamartini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. All'articolo 26-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, al primo periodo, le parole: « e fino al 31 dicembre 2014 » sono soppresse.

44. 281. Dorina Bianchi, Saltamartini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente;

19-*bis*. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre. 2010, n. 207, dopo il comma 30 è inserito il seguente comma:

30-*bis*. In relazione all'articolo 194, in deroga a quanto previsto al comma 1, fino al 31 dicembre 2016, il direttore dei lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nei contratto e, comunque, con cadenza bimestrale, che deve essere esplicitata nel contratto. La disposizione si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

44. 280. Dorina Bianchi, Saltamartini.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. Al fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per la schiena ovvero protettori gonfiabili per uso motociclistico. La detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto dei suddetti Dispositivi di Protezione Individuale per il motociclismo che siano marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.

44. 239. Garofalo.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6-*bis*. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate.

44. 259. Piso, Saltamartini.

Al comma 20, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

h-bis) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 in materia di contrasto delle ludopatie, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 2016 e 2017, destinato alla prosecuzione delle sperimentazioni in corso riguardanti l'individuazione e al controllo telematico a distanzia dei soggetti a rischio ludopatia e per la generazione di messaggi di allerta, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di *software* in grado di individuare e prevenire i comportamenti patologici, tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della *privacy*.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2015: – 1.000.000;

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000.

44. 287. Saltamartini.

Al comma 20, dopo la lettera h), *aggiungere la seguente:*

h-bis) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14 in materia di contrasto delle ludopatie, una quota delle maggiori entrate di cui al comma 21 non inferiore ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'individuazione e al controllo telematico a distanza dei soggetti a rischio ludopatia e per la generazione di messaggi di allerta, da realizzare mediante applicazione diretta sugli apparecchi di strumenti o di *software* in grado di individuare e prevenire i comportamenti patologici, tenuto conto dei limiti derivanti dal rispetto della *privacy*.

44. 286. Saltamartini.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera *o)*, con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione dei monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia. »

20-*ter*. All'onere derivante dal comma 20-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20-*quater*. Le norme di cui al precedente comma 20-*bis* si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.

44. 363. Schullian.

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

20-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone aggiuntive caratteristiche tecniche per le apparecchiature per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 773, affinché i tagliandi di vincita emessi contengano le seguenti informazioni:

a) nome e cognome del giocatore;

b) data, ora e luogo di inizio e di fine giocata;

c) somme inserite dal giocatore per effettuare le giocate, somma finale di vincita e differenza tra le due.

20-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al comma precedente stabilisce altresì le modalità di conservazione di copia del tagliando di vincita presso l'esercizio, per un periodo comunque non inferiore a quello stabilito per la prescrizione degli accertamenti fiscali, e le modalità della comunicazione delle vincite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

44. 329. Rosato.

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, 2017.

44. 275. Bernardo.

Sopprimere i commi 21 e 22.

***44. 344.** Andrea Romano.

Sopprimere i commi 21 e 22.

***44. 276.** Bernardo.

Al comma 21, lettera a), *sostituire le parole:* 17 per cento *con le seguenti:* 25 per cento.

Al comma 21, lettera a), *sostituire le parole:* 17 per cento *con le parole:* 20 per cento.

44. 383. Corsaro.

Al comma 21, lettera a), *sostituire le parole:* 17 per cento *con le parole:* 20 per cento.

44. 382. Corsaro.

Al comma 21, lettera b), *sostituire le parole:* 9 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

44. 385. Corsaro.

Al comma 21, lettera b), *sostituire le parole:* 9 per cento *con le seguenti:* 12 per cento.

44. 384. Corsaro.

Al comma 25, primo periodo, sostituire le parole: 20.000 euro *con le seguenti:* 40.000 euro.

44. 386. Corsaro.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,3 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia offerta di apparecchi cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta dello 03 per cento per gli esercizi pubblici e commerciali e I circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d'imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla regione entro 30 giorni l'avvenuta rimozione.

44. 394. Garavini, Ginato.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-*bis*. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110 comma 6, lettera *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, possono richiedere il rilascio in uso dei logo identificativo « *no slot* » le cui condizioni per il rilascio e la revoca sono da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio.

25-*ter*: Le funzioni di vigilanza e controlla sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo « *no slot* » sono effettuate dai comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.

44. 213. Beni, Carnevali, Grassi, Patriarca, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

25-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero della salute istituito un fondo denominato: « Fondo per la previsione, la cura, la riabilitazione e il sostegno delle vittime del gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie », cui sono destinate, a decorrere dai 2015, le seguenti risorse:

a) una quota pari all'uno per cento della raccolta per il gioco d'azzardo, ovvero della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani, includente le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'erario e calcolata sulla media del triennio precedente. Tale quota è destinata a finanziare programmi ed interventi continuativi previsti dalla presente legge.

b) le somme relative ai premi dei giochi d'azzardo non riscossi entro i termini, che andranno a determinare il *budget* annuale per interventi e progetti a termini;

c) le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei comma 21;

d) gli incrementi delle sanzioni previste dal comma 25.

44. 180. Baroni, Barbanti, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Caso, Castelli.

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

25-*bis*. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del regio decreto 18 giugno 1031, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni altro apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevarne tuo dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età, Sono considerati idonei sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito al giocatore. Le disposizioni, di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge hanno efficacia a decorrere dal 1° giugno 2015.

44. 179. Baroni, Barbanti, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Caso, Castelli.

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

25-*bis*. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di finanziamento illecito ai partiti, laddove si verifichi l'erogazione di un finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1 al soggetto erogante operante nel settore del gioco d'azzardo, entro trenta giorni dall'accertamento dell'erogazione del finanziamento diretto o indiretto è comminata una sanzione amministrativa da parte del Ministero dell'economia e finanze pari a cinque volte l'importo erogato, sono fatti salve eventuali azioni relative al reato di finanziamento illecito ai partiti ai sensi della legislazione vigente.

44. 181. Baroni, Barbanti, Mantero, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Caso, Castelli.

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

25-*bis*. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

e-bis). Il limite massimo delle concessioni messe in gara alle quali può concorrere il medesimo soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero anche quale membro di un consorzio o di un raggruppamento temporaneo di imprese è fissato nel 10 per cento.

44. 11. Carella.

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente,

all'articolo 17, comma 5, sostituire la parola: 2015 *con la seguente:* 2016;

all'articolo 17, sopprimere il comma 13;

all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 50 milioni;

all'articolo 38, sopprimere il comma 11.

44. 57. Guidesi, Caparini, Grimoldi.

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge 201 dei 2011, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto in fine il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille ».

44. 271. Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 26, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: fatte salve le erogazioni in favore di enti pubblici e associazioni ONLUS per il sostegno ad attività di natura sociale, culturale e filantropica.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 60 milioni di euro per l'anno 2015 e di 420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,.

44. 85. Romanini, Maestri.

Al comma 26, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: è comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresi le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

44. 73. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Busin, Simonetti, Caparini.

Al comma 26, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: è comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 a lettera *q)*, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti privati senza scopo di lucro.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera limare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

44. 60. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Busin, Simonetti, Caparini.

Al comma 26, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: è comunque escluso dal reddito imponibile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 a lettera *q)*, un ammontare pari alle erogazioni liberali che gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 effettuano in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto a favore di soggetti pubblici.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera limare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

44. 61. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Busin, Simonetti, Caparini.

Al comma 26, sopprimere l'ultimo periodo.

44. 396. Piccione, Patriarca, Capodicasa, Maestri, Romanini.

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

26-*bis*. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b)*, all'ultimo periodo dopo le parole: « comunque denominati », sono aggiunte le seguenti: « e agli aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013, ».

26-*ter*. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Per gli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta del 40 per cento.

26-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 26-*ter*, valutati in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44. 359. Ottobre, Dellai, Nicoletti, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

26-*bis*. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera *c-bis)* dopo le parole: « e loro consorzi » sono aggiunte le seguenti: « nonché enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013 ».

26-*ter*. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera *b)*, all'ultimo periodo dopo le parole: « comunque denominati » sono aggiunte le seguenti: « e agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013 ».

26-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 26-*bis* e 26-*ter*, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44. 360. Ottobre, Dellai, Nicoletti, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera *l-bis)* è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: « ART.. 15-*bis*. – *Detrazioni per adozione internazionale* – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di

detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni ».

26-*ter*. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera *m)*, è abrogata 26-*quater,* all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 9, sostituire le parole: 200 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

44. 395. Nicchi, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, sono estese nel caso di erogazioni liberali in favore di beni culturali riconosciuti dal Ministero dei beni culturali di proprietà di fondazioni e di privati, purché aperti al pubblico. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per il 2015 il beneficio è concesso fino al limite massimo complessivo di 200 milioni di euro secondo un criterio di priorità temporale della relativa documentazione fiscale. Il Ministero dei Beni Culturali renderà trasparente l'ordine e rammentare delle donazioni su base nazionale in apposito sito informatico aggiornato in tempo reale.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte In maniera lineare per un Importo pari a 200 milioni per il 2015.

44. 336. Gigli, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

26-*bis*. A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 la base imponibile ai fini del calcolo si imposta sugli spettacoli per le case da gioco, come determinata dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 640 è ridotta forfettariamente di una percentuale pari al 50 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 85 milioni.

44. 59. Marguerettaz.

Dopo il comma 26 , inserire il seguente:

26-*bis*. Alla legge 22 aprile 1941 n. 63, dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

71-*bis*. Sono escluse dall'applicazione dei diritto d'autore le esecuzioni svolte in occasione di attività formative riconosciute di concorsi musicali promossi o svolti da enti pubblici oppure in occasione di manifestazione di alto valore artistico e culturale volte al solo fine di promuovere lo studio e l'esecuzione della musica classica, senza alcuna finalità economica,

44. 325. Taricco.

Sopprimere il comma 27.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-*bis, numeri 1) *e* 2) *con i seguenti:*

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, per il periodo di imposta 2015;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, per il periodo di imposta 2015;

3) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta 2016;

4) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta 2016.

44. 207. Terzoni, Daga, Segoni, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Vignaroli, Castelli, Sorial.

Sopprimere il comma 27.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un Importo pari a 920 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

44. 279. Dorina Bianchi, Saltamartini.

Sopprimere il comma 27.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

44. 252. Rampelli.

Sopprimere il comma 27.

***44. 46.** Marchetti.

Sopprimere il comma 27.

***44. 297.** Matarrese, D'Agostino, Librandi, Vecchio, Causin.

Sopprimere il comma 27.

***44. 388.** Basso.

Sopprimere il comma 27.

***44. 347.** De Menech.

Sopprimere il comma 27.

***44. 193.** Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

Sostituire il comma 27, con il seguente:

27. Al fine di non incidere negativamente sulle disponibilità finanziarie dei soggetti beneficiari dei pagamenti effettuati relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, fermo restando quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito) con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta appositi provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servissi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, sulla base degli indirizzi i del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in misura non inferiore a 460 milioni per l'anno 2015.

****44. 284.** Piso, Saltamartini.

Sostituire il comma 27, con il seguente:

27. Al fine di non incidere negativamente sulle disponibilità finanziarie dei soggetti beneficiari dei pagamenti effettuati relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deduci-

bili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, fermo restando quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito) con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta appositi provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servissi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, sulla base degli indirizzi i del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in misura non inferiore a 460 milioni per l'anno 2015.

****44. 244.** Tancredi.

Sostituire il comma 27, con il seguente:

27. Al fine di non incidere negativamente sulle disponibilità finanziarie dei soggetti beneficiari dei pagamenti effettuati relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, fermo restando quanto stabilito all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito) con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta appositi provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servissi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, sulla base degli indirizzi i del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, tali da assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in misura non inferiore a 460 milioni per l'anno 2015.

****44. 174.** Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 27 con il seguente:

27. Per il solo anno 2015 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta, a titolo di acconto dell'imposta sui reddito delle persone fisiche a valere sui periodi d'imposta 2015 e seguenti, sui capitali superiori a 300 mila euro detenuti presso banche ed intermediari finanziari. L'aliquota della ritenuta è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti di 920 milioni di euro di gettito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

44. 155. Pisano, Caso, Castelli.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

27-*bis*. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: « a decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille ».

44. 272. Paglia, Marcon, Melilla.

Al comma 27, sostituire le parole: 8 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

44. 91. Piccione, Patriarca, Capodicasa, Maestri, Romanini.

Sopprimere i commi 28 e 29.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 140.000.000;

2016: – 150.000.000;

2017: – 150.000.000.

44. 248. Galati, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Petrenga, Brunetta.

Sopprimere i commi 28 e 29.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 250 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

***44. 316.** Sottanelli, Librandi.

Sopprimere i commi 28 e 29.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 250 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

***44. 232.** Tancredi.

Sopprimere i commi 28 e 29.

Conseguentemente all'articolo 28, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. La commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*bis*. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter*. Per i progetti regolamentati da' accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.

1-*quater*. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.

1-*quinquies*. È Stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.

1-*sexies*. I compensi per i presidenti sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; alla loro determinazione si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lenendo conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame e nel limite di una spesa al lordo di ogni onere, riflesso e dell'IRAP pari ad euro 27,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Nulla è dovuto ad alcun titolo ai componenti interni.

b) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 10 sono soppressi.

10-*ter*. Dall'attuazione del comma 1 devono derivare per il bilancio dello Stato

risparmi lordi di spesa pari ad euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2015.

10-*quater*. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

44. 270. Paglia, Marcon, Melilla.

Sopprimere i commi 28 e 29.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

44. 380. Corsaro.

Sopprimere i commi 28 e 29.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 5, le parole: « 5 per cento » *sono sostituite dalle parole:* « 60 per cento ».

44. 375. Corsaro.

Sostituire il comma 28 con il seguente.

28. All'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, al comma 2-*ter,* le parole: « 1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,15 per mille a decorrere dal 2015.

Conseguentemente, sopprimere il comma 29.

44. 188. Pisano, Caso, Castelli.

Sopprimere i commi 5 e 13.

Conseguentemente:

dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. Per l'anno 2015 sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, compresi quelli contributivi, e quelli derivanti da cartelle emesse da agenti della riscossione per i territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e/o dai successivi eventi calamitosi ed alluvionali nel territorio della Regione Emilia Romagna;

all'articolo 38, sopprimere il comma 11.

44. 56. Guidesi, Busin, Fedriga, Caparini.

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-*bis*. Al fine di finanziare le spese conseguenti gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

30-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 30-*bis*, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dai CIPE.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

44. 126. Busin, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, le pa-

role « e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle parole « e comunque non oltre due anni dal termine dello stato di emergenza ».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro, per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 *con le seguenti:* 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 450 milioni di euro a decorrere dal 2016.

44. 104. Ghizzoni, Baruffi, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 *con le seguenti:* 88 milioni di euro per l'anno 2015.

44. 101. Baruffi, Ghizzoni, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. Gli atti relativi alle procedure di riscossione coattiva, emessi nel corso del presente anno, non sono gravati da oneri né interessi, nei confronti dei titolari di imprese, la cui attività produttiva è situata nei comuni colpiti dall'alluvione nella giornata del 14 ottobre 2014 e del 5 novembre 2014.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

44. 120. Faenzi, Parisi, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. Al fine di finanziare le spese necessarie a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

44. 125. Busin, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-bis. Per il completamento degli interventi di ricostruzione, connessi al sisma del 15 dicembre 2009 nel comune di Marsciano in provincia di Perugia, è concesso un contributo pari a 30 milioni di euro complessivi, per gli anni 2015, 2016 e 2017, Con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, ivi incluse quelle relative ai controlli ed alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

44. 142. Laffranco, Giulietti, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. Per le imprese colpite nel territorio della città di Genova, a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nella giornata dell'9 ottobre 2014, è stanziata la somma di 10 mila euro, a valere delle risorse disponibili dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), a seguito della presentazione di autocertificazione dei danni subiti da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 7.000.000;

2016: – 7.000.000;

2017: – 7.000.000.

44. 164. Biasotti, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono soppresse le seguenti parole: « e comunque fino all'anno di imposta 2013 ».

Conseguentemente:

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017.

all'articolo 17, comma 9, sostituire le parole: 200 milioni *con le seguenti:* 100 milioni.

44. 158. Dell'Orco, Ferraresi, Caso.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, sono soppresse le seguenti parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 ».

Conseguentemente:

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017.

all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti:* 70 milioni.

44. 159. Dell'Orco, Ferraresi, Caso.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, così come convertito dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, al secondo periodo dopo le parole: « sono, altresì, esenti » sono aggiunte le seguenti: « dalla tassa sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017.

44. 160. Dell'Orco, Ferraresi, Caso.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 10 ottobre 2014, avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dalle alluvioni di cui all'elenco inserito nell'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, sono sospesi fino al 30 giugno 2015 i versamenti delle rate di mutui e prestiti scadenti in coerenza con le disposizioni dell'articolo 1 comma 7-*bis* del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74. La sospensione dei versamenti si applica anche nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato A del suddetto decreto ministeriale.

44. 161. Baldelli, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

30-*bis*. I termini di cui all'articolo 11, comma 111, quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si applicano ai finanziamenti concessi con provvedimenti successivi alla Delibera Cipe n. 8/2012.

44. 327. Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Pes.

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

30-*bis*. Qualora non fossero state spese nel 2014, le risorse individuate dall'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate anche nell'anno 2015 a finanziare gli interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

*** 44. 328.** Rigoni, Ginoble.

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

30-*bis*. Qualora non fossero state spese nel 2014, le risorse individuate dall'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate anche nell'anno 2015 a finanziare gli interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

*** 44. 326.** Mariani.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa dell'attività economica e il ripristino delle condizioni di normalità, per i comuni colpiti dall'alluvione del 14 ottobre e del 5 novembre 2014 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 marzo 2015, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni interessati dall'evento calamitoso, per il rilascio delle autorizzazioni per opere di rilevanza urbanistica quali nuove costruzioni, nonché da alienazione di beni patrimoniali. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, nel limite massimo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

44. 121. Faenzi, Parisi, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni della regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 14 ottobre e del 5 novembre 2014, possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento da parte dei contribuenti dell'imposta municipale propria e comunque entro e non oltre l'anno 2017. Ai fini del pagamento da parte dei contribuenti, delle rate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, i suddetti comuni possono inviare i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARES, della TASI, anche per l'anno 2015.

44. 119. Faenzi, Parisi, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. Il comma 9-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, è sostituito dal seguente:

9-*ter*. Con effetto dal 29 giugno 2014, per i finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento ai sensi dei citato articolo 3-*bis*, il pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale è sospeso per un periodo di dodici mesi con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento in quote capitale costanti. Ai maggiori oneri per interessi derivanti dalla rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, dei decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente comma.

44. 106. Baruffi, Ghizzoni, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

30-*bis*. Il termine per la conclusione delle attività di ripristino dei danni subìti dai privati cittadini per quanto attiene ai beni mobili ed immobili, nonché per il ripristino dei danni patiti dalle imprese extra-agricole e dai soggetti titolari di partita Iva non iscritti al registro delle imprese, di cui al D.P.C.M. 23 Marzo 2013, risulta determinato, in deroga alle modalità applicative del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, al 31 dicembre 2015.

44. 321. Nardi, Lavagno, Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Zan, Lacquaniti.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. In via sperimentale, ai fini della ripresa economica dei centri storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge n. 296 del 2006 secondo le seguenti disposizioni:

a) la perimetrazione della suddetta zona franca urbana è limitata ai centri storici dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Cavezze, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Poggio Renatico, Sant'Agostino, San Felice sul Panaro, San Prospero, San Possidonio e definita con atto del Commissario delegato, ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, d'intesa con i sindaci dei comuni suddetti;

b) possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui alla lettera precedente, con le seguenti caratteristiche:

1) microimprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con un reddito lordo nel 2013 inferiore a 50.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

2) costituzione in data non successiva al 31 dicembre 2014;

3) svolgano la propria attività all'interno della ZFU, ai sensi di quanto previsto alla successiva lettera *c)*;

d) non essere in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

e) i cui titolari siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili;

c) gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla successiva lettera *e)* sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 1407/2013 dei 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) e dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) nel settore agricolo.

d) per accedere alle agevolazioni di cui alla successiva lettera *e)*, i soggetti individuati ai sensi della precedente lettera *b)* devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della ZFU e rispettare i limiti e le procedure previsti dai Regolamenti comunitari di cui alla lettera precedente. Quanto previsto alla presente lettera è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

e) i soggetti di cui al presente comma possono beneficiare, nei rispetto dei requisiti della lettera *b)* nonché dei limiti previsti alla successiva lettera *f)* e della dotazione finanziaria di cui al successivo punto *g)*, delle agevolazioni previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e consistenti in:

1. esenzione dalle imposte sui redditi;

2. esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;

3. esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al presente comma, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.

f) le agevolazione di cui alla lettera precedente sono riconosciute con riferimento ai periodi di imposta 2014 e 2015.

g) agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, dei decreto legge n.74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012.

44. 105. Ghizzoni, Baruffi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. All'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « all'anno immediatamente successivo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo anno immediatamente successivo ».

44. 102. Ghizzoni, Baruffi, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « lettere *a)*, *b)* » sono aggiunte le parole: « *b-bis* »;

b) le parole: « nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, » sono sostituite dalle parole: « nonché al risarcimento dei danni subìti dai beni mobili strumentali all'attività, alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività

danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

44. 103. Baruffi, Ghizzoni, Lenzi, Zampa, De Maria, Fabbri.

Dopo il comma 30 inserire il seguente:

30-*bis*. Al comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 Agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo le parole: « e 2015 », sono sostituite dalle seguenti: « , 2015, 2016 e 2017 » e le parole: « di 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro ».

44. 320. Di Salvo, Pilozzi, Nardi, Migliore, Lavagno, Lacquaniti, Zan, Piazzoni.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. All'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, come convertito in legge n. 114 del 2014, le parole: « dell'Abruzzo » e le parole: « dell'Emilia-Romagna » sono soppresse.

44. 88. Carra, Colaninno, Martelli, Braga, Rampi, Scuvera, Cova, Gasparini, Casati, Cominelli, Galperti, Laforgia, Mauri, Cimbro, Carnevali, Prina, Cinzia Maria Fontana, Bazoli, Misiani, Marantelli.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza entro il termine di quarantotto mesi di cui all'articolo 38, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 dalla data del versamento effettuato il 31 marzo 2008.

44. 39. Berretta, Zappulla, Causi, Capodicasa, Giulietti, Boccadutri, Misiani, Iacono, Greco.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

30-*bis*. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso. Il termine di cui all'articolo 38, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per la presentazione della suddetta istanza decorre dall'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 3, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

44. 40. Berretta, Zappulla, Causi, Capodicasa, Giulietti, Boccadutri, Misiani, Iacono, Greco.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero del-

l'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 78.500.000;

2016: – 78.500.000;

2017: – 78.500.000.

44. 21. Marchetti.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 78.500.000;

2016: – 78.500.000;

2017: – 78.500.000.

*** 44. 291.** Pagano, Saltamartini.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 78.500.000;

2016: – 78.500.000;

2017: – 78.500.000.

*** 44. 112.** Laffranco, Catanoso, Biasotti, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 78.500.000;

2016: – 78.500.000;

2017: – 78.500.000.

*** 44. 341.** Morani, Donati, Marco Di Maio.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

44. 140. Cancelleri, Caso, Castelli.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro decorrere dal 2015.

44. 50. Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni *con le seguenti:* 109 milioni di euro.

44. 376. Corsaro.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 milioni *con le seguenti:* 107,5 milioni.

44. 49. Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Gian-

carlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

44. 381. Corsaro.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo la parola: « estesa » sono aggiunte le seguenti: « in ragione della metà ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 39.000.000;

2016: – 39.000.000;

2017: – 39.000.000.

44. 20. Marchetti.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 dopo la parola: « estesa » sono aggiunte le seguenti: « in ragione della metà ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 40.000.000;

2016: – 40.000.000;

2017: – 40.000.000.

*** 44. 340.** Morani, Donati, Marco Di Maio.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 dopo la parola: « estesa » sono aggiunte le seguenti: « in ragione della metà ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 40.000.000;

2016: – 40.000.000;

2017: – 40.000.000.

*** 44. 113.** Laffranco, Catanoso, Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo la parola: « estesa » sono inserite le seguenti: « in ragione della metà ».

**** 44. 148.** Distaso, Altieri, Ciracì, Fucci, Marti, Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo la parola: « estesa » sono inserite le seguenti: « in ragione della metà ».

**** 44. 80.** Bruno Bossio.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo la parola: « estesa » sono inserite le seguenti: « in ragione della metà ».

**** 44. 6.** Chiarelli, Palese, Brunetta.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa

agli autoveicoli », sono sostituite con le seguenti: « Il pagamento di cui al comma 1 è ridotto alla metà per gli autoveicoli »;

b) al comma 4 le parole da: « assoggettati » fino a: « per i motoveicoli » sono sostituite dalle seguenti: « assoggettati alla tassa di possesso annua di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39 ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 39.750.000;

2016: – 39.750.000;

2017: – 39.750.000.

44. 22. Marco Di Stefano.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « 20 anni » sono sostituite dalle parole: « 25 anni »;

b) al comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: « I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria annua di lire 50 euro per gli autoveicoli e di lire 20 per i motoveicoli ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000;

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

44. 290. Pagano, Saltamartini.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: « 20 anni » sono sostituite dalle parole: « 25 anni »;

b) al comma 4 il primo periodo è sostituito dai seguenti: « I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di 50 euro per gli autoveicoli e di 20 euro per i motoveicoli. I veicoli di cui al comma 2 sono assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria annua di 50 euro per gli autoveicoli e di 20 euro per i motoveicoli ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 25.000.000;

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000.

44. 289. Pagano, Saltamartini.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque anni ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 39.750.000;

2016: – 39.750.000;

2017: – 39.750.000.

44. 25. Marco Di Stefano.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63, comma 2, primo periodo, della legge 21 novembre 2000,

n. 342, le parole: « venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque anni ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 45.000.000;

2016: – 45.000.000;

2017: – 45.000.000.

44. 230. Sottanelli, Librandi.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Al comma 4, dell'articolo 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. I veicoli di cui al comma 2 sono assoggettati, ad una tassa di possesso forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 79.500.000;

2016: – 79.500.000;

2017: – 79.500.000.

44. 23. Marco Di Stefano.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. All'articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: « lire 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 40 » e le parole: « lire 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 20 ».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

2016: – 50.000.000;

2017: – 50.000.000.

44. 24. Marco Di Stefano.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito con il seguente:

ART. 63.

(Tasse automobilistiche e disposizioni in materia di reimmatricolazione per particolari categorie di veicoli).

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il venticinquesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa altresì agli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli attualmente adibiti ad uso professionale, per i quali fino al 31 dicembre 2014 si è compiuto il ventesimo anno dalla loro costruzione. La norma di cui al primo periodo del presente comma si applica al contenzioso tributario pendente in materia di esenzione dalle tasse automobilistiche per la medesima categoria di veicoli.

3. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 50,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le dispo-

sizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per gli autoveicoli esenti ai sensi dei commi 1 e 2 l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 50,00.

4. Per i veicoli in possesso dei requisiti di cui ai commi le 2 è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo unico onere del pagamento da parte dell'attuale proprietario di tre annualità della tassa di circolazione forfettaria di cui al comma 3, maggiorate del 50 per cento. La reiscrizione ai sensi del presente comma consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo e non comporta la qualificazione di veicolo atipico.

Conseguentemente, dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. È abrogato il comma 1, articolo 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

44. 115. Prodani, Crippa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Vallascas, Da Villa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Colonnese, Cariello, Currò.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. Al fine contrastare la crescita di fenomeni di evasione in relazione al pagamento delle tasse automobilistiche e di assicurare risorse certe alle Regioni è soppresso comma 24 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Non è consentita la circolazione di veicoli non in regola con i relativi pagamenti ed è conseguentemente ripristinato l'obbligo di esposizione del contrassegno relativo al pagamento previsto dall'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché la misura del sequestro del veicolo in caso di mancato pagamento del tassa riferita all'anno in corso e di quelle riferite agli anni precedenti. La misura del sequestro si applica anche ai veicoli utilizzati quali strumenti di lavoro. Per consentire una adeguata informazione all'utenza, con propri provvedimenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone un periodo semestrale transitorio, nel corso del quale è sospesa l'applicazione della misura del sequestro del veicolo.

44. 288. Pagano, Saltamartini.

Al comma 31, sopprimere le lettere a) *e* c).

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

b) al comma 2 sostituire le parole: « venti anni » con le seguenti: « venticinque anni ».

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015.

44. 52. Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Al comma 31, sopprimere le lettere a) *e* c).

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito con il seguente: « i veicoli di cui al comma 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strana, ad una tassa di circolazione di importo pari a quello della tassa di proprietà dovuto dai mezzi moderni »;

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015.

44. 51. Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Al comma 31 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

b) al comma 2 sostituire Se parole: « agli autoveicoli e » con le seguenti: « ai »;

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22 milioni di euro a decorrere dal 2015.

44. 53. Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Al comma 31 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera b)*, con la seguente:*

b) al comma 2 sostituire Se parole: « agli autoveicoli e » con le seguenti: « ai »;

all'articolo 17, comma 6, sostituire le parole: 250 milioni *con le seguenti:* 228 milioni.

44. 54. Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Prataviera, Rondini, Simonetti.

Al comma 31 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 78,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

44. 241. Garofalo.

Al comma 31, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) il comma 3 è abrogato;

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.

44. 134. Cancelleri, Caso, Castelli.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. Per promuovere l'acquisto di veicoli con emissioni di CO2 inferiori ai 85 gr/km, è istituito, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri con cui procedere alle ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 82 milioni di euro per l'anno 2015 e di 442 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

44. 323. Pilozzi, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Di Salvo, Zan, Lavagno, Nardi.

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

31-*bis*. I soggetti che alla data del 1° settembre 2014 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo nel comune di Genova interessato dall'alluvione dell'9 ottobre 2014 che per effetto dell'evento calamitoso, hanno subìto la distruzione ovvero l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività, denunciandole all'autorità comunale e ricevendone verificazione, sono esonerati dal pagamento delle imposte calcolate per i contributi a fondo perduto, ricevuti a qualsiasi titolo ovvero con le modalità del credito di imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per gli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 500.000.000;

2016: – 400.000.000;

2017: – 300.000.000.

44. 163. Biasotti, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Le risorse per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 sono incrementate di euro 3.000.000 per il 2015, di euro 2.500.000 per il 2016 e di euro 2.000.000 per il 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché sulle risorse resesi disponibili sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, valutate in euro 13 milioni per le misure dell'Asse 4 e in euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale relativo al Fondo Europeo Pesca di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi di competenza delle Regioni sono utilizzate per le medesime finalità.

*** 44. 334.** Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Le risorse per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 sono incrementate di euro 3.000.000 per il 2015, di euro 2.500.000 per il 2016 e di euro 2.000.000 per il 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché sulle risorse resesi disponibili sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, valutate in euro 13 milioni per le misure dell'Asse 4 e in euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale relativo al Fondo Europeo Pesca di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio

2007, con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi di competenza delle Regioni sono utilizzate per le medesime finalità.

*** 44. 295.** Pagano, Saltamartini.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Le risorse per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 sono incrementate di euro 3.000.000 per il 2015, di euro 2.500.000 per il 2016 e di euro 2.000.000 per il 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse recate dal Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché sulle risorse resesi disponibili sul Fondo di Rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, valutate in euro 13 milioni per le misure dell'Asse 4 e in euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale relativo al Fondo Europeo Pesca di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi di competenza delle Regioni sono utilizzate per le medesime finalità.

*** 44. 309.** Zaccagnini, Franco Bordo, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 102 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

**** 44. 294.** Pagano, Saltamartini.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Limitatamente al settore della pesca ed in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di cui al comma 4 dell'articolo 102 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

**** 44. 310.** Franco Bordo, Zaccagnini, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, del Consiglio, il Fondo europeo Pesca, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale, è incrementato per l'anno 2015 di euro 13 milioni con riferimento alle misure dell'Asse 4 e di euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi, di competenza delle Regioni, sono utilizzate per le medesime finalità.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, tabella C, voce Piano triennale della pesca (ministero infrastrutture – 4.1. Cap. 2179) la dotazione finanziaria viene incrementata nel 2015 da 338.552 a 1.000.000 euro; nel 2016 da 346.324 a 900.000 euro; nel 2017 da 346.324 a 800.000; *e la voce* ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267, relativa all'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) *apportare le seguenti variazioni:*

2015: + 5.000.000;

2016: + 4.000.000;

2017: + 3.000.000.

*** 44. 335.** Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, del Consiglio, il Fondo europeo Pesca, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale, è incrementato per l'anno 2015 di euro 13 milioni con riferimento alle misure dell'Asse 4 e di euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi, di competenza delle Regioni, sono utilizzate per le medesime finalità.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, tabella C, voce Piano triennale della pesca (ministero infrastrutture – 4.1. Cap. 2179) la dotazione finanziaria viene incrementata nel 2015 da 338.552 a 1.000.000 euro; nel 2016 da 346.324 a 900.000 euro; nel 2017 da 346.324 a 800.000; *e la voce* ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267, relativa all'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) *apportare le seguenti variazioni:*

2015: +5.000.000;

2016: +4.000.000;

2017: +3.000.000.

*** 44. 308.** Franco Bordo, Zaccagnini, Marcon, Melilla.

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

33-*bis*. Con riferimento alle risorse assegnate dall'articolo 12 Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2007, del Consiglio, il Fondo europeo Pesca, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, legge 16 aprile 1987, n. 183, a seguito della rimodulazione del tasso di cofinanziamento nazionale, è incrementato per l'anno 2015 di euro 13 milioni con riferimento alle misure dell'Asse 4 e di euro 36 milioni per le misure dell'Asse 2 del Regolamento stesso. Le quote liberatesi, di competenza delle Regioni, sono utilizzate per le medesime finalità.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, tabella C, voce Piano triennale della pesca (ministero infrastrutture – 4.1. Cap. 2179) la dotazione finanziaria viene incrementata nel 2015 da 338.552 a 1.000.000 euro; nel 2016 da 346.324 a 900.000 euro; nel 2017 da 346.324 a 800.000; *e la voce* ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267, relativa all'attuazione del Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da

pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) *apportare le seguenti variazioni:*

2015: + 5.000.000;

2016: + 4.000.000;

2017: + 3.000.000.

*** 44. 292.** Pagano, Saltamartini.

Al comma 37, sopprimere le parole da: Autorità di audit *fino a:* dicembre 2013.

44. 108. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

Al comma 39, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate dando priorità ai progetti definiti dalle singole regioni a favore di:

a) interventi a favore dell'edilizia scolastica nei comuni soggetti a fenomeni di forte spopolamento. A tale scopo, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali dovranno attivare l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica. La programmazione delle opere da realizzare nonché la rendicontazione delle spese avvenute saranno rese pubbliche sul sito del comune di appartenenza dell'istituto scolastico oggetto dell'intervento;

b) riorganizzazione e miglioramento dell'offerta sanitaria, in modo da assicurare a tutti i residenti rapidità dei servizi di emergenza e diagnostica, La rendicontazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati sarà pubblicata sul sito del comune oggetto dell'intervento.

44. 107. Colonnese, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Currò, D'Incà.

Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:

39-*bis*. Le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni meno sviluppate, precedentemente destinate a interventi previsti in programmi paralleli non ricompresi nell'Accordo di Partenariato, sono destinate a progetti nazionali tatto salvo il vincolo di destinazione territoriale originario.

39-*ter*. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche.di coesione, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.

39-*quater*. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.

39-*quinquies*. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

44. 10. Fassina, Cuperlo, Civati, Miotto, D'Attorre, Pollastrini, Bindi, Damiano, Laforgia.

Dopo il comma 39 aggiungere i seguenti:

39-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: « Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria »;

2) le parole: « Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato, » sono sostituite dalle seguenti: « Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione »;

3) le parole: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro »;

b) al comma 492:

1) le parole: « che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, » e le parole: « , che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma » sono soppresse; le parole: « ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento siti valore della transazione »;

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro »;

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

39-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

44. 269. Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

39-*bis*. L'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto

degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

c) oltre 28,000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100,000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;

g) oltre 150,000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;

h) oltre 200.000 euro 49 per cento.

44. 260. Paglia, Marcon, Melilla, Scotto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è affettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

*** 44. 100.** Donati, Marco Di Maio, Moretto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è affettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

*** 44. 97.** Rampelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è affettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

*** 44. 303.** Causin, Librandi, Mazziotti Di Celso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è affettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

*** 44. 41.** Marchetti.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è affettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

*** 44. 345.** De Menech.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è affettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

*** 44. 387.** Basso.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

40-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

40-*ter*. La disposizione di cui al comma 41 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 951 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

44. 254. Saltamartini.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

40-*ter*. La disposizione di cui al comma 41 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 951 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2017.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

40-*ter*. La disposizione di cui al comma 40-*bis* ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

44. 253. Rampelli.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

40-*ter*. La disposizione di cui al comma 40-*bis* ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

*** 44. 47.** Marchetti.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

40-*ter*. La disposizione di cui al comma 40-*bis* ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

*** 44. 109.** Marco Di Maio, Donati, Moretto.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile

ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

40-*ter*. La disposizione di cui al comma 40-*bis* ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

*** 44. 346.** De Menech.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

40-*ter*. La disposizione di cui al comma 40-*bis* ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

*** 44. 194.** Gelmini, Palese, Squeri, Brunetta.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. ».

40-*ter*. La disposizione di cui al comma 40-*bis* ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

*** 44. 389.** Basso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano.

Conseguentemente alla Tabella A – voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: −10.000.000.

44. 210. Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. La realizzazione dell'autostrada Gela-Agrigento-Castelvetrano è ricompresa nel Programma delle Infrastrutture Strategiche della legge 21 dicembre 2001, n. 433.

44. 211. Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Le pubbliche amministrazioni che acquisiscono *software* in modalità *cloud computing* prevedono nei bandi di gara che il servizio possa essere utilizzato anche da altre amministrazioni. Secondo le regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale entro marzo 2015 vengono stabilite le modalità per la ripartizione delle spese tra le amministrazioni che usufruiscono del servizio comune.

44. 209. Palmieri, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. ».

44. 208. Palmieri, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. A decorrere dall'anno 2015 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del. decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa gli immobili di rimanenza e gli immobili merce, la cui produzione, scambio o vendita costituisce oggetto dell'attività d'impresa, posseduti dalle imprese di costruzioni, rimasti invenduti al 31 dicembre 2014, per i successivi due anni dopo l'acquisto, nel limite massimo di 200 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 23, comma 1, lettera b), *le parole*: 264,4 milioni, *sono sostituite dalle seguenti*: 164,4 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A – voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni*:

2015: – 100.000.000.

44. 206. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Nel caso di appalti pubblici, possono essere destinati alla locazione senza conducente, oltre ai veicoli di cui all'articolo 84, comma 4, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto.

44. 205. Abrignani, Palese, Brunetta.

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

40-*bis*. All'articolo 16, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: « di speciali registri » sopprimere le seguenti: « questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse ».

40-*ter*. All'articolo 16, comma 3, primo periodo, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sostituire le parole: « possono essere » con la seguente: « sono ».

40-*quater*. All'articolo 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 640, aggiungere in fine i seguenti commi:

4. Fino all'entrata in vigore del decreto attuativo contenente le regole tecniche per la gestione dei registri in modalità informatica, la vidimazione ,dei registri è assolta attraverso l'apposizione della numerazione e della timbratura da parte dell'interessato che ne attesta con apposita autodichiarazione la veridicità.

5. Tale autodichiarazione è trasmessa con modalità telematiche allo Sportello Unico per le attività produttive competente per territorio.

44. 169. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. All'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *b)*, le parole « birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato » sono soppresse;

b) al comma 3, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente: « *c)* a decorrere dal 1° gennaio 2016: birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato »

40-*ter*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2015, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1° gennaio 2015.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole: è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 *con le seguenti*: è incrementato di 750 milioni per l'anno 2015 e 850 milioni per l'anno 2016.

44. 171. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2015: birra: euro 2,33 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 12, sostituire le parole: è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 *con le seguenti*: è incrementato di 700 milioni per l'anno 2015 e 850 milioni per l'anno 2016.

44. 172. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: « le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive erogate anche in denaro a richiesta del lavoratore ».

44. 175. Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21,5 per cento.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4.000 milioni euro annui a decorrere dal 2015 si provvede mediante i seguenti interventi:

1) alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 639, dopo le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile » sono inserite le seguenti: « , escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, »;

b) al comma 669, le parole: « , ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, » sono soppresse;

2) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regio-

nali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014;

3) al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-*bis*, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture, in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-*bis* sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1-*septies*;

4) al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-*bis*, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-*bis* definiscono e inviano a Consip S.p.A l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI;

5) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip S.p.A, individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-*quater*;

6) per il 2014, il termine di cui al comma 1-*quater* è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-*quinquies* è fissato al 31 luglio;

7) in deroga a quanto previsto nei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, gli enti di cui al comma 1-*bis* possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip S.p.A. con criteri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*;

8) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-*bis*, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

9) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

10) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

11) i soggetti di cui al comma 1-*bis* comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa;

12) gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da 1 a 11 sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale;

13) con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12.

44. 177. Villarosa, Castelli, Caso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è soppresso.

44. 203. Abrignani, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 170-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. I contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti delle amministrazioni pubbliche possono avere durata superiore a quella prevista al comma 1.

44. 202. Abrignani, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 717 e 718 sono soppressi. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296, è soppresso.

44. 201. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Al comma 4-*bis*, dell'articolo 37, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44. 200. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Il comma 3-*quinquies*, dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3-*quinquies*. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale ».

44. 199. Russo, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 618 sono aggiunti i seguenti:

« 618-*bis*. La somma prevista dalla lettera *a)* del comma 618 è versata al netto dell'importo iscritto a ruolo a titolo di sanzione per omesso o ritardato versamento dei tributi, nel caso in cui il debi-

tore risulti titolare di crediti certi liquidi ed esigibili, maturati, in data antecedente a quella dell'omesso o ritardato versamento, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, non ancora liquidati o prescritti alla scadenza del mancato o ritardato versamento da cui deriva la sanzione irrogata.

618-*ter*. Nei casi di cui al comma 618-*bis*, l'atto di cui al comma 618, contiene la dichiarazione del debitore attestante che l'omesso o tardivo versamento sanzionato consegue al mancato pagamento dei crediti di cui allo stesso comma 618. In tal caso, l'agente della riscossione trasmette, nei successivi 30 giorni, la dichiarazione del debitore all'ente che ha iscritto a ruolo la sanzione per le necessarie verifiche. Quest'ultimo, decorso il termine di ulteriori 180 giorni, dispone lo sgravio, ovvero comunica al debitore e all'agente della riscossione la ripresa delle attività di recupero del credito, qualora all'esito della verifica emerga l'assenza dei presupposti per l'annullamento della sanzione. ».

44. 391. Taglialatela, Corsaro.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 gennaio 2015, è ridotta la misura dell'accisa sull'alcol etilico ed i prodotti intermedi per un importo corrispondente a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Nelle more della determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al primo periodo si applicano le aliquote di accisa vigenti alla data del 31 dicembre 2014.

Conseguentemente, alta Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2015: – 70.000.000;

2016: – 70.000.000;

2017: – 70.000.000.

44. 390. Fiorio, Bargero, Zanin, Sani.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 7-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sui valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La disposizione dei precedenti periodi non si applica ai produttori agricoli ivi indicati, che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per le prestazioni di servizi imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. ».

44. 352. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi	9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis)*	2 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze	15 per cento

»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. ».

c) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti: « e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 9, comma 2,.

44. 351. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 156. Brescia, Caso, Castelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, la disposizione del comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica a regime. Le risorse complessive destinate mediante la scelta dei contribuenti sono destinate integralmente alle finalità previste dal medesimo comma 337 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corri-

spondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.

44. 157. Brescia, Caso, Castelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Ai fini di accelerare le procedure per il pagamento dei contributi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo, n. 42 del 2004, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi medesimi in favore dei soggetti proprietari di immobili storico-artistici che hanno sostenuto le spese per le opere di restauro conservativo.

44. 195. Occhiuto, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Esclusivamente per gli anni 2015-2018, le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *c)*, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per cento, al bilancio della Regione Sicilia con destinazione vincolata all'istituzione di un fondo siciliano per l'equità e la giustizia sociale in favore delle persone indigenti, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla popolazione siciliana, e in particolare da quella parte della popolazione che vive in condizioni di estrema povertà, a causa della mafia.

44. 153. Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) al comma 1-*bis* primo periodo, le parole: « limitatamente all'anno 2014 », sono soppresse;

c) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: « , sino a 2.400.000 kWh anno, » e « , sino a 260.000 kWh anno, » sono soppresse;

e) al comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: « di energia, oltre i limiti suddetti » sono sostituite dalle seguenti: « e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre il limite di 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre il limite di 260.000 kWh anno, ».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 5, sostituire le parole: 100 milioni *con le seguenti*: 91 milioni.

44. 149. Catanoso, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 635, le parole: « di una componente riferita al servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella » sono sostituite dalle seguenti: « della »;

b) il comma 640 è abrogato;

c) i commi da 669 a 679 sono abrogati;

d) il comma 681 è abrogato;

e) al comma 682 la lettera *h)* è soppressa;

f) al comma 683 le parole da: « e le aliquote della TASI » fino a: « destinazione degli immobili » sono soppresse;

g) il comma 687 e 688 è abrogato;

h) al comma 688 le parole: « e della TASI » e le parole: « e alla TASI » sono soppresse;

i) al comma 730 le parole: « e dell'istituzione della TASI » sono soppresse;

j) al comma 731 le parole: « e della TASI » sono soppresse.

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 145. Pesco.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi da 641 a 668 sono sostituiti dai seguenti:

641. Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti.

642. La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, fa TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale.

644. Nel caso di focali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per la quantità di rifiuti urbani prodotti e destinata allo smaltimento finale, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Per l'applicazione della TARI si considerano le quantità dei rifiuti destinate allo smaltimento finale.

645. Per l'applicazione della Tari si considerano le quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nei catasto edilizio urbano, può considerare come quantità assoggettabile alla Tari quella determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

646. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la quantità assoggettabile alla TARI rimane quella effettivamente prodotta o desumibile dalle quantità medie dei rifiuti.

647. Nella determinazione della TARI non si tiene conto dei rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

648. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

649. Il comune, nella commisurazione della tariffa, applica i criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6.

650. In fase di prima applicazione ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune, in alternativa ai criteri di cui al

comma precedente e nel rispetto del principio « chi inquina paga », sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dai comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

651. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

652. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

653. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo, relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

654. La TARI non è dovuta in caso di mancato svolgimento del Servizio di gestione dei rifiuti, ovvero è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Le mancate entrate dovute a tali disservizi sono realizzate attraverso le penali previste oda prevedere nei rispettivi contratti di servizio stipulati tra ente locale e società affidataria del servizio stesso.

655. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI si applica quanto disposto dal comma precedente.

656. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

657. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

658. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 60 giorni nel corso dello stesso anno solare.

659. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

660. Per tutto quanto non previsto dai commi da 459 e 460 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

661. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

662. Con regolamento da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri, le modalità e le tecnologie per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 146. Alberti, Caso, Castelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 150 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello stato nel 2015, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione dei sistema produttivo.

44. 191. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. La lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente:

c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a:

1) 1.950 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. Esclusivamente nel caso di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo, il soggetto obbligato al pagamento della somma aggiuntiva di cui al presente numero procede al versamento della stessa in un'unica soluzione ovvero nella misura di un quarto entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione e della restante parte in un numero massimo di quattro rate mensili. Entro il termine di cinque giorni dai l'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell'impresa, può presentare istanza, adeguatamente motivata e documentata, alla Direzione territoriale del lavoro, intesa ad ottenere la dilazione di pagamento di cui al comma precedente. La Direzione territoriale del lavoro, entro i successivi quindici giorni dalla presentazione della domanda di dilazione, verificate le circostanze, unitamente alle motivazioni ed alla relativa documentazione, emana un provvedimento con il quale stabilisce il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse. Il provve-

dimento di cui al precedente periodo è notificato immediatamente all'interessato. Il mancato o ritardato pagamento della prima rata entro il termine di cui al secondo periodo, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la perdita del beneficio della rateazione e l'immediata sospensione dell'attività. Dal giorno in cui il titolare dell'impresa viene ammesso al beneficio della dilazione la sospensione dell'attività imprenditoriale è interrotta;

2) 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 600 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.

44. 137. Luigi Di Maio, Caso, Castelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Per i contratti di locazione ad uso abitativo conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'aliquota prevista all'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2014 n. 80, è ridotta al 5 per cento per i contratti di locazione conclusi con l'applicazione del canone di locazione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ridotto del 5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (o a decorrere dal 2015).

44. 139. Pesco, Caso, Castelli.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Per i contratti di locazione ad uso abitativo e turistico di durata inferiore a trenta giorni (locazioni brevi) conclusi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è ridotta al 10 per cento. L'applicazione dell'aliquota di cui al precedente periodo è ammessa solo a condizione che i relativi pagamenti vengano disposti esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali, ovvero secondo altre modalità idonee a certificarne la tracciabilità.

40-*ter*. Per i contratti di locazione breve conclusi in rete per il tramite di intermediari immobiliari o piattaforme di prenotazione e con pagamento diretto all'intermediario, l'intermediario opera all'atto del pagamento al locatore una ritenuta del 10 per cento a titolo d'imposta sul reddito dovuta dal locatore sui corrispettivi derivanti dalla locazione.

40-*quater*. Per i contratti di locazione breve, conclusi direttamente dal proprietario o da coloro che a qualsiasi titolo posseggono o detengono l'immobile, le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei bonifici disposti in favore del locatore ovvero dei pagamenti effettuati al locatore a mezzo carte di debito.

40-*quinquies*. Le ritenute di cui ai commi 42 e 43 sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

40-*sexies*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le

modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 141. Pesco, Caso, Castelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con modificazioni, al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: « superiori a quelli » è aggiunta la seguente: « minimi ».

44. 339. Boccadutri.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sopprimere il comma 1-*bis*.

44. 338. Boccadutri.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 gennaio 2015, è ridotta la misura dell'accisa sull'alcol etilico ed i prodotti intermedi per un importo corrispondente a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Nelle more della determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al primo periodo si applicano le aliquote di accisa vigenti alla data del 31 dicembre 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 70.000.000;

2016: – 70.000.000;

2017: – 70.000.000.

44. 366. Fiorio, Bargero.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. La permuta di immobili è esente da imposizione fatta salva l'applicazione delle imposte dovute sulla compravendita fra persone fisiche tempo per tempo vigenti alla eccedenza di valore fra gli immobili oggetto dell'operazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44. 367. Misiani.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e di mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986 e successive modi-

ficazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*.

44. 187. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti che perdano il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità, possono richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.

40-*ter*. Il diritto alla compensazione o al rimborso per perdita del possesso del veicolo è riconosciuto nei seguenti casi:

a) furto, previa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

b) rottamazione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

c) demolizione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

d) vendita o esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo;

e) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilità del veicolo;

f) ogni altro caso di perdita del possesso accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria.

40-*quater*. Il diritto alla compensazione o al rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificata la perdita del possesso.

40-*quinquies*. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cut lo stesso titolare ha perso il possesso per i casi di cui al comma 40-*ter*, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)*, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita al possesso del veicolo precedente.

40-*sexies*. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:*

1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

44. 135. Cancelleri, Caso, Castelli.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: « euro mille » sono sostituite con le seguenti: « euro cinquemila »;

b) al comma 1-*bis* le parole: « 2.500 euro » sono sostituite con le seguenti: « 5.000 euro ».

All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « euro mille » sono sostituite con le seguenti: « euro cinquemila ».

44. 186. Gelmini, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 1, lettera *rrr)*, dopo la parola: « motrice », aggiungere le seguenti: « ; ovvero il veicolo ultraleggero motorizzato (U.L.M.), la cui circolazione, già regolata dalla legge 106 del 25 marzo 1985 ed ora dal decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, anche nelle fasi di circolazione a terra, purché condotto da pilota munito di regolare brevetto »;

2) all'articolo 122, comma 1, dopo la parola: « equiparate », aggiungere le seguenti parole: « nonché i veicoli ultraleggeri motorizzati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010 »;

3) sempre all'articolo 122, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-*bis*. Gli effetti dell'obbligo assicurativo di cui ai commi che precedono si estendono, anche nel caso di controversie in corso, a tutti i sinistri avvenuti prima della entrata in vigore della presente legge »;

4) all'articolo 283 comma 1, primo periodo, dopo la parola: « veicoli », aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 1, lettera *rrr)* »;

5) all'articolo 283, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « assicurazione », aggiungere le seguenti: « ai sensi degli articoli 122 e seguenti della presente legge ».

44. 132. Latronico, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2014. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, dagli enti locali, dagli uffici statali e dai due Uffici Speciali per la Ricostruzione, isti-

tuzionalmente coinvolti in tali attività. I contratti a tempo determinato del personale degli Uffici Speciali assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'Intesa del 7 agosto 2012, attuativa del comma 3 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono prorogati fino alla cessazione delle esigenze di ricostruzione e sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009. Il predetto personale rimane in carico presso i rispettivi Uffici Speciali fino al completamento della loro missione e successivamente viene assorbito, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila e dai restanti Comuni del cratere per finalità connesse a calamità e ricostruzione o per altri fini istituzionali.

44. 131. Fabrizio Di Stefano, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. I commi da 2 a 2-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati.

44. 129. Caparini, Busin, Guidesi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1, si tiene conto anche della valutazione dei percorso scolastico sulla base di un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400/97 entro sei mesi che deve tenere conto della valutazione dell'esame di Stato incidente in misura del 20 per cento e il curriculum scolastico degli ultimi tre anni del percorso scolastico, incidente in misura dell'80 per cento. È previsto un ampliamento del 10 per cento del numero dei posti disponibili per l'accesso alle facoltà di cui al comma 1, a cui corrisponderà al termine del primo anno un corrispondente taglio del 10 per cento dei posti connesso al raggiungimento della media determinata dal medesimo regolamento.

44. 251. Centemero, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-*bis*. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1, si tiene conto anche della valutazione del percorso scolastico sulla base di un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'approvazione della presente legge di stabilità. Il regolamento prevede che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui al comma che precede, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì in detto regolamento, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche.

2-*bis*. È previsto un ampliamento del 10 per cento del numero dei posti disponibili per l'accesso alle facoltà di cui al comma 1, a cui corrisponderà al termine del primo anno un corrispondente taglio del 10 per cento dei posti connesso al mancato raggiungimento del superamento degli esami previsti dal piano di studi del primo anno accademico della facoltà corrispondente e di una media scolastica determinata dal regolamento di cui al comma 1-*bis*.

44. 250. Centemero, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Al fine di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti, le famiglie, le micro e piccole medie imprese individuate dalla Raccomanda-

zione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, hanno diritto, a decorrere dal 1º gennaio 2015, e per i soli anni 2015 e 2016, alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate sulla base dei criteri che verranno fissati nell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori.

44. 99. Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie, le micro e piccole e medie imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, predispongono tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni da 2015 a 2017.

44. 98. Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, Colonnese, D'Incà, Sorial.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. L'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 100 milioni di euro *con le seguenti:* 175 milioni di euro.

44. 318. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Libradi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. L'addizionale dell'imposta di bollo di cui all'articolo 11 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, viene destinata dalle Regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 149 del 28 luglio 2000 e n. 31 del 7 febbraio 2001, agli interventi in materia di messa in sicurezza del territorio colpito da eventi calamitosi, in una quota non inferiore ad euro 500 milioni previsti ai sensi della citata legge e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni compensative sull'unità prevista di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2015.

44. 92. Bargero, Fiorio, Borghi, Paola Bragantini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Al fine di potenziare le attività connesse al monitoraggio della spesa pubblica, le funzioni di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, le attività di prevenzione agli illeciti tributari ed extra tributari, nonché le misure operative connesse alla realizzazione di opere pubbliche per l'EXPO 2015, l'autorizzazione in via straordinaria contenuta all'articolo 3, commi 3-*bis* e seguenti del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è estesa alle graduatorie di concorsi interni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la cui validità è in ogni caso prorogata al 31 dicembre 2016.

44. 89. Ermini.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Al fine di potenziare le attività connesse al monitoraggio della spesa pubblica, nonché le funzioni di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, è prorogata

al 30 giugno 2015 la validità delle graduatorie relative alle procedure di passaggio tra le aree avviate dall'amministrazione economico-finanziaria in attuazione dei contratti collettivi nazionali di comparto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. L'utilizzo di tali graduatorie è consentito nel rispetto dei vincoli assunzionati previsti dalla normativa vigente e delle dotazioni organiche e, limitatamente al personale idoneo, solo ove ciò sia espressamente previsto dai bando di concorso. È altresì differito al 30 giugno 2015 il termine per l'autorizzazione a bandire prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2009 per i concorsi dell'amministrazione economico-finanziaria riguardanti il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, limitatamente alla copertura dei posti non coperti in esito alle procedure già bandite, prevedendo come, requisiti di ammissione un'esperienza di almeno quattro anni di servizio nell'area di appartenenza e il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno all'area superiore.

40-*ter*. Al fine di evitare pregiudizio alla continuità dell'azione dell'amministrazione economico-finanziaria e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conta pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione stessa, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

44. 86. Ermini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 sostituire la lettera *b)* con la seguente:

b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, nella medesima misura stabilita alla precedente lettera *a)*.

44. 82. Bargero, Massa.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano anche per gli anni 2015, 2016 e 2017.

44. 84. D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Sorial, Cariello, Currò, Colonnese, Caso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere hanno avuto concreta esecuzione. »;

b) all'ultimo periodo dopo le parole: « dovrà darne » e prima delle parole: « specifica motivazione » sono inserite le seguenti: « a pena di nullità ».

44. 306. Librandi, Mazziotti Di Celso.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, tra i soggetti beneficiari sono ricomprese le imprese aventi diritto alle agevolazioni riferite al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della relativa domanda. Nello specifico i soggetti aventi diritto ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e dalla legge n. 56 del 2006, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge godono del requisito di accesso al fondo in questione vengono ricompresi nel previsto decreto ministeriale nel rispetto delle priorità cronologiche di cui al capoverso precedente.

44. 77. Fiorio, Bargero.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. All'articolo 10, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

« 2-*ter*. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera *c)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23 e, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate di tali enti, anche mediante istituzione di un Consorzio, cui i comuni, in alternativa alla gestione diretta o mediante società interamente partecipate, possono affidare tutte le predette attività di gestione e riscossione delle entrate, anche tributarie, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-ter)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono prorogati al 30 giugno 2015.

40-*ter*. Al consorzio di cui al comma 40-*bis* partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia s.p.a. Il Consorzio si avvale, per le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica, e, per quelle di riscossione coattiva, su base convenzionale, delle società del Gruppo Equitalia.

40-*quater*. La costituzione, la disciplina e le modalità di funzionamento del Consorzio previsto dallo stesso comma 40-*bis*, sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali. Con lo stesso decreto è approvato il testo della convenzione di cui al comma 40-*ter*.

40-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi da 40-*bis* a 40-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. 72. Di Gioia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. L'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, della legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il risparmio atteso da questa misura è di 75 milioni di euro nel 2015.

44. 63. Bruno Bossio, Bargero.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Viene previsto uno stanziamento specifico per il programma nazionale per le competenze digitali e per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, in carico ad AgID, con la finalità di accelerare la diffusione delle competenze digitali nella popolazione, anche con iniziative specifiche per l'occupazione e per l'imprenditoria giovanile, e di coordinare le iniziative regionali e locali. Lo stanziamento è previsto nella misura di 10 milioni per ciascun anno del triennio di previsione.

44. 64. Bruno Bossio, Bargero.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Le pubbliche amministrazioni che acquisiscono *software* in modalità *cloud computing* prevedono nei bandi di gara che il servizio possa essere utilizzato anche da altre amministrazioni. Secondo le regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale entro marzo 2015 vengono stabilite le modalità per la ripartizione delle spese tra le amministrazioni che usufruiscono del servizio comune.

44. 65. Bruno Bossio, Bargero.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano entro il mese di marzo 2015 un piano di transizione verso l'utilizzo del *software open source* per tutte le postazioni relativamente alle attività standard di ufficio e un rapporto di valutazione per la transizione anche sulle altre attività amministrative. La transizione viene avviata a partire dal 1º luglio 2015. Il 50 per cento del risparmio ottenuto a partire dal secondo semestre 2015 e per gli anni successivi viene impiegato per le attività di formazione e per l'attivazione di *task force* interne a ciascuna amministrazione per il supporto alla transizione.

44. 66. Bruno Bossio, Bargero.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « salvo quanto previsto dal comma 4-*bis* »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Ai trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) si applica l'imposta di registro di euro 200 a condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 5.000.000;

2015: – 5.000.000;

2016: – 5.000.000.

44. 236. Beni, Patriarca, Fossati, Capone, Miotto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle

attività di cui all'articolo 16, lettera *a)*, della legge 20 maggio 1985, n. 222, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività decommercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 30.000.000;

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000.

44. 235. Beni, Patriarca, Fossati, Capone, Miotto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. A decorrere dall'anno 2015 e per i successivi anni 2016 e 2017, in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza ambientale in regione Campania connessa agli effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione, è attribuito all'istituto superiore di sanità dello studio epidemiologico « Sentieri » un contributo di 2 milioni di euro, ad ulteriore integrazione del quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, di cui alla legge 6 febbraio 2014 n. 6.

Conseguentemente al comma 12 dell'articolo 17 la cifra: 850 *è sostituita dalla seguente:* 844.

44. 234. Castiello, Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Il comma 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è sostituito dai seguenti:

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime, oltre al possesso dell'autorizzazione cui al comma 1 lettera *b)* è soggetto al rilascio di specifica autorizzazione da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Detta autorizzazione può avere durata pluriennale ed i criteri per il rilascio della stessa sono i medesima previsti cui al comma 1 lettera *a)* del presente articolo, nonché sulla base di quanto disciplinato dalla Conferenza delle Regioni 24 gennaio 2013 in attuazione della Conferenza Unificata del 4 luglio 2012.

9-*bis*. All'autorizzazione cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo può essere abbinata una sola autorizzazione per l'esercizio dell'attività sulle aree demaniali marittime. La professionalità acquisita, come indicato dalla Conferenza delle Regioni 24 gennaio 2013 in attuazione della Conferenza Unificata dei 4 luglio 2012, deve intendersi riferita all'area demaniale ove è prevista la selezione.

44. 231. Causin, Librandi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

44. 267. Marcon, Melilla, Paglia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppressa la lettera *a)*.

44. 229. Catania, Librandi.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. Sono soppressi il comma 77 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché il comma 26-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge, 7 agosto 2012, n. 135.

40-*ter*. Al fine di sostenere la prosecuzione, il completamento e la definizione di nuovi interventi per il recupero dei beni culturali, come previsti agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 gli accantonamenti già previsti nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo sono incrementati, per l'esercizio finanziario 2015, di 200 milioni di euro.

40-*quater*. Una risorsa non inferiore ai 150 milioni di euro Programma Operativo Nazionale 2014-2020, denominato « Beni e Attività Culturali », cofinanziato dai fondi strutturali europei è destinata all'attuazione di una specifica misura di sostegno pubblico agli interventi di privati sui beni culturali, in coerenza con le finalità degli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2015.

44. 277. Pizzolante, Tancredi, Saltamartini.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro, risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie, incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.

40-*ter*. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dai pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.

40-*quater*. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 40-*bis* e 40-*ter* si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.

44. 263. Paglia, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Scotto.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. L'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito dal seguente: « 1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015 ».

44. 226. Catalano.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. All'articolo 15, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole: « protesi dentarie e sanitarie in genere »

aggiungere le seguenti: « e per l'acquisto di parrucche per i soli malati oncologici ».

44. 36. Marco Di Stefano.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

40-*bis*. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei debitori di cui all'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

40-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 618 le parole: « 31 ottobre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2014 »;

b) il comma 620 è sostituito dal seguente: « 620. Entro il 31 marzo 2015 l'agente della riscossione notifica ai debitori i carichi di cui al comma 618. Entro il 30 aprile 2015 i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano un massimo di settantadue rate le somme dovute ».

Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

44. 215. Palese, Brunetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

40-*bis*. Nella parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero: « 15) », sopprimere le seguenti parole: « esclusi i ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 15.000.000;

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000.

44. 214. Marchetti.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*. – *(Rimodulazione delle aliquote dell'addizionale IRPEF)*. – 1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti: « *a)* fino a 15.000 euro, 21 per cento ».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti: « *b)* oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 24 per cento ».

3. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti: « *e)* oltre 75.000 euro e fino a 150.000, 46 per cento; *e-bis)* oltre 150.000 euro, 56 per cento ».

44. 014. Sorial, Caso, D'Incà, Cariello, Currò, Castelli, Colonnese, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Differito dell'entrata in vigore dell'Imposta municipale secondaria).

1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, le parole: « dall'anno 2015 » sono sostituite dalle parole: « dall'anno 2016 ».

44. 08. Melilla, Marcon, Paglia.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Estensione dell'incentivo per la partecipazione all'accertamento tributario erariale).

1. All'articolo 1, comma 12-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: « e 2014 », sono aggiunte le seguenti: « nonché per il biennio 2015-2016 ».

44. 09. Melilla, Marcon, Paglia.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Soppressione della società Equitalia Spa).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le funzioni relative alla riscossione nazionale dei tributi attribuite alla società Equitalia Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, che le esercita mediante l'istituzione della « Direzione centrale della riscossione » articolata in uffici centrali e periferici.

2. A decorrere dalla data indicata al comma 1, le funzioni relative alla riscossione dei tributi, attribuite alla società Equitalia Spa da enti locali e territoriali, sono esercitate dai medesimi enti.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali e territoriali subentrano integralmente nei rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia Spa e della società pubbliche ad essa collegate, che sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 1.

4. Con decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita la Direzione di cui al comma 1 e ne vengono definiti compiti istituzionali, funzioni, modalità operative, articolazioni interne. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

5. Gli interessi, le more e gli aggi indicati nelle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi, da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 4. Le disposizioni di cui al presente comma non si

applicano alle cartelle esattoriali in relazione alle quali sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la somma degli interessi, delle more e degli aggi connessi alle cartelle esattoriali non può complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il patrimonio e le strutture della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione previste dal presente articolo, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over previste dalla legislazione vigente, nel limite di 100 milioni di euro, può indire una procedura concorsuale per titoli ed esami, per l'assunzione di personale aggiuntivo, con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Ai fini della valutazione dei titoli per l'assegnazione dei posti messi a concorso, costituisce titolo preferenziale, la titolarità da parte dei candidati di un rapporto di lavoro in essere con Equitalia s.p.a. fino al 31 dicembre 2014.

10. La società Equitalia Spa, entro il termine di cui al comma 1, continua ad operare in regime transitorio sulla base delle modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

12. Entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia Spa è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

13. Gli enti creditori, entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, effettuano i relativi controlli. A tale fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate. Entrò i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via,definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dei Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entrò il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.

14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si ridetermina, esclusivamente per le emittenti private, il canone annuo di cui all'articolo 27, comma 9, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in misura tale da assicurare un maggior gettito annuo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il decreto ministeriale di cui al periodo precedente dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

15. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero

della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministero della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

16. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito.

Conseguentemente:

a) all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-*bis*, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;

b) sopprimere l'articolo 12;

c) dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

ART. 45-*bis*.

1. Il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 223, sono destinate in misura pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 alla copertura degli oneri derivati dall'articolo 44-*bis*.

d) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2015 »;

e) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineate per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015 ».

44. 013. Cancelleri, Caso, Castelli.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*. – *(Divieto di prelievo forzoso)*. – 1. È fatto divieto di istituire qualunque imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti.

44. 015. Sorial, Caso, Cariello, Currò, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

1. All'articolo 3-*bis* comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la parola: « venti » è sostituita dalla parola: « quaranta ».

2. I contribuenti che, alla data di entrata in vigore della presente, hanno in corso pagamenti rateali ripartiti in un numero di rate trimestrali inferiore a quello stabilito al comma 1, potranno versare le somme residue dovute, se superiori a cinquemila euro, in un numero di rate trimestrali non eccedente la differenza tra il numero delle rate massimo stabilito dall'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nel testo modificato per effetto del comma 1, e il numero delle rate versate all'atto della richiesta.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2.

44. 012. Palese, Brunetta.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Regolarizzazione con versamento volontario).

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES, IRAP ed IVA o per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.

2. La regolarizzazione di cui al precedente comma si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con l'ulteriore versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a debito o con il versamento del 25 per cento dell'imposta risultante a credito per ciascuna annualità risultante dalla dichiarazione annuale o, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, della somma algebrica delle liquidazioni trimestrali dell'anno. In caso di omissione della dichiarazione o di non regolare effettuazione delle liquidazioni trimestrali da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione, l'importo da versare ammonta ad euro 2.000 per ciascuna annualità.

3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 1, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 25 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 10 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.

4. I soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla regolarizzazione delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:

a) 25 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 40 per cento del valore della lite e del 15 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.

6. Il modello di regolarizzazione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.

8. Il modello di regolarizzazione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. La regolarizzazione con versamento volontario di cui ai precedenti commi, rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.

44. 016. Guidesi, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

1. Nel caso di condanna definitiva per usura o per altri reati che abbiano prodotto arricchimento illecito a danno di risparmiatori, correntisti o clienti a qualunque titolo, vengono automaticamente revocati l'autorizzazione dell'attività bancaria concessa ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ogni finanziamento pubblico ricevuto dalla banca responsabile.

44. 010. Nesci, Sibilia, Sorial, Caso.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Costituzione di parte civile di Stato e Regioni).

1. All'articolo 74 del codice di procedura penale dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: « Lo Stato si costituisce parte civile in tutti i processi per i reati di cui all'articolo 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. In tutti gli altri casi in tutti gli altri casi si procede a norma del comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1991, n. 3. Le regioni si costituiscono parte civile in tutti i processi per i reati di cui al precedente comma commessi anche solo in parte entro i confini territoriali di competenza. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e i Bolzano, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, adeguano la propria legislazione ai sensi della presente legge ».

2. All'articolo 91 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Diritti e facoltà dello Stato, degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato »;

b) al primo comma, è premesso il seguente: « Allo Stato è riconosciuta la posizione di persona offesa dal reato in tutti i reati di cui all'articolo 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo ».

3. All'articolo 429 del codice di procedura penale dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « I decreti che dispongono il giudizio o decreti di citazione a giudizio contenenti imputazioni per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, sono trasmessi all'avvocatura dello Stato che procederà ad informare gli uffici regionali competenti ai sensi del decreto regio 30 ottobre 1933, n. 1611 e della legge 3 gennaio 1991, n. 3.

4. È istituito nello stato di previsione Ministero dell'interno il Fondo per i danni causati dalla criminalità organizzata di tipo mafioso, nel quale confluiscono tutte le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1. Le risorse del Fondo per i danni della mafia sono destinate annualmente, tramite decreto del Ministro dell'interno:

a) nella misura di un quinto, all'acquisto di impianti, armamenti, attrezzature e automezzi di cui al capitolo di spesa 7456 del bilancio del Ministero dell'interno;

b) nella misura di un quinto, al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

c) nella misura di un quinto, al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

d) nella misura di un quinto, al Fondo per l'attuazione dell'istruzione obbligatoria impartita per almeno dieci anni; per piani di recupero finalizzati a far conseguire agli studenti i livelli di apprendimento e prevenire le ripetenze e gli abbandoni, di cui ai capitoli di spesa 1516 e 1520 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) nella misura di un quinto, al Fondo per il finanziamento dei servizi pubblici di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, di cui al capitolo di spesa 1351 del bilancio dei Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

5. Le regioni destinano le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1, agli enti locali del proprio territorio per i fini di cui agli articoli 99 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, adeguano la propria legislazione ai sensi del comma precedente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti penali in corso nei limiti e nel rispetto dei termini processuali previsti per la costituzione di parte civile.

44. 011. Nuti, Dadone, Cozzolino, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

1. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.

2. Le Pubbliche amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 del 2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati. I materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges, fino all'esaurimento della sua capacità recettiva, tramite apposite convenzioni sottoscritte con il comune titolare del sito di deposito temporaneo.

3. Gli Uffici speciali di cui all'articolo 67-*ter*, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

44. 03. Castricone.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

1. Ai fini della gestione del personale assunto ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 67-*sexies* del medesimo decreto-legge per la remunerazione del personale di cui trattasi, si intendono destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo del personale assunto, ivi compreso il servizio sostitutivo mensa, e all'incremento del fondo delle risorse decentrate in misura corrispondente alle assunzioni effettuate.

2. Nei limiti delle risorse già trasferite ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, e dell'articolo 67-*sexies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito utilizzare le somme destinate all'incremento del fondo per la remunerazione del trattamento accessorio del personale e per tutti gli istituti contrattuali finanziati dal fondo medesimo.

3. È altresì riconosciuta la possibilità di destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 1 alla copertura degli adempimenti obbligatori a carico del datore di lavoro in caso di adesione dei dipendenti assunti ai sensi della normativa di cui al comma 1 al Fondo Pensione « Perseo ».

4. In considerazione delle specifiche esigenze connesse alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città de L'Aquila a seguito degli eventi sismici dell'aprile 2009, nei limiti delle somme già destinate ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, e dell'articolo 67-*sexies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e senza ulteriori stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, è riconosciuta la facoltà di destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 1 all'integrazione del fondo del lavoro straordinario in deroga ai limiti sanciti dalla contrattazione collettiva ed in misura proporzionale al numero dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in rapporto al fondo detto straordinario dell'Ente come determinato ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 1º aprile 1999.

44. 05. Di Salvo, Pilozzi, Nardi, Migliore, Lavagno, Lacquaniti, Zan, Piazzoni.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Stabilizzazione del personale con concorso).

1. Il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare la previsione di cui all'articolo 4 commi 6, 6-*quater*, 7 e 8 con decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il cosiddetto concorso « Ripam Abruzzo », di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Le procedure selettive di cui al comma 1 possono essere avviate, per le sole annualità 2015 e 2016, in deroga al limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il rispetto del li-

mite di cui all'articolo 1, comma 557, legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nei limite della dotazione organica dell'ente.

44. 06. Di Salvo, Pilozzi, Nardi, Migliore, Lavagno, Lacquaniti, Zan, Piazzoni.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

1. Al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città de L'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 i contratti a tempo determinato, stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite di spesa di 2,2 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2015/2016. È altresì ammessa per le medesime annualità la possibilità di stipulare contratti per la copertura di massimo tre posizioni dirigenziali di settori connessi alle attività di ricostruzione all'interno dei limiti di spesa come sopra definiti.

2. La proroga e il rinnovo dei contratti a tempo determinato e la stipula dei contratti per la copertura delle posizioni dirigenziali sono consentiti anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le risorse per le annualità 2015 e 2016 trovano copertura sulle economie accertate nelle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 dell'anno 2013 sul capitolo n. 1358 del Ministero dell'interno ovvero sulle economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila sull'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013/99.

44. 07. Di Salvo, Pilozzi, Nardi, Migliore, Lavagno, Lacquaniti, Zan, Piazzoni.

All'articolo 61-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 1-bis, *è aggiunto il seguente:*

1-ter. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 e 11-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, e dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nei comuni della provincia di Brescia, ovvero nel comune di Offlaga. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

44. 01. Carra, Cominelli, Oliverio, Sani, Fiorio, Agostini, Antezza, Anzaldi, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Galperti, Scuvera, Braga, Rampi, Casati, Gasparini, Laforgia, Mauri, Cimbro, Bazoli, Carnevali, Cinzia Maria Fontana, Misiani, Marantelli.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Risorse per interventi nella regione Marche colpita dagli eventi meteorologici del 26 e 27 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013).

1. Al fine di favorire il proseguimento e la conclusione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori della regione Marche colpiti dagli eventi meteorologici del 26 e 27 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013, sono stanziati per l'anno 2015, 5 milioni di euro. Nei medesimi territori è altresì sospeso il pagamento dell'imposta municipale propria e della TASI, relativo all'anno d'imposta 2015, dovute sugli immobili appartenenti alla categoria catastale D/7, D/8, D/10, C/2.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni:*

2015: −50.000.000.

44. 017. Ricciatti, Paglia, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Sostegno attività commerciali nella città di Carrara colpita da eventi alluvionali).

1. Ai soggetti titolari di attività commerciali, artigianali, turistiche, aventi sede o unità produttive nella città di Carrara colpiti dall'evento alluvionale del 5 novembre 2014 che abbiano subìto, in conseguenza di tale evento, danni a beni mobili o immobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è concesso un contributo a fondo perduto pari al valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 2.

2. I contributi di cui al comma 1, relativi ai beni immobili, sono erogati dietro presentazione delle fatture o delle ricevute fiscali relative ai lavori di ricostruzione o riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dell'importo. La documentazione relativa alla spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica. Relativamente ai beni mobili strumentali e alle scorte, i contributi sono assegnati previa presentazione di una perizia giurata che attesti l'entità dei danni subìti.

3. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa al contributo a fondo perduto, possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento sostenute per il riavvio delle attività, in deroga ai vigenti limiti;

b) un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alla ripresa delle attività produttive;

c) un credito d'imposta pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio realizzati sugli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa.

4. Per l'attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2015 a valere su Fondo di cui all'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

44. 04. Nardi, Pilozzi, Lavagno, Di Salvo, Zan, Lacquaniti, Migliore, Piazzoni.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Assegnazione agevolata di beni ai soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata e trasformazione in società semplice).

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che, entro il 1° settembre 2015, assegnano ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o quote di partecipazione in società, possono applicare le disposizioni del presente articolo, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 1° gennaio 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 gennaio 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 10 settembre 2015 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura del 10 per cento; per i beni la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura dei 20 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. Per le quote di partecipazione si assume il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in proporzione del patrimonio netto della società partecipata.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 917 del 1986. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa dell'1 per cento, nonché alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non sono considerate cessioni agli effetti dell'IVA.

6. Le società che intendono avvalersi delle disposizioni di cui presente articolo devono chiederne l'applicazione con apposito modello, da approvare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio e versare l'imposta sostitutiva nella misura del 50 per cento, entro il 30 settembre 2015; la restante parte dell'imposta sostitutiva va versata entro il 30 settembre 2017. Per la riscossione, i rim-

borsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

44. 02. Fauttilli, De Mita, Plangger.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

ART. 44-*bis*.

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra).

1. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « al presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici *on line*, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 1.

44. 018. Di Salvo, Pilozzi, Lavagno, Migliore, Piazzoni, Lacquaniti, Zan, Nardi.

ART. 45.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 l'aliquota IVA normale del 22 per cento è ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale.

Al medesimo articolo 45, al comma 3, lettera b), *sostituire le parole:* del 22 per cento *con le seguenti:* normale.

Alla rubrica inserire, in fine, le parole: e modifiche delle aliquote IVA ».

Conseguentemente:

al medesimo articolo 45, dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati;

dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Concentrazione degli acquisti della P.A.).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma i sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.

3. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 3.

5. Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno.

6. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma i possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1 a 5.

7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

9. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

10. I soggetti di cui al comma i comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.

12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 a 11 del presente articolo.

45. 27. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Brunetta, Lainati, Petrenga.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di

previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 13.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Per l'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme, Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario conseguente all'individuazione delle 3 regioni *benchmark* da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2015 una riduzione del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 3.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Conseguentemente, dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Concentrazione degli acquisti della P.A.).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore

al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture per il 2015, in misura non inferiore al 60 per cento per il 2016 e all'80 per cento per il 2017. Gli enti di cui al comma i sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 6.

3. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al comma 1 definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2015, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 3.

5. Per il 2015, il termine di cui al comma 3 è fissato al 31 marzo e il termine di cui al comma 4 è fissato al 30 giugno.

6. In deroga a quanto previsto nei precedenti commi, gli enti di cui al comma 1 possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1 a 5.

7. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

8. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, nonché degli obblighi di cui ai commi da i a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

9. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai commi da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

10. I soggetti di cui al comma i comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 9, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

11. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi per le amministrazioni centrali in attuazione del presente

articolo sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.

12. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi 1 a 11 del presente articolo.

45. 26. Capezzone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Galati, Laffranco, Latronico, Marotta, Marti, Palese, Picchi, Francesco Saverio Romano, Sisto, Lainati, Petrenga.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Qualora i provvedimenti normativi che ai sensi della presente legge, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa, non abbiano, in tutto od in parte, gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica previsti, è consentito il superamento del livello di indebitamento netto nominale fino al 4 per cento del Pil.

45. 31. Paglia, Melilla, Marcon.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 4.000 milioni euro annui a decorrere dal 2015 si provvede mediante:

1) alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 639, dopo le parole: « a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, » sono inserite le seguenti: « , escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, »;

b) al comma 669, le parole: « , ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, » sono soppresse;

2) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014.

3) al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-*bis*, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-*bis* sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1-*septies*.

4) al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1-*bis*, entro 1 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-*bis* definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

5) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-*quater*.

6) per il 2014, il termine di cui al comma 1-*quater* è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-*quinquies* è fissato al 31 luglio.

7) in deroga a quanto previsto nei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, gli enti di cui al comma 1-*bis* possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.

8) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-*bis*, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

9) in caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

10) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

11) i soggetti di cui al comma 1-*bis* comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

12) gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da I a II sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.

13) con decreto di natura non regolamentare. adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12.

45. 18. Villarosa, Alberti, Caso, Castelli.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 639, dopo le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizza-

tore dell'immobile, *sono inserite le seguenti:* , escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dai decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,;

b) al comma 669, le parole: , ivi compresa l'abitazione principale come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, *sono soppresse*.

Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire i seguenti;

4-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori *market*, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di, statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016.

4-*ter*. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 4-*ter*, gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui al comma 1-*bis* sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 1-*septies*.

4-*quater*. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 4-*ter* entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2014, tutti gli enti di cui al comma 1-*bis* definiscono e inviano a Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

4-*quinquies*. Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2014, Consip spa. individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al comma 1-*quater*.

4-*sexies*. Per il 2014, il termine di cui al comma 1-*quater* è fissato al 31 maggio e il termine di cui al comma 1-*quinquies* è fissato al 31 luglio.

4-*septies*. In deroga a quanto previsto nei commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, gli enti di cui al comma 1-*bis* possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato da Consip spa con i criteri di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.

4-octies. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1-*bis*, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province, ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

4-*novies*. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al numero 1), e degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

4-*decies*. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui ai numeri da 1 a 12 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

4-*undecies*. I soggetti di cui al comma 1-*bis* comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai numeri da 1 a 10, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

4-*duodecies*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione dei numeri da 1 a 11 sono comunque destinati esclusivamente alla riduzione della pressione fiscale statale.

4-*ter-decies*. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative dei numeri da 1 a 12.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;.

45. 19. Villarosa, Alberti, Castelli, Caso.

Al comma 3, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti:*

a) a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2,7 miliardi di euro annui;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di conto capitale iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo di 1,8 miliardi di euro per l'anno 2016, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2017, e di 0,6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2018;

c) dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

« ART. 22-*bis*.

(Fondo immobiliare "Italia" per l'abbattimento del debito pubblico).

1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società

per azioni denominata "fondo immobiliare Italia" S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia spa può collocare titoli obbligazionari sul mercato.

2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare « Italia » il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.

3. La fondo immobiliare Italia spa, successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare « Italia » è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.

4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia spa emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con *warrant* negoziabile separatamente.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuati ve riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico ».

Conseguentemente, all'articolo 17, sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. Nell'attuazione del Patto per la salute di cui al presente articolo devono essere individuate le misure necessarie a garantire l'introduzione dei costi *standard* nel comparto della sanità. Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi pari a 0,8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2015.

Conseguentemente:

all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.303078 migliaia di euro per l'anno 2015, a 1.279.488 migliaia di euro per l'anno 2016 e a 1.279.828 migliaia di euro per l'anno 2017;

ridurre tutte le voci, con l'esclusione di quella relativa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui alla tabella A;

ridurre tutte le voci di cui alla tabella B;

45. 29. Brunetta, Palese.

Al comma 3, sopprimere lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018.

*** 45. 17.** Palese, Brunetta.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018 »

*** 45. 20.** Palese, Squeri, Brunetta.

Al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) a decorrere dal 2018 sono adottati provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, volto ad assicurare una riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 700 milioni di euro in ragione d'anno.

45. 33. Piso, Saltamartini, Tancredi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2, inserire il seguente:

« *2-bis*. L'aliquota è ridotta al cinque per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nella allegata tabella A, Parte IV »;

b) alla tabella A, Parte III, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il numero 127-*terdecies)*;

2) sostituire il numero 127-*quaterdecies)* con il seguente:

« 127-*quater-decies)* prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-*undecies)*;

c) dopo la tabella A, Parte III, inserire la seguente:

Tabella A, Parte IV [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]

Parte IV

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento

1) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione

degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 primo comma, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457;

2) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Per l'anno 2015 è disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico, e gli stanziamenti relativi al fondo sviluppo e coesione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

45. 34. Mariani, Sanga, Borghi.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-*bis*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottarsi entro il 2 gennaio 2015 è modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, recante l'aumento della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, al fine di eliminare gli incrementi dell'accisa sulla birra decorrenti dal primo gennaio 2015;.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2015.

45. 5. Guidesi, Gianluca Pini, Simonetti, Caparini.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di per l'anno 2015 a 350 milioni di euro per l'anno 2016 e a euro 350 milioni di euro per l'anno 2017.

45. 15. Tripiedi, Castelli.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 100-000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

45. 9. Boccuzzi, Damiano, Baruffi, Albanella, Miccoli, Cinzia Maria Fontana,

Giacobbe, Maestri, Incerti, Zappulla, Giorgio Piccolo, Gregori, Casellato, Gribaudo, Paris, Fabbri, Moscatt, Ribaudo, Culotta, Ventricelli, D'Ottavio, Minnucci, Coccia, Chaouki, Rossomando, D'Arienzo, Cominelli, Camani, Sanna, Petitti, Narduolo.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 *con le seguenti:* 30.

45. 6. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Sopprimere il comma 6.

45. 11. Sorial, D'Incà, Colonnese, Brugnerotto, Currò, Caso, Cariello, Castelli.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La commissione d'esame è composta dai docenti delle materie di esame della classe del candidato, in numero di sei in qualità di componenti interni, più il presidente, in qualità di componente esterno. Le materie di esame sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-*bis*. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe e nominati dal dirigente scolastico, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

1-*ter*. Per i progetti regolamentati da accordi internazionali, si procede alla nomina di commissari esterni per le specifiche discipline linguistiche oggetto degli accordi stessi.

1-*quater*. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale competente nomina il presidente tra il personale dirigente delle scuole secondarie di secondo grado statali, il personale docente con almeno 10 anni di ruolo e i professori universitari di ruolo, sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto avente natura non regolamentare. Il presidente è nominato su due classi.

1-*quinquies*. È stabilita 'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente nella propria scuola, nelle scuole in cui si sia prestato servizio nei due anni precedenti l'anno in corso, nelle scuole ove si sia già espletato l'incarico per due anni consecutivi nei due anni precedenti e nelle altre scuole del medesimo distretto scolastico sede di servizio o di incarico.

1-*sexies*. I compensi per i presidenti sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; alla loro determinazione si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame e nel limite di una spesa al lordo di ogni onere riflesso e dell'IRAP pari ad euro 27,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, Nulla è dovuto ad alcun titolo ai componenti interni. »;

b) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 10 sono soppressi.

10-*ter*. Dall'attuazione del comma precedente devono derivare per il bilancio dello Stato risparmi lordi di spesa pari ad euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2015.

10-*quater*. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 1.

45. 32. Paglia, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) lavoratori del settore edile, appartenenti alle qualifiche di operaio comune, operaio qualificato e operaio specializzato.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: −150.000.000;
2016: −150.000.000;
2017: −150.000.000.

* **45. 16.** Tripiedi, Cominardi, Caso, Castelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) lavoratori del settore edile, appartenenti alle qualifiche di operaio comune, operaio qualificato e operaio specializzato.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: −150.000.000;
2016: −150.000.000;
2017: −150.000.000.

* **45. 21.** Tripiedi, Cominardi, Alberti, Ciprini, Chimienti, Rizzetto, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Caso.

Al comma 6, le parole: Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015., *sono soppresse*.

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 a 150 milioni di euro per l'anno 2016 e a 150 milioni euro ..... per l'anno 2017.

45. 14. Tripiedi, Caso, Castelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze di risparmio della pubblica amministrazione, la Guardia di Finanza, per l'alimentazione del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, in relazione a specifiche esigenze operative, è tenuta ad assumere a tempo indeterminato, esclusivamente mediante scorrimento di graduatoria, gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio negli ultimi cinque anni e che, seppur in congedo, siano utilmente collocati quali « idonei non vincitori » nelle rispettive graduatorie per il transito nel servizio permanente effettivo.

45. 35. Fauttilli, Lattuca, Famiglietti.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole di 460 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2016 *con le seguenti:* di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: −20.000.000;
2016: −70.000.000;
2017: −70.000.000.

45. 8. Zappulla, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Maestri, Gribaudo, Giacobbe, Fabbri, Narduolo.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni per l'anno 2015 e 120 a decorrere dall'anno 2016.

45. 30. Saltamartini.

Sopprimere il comma 7.

*** 45. 2.** Marchetti.

Sopprimere il comma 7.

*** 45. 7.** Busin, Guidesi, Caparini.

Sopprimere il comma 7.

*** 45. 12.** Donati, Marco Di Maio, Moretto.

Sopprimere il comma 7.

*** 45. 13.** Misiani, Marantelli.

Sopprimere il comma 7.

*** 45. 22.** Gelmini, Palese, Brunetta, Squeri.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

*** 45. 28.** Rampelli.

Sopprimere il comma 7.

*** 45. 37.** De Menech.

Sopprimere il comma 7.

*** 45. 38.** Polverini, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 7.

*** 45. 39.** Alberto Giorgetti, Palese, Brunetta.

Sopprimere il comma 7.

*** 45. 40.** Basso.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le maggiori risorse derivanti, a decorrere dall'anno 2015, dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, restano nelle disponibilità dell'INPS per essere destinati al miglioramento delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali erogate dall' Istituto medesimo.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 13, sostituire le parole: 187,5 *con le seguenti:* 65.

45. 4. Prataviera, Fedriga, Guidesi, Simonetti, Caparini.

Al comma 7 sostituire le parole sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua *con le seguenti:* sulle quote che non sono destinate ai fondi

interprofessionali per la formazione continua.

*** 45. 1.** Giampaolo Galli, Parrini.

Al comma 7 sostituire le parole sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua *con le seguenti:* sulle quote che non sono destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

*** 45. 36.** Binetti, Fauttilli, De Mita.

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-*bis*. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e dette acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

7-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno

di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

45. 23. Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

7-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

7-*quater*. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-sexies)* è aggiunta la seguente:

« *n-septies)* per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione del programma finalizzato alla promozione e al

sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali, a valere sulle risorse derivanti da/l'applicazione della maggiorazione delle aliquote di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996. n. 625. ».

45. 24. Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

7-*bis*. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2015, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive.

7-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte.

45. 25. Mannino, Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Vignaroli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili.

45. 10. Sorial, Caso, Castelli, Cariello, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. L'articolo 9 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è soppresso.

45. 3. Guidesi, Molteni, Caparini.

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Misure eccezionali a sostegno delle popolazioni colpite da calamità).

1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo dedicato all'aiuto economico alle popolazioni colpite da calamità, naturali o connesse all'attività dell'uomo.

2. Limitatamente alla ripartizione dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2015, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti le relative quote sono destinate allo Stato. Una percentuale di tali quote, pari al rapporto tra numero di scelte espresse a favore di soggetti diversi dallo Stato e numero di scelte espresse totali, è destinata ai provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di « stato di emergenza » per calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo, di cui al decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con legge n. 100 del 12 luglio 2012.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse di cui al comma 2.

45. 01. Catalano.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nel caso di inadempienza da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché da parte dei concessionari di servizi pubblici e delle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico, rispetto agli obblighi nei termini indicati dalla presente legge è disposta una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio loro spettanti pari al 2 per cento.

L'inadempienza nei termini di cui al comma precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria a carico del rispettivo trattamento economico, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

45. 02. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-*bis*.

(Divieto acquisto e dismissione auto blu).

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2015 alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, gli Organi costituzionali, le Regioni e gli enti locali, è fatto divieto di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto le suddette autovetture.

2. Gli Organi costituzionali di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni della presente legge nell'ambito della propria autonomia.

3. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della

difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

4. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture di servizio e di rappresentanza a soggetti diversi da quelli individuati dal comma 3.

5. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli e costituiscono illecito disciplinare, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

6. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, le autovetture delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, sono dismesse per il tramite di una vendita nella forma dell'asta pubblica su piattaforma elettronica.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2015 sono trasferite al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, nonché i proventi della dismissione del autovetture di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un decreto attuativo per le modalità applicative del presente articolo.

45. 03. Sorial, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Currò, Colonnese, Brugnerotto.

ART. 46.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La dotazione del Fondo per lo sminamento umanitario, istituito dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, i relativi programmi di spesa per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono integrati in maniera da raggiungere l'importo di 750.000 euro per ciascuno dei predetti anni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: - 160.000;
2016: - 148.000;
2017: - 148.000.

46. 3. Sbrollini.

All'articolo 46, comma 2, aggiungere in fine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione della Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 5-*bis*, comma 1, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Conseguentemente, alla Tabella C, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* decreto-legge n. 93 del 2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province – articolo 5-*bis* comma 1: politiche pari opportunità (17.4 – cap 2108/P) *apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2017:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

46. 6. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Brugnerotto, Cariello.

Alla tabella D, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, Ministero dello Sviluppo economico *sopprimere la voce* decreto-legge n. 2 del 2006. Art. 4-*bis* comma 7: Interventi urgenti per i settori dell'Agricoltura, dell'Agroindustria, della pesca eccetera (1.7 – Cap 2385).

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 210,895 euro a decorrere dall'anno 2015.

46. 5. Caon, Guidesi, Caparini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Il Fondo straordinario di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso. Conseguentemente le risorse disposte per gli anni 2015 e 2016 nonché quelle eventualmente residue dell'anno 2014 sono trasferite, peri medesimi anni, per un importo pari al 90 per cento al Fondo di cui all'articolo 17 comma 14 della presente legge e, per il restante dieci per cento, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per i fini dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309 come rideterminato alla Tabella C allegata alla presente legge.

46. 2. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cancelleri, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Norma di coordinamento per le Regioni e per le Province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi della Costituzione e nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

46. 01. Fauttilli.

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Norme di salvaguardia per le regioni a statuto speciale).

1. Le misure contenute nella presente legge si applicano alle Regioni a Statuto Speciale fatte salve le prerogative previste nei rispettivi statuti e nelle norme d'attuazione.

46. 02. Pili.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Norme di salvaguardia per le regioni a statuto speciale).

1. Le misure contenute nella presente legge non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale nel rispetto delle prerogative previste nei rispettivi statuti e nelle norme d'attuazione.

46. 03. Pili.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

46. 04. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 130.000.000;
2016: – 50.000.000;
2017: – 40.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*, Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese (4.2 – cap. 2535) *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 130.000.000;
CS: + 130.000.000;

2016:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2017:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Tab. A. 27. Mazziotti Di Celso, Librandi.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000;
2016: – 100.000.000;
2017: – 100.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *con i seguenti importi:*

2015: + 100.000.000;
2016: + 100.000.000;
2017: + 100.000.000.

Tab. A. 24. Bonavitacola, Salvatore Piccolo, Epifani, Giorgio Piccolo, Tartaglione, Impegno, Manfredi, Bossa, Rostan, Palma, Valeria Valente.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 100.000.000.

Conseguentemente, alla Missione: Soccorso Civile *programma* Protezione civile, decreto-legge n. 93 del 2013 – Art. 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 – cap. 7441):

2015:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Tab. A. 20. De Menech.

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 75.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e Sviluppo delle imprese, *programma* Incentivazione del sistema produttivo, *voce* Sviluppo economico, decreto-legge n. 66 del 2014 – Art. 22-*bis* comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (1.3 cap. 7350), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento 2015:
CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.

Tab. A. 15. Tancredi.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000;

2016:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000;

2017:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Organi costituzionale, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei Ministri, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge 230/1998, Fondo nazionale per il Servizio civile (21.3 – cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2016:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2017:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Tab. A. 14. Marcon, Melilla, Nicchi, Matarrelli.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000;

2016:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000;

2017:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione allo sviluppo, *voce* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico allo sviluppo (1.2 – cap. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184) *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2016:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000;

2017:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Tab. A. 32. Palazzotto, Marcon, Melilla.

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000;

2016:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000;

2017:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica, *voce* Ministero della Salute, legge 502/1992 (2.1 – cap. 3382), Fondo finanziamento attività ricerca, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2016:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2017:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Tab. A. 17. Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 50.000.000;

Conseguentemente, alla tabella C, missione Soccorso civile, *programma* Protezione civile *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 10, comma 1: Fondo emergenze nazionali (6.2 – cap. 7441), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Tab. A. 21. Mariani, Tullo, Basso, Carocci, Pastorino, Giacobbe, Bini, Dallai, Sani, Lodolini, Cenni.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;

2016:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;

2017:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, *programma* Sostegno alla Famiglia *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 – cap. 2102), *apportare le seguenti modificazioni:*

2015:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000;

2016:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000;

2017:
CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Tab. A. 16. Nicchi, Marcon, Melilla, Matarrelli.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 20.000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.

Conseguentemente alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica, *voce* Ministero della salute, decreto legislativo n. 502 del 1992 articolo 12 fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 – cap. 3392), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;

2016:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;

2017:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

*** Tab. A. 2.** La XII Commissione.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: − 20.000.000;
2016: − 20.000.000;
2017: − 20.000.000.

Conseguentemente alla tabella C, missione Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica, *voce* Ministero della salute, decreto legislativo n. 502 del 1992 articolo 12 fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1 − cap. 3392), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;

2016:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000;

2017:
CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

*** Tab. A. 8.** Gelli, Amato, D'Incecco, Lenzi, Burtone, Carnevali, Miotto, Campana.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: − 16.000.000;
CS: − 16.000.000;

2016:
CP: − 16.000.000;
CS: − 16.000.000;

2017:
CP: − 16.000.000;
CS: − 16.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglie, *programma* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Fondo infanzia e adolescenza (legge 296/06 articolo 1 e 1258) (4.5 cap. 1258), *apportare le seguenti modifiche:*

2015:
CP: + 16.000.000;
CS: + 16.000.000;

2016:
CP: + 16.000.000;
CS: + 16.000.000;

2017:
CP: + 16.000.000;
CS: + 16.000.000.

Tab. A. 18. Marcon, Nicchi, Matarrelli, Melilla.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: − 15.000.000;
CS: − 15.000.000;

2016:
CP: − 15.000.000;
CS: − 15.000.000;

2017:
CP: − 15.000.000;
CS: − 15.000.000.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca in materia ambientale, *voce* Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto-legge 112/2008 Art. 28, comma 1, ISPRA (2.1 −cap. 3621 − 8831), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000;

2016:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000;

2017:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Tab. A. 11. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Zaccagnini.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000;

2016:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000;

2017:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000.

*** Tab. A. 1.** La XII Commissione.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 12.000.000;
2016: – 12.000.000;
2017: – 12.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi, *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000;

2016:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000;

2017:
CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000.

*** Tab. A. 19.** Beni, Lenzi, Argentin, Amato, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Grassi, Murer, Patriarca, Piccione, Sbrollini, Albini, Mariano, Becattini, Bini.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;

Conseguentemente alla medesima Tabella A, inserire la seguente voce: Ministero della difesa, *con i seguenti importi:*

2015: + 10.000.000;
2016: + 10.000.000;
2017: + 10.000.000.

Tab. A. 25. Rostan, Manfredi, Sgambato, Salvatore Piccolo, Bossa, Valeria Valente.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione allo Sviluppo, *voce* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

*** Tab. A. 4.** La III Commissione.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione allo Sviluppo, *voce* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (1.2 – capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

*** Tab. A. 30.** Quartapelle Procopio, Amendola, Monaco, Beni, Cassano, Chaouki, Locatelli, Cimbro, Marazziti.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Giovani e sport, *programma* Incentivazione e sostegno gioventù, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 233 del 2006, Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 – cap. 2106) *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. A. 9. Beni, Carnevali, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, *voce* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1 , comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 – Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) *apportare le seguenti variazioni:*

2015: + 5.000.000;
2016: + 5.000.000;
2017: + 5.000.000.

Tab. A. 7. Faenzi, Catanoso, Russo, Riccardo Gallo, Palese, Brunetta.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000;

2016:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000;

2017:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma* Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, *voce* Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 549/1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi (1.10 – cap. 1551), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2016:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2017:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. A. 12. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Zaccagnini.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 3.100.000;
2016: – 1.600.000;
2017: – 1.600.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, *programma* Diritto allo studio nell'istruzione universitaria *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1 – cap. 1709), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 3.100.000;
CS: + 3.100.000;

2016:
CP: + 1.600.000;
CS: + 1.600.000;

2017:
CP: + 1.600.000;
CS: + 1.600.000.

Tab. A. 23. Palese, Bonavitacola, Brunetta.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.500.000;
2016: – 1.500.000;
2017: – 1.500.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche, *programma* Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile, *voce* Ministero dello sviluppo economico, decreto legislativo n. 257 del 2003, Art. 19, comma 1, punto A: contributo per le spese di funzionamento dell'Enea (5.7 – cap. 7630/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;

2016:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;

2017:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.

Tab. A. 6. Montroni, Minnucci.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.400.000;
2016: – 80.000;
2017: – 80.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dello sviluppo economico *missione* Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Vigilanza sugli enti sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali *sopprimere la voce* decreto-legge n. 78 del 2010. Art. 7 comma 31: Manovra – Art. 7 Soppressione ed incorporazione Enti e organismi pubblici (1.2 – cap. 2302)

Tab. A. 22. Sammarco, Saltamartini.

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 1.000.000;
2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, inserire la seguente voce: Ministero dello sviluppo economico, *con i seguenti importi:*

2015: + 1.000.000;
2016: + 1.000.000;
2017: + 1.000.000.

Tab. A. 3. Rubinato.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2016:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2017:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela della salute, *programma* Sanità pubblica veterinaria, *voce* Ministero della Salute, Art. 1, comma 2, legge n. 434 del 1998 – finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2016:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2017:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Tab. A. 13. Nicchi, Matarrelli, Marcon, Melilla.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2016:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

2017:
CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella D, missione Soccorso civile *programma* Interventi per soccorsi, *voce* Ministero delle politiche agricole e forestali *sopprimere la voce* legge n. 136 del 2013, Art. 3, comma 2-*sexies* « Terra dei fuochi – flotta aerea antincendio CFS (4.1 – cap. 3080).

Tab. A. 10. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 79.609;
2016: – 79.609;
2017: – 70.000.

Conseguentemente alla Tabella C, missione Giustizia, *programma* Amministrazione Penitenziaria, *voce* Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90, Art. 135, comma 4, Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'Aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 – cap. 1768), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 79.609;
CS: + 79.609;

2016:
CP: + 79.609;
CS: + 79.609;

2017:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

Tab. A. 28. Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Paglia.

Alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione allo Sviluppo *voce* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge 7/1981 e n. 49/1987 (1.2 – cap. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Tab. A. 31. Quartapelle Procopio, Amendola, Monaco, Beni, Cassano, Chaouki, Cimbro.

Alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 5.000.000;
2016: – 5.000.000;
2017: – 5.000.000;

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione allo Sviluppo *voce* Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Legge 7/1981 e n. 49/1987 (1.2 – cap. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2016:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

2017:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Tab. A. 29. Quartapelle Procopio, Amendola, Monaco, Beni, Cassano, Chaouki, Cimbro.

Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 800.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale *voce* Legge n. 794 del 1966 « Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 800.000.

Tab. A. 5. La III Commissione.

TAB. B

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 55.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, *voce* Politiche agricole alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo comma 2, *sostituire le parole:* Punto 1: Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi, *con le seguenti:* Punto 1 Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi (1.2 – 7438) e Punto 2 Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori Ministero dell'economia e delle finanze (6.1 – cap. 7411) *ed apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento 2015:

CP: + 55.000.000;
CS: + 55.000.000.

Tab. B. 1. La XIII Commissione.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma:* Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale *voce:* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *inserire la seguente voce:* Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), *con i seguenti importi:*

Legislazione vigente

2015:
CP: –
CS: –

2016:
CP: –
CS: –

2017:
CP: –
CS: –

Riduzione

2015:
CP: –
CS: –

2016:
CP: –
CS: –

2017:
CP: –
CS: –

Rifinanziamento

2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

Rimodulazione

2015:
CP: –
CS: –

2016:
CP: –
CS: –

2017:
CP: –
CS: –

Legge di stabilità

2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

*** Tab. B. 2.** Marchi, Boccadutri, Bonavitacola, Paola Bragantini, Capodicasa, Censore, Fanucci, Fassina, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Preziosi, Rubinato, Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Romanini, Oliverio, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 10.000.000;
2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma:* Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale *voce:* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *inserire la seguente voce:* Decreto legislativo n. 185/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), *con i seguenti importi:*

Legislazione vigente

2015:
CP: –
CS: –

2016:
CP: –
CS: –

2017:
CP: –
CS: –

Riduzione

2015:
CP: –
CS: –

2016:
CP: –
CS: –

2017:
CP: –
CS: –

Rifinanziamento

2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

Rimodulazione

2015:
CP: –
CS: –

2016:
CP: –
CS: –

2017:
CP: –
CS: –

Legge di stabilità

2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000;

2017:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

*** Tab. B. 3.** Tancredi, Saltamartini.

TAB. C.

Alla Tabella C, missione Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* Presidenza del Consiglio dei ministri *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998, articolo 19 Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 134.269.473;
CS: + 134.269.473;

2016:
CP: + 136.572.698;
CS: + 136.572.698;

2017:
CP: + 136.572.698;
CS: + 136.572.698.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: − 84.269.473;

2016: − 86.572.698;

2017: − 86.572.698.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21 sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 *con le seguenti:* 50 milioni di euro per l'anno 2015, e di 410 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Tab. C. 11. Patriarca, Fauttilli, Bonomo, De Mita, Beni, Gigli, Carnevali, Sberna, Narduolo, Grassi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, Marcon, D'Incecco, Miotto.

Alla Tabella C missione Agricoltura, politiche agroalimentari e, programma *voce* Sostegno al settore agricolo ministero dell'economia e delle e finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) (7.1 - cap 1525), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: − 122.271.402;
CS: − 122.271.402;

2016:
CP: − 118.575.903;
CS: − 118.575.903;

2016:
CP: − 118.575.903;
CS: − 118.575.903.

Tab. C. 4. Caon, Guidesi, Caparini.

Alla tabella C, missione Sostegno all'editoria − Ministero dell'economia e delle finanze − legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: + 50.000;

2016: + 50.000;

2017: + 50.000.

Conseguentemente all'articolo 17 comma 6 sostituire le parole: 250 milioni *con le seguenti:* 200 milioni.

Tab. C. 2. Caparini, Guidesi, Simonetti.

Alla tabella C, missione Comunicazioni, *programma:* Sostegno all'editoria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987, (11.2 - capp 2183, 7442), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: − 1.000.000;
CS: − 1.000.000;

2016:
CP: − 1.000.000;
CS: − 1.000.000;

2017:
CP: − 1.000.000;
CS: − 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela della salute *progrmnma* Sanità pubblica veterinaria, voce Ministero della salute legge 434 del 1998, finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (1.2 - cap. 5340), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2016:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000;

2017:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Tab. C. 7. Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Castelli, Sorial.

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* decreto legge n. 93 del 2013, articolo 5-*bis*, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza: (17.4 - cap. 2108/p) *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000;

2017:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 *con le seguenti:* 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Tab. C. 5. Roberta Agostini, Pollastrini, Iacono, Fabbri, Gasparini, Ferranti, Mariani, Antezza.

Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;

2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;

2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - Svimez (1.6 - cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;

2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;

2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.

***Tab. C. 1.** Covello, Fassina, Censore, Famiglietti, Magorno, D'Attorre.

Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;

2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;

2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - Svimez (1.6 - cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;

2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;

2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.

***Tab. C. 3.** Censore, Battaglia, Bruno Bossio.

Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;

2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;

2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - Svimez (1.6 - cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;

2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;

2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.

***Tab. C. 8.** Brunetta, Latronico, Galati, Palese.

Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;

2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;

2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - Svimez (1.6 - cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;

2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;

2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.

***Tab. C. 9.** Latronico, Galati, Palese, Brunetta.

Alla tabella C, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.6 - cap. 1618), apportare le seguenti variazioni:

2015:
CP: – 220.000;
CS: – 220.000;

2016:
CP: – 265.000;
CS: – 265.000;

2017:
CP: – 130.000;
CS: – 130.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* Analisi e programmazione economico-finanziaria, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Art. 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - Svimez (1.6 - cap. 7330), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 220.000;
CS: + 220.000;

2016:
CP: + 265.000;
CS: + 265.000;

2017:
CP: + 130.000;
CS: + 130.000.

***Tab. C. 10.** Misiani, Paris.

TAB. E.

Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, *programma* Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, *voce* Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;
2016:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;
2017:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000.

Conseguentemente alla medesima missione, al medesimo programma voce Ministero dello sviluppo: decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto b: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;
2016:
CP: – 80.000.000;
CS: – 80.000.000;
2017:
CP: – 60.000.000;
CS: – 60.000.000.

Decreto legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 40.000.000;
CS: – 40.000.000;
2016:
CP: – 70.000.000;
CS: – 70.000.000;
2017:
CP: – 155.000.000;
CS: – 155.000.000.

Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 778.000.000;
CS: – 778.000.000;
2016:
CP: – 526.000.000;
CS: – 526.000.000;
2017:
CP: – 470.000.000;
CS: – 470.000.000.

Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000;
2016:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000;
2017:
CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b: programmi europei aeronautici, interventi a favore

delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000;
2016:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000;
2017:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000;
2016:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000;
2017:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000.

Legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p) *portare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 925.000.000;
CS: – 925.000.000;
2016:
CP: – 757.000.000;
CS: – 757.000.000;
2017:
CP: – 717.000.000;
CS: – 717.000.000.

Decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5 comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7420/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000;
2016:
CP: – 25.000.000;
CS: – 25.000.000;
2017:
CP: – 125.000.000;
CS: – 125.000.000.

Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 1: contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7419/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 37.113.953;
CS: – 37.113.953;
2016:
CP: – 37.553.291;
CS: – 37.553.291;
2017:
CP: – 37.444.305;
CS: – 37.444.305.

Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 2: contributi ventennali settore marittimo - difesa nazionale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7419/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 102.063.371;
CS: – 102.063.371;
2016:
CP: – 103.271.550;
CS: – 103.271.550;
2017:
CP: – 102.971.838;
CS: – 102.971.838.

Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 comma 37 punto 3: contributi ventennali settore marittimo-difesa nazio-

nale, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7419/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: –
CS: –
2016:
CP: – 331.620.406;
CS: – 331.620.406;
2017:
CP: – 551.783.857;
CS: – 551.783.857.

Tab. E. 8. Duranti, Piras, Marcon, Melilla, Scotto.

Alla tabella E missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma* Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, Legge di stabilità 282/2012, articolo 1, comma 208, « Nuova linea ferroviaria Torino-Lione », *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: – 242.000.000;
CS: – 242.000.000;
2016:
CP: – 140.000.000;
CS: – 140.000.000;
2017:
CP: – 102.000.000;
CS: – 102.000.000.
2018:
CP: – 1.972.000.000;
CS: – 1.972.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella E missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma* Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 147/2013, articolo 1, comma 111 « Difesa del suolo e tutela ambientale », *apportare le seguenti modifiche:*

Rifinanziamento
2015:
CP: + 242.000.000;
CS: + 242.000.000;
2016:
CP: + 140.000.000;
CS: + 140.000.000;
2017:
CP: + 102.000.000;
CS: + 102.000.000.

Tab. E. 5. Pellegrino, Scotto, Zaratti, Marcon, Melilla, Zaccagnini.

Alla tabella E, missione 13 diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto *programma* sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario *voce* Ministero infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208, nuova linea ferroviaria Torino-Lione, *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000;
2016:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000;
2017:
CP: – 100.000.000;
CS: – 100.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *programma* Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111, interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento
2015:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;

2016:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000;
2017:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Tab. E. 3. Terzoni, Della Valle, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli, Castiello, Sorial.

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, *programma* Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, legge n. 147 del 2013, articolo 1 comma 83: spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario, nonché per vaporetti e *ferry boat*, Interventi nel settore dei trasporti (2.7 - cap. 7251) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento
2016 + 10.000.000
2017 + 30.000.000
2018 + 55.000.000.

Conseguentemente, alla medesima missione Diritto alla mobilità sistemi di trasporto, *programma* Soggetto allo sviluppo del trasporto Tabella E, propria legge n. 228 del 2012, articolo 1 comma 186: Realizzazione piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (set. 1) Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto (2.6 - cap. 7270) *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento
2016 − 10.000.000
2017 − 30.000.000
2018 − 55.000.000.

Tab. E. 7. Oliaro, Librandi.

Alla Tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Opere strategiche, edilizia statale e interventi speciali e per pubbliche calamità, Legge di stabilità 228 del 2012, articolo 1, comma 184, « Prosecuzione della realizzazione del sistema MOSE », *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: − 261.000.000;
CS: − 261.000.000;
2016:
CP: − 330.000.000;
CS: − 330.000.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella E missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' *programma* Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, *voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, legge 147 del 2013, Difesa del suolo e tutela ambientale, *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento
2015:
CP: + 261.000.000;
CS: + 261.000.000;
2016:
CP: + 330.000.000;
CS: + 330.000.000.

Tab. E. 4. Marcon, Pellegrino, Zaratti, Melilla.

Alla tabella E, missione: Fondi da ripartire, *programma:* Fondi da assegnare *voce:* Politiche agricole alimentari e forestali − Legge n. 499 del 1999 − ART. 4 − Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *(16.1 − capoverso 7810) apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento

2015:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

2016:
CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

2017:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

Tab. E. 1. La XIII Commissione.

Alla tabella E, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma:* Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale *voce:* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, *inserire la seguente voce:* Decreto legislativo n. 185 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap.: 7253), *con i seguenti importi:*

Rifinanziamento

2015:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

2016:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

2017:

CP: 10.000.000;
CS: 10.000.000.

Tab. E. 2. La XIII Commissione.